



csvcatanzaro

centro servizi al volontariato
della provincia di catanzaro

manuale del volontariato

manuale del volontariato



csvcatanzaro

Manuale del Volontariato

guida pratica per associazioni e singoli volontari

Hanno collaborato alla stesura di questa pubblicazione:

Carlo Crucitti, referente Area Comunicazione CSV Catanzaro
parte prima: notizie sul volontariato, leggi nazionali e regionali.
parte seconda: appendici, bibliografia, glossario.

Giuseppe Merante, referente Area Consulenza CSV Catanzaro
parte seconda: normativa, strumenti

Dario Fabiano, consulente area legale
parte seconda: normativa, strumenti

Stefano Foglia, consulente area fiscale
parte seconda: normativa, strumenti

1 Guide pratiche

Progetto editoriale e Impaginazione:
Carlo Crucitti

Copertina:
studio Pingitore.it

Stampa:
Abramo Printing & Logistics S.p.A., Catanzaro

Editore:
*CSV Catanzaro, Centro Servizi al Volontariato della provincia di Catanzaro,
Via Fontana Vecchia 88100 Catanzaro
Tel. (+39) 0961.794607-794522 Fax. (+39) 0961.480168
info@csvcatanzaro.it
www.csvcatanzaro.it*

© CSV Catanzaro 2008



csvcatanzaro

Questa pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo di:

Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Roma, Fondazione Carical, Istituto Banco di Napoli, Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni, attraverso la ripartizione assegnata dal Co.Ge. Comitato di Gestione fondo speciale per il volontariato della Calabria.

*Alla memoria di Bruno Timpano,
volontario ostinato, che nel percorso
di consolidamento e crescita
del CSV di Catanzaro
ha ricoperto una parte importante.*

csvcatanzaro

Indice

Presentazione	9
Introduzione	11
Parte I.....	13
Terzo Settore e no-profit: Modelli organizzativi.....	15
Il Volontariato	18
Cos'è.....	18
Le origini del volontariato moderno	18
Cenni di storia del volontariato	19
Volontari non si nasce, si diventa	23
Carta dei valori del volontariato.....	23
Volontariato – sotto quali forme lo si trova?	27
Come individuare l'ambito in cui si intende operare.....	28
Volontariato “formale”	29
Volontariato “informale”	30
Volontariato di qualità.....	32
Requisiti per un volontariato di qualità	32
Il Volontariato Penitenziario.....	33
Breve storia del volontariato penitenziario.....	33
Volontariato in Sanità.....	34
Il volontariato di Protezione civile.....	37
Albo Regionale Del Volontariato Di Protezione Civile	40
Albo Comunale Del Volontariato Di Protezione Civile.....	41
Principali differenze tra Associazioni e Gruppi Comunali	41
I Gruppi Intercomunali	42
Normativa sul volontariato di Protezione Civile	42
Decreto del Presidente della Repubblica	43
Regolamento Regionale 29 aprile 2003, n. 5.....	53
Leggi nazionali sul volontariato.....	59
Legge 11/08/1991 Num. 266 - Legge-quadro sul volontariato	59
Documento dell'Osservatorio Nazionale del Volontariato.....	66
Osservatorio Nazionale per il Volontariato.....	68
Riforma 266 – Disegno di legge 03/07/2007.....	73
Leggi Regionali sul volontariato.....	88
Legge Regionale 19 aprile 1995, N. 18.....	88
Legge Regionale 17 maggio 1996, N. 10.....	98
Iscrizione al Registro Provinciale del Volontariato	99
Il Volontariato Europeo	108
CEV - European Volunteer Centre	108
AVE - Association pour le Volontariat en Europe.....	125
Il Volontariato Internazionale e le ONG.....	128
Cooperazione internazionale.....	128
ONG italiane idonee	128

Volontariato nelle Nazioni Unite.....	129
Legge 49/87	130
Le organizzazioni di volontariato in Italia: Rilevazione ISTAT	150
Quarta rilevazione FIVOL 2006	152
Sintesi del rapporto sul volontariato organizzato in Calabria.....	155
Servizio Civile Nazionale.....	162
Legge 6 marzo 2001, n. 64 Istituzione del servizio civile nazionale	163
Parte II	169
1. Le Organizzazioni di volontariato	171
2. Le ODV: associazioni riconosciute o non riconosciute.....	174
2.1 Associazioni riconosciute e non riconosciute: nozioni generali.....	174
2.2 Responsabilità degli amministratori. La rappresentanza dell'associazione.....	175
3. L'acquisto della personalità giuridica. Il riconoscimento.....	175
3.1.La funzione del riconoscimento	176
3.2 I due tipi di riconoscimento.....	176
3.3 Il riconoscimento nazionale.....	177
3.4 Prassi amministrativa	177
3.5 Il riconoscimento regionale.....	178
3.6 La domanda di riconoscimento	178
3.7 L'iscrizioni nel registro delle persone giuridiche	181
3.8 Riconoscimento giuridico ed iscrizione al registro provinciale del volontariato	181
3.9 Recesso ed esclusioni.....	181
3.10 Estinzione dell'associazione e liquidazione	182
4. I registri previsti da leggi speciali	184
4.1. Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale (L. 383/00, D.M. lavoro e politiche sociali n. 471/01).	185
4.2 Anagrafe unica delle onlus - D.Lgs. 460/97 art. 11.....	186
4.3 Registro regionale del volontariato - L. 266/91 e L.R. 18/95.....	186
4.4 Registro del volontariato - Sezione provinciale - L. 266/91, L.R. 18/95 e Decreto Regionale n. 20460 del 15.12.2005.....	188
4.5 Registri di competenza del comune.....	188
4.6 Riconoscimento giuridico ed iscrizione ai vari registri, precisazione ..	189
5 Le ONLUS e le OdV.....	189
5.1 La qualifica di ONLUS.	189
5.2 L'assenza del fine di lucro.....	192
5.4 Le attività direttamente connesse.....	202
5.5 La differenza tra le Onlus e le OdV.....	202
6. Le ODV: costituzione.....	203
6.1 La scelta tra tipo di atto: pubblico o scrittura privata.....	203
6.2 Requisiti da prevedere nell'atto costitutivo e nello statuto per l'iscrizione nel registro provinciale del volontariato.....	204
6.3 L'assicurazione dei volontari.....	218

6.4.Registrazione dell'atto ed iscrizione al registro regionale delle OdV.....	219
Il Codice Fiscale	220
Il Modello per la richiesta del Codice Fiscale - Mod.AA5/5.....	220
Facsimile del Modello Mod.AA5/5	221
Facsimile del Mod. RR (elenco atti presentati per la registrazione)...	223
6.5 L'iscrizione al registro del volontariato.....	226
6.6 Documentazione da produrre per l'iscrizione al registro	226
6.7 Rinnovo dell'iscrizione al registro	232
7. La vita sociale tra adempimenti amministrativi e contabili	233
7.1 Libri sociali.....	233
7.2 Il registro dei volontari attivi.....	233
7.3 La tenuta della contabilità ed il bilancio	236
7.3.1 Quale contabilità tenere in una OdV?	237
7.3.2 I libri contabili.....	241
7.3.3. Le diverse tipologie di contabilità.....	243
7.3.4 La contabilità separata per l'attività commerciale.....	244
7.3.5. Il libro prima nota di cassa	244
7.3.6. Il rendiconto finanziario di un'ODV.....	248
7.3.7 Il bilancio delle ODV	256
8. L'apertura del conto corrente.....	278
9. le convenzioni e i contratti	280
9.1 I contratti di locazione e comodato.....	288
9.2 Volontariato e lavoro: norme	299
9.3. Volontariato e lavoro: prassi.....	299
10. Erogazioni liberali un mezzo di finanziamento.....	317
11. Le raccolte di fondi.....	328
Appendice	341
Bibliografia Parte II	343
Glossario, acronimi e termini di uso frequente.....	344
I Servizi del CSV di Catanzaro.....	367
Le Aree territoriali del CSV della provincia di Catanzaro	368
I soci del CSV Catanzaro	373

Presentazione

Sono trascorsi più di cinque anni dalla prima pubblicazione del Manuale del Volontariato. Da allora l'associazionismo calabrese è aumentato di numero e cresciuto in qualità, ed anche la diffidenza, con cui inizialmente era stata accolta l'apertura dei Centri di Servizio per il Volontariato in Calabria, è andata attenuandosi. Rispetto ai dati ed alle tabelle esplicative, in cui venivano riassunti i risultati della rilevazione condotta dalla Fivol nel 2001, è cambiato sicuramente "più di qualcosa", e non solo in termini di crescita: anche le piccole realtà associative hanno difatti compreso come "il mettersi in rete" serva a farsi prendere un po' più in considerazione nel contesto locale, ed a centrare l'obiettivo di natura solidale prefissato. E, aspetto affatto trascurabile, hanno cominciato ad affidarsi ai Centri di Servizio provinciali, non limitandosi a richiederne l'assistenza in termini di "servizi di base", ma ricercando il loro supporto soprattutto dal punto di vista formativo e progettuale.

Per ciò che concerne il settore della comunicazione, poi, persino l'associazione con meno esperienza alle spalle ha ben compreso quanto esso sia strategico per la sua stessa sopravvivenza: dalla redazione di un semplice comunicato stampa alla realizzazione di siti web sempre più compositi, dall'organizzazione di conferenze stampa alla pubblicazione di periodici, gli strumenti che il CSV assicura per la divulgazione dell'impegno dell'associazionismo locale si sono infatti moltiplicati, al fine di evitare che l'atavica "mania dell'improvvisazione" possa estendersi tra i nuovi fruitori dei servizi. Del resto, la mancanza di professionalità ha sempre penalizzato il "sistema" del volontariato del Sud rispetto a quello ben più organizzato del Nord. E il ritardo con il quale i Centri di Servizio del Mezzogiorno d'Italia hanno cominciato a esercitare la funzione di sostegno all'attività del volontariato del territorio, secondo quanto dettato dall'art. 15 della legge 266/91, ne è una riprova. Né, tantomeno, conviene compiacersi del risultato dell'indagine, condotta dal Censis nel 2003, secondo il quale sono le persone residenti al centro-sud ad essere più propense ad aiutare le persone in difficoltà, visto che gli abitanti del nord d'Italia sono invece sempre quelli più consapevoli dell'importanza di un volontariato organizzato e sostenuto economicamente. Quanto più il volontariato riesce, dunque, ad essere gestito con competenza e nel pieno rispetto del valore fondante della gratuità, tanto più può incisivamente contribuire all'evoluzione della società civile. Ma per essere un volontariato "che conti", deve riscoprire il dono della collaborazione con altre realtà associative accomunate dai medesimi fini di solidarietà, e saper difendere la propria idea progettuale rifuggendo dalla tentazione di chiudersi in un "guscio", in cui non esiste confronto e tutto appare perfetto.

Ricerca il dialogo con le istituzioni, accusate di essere disinteressate alle problematiche sociali, può già rappresentare un buon punto di partenza, a cui non necessariamente fa seguito la parola "fine" senza alcuna possibilità di recupero. Ammettere di aver bisogno degli altri, superando la falsariga del "faccio tutto da me", rappresenta di per sé un segno di maturità, così come il sapersi aggiornare e formare con tutti gli strumenti che si hanno a disposizione. Uno di questi è la nuova edizione del "Manuale del volontariato": tra normative, ricerche e approfondimenti firmati da consulenti e esperti del settore, vi è spazio anche per i dati riguardanti gli anni di attività del Centro Servizi. E non si può di certo negare che il punto di vista del CSV sia quello di un osservatore attento e scrupoloso...

Avv. Caterina Salerno
Presidente CSV Catanzaro

Introduzione

La pubblicazione della prima edizione di questa guida, realizzata nel novembre del 2003, nacque da una collaborazione del Consorzio Promidea e l'appena costituito Centro Servizi al Volontariato della provincia di Catanzaro. Ciò avvenne grazie all'impegno dell'allora presidente Walter Amato che raccolse con lungimiranza e grande apertura l'occasione offerta da Pietro Caroleo, direttore del "Consorzio Promidea", di poter realizzare un opuscolo utile al volontariato locale in un momento in cui le risorse economiche a disposizione erano veramente molto scarse, anzi inconsistenti.

Invero si era pensato ad una piccola guida, un vademecum, che in circa 80 pagine presentasse l'immagine del volontariato in Calabria così come era o lo si poteva immaginare, dando qualche piccolo suggerimento per la costituzione di un'associazione.

Fu con grande entusiasmo che raccolsi la benevola proposta di dedicarmi alla sua realizzazione che diede alla luce, in un vero "tour de force", a causa dell'imminente inaugurazione della sede del CSV di Catanzaro, principale sportello attivo sul territorio provinciale, una guida, un vero manuale che di pagine ne aveva veramente tante.

Dall'idea alla realizzazione di una qualsiasi opera ci sono tanti passaggi che vanno dalla raccolta del materiale alla catalogazione e sistematizzazione, dalla stesura alla produzione finale dell'elaborato editoriale, attraversando tutta una serie di attività diversificate che richiedono necessariamente qualche piccolo sforzo. Fu sicuramente gratificante però centrare l'obiettivo ed è così che il nostro "Manuale del Volontariato" ancora oggi circola su tante scrivanie e fa bella figura facendoci ricordare, con un pizzico di nostalgia, i primi momenti di attività, gli impegni e le aspettative che animavano noi tutti impegnati in quella nuova avventura: il desiderio ed il sogno di far crescere il volontariato del territorio, attivando tutta una serie di iniziative che, nel tempo hanno dato e continueranno a dare frutti meravigliosi.

Non una ristampa quella di oggi ma una nuova edizione pensata e concepita secondo regole forse difformi dalle comuni logiche editoriali ma interpretata da chi nel volontariato opera anche da volontario.

Nella parte prima si è continuato a pensare in maniera allargata al volontariato visto da più punti di vista nei suoi svariati e poliedrici contesti.

Partendo dalle origine e dalla storia si è ritenuto opportuno dare qualche indicazione ed accenno ai vari ambiti operativi come per esempio il volontariato sanitario e penitenziario e quello di protezione civile.

Non manca neppure una breve, non esaustiva, sintesi sul volontariato Europeo ed internazionale con accenni sulle ONG in riferimento alla Cooperazione Internazionale e non si è neppure voluto trascurare il "Servizio Civile

Volontario” che è e resta, pur con le sue pecche, un insostituibile strumento per far vivere e sperimentare un’esperienza diretta nelle e con le associazioni di volontariato a tanti giovani.

Nella seconda parte curata dall’area consulenza del CSV, si è cercato di fornire gli elementi di base giuridici e fiscali delle varie forme dell’associazionismo in relazione alle leggi speciali. Nell’argomentare i vari aspetti ci si è sforzati di renderli a portata di tutti, nonostante le complessità tipiche di “tutte le leggi italiane” soprattutto quando si tratta di coordinarle con norme già esistenti. In tal senso il Manuale non è la risposta a tutte le problematiche, non un’opera editoriale tecnicista, ma va interpretato come una “cassetta degli attrezzi” in cui trovare indicazioni, cenni e riscontri che riguardano tutto il mondo del volontariato e della solidarietà.

Carlo Crucitti
Giuseppe Merante

Parte I

csvcatanzaro

Terzo Settore e no-profit: Modelli organizzativi.

Il termine **Terzo Settore** proviene dagli Stati Uniti, e fa riferimento ad una realtà indipendente che si pone fra i due settori fondamentali, lo stato e mercato, essendo però diverso dall'uno e dall'altro. Il terzo settore rappresenta quindi un'area autonoma, originale, orientata socialmente alla produzione di beni comuni, entro i limiti rappresentati dalle regole pubbliche. In quest'ottica, si parla anche di privato sociale. La differenza tra privato sociale e terzo settore è che il privato sociale è costituito dalle associazioni quando pensano a se stesse, mentre si parla di terzo settore quando si considerano i rapporti di queste con lo stato ed il mercato.

Il **Terzo Settore (TS)** ¹ - così denominato perché si distingue dal **Primo Settore**, lo Stato, che offre beni e servizi pubblici, nonché dal **Secondo Settore**, il mercato o settore for profit, che produce beni privati - costituisce quell'area che si è andata formando tra Stato e mercato nella quale si offrono servizi, si scambiano beni relazionali, si forniscono risposte a bisogni personali o a categorie deboli secondo approcci che non sono originariamente connotati da strumentalità (come nel mercato), né da puro assistenzialismo (come nello Stato). La crescente gamma di bisogni prodotti dalle nuove condizioni sociali ha visto sempre più, in questi ultimi anni, organizzarsi in maniera autonoma la società civile, la quale in diverse forme (politiche, economiche, civili, sociali) partecipa alla realizzazione del bene comune.

I soggetti che operano nell'ambito del TS sono numerosi e si muovono come formazioni sociali intermedie. La propria azione a volte è profondamente autonoma (come nel caso di famiglie, di reti di amicizia, di vicinato) cioè indipendente da ogni "relazione" con le istituzioni del mercato e dello Stato, la più delle volte, invece, s'intreccia, o si affianca e si relaziona con l'azione e l'attività di settori pubblici che erogano servizi; nonché con quella di imprese private del mercato che producono beni e servizi a fini di profitto.

Non c'è accordo tra gli studiosi e gli addetti ai lavori su chi sono le organizzazioni o gruppi sociali che rappresentano il TS. Alcuni ritengono che qualsiasi organismo di non-profit appartenga di per sé al TS; altri, invece, ritengono che solo le organizzazioni di privato sociale (Ops) come le associazioni di volontariato, le associazioni di famiglie, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali di tipo A e/o B, le fondazioni, le banche etiche, siano rappresentative del TS. In ogni caso, al di là di tali dispute, che tuttavia hanno la loro rilevanza per la ricaduta e le caratteristiche specifiche da assegnare agli organismi che afferiscono al TS, si può senz'altro sostenere che

¹ Prof. Giacomo Di Gennaro, Dipartimento di Sociologia Università degli Studi di Napoli Federico II

tale area è contraddistinta dal fatto che i gruppi e le organizzazioni che vi operano tendono a soddisfare con modalità relazionali diverse e talvolta innovative la gamma dei bisogni alla persona e/o a categorie sociali.

Che significa no-profit? Il termine anglosassone si riferisce alle attività economiche vincolate dal "non distribution constraint", che le obbliga a non ridistribuire il profitto. È vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale, salvo alcune eccezioni tassative; gli utili e gli avanzi devono invece essere impiegati nelle attività istituzionali o connesse. In caso di scioglimento dell'organizzazione, il patrimonio va devoluto ad altre ONLUS o a fini di utilità sociale.

Bisogna conoscere alcune nozioni giuridiche di base sulla galassia dei soggetti che fanno parte del così detto Terzo Settore.

Ai vari tipi di organizzazione si applicano leggi diverse. dalla scelta deriva un differente regime civilistico e fiscale:.

Del mondo non-profit fanno parte essenzialmente:

- 1) associazioni
- 2) fondazioni
- 3) comitati
- 4) organizzazioni di volontariato
- 5) cooperative sociali
- 6) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
- 7) organizzazioni non governative (ONG)
- 8) associazioni di promozione sociale

1) le Associazioni

Sono riconosciute e non riconosciute: in generale un'associazione è costituita da un insieme di persone che perseguono uno scopo comune. L'elemento personale è molto importante. Vale a dire che ci si aspetta l'impegno di ogni socio per perseguire lo scopo comune.

Sono associazioni riconosciute quelle che hanno un "decreto" di riconoscimento -che è un atto ufficiale dello stato- che serve essenzialmente per dotare l'associazione di autonomia patrimoniale. In modo che chi amministra risponda civilisticamente solo con il patrimonio dell'associazione e non con quello personale.

Le associazioni sono disciplinate in generale dagli articoli 11-38 del Codice Civile e in Calabria dalla Legge Regionale 19 aprile 1995, N. 18.

2) le Fondazioni

Si distinguono dalle associazioni perché l'elemento personale è del tutto secondario, mentre prevale l'elemento patrimoniale: infatti la fondazione è in

sostanza un patrimonio dotato di uno scopo. La disciplina di questi soggetti si rintraccia agli articoli 11-35 del Codice Civile.

3) i Comitati

Sono una via di mezzo tra un'associazione e una fondazione. In genere è un gruppo di persone che si riunisce con l'obiettivo di raccogliere fondi per far fronte ad uno scopo preciso (es. fondi per acquistare una macchina cuore polmoni per l'ospedale di X..). La disciplina di questi soggetti si rintraccia agli articoli 39-41 del Codice Civile.

4) le Organizzazioni di Volontariato

Possono avere forme giuridiche diverse, la più tipica è quella dell'associazione.

Costituire una associazione di volontariato è un atto di impegno civile nei confronti della società, perciò c'è una Legge nazionale (n.266/91) che appositamente si occupa di questa materia.

Se volete costituire un organizzazione di volontariato vi consigliamo di rivolgervi allo sportello di consulenza di Forum Solidarietà o di un centro di servizi sito nella vostra zona (i centri di servizio per il volontariato, infatti, sono voluti da una Legge nazionale appositamente per favorire la costituzione e sostenere le associazioni di volontariato).

5) le Cooperative Sociali

Sono delle vere e proprie "imprese" senza scopo di lucro con fini di solidarietà sociale. Erogano servizi sociali e sono soggetti la cui disciplina prevede un assoluto divieto di dividere gli utili tra i soci. La relativa normativa (Legge n.381/91), visti i fini solidaristici, offre una sorta di premio consistente in vantaggi fiscali particolari.

6) le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)

Sono famose con il nome di ONLUS: ma questa distinzione è esclusivamente di tipo fiscale. Vale a dire che per essere ONLUS, occorre essere un'associazione, una fondazione, un comitato, o in genere un'organizzazione del terzo settore e al contempo rispondere a determinati requisiti - piuttosto rigidi - stabiliti dalla legge.

Le associazioni di volontariato e le cooperative sociali sono ONLUS di diritto, poiché il legislatore riconosce loro un merito sociale speciale.

7) Le Organizzazioni Non Governative (ONG)

Sono organizzazioni che operano nel campo della cooperazione internazionale con paesi del Sud del mondo ed hanno una disciplina specifica nazionale, la Legge n.49/87.

8) Le Associazioni di Promozione Sociale

E' l'ultima "creazione" del legislatore. Sono associazioni che operano in ambito per lo più culturale, per la crescita della società civile e la sensibilizzazione su temi cari alla collettività, perciò si distanziano in un certo senso dalle associazioni culturali in senso stretto e dalle associazioni di volontariato. Sono disciplinate da una Legge nazionale, la n.383/2000.

Il Volontariato

Cos'è

Svolgere per propria scelta e quindi liberamente e gratuitamente un'attività che ha fini di solidarietà e giustizia sociale, si inquadra in un'azione che si definisce volontariato.

Tale definizione è stata ben esplicitata a livello legislativo nazionale dallo Stato con una legge: Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"

Il volontariato nasce comunque prima della legge, per la volontà di cittadini che, di fronte alle carenze ed ai problemi presenti nel sistema istituzionale o economico, decidono d'intervenire senza alcuno scopo di lucro, agendo individualmente o costituendo momenti associativi o, nel migliore dei casi, organizzazioni strutturate che garantiscano formazione, coordinamento e continuità ai servizi dei volontari.

I settori in cui si attiva il volontariato sono vari e differenti: si va dall'aiuto a persone in difficoltà, alla tutela della natura e degli animali, alla conservazione del patrimonio artistico e culturale... e tant'altro. A chi intende intraprendere un'attività di volontariato si prospetta così un panorama vastissimo in cui è spesso facile perdere di vista le motivazioni iniziali, a scapito della costanza e della continuità che sono necessarie affinché il servizio dei volontari possa rivelarsi veramente incisivo nella società.

Le origini del volontariato moderno

Attorno agli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso si diffonde la consapevolezza che per tutelare i deboli e i bisognosi non sono sufficienti azioni di carità e benevolenza, bensì si rendono necessari interventi di affermazione dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini.

In tutto ciò sono di aiuto e stimolo alle attività di solidarietà gli articoli 2 e 3 della Costituzione i quali assegnano l'originaria funzione della solidarietà alla comunità, mentre alla pubblica amministrazione affidano l'organizzazione del modo di assolvere a tale funzione.

E' in questa fase che il volontariato si sviluppa con il decentramento attuato dalle leggi che trasferiscono alle autonomie locali le competenze su beneficenza pubblica e assistenza sanitaria e ospedaliera. In questo contesto le

organizzazioni di volontariato vengono coinvolte per la definizione dei bisogni a livello locale e per intraprendere iniziative di risposta, in collaborazioni con le amministrazioni pubbliche che vedono in qualche caso il contributo di gruppi di volontariato alla stesura di leggi regionali.

La Legge quadro n. 266 del 1991, frutto di un dibattito parlamentare di quindici anni, definisce infine la struttura e i compiti del volontariato sancendo la nascita del volontariato come nuovo soggetto, prendendo atto e accreditando le realtà di volontariato esistente e sottolineando il ruolo di partecipazione attiva. Definisce anche i rapporti con i soggetti non profit, quali cooperative sociali, associazioni, fondazioni, da cui il volontariato si distingue ma con cui deve collaborare.

Le recenti leggi che decentrano le funzioni alle regioni (Legge n.59/1997, Legge n. 328/2000, Legge n.383/2000) riconoscono la possibilità per il volontariato di decidere con lo Stato le regioni e gli enti locali i contenuti dei programmi di intervento.

A una prima fase in cui il volontariato era chiamato a rispondere a situazioni di emergenza sociale, ne segue un'altra in cui gli obiettivi diventano quelli di indirizzare i cittadini alla consapevolezza dei propri diritti e stimolare le pubbliche amministrazioni a compiere le proprie funzioni con maggiore e migliore efficienza.

Cenni di storia del volontariato

La storia dell'uomo è stata segnata sin dai suoi inizi dall'affermazione di un senso di solidarietà e di disponibilità verso gli altri.

Già nel 200. E' il buddismo che porta ad assumere in India una connotazione decisamente improntata all'apertura dell'individuo nei confronti della collettività. All'egoistica ricerca della salvezza individuale si deve sostituire la pratica dell'amore, che presuppone in ogni uomo un essere destinato all'illuminazione.

E' del **12 marzo 295** il primo atto di obiezione al servizio militare. Siamo in Africa. Massimiliano è il figlio ventenne del veterano Fabio Vittorio ed è avviato ad una splendente carriera militare. Ma è cristiano e per questo obiettò, rifiutandosi di imbracciare le armi.

Fu condannato a morte e decapitato.

La Chiesa cattolica oggi lo onora come martire e il mondo come primo obiettore di coscienza.

E' il 370. Basilio, vescovo a Cesarea in Cappadocia futuro santo, fonda quello che deve essere ritenuto forse il primo e comunque il più famoso ospedale dei primi secoli della cristianità. "Basilias", come è chiamato, ha le dimen-

sioni di una città con strade regolari, edifici per i differenti tipi di ammalati, alloggi per i medici e gli infermieri, laboratori e scuole al suo interno.

Nel 610 inizia la predicazione di Maometto. La Zakat (l'elemosina) è uno dei 5 pilastri dell'Islam: l'assistenza ai poveri, quindi, diventa un dovere che sarà sempre praticato nel mondo musulmano.

Nel 700, in Giappone è già diffusa la pratica di atti di beneficenza operata dai nobili o dai monaci nei riguardi dei poveri e degli ammalati.

Nel 1081, a Costantinopoli sale al potere Alessio I, cui si deve la fondazione del primo grande orfanotrofio.

E' il 1244, quando, per opera del padre domenicano Pietro da Verona, nasce a Firenze la prima Confraternita di Misericordia.

Le Misericordie sono i precursori delle attività di protezione civile. La pestilenza del 1348 li vedrà incessantemente attivi nei loro servizi di assistenza e soccorso. E' un miracolo nella Firenze medioevale.

Fanno parte della organizzazione nobili e popolani, accomunati dall'impegno per la solidarietà.

Nel 1456, il lato terribilmente ma sacralmente gratuito della malattia domanda che sia gratuita anche la sua assistenza.

E' un impegno di carità che non è riconducibile alla beneficenza, ma una istanza legittima che porta ad applicare le leggi senza limiti.

Le strutture, che dovevano accertare la sussistenza e conferire interamente all'amministrazione pubblica la cura dei malati, in precedenza avevano, al contrario, alimentato forme di inassistenza.

Nel 1462 nascono nel centro Italia, nelle piccole e medie città, i Monti di Pietà, per rispondere alle esigenze di credito dei poveri. Il primo apre a Perugia ed è gestito dai frati francescani Minori.

E' una iniziativa che giunge a strappare il monopolio dei prestiti ai banchi dei pegni, che praticavano tassi di interesse molto alti. I monti di Pietà invece stipularono tassi di interesse fisso al 5%, chiedendo garanzia minime: condizioni essenziali per ricevere un prestito erano la residenza in città o nelle sue vicinanze.

Nel 1516, invece, ad Augusta, la città che dopo Martin Lutero avrebbe consumato la rottura definitiva con la Chiesa cattolica, i potenti banchieri Fugger costruiscono il primo quartiere al mondo di case popolari, che ospiterà tutti i poveri della città.

Dopo aver accumulato un enorme patrimonio e aver finanziato sia il Papato che gli Imperatori di mezza Europa, i Fugger decisero di costruire, tra il 1516

ed il 1523, la Fuggerei. Il primo esempio di edilizia sociale al mondo. Ancora oggi gli occupanti dei pittoreschi alloggi della Fuggerei pagano un affitto mensile di un Gulden, nemmeno 2000 lire. Gli inquilini, con il contratto d'affitto, sottoscrivono, però, l'obbligo di pregare per le anime dei fondatori del complesso.

Nel 1570, nasce a Venezia, su iniziativa degli ebrei veneziani e delle autorità della città lagunare, un nuovo tipo di istituto benefico, destinato ad aiutare i bisognosi, che così non erano più obbligati ad affidarsi ai banchi di pegno.

Lo sostengono ingenti somme di denaro, che la comunità ebraica mette a disposizione a fondo perduto, per continuare a svolgere le sue attività commerciali. Di fatto il nuovo istituto è molto simile a un Monte di Pietà.

La gestione resta formalmente in mano alla comunità ebraica, che di fatto è obbligata a rifinanziare le perdite e a mantenere integro il fondo in dotazione. La proprietà è della Serenissima. In cambio il governo veneziano riconosce alla comunità ebraica il diritto alla libertà religiosa e la totale immunità per tutti gli ebrei "ponentini" che intendevano venire a risiedere a Venezia.

Nel 1582, San Camillo de Lellis fonda la congregazione dei frati infermieri. SanCamillo così può ben dirsi "il primo crocerossino"

Nel 1633, San Vincenzo de Paoli fonda l'ordine dei Fratelli e delle Sorelle della Carità: diffusi in tutto il mondo curano e danno sollievo ai poveri e agli orfani.

Tutto il periodo tra '500 e '600 è un fiorire di ordini religiosi che si dedicano alla carità e agli infermi.

E' l'epoca di S. Carlo Borromeo a Milano, che istituì i lazzeretti, dei Fratelli della Carità di S. Giovanni della Croce, dell'inglese Mary Ward che fondò, **nel 1611**, gli orfanotrofi che si diffusero in Inghilterra.

Nello stesso secolo, **nel 1827**, Giuseppe Benedetto Cottolengo, canonico torinese di 41 anni, apre un piccolo ospedale per curare i malati privi di assistenza. E' il primo passo verso la costruzione della Piccola Casa della Divina Provvidenza, vero monumento della solidarietà umana; un'istituzione di accoglienza verso ogni tipo di bisogno, dall'asilo alle ragazze abbandonate.

Nel 1846, Don Giovanni Bosco, sacerdote torinese, apre, nella periferia della città, il primo oratorio per accogliere 400 ragazzi delle famiglie più povere.

Egli ha un'idea moderna di educazione e fonda le scuole professionali per preparare i giovani al lavoro. La sua carica umana è travolgente. L'ordine da lui nato (i Salesiani) dilaga in tutto il mondo.

Daniele Comboni, il grande missionario, concepisce il suo piano di "salvare l'Africa con l'Africa", nella convinzione che gli africani dovessero diventare protagonisti di tale processo. Il Padre Comboni finì col morire tra atroci sofferenze a Khartoum, in Sudan, **nel 1881**, a soli 50 anni.

Nel 1875, in Tunisia, il leader dei riformatori Khereddine crea il collegio Sadiqi. Il Sadiqi diventa un'autentica istituzione, appoggiata sia dai religiosi islamici, sia dagli occupanti francesi. Gli allievi, oltre a studiare le scienze esatte e le lingue si impegnano in attività di solidarietà e apprendono a coltivare uno spirito di fraternità e di solidarietà nel segno della tolleranza.

Nel 1896, sul letto di morte, Alfred Nobel (nato nel 1833), inventore della dinamite e uno dei primi scienziati a riflettere sull'uso della scienza in campo militare, ordina che le sue proprietà e ricchezze vengano utilizzate per istituire un fondo che ogni anno premi chi ha portato benefici al genere umano e, in particolare, chi si è fatto promotore di un uso a fini umanitari della scienza e chi promuove la pace.

E' l'atto di nascita del premio Nobel, che verrà assegnato per la prima volta nel 1901.

Nel 1916 muore nel Sahara Charles de Foucauld, monaco ed esploratore: è il primo occidentale a scegliere di dare la vita per le genti del deserto, soprattutto per i Tuareg. Per loro, di religione musulmana, diventa come un santo. Charles de Foucauld non si impegna a convertirli. Afferma che vuole solo amare ed essere amato. "Bisogna guardare ad ogni uomo come un fratello carissimo" ripeteva spesso. Oggi 339 fraternità nel mondo si richiamano a lui.

Nel 1942, costruire un ospedale a San Giovanni Rotondo, piccolo paese lontano da ogni città e mal servito, per curare gratis gli ammalati più poveri sembrava un'impresa impossibile. Quando Padre Pio maturò una simile idea, molti lo presero per matto. Invece nel 1956, grazie al sostegno esclusivo di privati benefattori, fu inaugurata la clinica "Casa sollievo della sofferenza" ancora oggi uno degli ospedali più efficienti del Meridione.

Negli ultimi anni, il volontariato ha fatto moltissimi passi avanti.

Nel 1991 lo Stato Italiano ha approvato la "legge quadro sul volontariato" Sono nate, in tutte le regioni, tantissime associazioni di volontariato, impegnate in diversi settori, della tutela dell'ambiente alla prevenzione e cura dei tossicodipendenti, dal sostegno ai disabili alla valorizzazione dell'arte e della cultura. E' aumentata anche l'informazione verso il volontariato. Numerosi sono i siti del volontariato presenti su Internet, ma ci si chiede anche quali siano oggi gli strumenti per il volontariato.

L'affermarsi di nuovi bisogni collettivi, propri di società evolute accanto a quelli tradizionali e tuttora persistenti, apre nuovi orizzonti ma pone anche il problema di una scala di obiettivi da perseguire.

Di fronte a queste nuove realtà e tendenze il volontariato deve reinventare il suo ruolo, consolidando quanto sinora costruito ma cercando anche nuove strade con la sperimentata capacità d'invenzione, la ricerca delle modalità di

ascolto, la disponibilità di mettersi continuamente in discussione nel suo rapporto con le istituzioni.

Il 2001 è stato proclamato dall'ONU "l'anno internazionale del volontariato".

Volontari non si nasce, si diventa ...

... si impara ad esserlo interiorizzando alcuni valori e osservando altre persone metterli in pratica.

Carta dei valori del volontariato ²

Principi Fondanti

1. Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l'umanità intera. Egli opera in modo libero e gratuito promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni.
2. I volontari esplicano la loro azione in forma individuale, in aggregazioni informali, in organizzazioni strutturate; pur attingendo, quanto a motivazioni, a radici culturali e/o religiose diverse, essi hanno in comune la passione per la causa degli esseri umani e per la costruzione di un mondo migliore.
3. Il volontariato è azione gratuita. La gratuità è l'elemento distintivo dell'agire volontario e lo rende originale rispetto ad altre componenti del terzo settore e ad altre forme di impegno civile. Ciò comporta assenza di guadagno economico, libertà da ogni forma di potere e rinuncia ai vantaggi diretti e indiretti. In questo modo diviene testimonianza credibile di libertà rispetto alle logiche dell'individualismo, dell'utilitarismo economico e rifiuta i modelli di società centrati esclusivamente sull'"avere" e sul consumismo. I volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di arricchimento sul piano interiore e sul piano delle abilità relazionali.
4. Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore della relazione e della condivisione con l'altro. Al centro del suo agire ci sono le persone considerate nella loro dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono. Pertanto considera ogni persona titolare di diritti di cittadinanza,

² Fonte: www.fivol.it (carta dei valori del volontariato)

promuove la conoscenza degli stessi e ne tutela l'esercizio concreto e consapevole, favorendo la partecipazione di tutti allo sviluppo civile della società.

5. Il volontariato è scuola di solidarietà in quanto concorre alla formazione dell'uomo solidale e di cittadini responsabili. Propone a tutti di farsi carico, ciascuno per le proprie competenze, tanto dei problemi locali quanto di quelli globali e, attraverso la partecipazione, di portare un contributo al cambiamento sociale. In tal modo il volontariato produce legami, beni relazionali, rapporti fiduciari e cooperazione tra soggetti e organizzazioni concorrendo ad accrescere e valorizzare il capitale sociale del contesto in cui opera.
6. Il volontariato è esperienza di solidarietà e pratica di sussidiarietà: opera per la crescita della comunità locale, nazionale e internazionale, per il sostegno dei suoi membri più deboli o in stato di disagio e per il superamento delle situazioni di degrado. Solidale è ogni azione che consente la fruizione dei diritti, la qualità della vita per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di tipo economico e sociale, la valorizzazione delle culture, dell'ambiente e del territorio. Nel volontariato la solidarietà si fonda sulla giustizia.
7. Il volontariato è responsabile partecipazione e pratica di cittadinanza solidale in quanto si impegna per rimuovere le cause delle diseguaglianze economiche, culturali, sociali, religiose e politiche e concorre all'allargamento, tutela e fruizione dei beni comuni. Non si ferma all'opera di denuncia ma avanza proposte e progetti coinvolgendo quanto più possibile la popolazione nella costruzione di una società più vivibile.
8. Il volontariato ha una funzione culturale ponendosi come coscienza critica e punto di diffusione dei valori della pace, della non violenza, della libertà, della legalità, della tolleranza e facendosi promotore, innanzi tutto con la propria testimonianza, di stili di vita caratterizzati dal senso della responsabilità, dell'accoglienza, della solidarietà e della giustizia sociale. Si impegna perché tali valori diventino patrimonio comune di tutti e delle istituzioni.
9. Il volontariato svolge un ruolo politico: partecipa attivamente ai processi della vita sociale favorendo la crescita del sistema democratico; soprattutto con le sue organizzazioni sollecita la conoscenza ed il rispetto dei diritti, rileva i bisogni e i fattori di emarginazione e degrado, propone idee e progetti, individua e sperimenta soluzioni e servizi, concorre a programmare e a valutare le politiche sociali in pari dignità con le istituzioni pubbliche cui spetta la responsabilità primaria della risposta ai diritti delle persone.

Atteggiamenti e ruoli

a) I volontari

10. I volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con i valori e i principi che fondano l'agire volontario. La dimensione dell'essere è per il volontario ancora più importante di quella del fare.
11. I volontari nell'esercitare il diritto-dovere di cittadinanza costituiscono un patrimonio da promuovere e da valorizzare, sia da parte delle istituzioni che delle organizzazioni che li impegnano. Pertanto esse devono rispettarne lo spirito, le modalità operative, l'autonomia organizzativa e la creatività.
12. I volontari sono tenuti a conoscere fini, obiettivi, struttura e programmi dell'organismo in cui operano e partecipano, secondo le loro possibilità, alla vita e alla gestione di questo nel pieno rispetto delle regole stabilite e delle responsabilità.
13. I volontari svolgono i loro compiti con competenza, responsabilità, valorizzazione del lavoro di équipe e accettazione della verifica costante del proprio operato. Essi garantiscono, nei limiti della propria disponibilità, continuità di impegno e portano a compimento le azioni intraprese.
14. I volontari si impegnano a formarsi con costanza e serietà, consapevoli delle responsabilità che si assumono soprattutto nei confronti dei destinatari diretti dei loro interventi. Essi ricevono dall'organizzazione in cui operano il sostegno e la formazione necessari per la loro crescita e per l'attuazione dei compiti di cui sono responsabili.
15. I volontari riconoscono, rispettano e difendono la dignità delle persone che incontrano e si impegnano a mantenere una totale riservatezza rispetto alle informazioni ed alle situazioni di cui vengono a conoscenza. Nella relazione di aiuto essi attuano un accompagnamento riservato e discreto, non impositivo, reciprocamente arricchente, disponibile ad affiancare l'altro senza volerlo condizionare o sostituirvisi. I volontari valorizzano la capacità di ciascuno di essere attivo e responsabile protagonista della propria storia.
16. I volontari impegnati nei servizi pubblici e in organizzazioni di terzo settore, costituiscono una presenza preziosa se testimoniano un "camminare insieme" con altre competenze e profili professionali in un rapporto di complementarità e di mutua collaborazione. Essi costituiscono una risorsa valoriale nella misura in cui rafforzano le motivazioni ideali, le capacità relazionali e il legame al territorio dell'organizzazione in cui operano.
17. I volontari ricevono dall'organismo di appartenenza o dall'Ente in cui prestano servizio copertura assicurativa per i danni che subiscono e per quelli economici e morali che potrebbero causare a terzi nello svolgi-

mento della loro attività di volontariato. Per il principio della gratuità i volontari possono richiedere e ottenere esclusivamente il rimborso delle spese realmente sostenute per l'attività di volontariato svolta.

b) Le organizzazioni di volontariato

18. Le organizzazioni di volontariato si ispirano ai principi della partecipazione democratica promuovendo e valorizzando il contributo ideale e operativo di ogni aderente. È compito dell'organizzazione riconoscere e alimentare la motivazione dei volontari attraverso un lavoro di inserimento, affiancamento e una costante attività di sostegno e supervisione.
19. Le organizzazioni di volontariato perseguono l'innovazione socio-culturale a partire dalle condizioni e dai problemi esistenti. Pertanto propongono idee e progetti, rischiando e sperimentando interventi per conto della comunità in cui operano. Evitano in ogni caso di produrre percorsi separati o segreganti e operano per il miglioramento dei servizi per tutti.
20. Le organizzazioni di volontariato collaborano con le realtà e le istituzioni locali, nazionali e internazionali, mettendo in comune le risorse, valorizzando le competenze e condividendo gli obiettivi. Promuovono connessioni e alleanze con altri organismi e partecipano a coordinamenti e consulte per elaborare strategie, linee di intervento e proposte socio-culturali. Evitano altresì di farsi carico della gestione stabile di servizi che altri soggetti possono realizzare meglio.
21. Le organizzazioni di volontariato svolgono un preciso ruolo politico e di impegno civico anche partecipando alla programmazione e alla valutazione delle politiche sociali e del territorio. Nel rapporto con le istituzioni pubbliche le organizzazioni di volontariato rifiutano un ruolo di supplenza e non rinunciano alla propria autonomia in cambio di sostegno economico e politico. Non si prestano ad una delega passiva che chieda di nascondere o di allontanare marginalità e devianze che esigono risposte anche politiche e non solo interventi assistenziali e di primo aiuto.
22. Le organizzazioni di volontariato devono principalmente il loro sviluppo e la qualità del loro intervento alla capacità di coinvolgere e formare nuove presenze, comprese quelle di alto profilo professionale. La formazione accompagna l'intero percorso dei volontari e ne sostiene costantemente l'azione, aiutandoli a maturare le proprie motivazioni, fornendo strumenti per la conoscenza delle cause dell'ingiustizia sociale e dei problemi del territorio, attrezzandoli di competenze specifiche per il lavoro e la valutazione dei risultati.
23. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a fare propria una cultura della comunicazione intesa come strumento di relazione, di promozione culturale e di cambiamento, attraverso cui sensibilizzano l'opinione pubblica e favoriscono la costruzione di rapporti e sinergie a tutti i livelli. Coltivano e diffondono la comunicazione con ogni strumento privile-

giando - dove è possibile - la rete informatica per migliorare l'accesso alle informazioni, ai diritti dei cittadini, alle risorse disponibili. Le organizzazioni di volontariato interagiscono con il mondo dei mass media e dei suoi operatori perché informino in modo corretto ed esaustivo sui temi sociali e culturali di cui si occupano.

24. Le organizzazioni di volontariato ritengono essenziale la legalità e la trasparenza in tutta la loro attività e particolarmente nella raccolta e nell'uso corretto dei fondi e nella formazione dei bilanci. Sono disponibili a sottoporsi a verifica e controllo, anche in relazione all'organizzazione interna. Per esse trasparenza significa apertura all'esterno e disponibilità alla verifica della coerenza tra l'agire quotidiano e i principi enunciati

Volontariato – sotto quali forme lo si trova?

Esistono le varie forme di volontariato, per esempio:

- Servizi concreti e pratici al nostro Prossimo;
- La presenza e l'accompagnamento delle persone;
- Lavoro con gruppi nell'ambito di attività nel tempo libero;
- Collaborazione in progetti.

Volontariato – Regalare tempo e avere tempo

Anche dal punto di vista del tempo, gli impegni possono essere scelti liberamente:

- una sostituzione con poco preavviso o un impegno pianificato con sufficiente anticipo;
- un impegno che si prolunga durante lo svolgimento del lavoro stesso o che si svolge in un periodo di tempo breve;
- un lavoro regolare o un impegno sporadico;
- un lavoro molto concentrato nel tempo e poi con una successiva pausa.

Volontariato – con qualità

Affinché il lavoro nell'ambito volontario funzioni, servono formazione e aggiornamento, accompagnamento e consulenza, accettazione di regole e condizioni.

I valori del volontariato

L'oggi del volontariato è reso possibile grazie a quel ricco passato e a quelle radici religiose, ideologiche, culturali da cui proviene e da cui attinge forza e provocazioni per ri-proiettare il futuro.

Ma ri-progettare presuppone ri-pensare: la spinta ideale, i modi attraverso i quali essa si è venuta realizzando, il rapporto con una comunità locale, nazionale, mondiale in continua trasformazione, le condizioni per una sempre più significativa presenza negli scenari futuri. Occorre che ogni volontario e ogni organizzazione abbiano chiari gli elementi fondanti del proprio "essere", adottare criteri di un "agire" che sia coerente testimonianza di dimensione ideale, per svolgere quella che Luciano Tavazza definiva la duplice missione: "di promotore della cultura e della prassi della solidarietà e di agente del mutamento sociale" e che si specifica principalmente in due ruoli: la dimensione attiva, attraverso la gratuita presenza nel quotidiano; la dimensione politica, quale soggetto sociale che partecipa alla rimozione degli ostacoli che generano svantaggio, esclusione, degrado e perdita di coesione sociale.

La Carta dei valori intende fotografare, nei suoi aspetti essenziali, questo momento del volontariato ed è il risultato di un esercizio di autentica scrittura collettiva. L'iniziale traccia (proposta da FIVOL e Gruppo Abele) è stata portata a conoscenza del mondo del volontariato ed è stata corretta, integrata, discussa e, alla fine, migliorata grazie all'apporto di numerosissime organizzazioni, di singoli volontari, di studiosi. Un metodo di lavoro che ha fatto emergere il connotato chiave dell'essere e del fare volontariato: camminare insieme su un piano di impegno civico e di cittadinanza solidale.

Come individuare l'ambito in cui si intende operare

Il primo passo per iniziare ad orientarsi nel mondo del volontariato è quello di capire quali siano gli ambiti per i quali siamo maggiormente predisposti: assistere un ammalato o un anziano e prestare servizio in un' associazione che si occupi di cani abbandonati non è certo la stessa cosa!

E' necessario, dunque, fare un esame di coscienza per individuare bene le nostre capacità, ma soprattutto il nostro modo di essere: la dimensione dell'essere è per il volontario ancora più importante di quella del fare. Ogni azione che si compie deve essere supportata da una serie di motivazioni, che spesso crescono man mano che si prosegue: questo permette di svolgere i propri compiti con competenza, responsabilità e verifica costante del proprio operato.

Altro punto essenziale da chiarire: quanto tempo si può - o si vuole - mettere a disposizione per questa attività? Questo servirà a non creare stress o tensioni con i nostri impegni - scolastici, lavorativi, ecc. - ma anche per aiutarci a capire quali siano le attività che possiamo o non possiamo svolgere. Bisogna inoltre ricordare che, molto spesso, altre persone dipenderanno nelle loro attività dalle nostre scelte: modificare orari e turni può diventare un problema per tutto un gruppo.

Insomma, per chi si avvicina al volontariato per la prima volta è molto importante riuscire ad identificare con precisione luogo, persone e settore giusto nel quale operare

(e sono moltissimi: sociale, sanità, cultura, ambiente, istruzione, soccorso e protezione civile, tutela dei diritti, solidarietà internazionale, ecc.).

Per questo motivo lo stato ha istituito (l. 266/91) i **Centri per il Servizio di Volontariato (CSV)**, che forniscono gratuitamente servizi nel campo della promozione, della consulenza, della formazione e della comunicazione. Gli operatori del CSV sono a disposizione per una fase di orientamento, e la banca dati di cui sono forniti consente di farsi un'idea e selezionare i gruppi verso i quali si sente maggiore affinità ed interesse. Tali Centri sono sorti in tutta Italia e vengono coordinati dal **"Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato"**, **CSV.net** nel cui sito è presente una mappa di tutti i CSV del territorio nazionale.

Organizzazioni di volontariato: quale l'offerta territoriale?

Un altro dato da valutare è quello dell'offerta territoriale. Al momento della scelta bisogna essere molto oggettivi: sarà difficile svolgere un'attività di volontariato in modo costante se l'associazione che vogliamo supportare non ha sedi nel nostro territorio, in quanto gli spostamenti assorbono una grande quantità di tempo ed energie (oltre ai costi!), quindi vanno tenuti in grande considerazione!

Uno step importante nei primi momenti della scelta è dunque quello della "mappatura" del proprio territorio. Non è un'operazione facile, ma sono molti i servizi ai quali ci si può rivolgere per ottenere informazioni.

L' **Informagiovani** può essere un primo aiuto in questo senso: gli operatori sono in grado di fornire gli elenchi delle organizzazioni attive nella zona, e non solo!... Talvolta riescono anche a mettere in contatto i neo-volontari con le associazioni, oppure con altri giovani che stanno già svolgendo servizio, consentendo uno scambio di notizie ancora più diretto e preciso.

Ci si può rivolgere inoltre agli Uffici per le Relazioni con il Pubblico – URP del proprio Comune o presso i vari uffici del Settore Sociale. A volte basta anche raccogliere i volantini che si trovano in distribuzione nei negozi, oppure osservare con attenzione le pubblicità per strada: anche così si viene a sapere di qualche associazione o attività! Per quanto riguarda il settore più specificamente "sociale", poi, molte informazioni possono essere reperite nelle Parrocchie della zona e a volte, nelle stesse, è possibile svolgere attività di volontariato come animatori di bambini e anziani, o per aiutare i bimbi nello svolgimento delle lezioni scolastiche.

Quindi, il consiglio è quello di "drizzare le orecchie": con gli amici, facendosi raccontare le loro esperienze; con gli adulti che conosciamo, a scuola oppure nei vari luoghi di incontro!

Volontariato "formale"

Sino ad ora si è sempre parlato di associazioni a cui appoggiarsi. Logicamente si può svolgere attività di volontariato anche a livello individuale.

Ma proprio nel caso di un giovane che per la prima volta si accosta ad una realtà così varia, ci sembra opportuno l'appoggio di un'associazione o ente che abbia un'esperienza nel campo prescelto. Così le attività che verranno svolte dai ragazzi saranno più tutelate e sicure: verranno rispettate delle garanzie come l'orientamento, la formazione. Infatti per fare il volontario non basta solo la buona volontà e la disponibilità: visto che bisogna agire, bisogna "saper fare", quindi ricevere una buona informazione e formazione, venire affiancati per un periodo da un volontario esperto,

potersi aggiornare costantemente garantirà sicuramente un livello molto alto di prestazioni. Bisogna inoltre ricordare che, frequentemente, le attività di volontariato sono rivolte ad altre persone, che molto spesso si trovano in situazione di disagio (giovani, immigrati, diversamente abili, anziani, malati...). E proprio perché coinvolgono altre persone, talvolta rese ancora più fragili dalla situazione in cui si trovano, bisogna sapere agire con particolare attenzione e cura. Ancora più, in questi casi, emerge la fondamentale importanza della formazione, che le associazioni sono spesso in grado di fornire.

Inoltre i volontari verranno tutelati anche dal punto di vista legale, grazie alle assicurazione che le associazioni di volontariato devono stipulare per chi compie attività di volontariato: contro gli infortuni e le malattie collegate allo svolgimento dell'attività stessa, ma anche per la responsabilità civile verso terzi.

Volontariato “informale”

Ma a questa via, come è stato accennato, esiste un'alternativa: si può optare per un modo differente ed individuale di aiutare il prossimo, un modo che viene definito “volontariato informale”, perché non si appoggia ad associazioni formalmente riconosciute, ma opera a livello individuale, o al massimo in piccoli gruppi.

Questo tipo di servizio ha il vantaggio di rispondere direttamente ad una richiesta di aiuto o ad un'emergenza sociale per cui vale la pena di mobilitarsi, senza identificarsi nei valori e nelle prassi di un'organizzazione di appartenenza. La scelta, in questo caso, va operata cercando informazioni a livello personale, tramite altri volontari che prestino un servizio analogo.

Ad esempio, fanno parte di questa categoria tutti quei volontari che operano con azioni di contrasto, nei territori occupati dalla mafia o dalla camorra: persone che si sono ribellate ad uno stato di cose, si sono riunite ed hanno reagito al racket e alla richiesta del pizzo. Un'altra realtà è costituita dai volontari che operano nei centri sociali: sono volontari attivi nei confronti di situazioni di disagio giovanile (droga, detenzione...) oppure verso gli immigrati (soprattutto i più deboli: clandestini, rifugiati in attesa di riconoscimento...).

Professioni “nascoste”: spazio ai talenti di ciascuno!

Ma cosa si può fare, se non si hanno idee specifiche oppure si pensa di non saper fare nulla di particolare? In realtà ognuno può rendersi utile, anche nei modi più strani o banali: possiamo dare il nostro contributo come autisti o accompagnatori presso le associazioni di disabili, come camerieri nelle mense per i bisognosi, come commessi nei punti vendita del Mercato Equo e Solidale, o informatori presso uno sportello di associazioni come quella a tutela dei consumatori.

Ci sono poi servizi volontari particolarmente “speciali”!

Poco conosciuto è il servizio fornito dagli “avvocati di strada”: giovani legali praticanti o anziani principi del foro che mettono la loro professione al servizio dei “senza tetto”, che, privi di residenza e perciò di documenti, non godono del gratuito patrocinio nel caso di problemi con la giustizia. Gli “avvocati di strada” mettono a disposizione la loro assistenza legale, ricevendo i particolari clienti di sera, presso i dormitori che li ospitano. Oggi l'Associazione Avvocato di Strada conta sportelli in 14 città diverse: da Bari a Bolzano, da Trieste a Lecce.

Anche i Clown Dottori rappresentano bene la categoria dei "volontari speciali". Sono operatori socio-sanitari professionali che operano attraverso le arti della clowneria (comicità, umorismo, prestidigitazione, improvvisazione teatrale, musica, burattini, ecc...) per sdrammatizzare le pratiche sanitarie, mutare paura, rabbia, delusione, tristezza, emozioni tipiche dei malati ricoverati in ospedale, in coraggio, speranza, gioia, sorriso. Anche nel loro caso è necessaria una formazione specifica, per interagire in un ambiente difficile e complesso come quello ospedaliero.

Attenzione all'entusiasmo...ma anche al panico!

Se in un primo tempo è facile farsi prendere da un eccesso di entusiasmo, dovuto alla sensazione di riuscire utili ad una qualsiasi causa, in seguito è facile entrare in una crisi di sconforto, quando ci si rende conto dell'impegno che ci viene richiesto, oppure nei casi in cui non è così immediatamente evidente l'utilità del nostro servizio. In questo senso, appoggiarsi ad un'organizzazione può essere un incentivo per consolidare le motivazioni che ci hanno spinto ad offrirci come volontari: il cooperare con altri come noi, l'averne il supporto iniziale di persone più esperte, lo sposare una causa ben precisa e con obiettivi specifici, aiutano sicuramente a portare avanti il nostro piccolo contributo.

Quello che dobbiamo ricordare è che, comunque, c'è qualcuno che conta sul nostro aiuto, per quanto piccolo sia. Per dirla con le parole di Madre Teresa di Calcutta "Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno!"

Volontari: gratuitamente sì, ma ... riconosciuti!

A proposito! Sapete che è possibile, per gli studenti delle scuole medie superiori che frequentino gli ultimi tre anni del corso di studi, usufruire del credito formativo per esperienze maturate come volontari?

Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 12 novembre 1998, n. 452 "Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi" si può usufruire di questo credito formativo attraverso "esperienze in ambiti e settori di società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport".

I ragazzi delle scuole medie superiori possono, quindi, richiedere alle associazioni presso cui hanno prestato la propria opera, una certificazione del servizio svolto che deve contenere una breve descrizione dell'esperienza fatta. In questo modo i consigli di classe potranno valutare in maniera adeguato la consistenza, la qualità e il valore formativo dell'esperienza.

Questo riconoscimento non può e non deve rappresentare l'unico motivo che ci spinge a diventare volontari, ma se non altro può essere di aiuto di fronte ad una strada che, una volta intrapresa, ci può apparire in salita!

E adesso... A voi la scelta!

Il volontariato prestato nelle Associazioni ha delle caratteristiche stabilite dalla Legge 266/91 e cioè la gratuità assoluta delle prestazioni fornite dai volontari in modo personale e spontaneo; e divieto assoluto di retribuzione degli operatori soci delle asso-

ciazioni. Per la stessa legge tali associazioni devono inoltre rispettare la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative.

Nel nostro paese le associazioni di volontariato sono numerosissime e, peraltro, in crescita.

Volontariato di qualità

Requisiti per un volontariato di qualità

Le persone che si impegnano volontariamente mettono a disposizione gratis risorse e tempo. Tale impegno frutta loro un arricchimento di vita e alle organizzazioni grandi vantaggi. I criteri seguenti intendono promuovere la qualità del lavoro volontario e spronare a rendere tale servizio ancora più attrattivo ed efficiente.

1. Il volontariato é un lavoro gratuito

L'impegno volontario nel campo sociale é un servizio gratuito al prossimo.

I volontari investono il loro tempo libero, le loro competenze e capacità senza pretendere una ricompensa. Non si tratta di guadagno materiale, ma la coscienza sociale, valori morali e l'umanità.

2. Descrizione dell'attività

L'impegno volontario deve procurare gioia. La descrizione dell'attività ne metterà in evidenza il senso, spiegando brevemente i compiti, le aspettative poste ai volontari, l'orario, le offerte dell'organizzazione, l'inizio e la fine dell'attività. La precisione di tale descrizione mira a far evitare eventuali conflitti tra gli addetti d'ufficio e i volontari, prevenendo malintesi e tensioni.

3. Periodo di rodaggio e di prova

Per un buon rodaggio nell'attività volontaria occorre una fase di preparazione teorica e pratica, necessaria a conoscere sufficientemente i vari ambiti di lavoro. Per cui è importante all'inizio dell'attività fissare un periodo di prova. Trascorso il quale entrambe le parti potranno decidere se continuare a lavorare insieme.

4. Accompagnamento dei volontari

Avendo i volontari bisogno di un accompagnatore, ogni organizzazione metterà loro a disposizione un accompagnatore provvisto delle dovute competenze, delle risorse di tempo e di mezzi. Oltre questo accompagnamento i volontari dovranno avere la possibilità di contatti tra loro, eventualmente anche di una supervisione.

5. Responsabilità e cogestione

Già dall'inizio i volontari verranno edotti sulle loro possibilità e doveri. Per potersi identificare con l'organizzazione, cui si dedicano, riceveran-

no informazioni sulla stessa. Una struttura organizzativa trasparente li instruirà su dove e come possano contribuire con le loro idee.

6. **Rimborso spese**

Affinché i volontari, che già non sono retribuiti, non abbiano in più delle spese, si dovrà assicurare che l'organizzazione si faccia carico dei costi (materiale, spese viaggi, spese postali ecc.) inerenti all'esecuzione del lavoro.

7. **Assicurazione**

A protezione dell'organizzazione e dei volontari si provvederà a una sufficiente assicurazione. Si raccomanda quindi ai volontari di stipulare un contratto assicurativo anti-infortuni. Inoltre l'organizzazione procurerà un'assicurazione di responsabilità verso terzi relativa a tutti i danni che, a causa delle prestazioni dei volontari, potrebbero accadere.

8. **Corsi di formazione e di aggiornamento**

Questi corsi sono inevitabili ai fini di mantenere e di migliorare gli standard produttivi di un'organizzazione. Ciò riguarda ovviamente anche i volontari e offre loro possibilità di sviluppo. Le offerte formative servono inoltre a rinforzare la loro identificazione con l'organizzazione.

9. **Chiusura dell'attività volontaria**

Una caratteristica dell'attività volontaria è che si può interrompere in ogni tempo. Comunque già all'inizio si stabilisca una determinata procedura di chiusura, tale da permettere a entrambe le parti di congedarsi senza attriti.

10. **Documentazione di attività e di corsi**

Le attività volontarie possono avere la loro importanza nel caso di future richieste di lavoro o di candidature. Perciò si raccomanda ai volontari di farsi rilasciare una dichiarazione circa il periodo di lavoro, il tipo di attività svolta e la frequenza di eventuali corsi di formazione o di aggiornamento.

11. **Riconoscimento**

Il lavoro volontario deve essere riconosciuto e stimato. Oltre quindi la manifestazione del "grazie" annuale, uno spirito di riconoscenza dovrà improntare i rapporti quotidiani coi volontari: Per esempio, anche attraverso una particolare menzione dei volontari in occasione delle presentazioni ufficiali delle organizzazioni.

Il Volontariato Penitenziario

Breve storia del volontariato penitenziario

Il regolamento penitenziario in vigore fino alla Riforma del 1975 (Regio Decreto n° 787/1931) si riprometteva di influire positivamente sul reinserimento sociale dei condannati attraverso "*il lavoro, l'istruzione e la religione*", ma prevedeva che la gestione dell'esecuzione penitenziaria fosse appannaggio esclusivo dello Stato. Non era pensabile, all'epoca, che la comunità esterna

avesse diritto di partecipare direttamente al recupero sociale dei detenuti. Il principio della partecipazione del volontariato è maturato con gradualità: il primo segnale arriva dalla Circolare n° 426/2914 del 1954, che istituisce la figura dell'assistente volontario: "*persona di specchiata moralità e benemerita dell'assistenza ai detenuti*". Questi primi volontari, tra l'altro in numero molto ridotto, fornivano essenzialmente un aiuto materiale alla gente povera e non istruita che popolava le carceri. L'Ordinamento Penitenziario del 1975 riconosce alla comunità esterna un ruolo importante per la rieducazione dei condannati, affermando che il reinserimento sociale si deve realizzare anche attraverso un contatto continuo tra il carcere e la società libera. Inoltre, prevede che le direzioni degli Istituti ed i Centri di Servizio Sociale promuovano la partecipazione della comunità, anche impegnandosi nell'informazione e nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Il numero dei volontari aumenta costantemente ma la crescita numerica, purtroppo, non sempre coincide con un aumento della qualità del servizio: l'impegno di queste persone è spesso isolato e personalistico, di conseguenza si determinano interventi disorganici e incomprensioni con gli operatori istituzionali. Nel 1991 arriva la "legge-quadro" sul volontariato che, nel settore penitenziario e penale, prevede interventi per quanto riguarda:

1. l'assistenza morale ai detenuti;
2. i rapporti con la famiglia, il lavoro, l'istruzione, etc.;
3. le attività ricreative e culturali di tipo collettivo;
4. i centri d'accoglienza e di ascolto per detenuti in misura alternativa ed ex detenuti;
5. i servizi finalizzati al reinserimento, all'alloggio, alla documentazione;
6. i progetti mirati su determinati gruppi di soggetti, anche in collaborazione con gli enti locali;
7. la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
8. la promozione di cooperative e associazioni.

Volontariato in Sanità ³



Come documentato in indagini a livello nazionale, è aumentato in questi anni il numero di associazioni di volontariato nate intorno alle problematiche di una determinata patologia. Una semplice ricerca via Internet con le parole chiave "Associazioni di Volontariato e Non-profit" porta all'accesso di diversi siti che raccolgono centinaia di nominativi ed indirizzi. La grande parte di queste associazioni nasce storicamente su uno o più bisogni non soddisfatti dal sistema di assistenza medico e sociale e per lo più

³ Paola Mosconi, Cinzia Colombo - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri

svolge iniziative di tutela e assistenza sociale e sanitaria. Ad esempio, sino a dieci anni fa, la cura e l'assistenza ai malati terminali erano veri "buchi neri" nella catena erogativa dei servizi offerti dal Servizio sanitario nazionale e dagli enti locali. Fatte salve isolate eccezioni, l'unica possibilità per organizzare interventi coordinati e continui è stata per diverso tempo far sorgere a livello locale organizzazioni no profit, in genere di volontariato "puro". Nel corso degli anni, sono diventate "soggetto supplente" dei servizi istituzionali, finanziando e organizzando in modo diretto le équipes di cure palliative, in genere domiciliari, oppure contribuendo a finanziare iniziative "pilota" all'interno del Servizio sanitario nazionale.

In molti casi, la complessità delle situazioni ha portato ad una progressiva organizzazione delle singole associazioni che sono andate "riassociandosi" o meglio federandosi per rafforzare il proprio messaggio - sia a livello nazionale che internazionale - senza così perdere le loro caratteristiche individuali. In questo modo stanno diventando più incisive le richieste di cure di buona qualità ed equamente disponibili sul territorio nazionale, di diffusione di informazioni sulla malattia ed eventualmente sulle modalità di prevenzione o diagnosi precoce, di investimenti nella ricerca scientifica per migliorare le conoscenze sulla malattia, infine di tutela del malato e dei famigliari. Solo per citare alcuni esempi vitali di questa tendenza si ricordano:

- Lila, Lega Italiana per la Lotta contro l'Aids, è nata nel 1987 e agisce sull'intero territorio nazionale attraverso le sue sedi locali; è una federazione di associazioni e gruppi di volontariato composti da persone sieropositive e non, volontari e professionisti.
- Federazione Alzheimer Italia, costituita nel 1993, riunisce, coordina circa 47 associazioni o fondazioni;
- Forum Italiano di EUROPA DONNA, costituito nel 1996, con circa 80 associazioni locali;
- ConACuore coordinamento operativo nazionale cuore che rappresenta 73 associazioni sparse sul territorio nazionale.

Questo modello di coalizione si sta diffondendo anche a livello europeo. In Europa, sono state recentemente create due organizzazioni sovra nazionali che raggruppano gruppi organizzati di associazioni:

- EPF-European Patients' Forum, presentato ufficialmente nel gennaio 2003 raccoglie 12 organizzazioni che hanno struttura pan-europea, cioè sono presenti in differenti paesi europei (Alzheimer Europe, AMD Alliance International, Euro Ataxia-European Federation of Hereditary Ataxias, EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition, European Coalition of Positive People, European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients Associations, European Federation of Crohn's and Ulcerative Colitis Associations, Euro-

pean Federation of Psoriasis Associations, European Multiple Sclerosis Platform, European Network of (ex)users and survivors of psychiatry, EURORDIS, GAMIAN, Europe Retina Europe) ed è la risposta alla richiesta della commissione europea di avere un organismo di consultazione che rappresenti gli interessi dei pazienti.

- EHPF-European Health Policy Forum il cui obiettivo è riunire le organizzazioni coordinatrici che rappresentano le parti interessate del settore sanitario, per garantire alla strategia dell'UE in materia di sanità apertura, trasparenza e rispondenza alle preoccupazioni del pubblico. Si vuole cioè offrire l'opportunità di organizzare consultazioni e scambiare pareri ed esperienze su un ampio numero di argomenti, nonché fornire assistenza nell'attuazione e nel controllo di iniziative specifiche.

Nel caso specifico delle associazioni coinvolte in ambito oncologico ha preso avvio da pochi mesi la ECPC-European Cancer Patients Coalition con lo scopo di rappresentare il punto di vista dei pazienti e per essere un forum attraverso il quale i pazienti possono scambiare informazioni e discutere delle loro differenti esperienze.

Il volontariato di Protezione civile



Il **volontariato di Protezione civile**, divenuto negli ultimi anni un **fenomeno nazionale** che ha assunto caratteri di partecipazione e di organizzazione particolarmente significativi, è fenomeno nato sotto la spinta delle grandi emergenze verificatesi in Italia a partire dall'alluvione di Firenze del 1966 fino ai terremoti del Friuli e dell'Irpinia. In occasione di questi eventi si verificò, per la prima volta nel dopo guerra, una grande mobilitazione spontanea di cittadini di ogni età e condizione, affluiti a migliaia da ogni parte del paese nelle zone disastrose per mettersi a disposizione e "**dare una mano**". Si scoprì in quelle occasioni che ciò che mancava non era la solidarietà della gente, bensì un sistema pubblico organizzato che sapesse impiegarla e valorizzarla. In tal senso, si mossero le accuse del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, il quale, proprio in occasione del terremoto dell'Irpinia, denunciò, rivolgendosi alla Nazione, l'irresponsabilità, l'inerzia, i ritardi di una Pubblica Amministrazione disorganizzata ed incapace di portare soccorsi con l'immediatezza che quella sciagura richiedeva.

Lo stesso **Presidente** rivolgeva un appello agli italiani, con queste parole: "Voglio rivolgere anche a voi Italiane e Italiani un appello, senza retorica, che sorge dal mio cuore..., qui non c'entra la politica, qui c'entra la solidarietà umana, tutti gli Italiani e le Italiane devono sentirsi mobilitati per andare in aiuto di questi fratelli colpiti da questa sciagura".

Da allora è iniziata l'**ascesa del volontariato** di Protezione civile, espressione di una moderna coscienza collettiva del dovere di solidarietà, nella quale confluiscono spinte di natura religiosa e laica, unite dal comune senso dell'urgenza di soccorrere chi ha bisogno e di affermare, nella più ampia condivisione dei disagi e delle fatiche, il diritto di essere soccorso con la professionalità di cui ciascun volontario è portatore e con l'amore che tutti i volontari dimostrano scegliendo, spontaneamente e gratuitamente di correre in aiuto di chiunque abbia bisogno di loro. Negli ultimi dieci anni, una illuminata legislazione ha riconosciuto il valore del volontariato associato (legge quadro 266/91), come espressione di solidarietà, partecipazione e pluralismo,

incoraggiandone e sostenendone sia la cultura che lo sviluppo organizzativo.

Quando nel **1992** fu istituito, con la legge 225/92, il **Servizio Nazionale della Protezione civile**, anche alle organizzazioni di volontariato è stato espressamente riconosciuto il ruolo di "struttura operativa nazionale", parte integrante del sistema pubblico, alla stregua delle altre componenti istituzionali, come il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo forestale dello Stato, ecc. La crescita del volontariato di Protezione civile è in continua, salutare espansione su tutto il territorio nazionale.



La forte apertura innovativa del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e l'attenzione sistematica a ridurre al minimo le "barriere" burocratiche tra volontariato e Stato centrale, fatta anche di quotidiane e coraggiose scelte amministrative, ha contribuito al nascere di una identità nazionale del volontariato di Protezione civile, che si è rivelata di fondamentale importanza nelle gravi emergenze degli ultimi anni, e che si tende ora a ricondurre e ricreare, anche a seguito delle riforme sul

decentramento amministrativo (D. Lgv. 112/98), in seno alle autonomie locali (Regioni, Province e Comuni).

L'obiettivo condiviso con le Associazioni di volontariato di Protezione civile è di creare in ogni territorio un servizio di pronta risposta alle esigenze della Protezione civile, in grado di operare integrandosi, se del caso, con gli altri livelli di intervento previsti nell'organizzazione del sistema nazionale della Protezione civile (sussidiarietà verticale), valorizzando al massimo le forze della cittadinanza attiva ed organizzata presente in ogni comune d'Italia (sussidiarietà orizzontale), in piena integrazione con le forze istituzionali presenti sul territorio.

Le organizzazioni di volontariato che intendono collaborare nel sistema pubblico di Protezione civile, si iscrivono in appositi albi o registri, regionali e nazionali.

Al momento, nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione civile sono iscritte circa **duemila cinquecento organizzazioni** (tra le quali i cosiddetti "gruppi comunali" sorti in alcune regioni italiane), per un totale di oltre **un milione e trecentomila volontari** disponibili. Di essi, circa sessantamila sono pronti ad intervenire nell'arco di pochi minuti sul proprio territorio, mentre circa trecentomila sono pronti ad intervenire nell'arco di qualche ora. Si tratta di associazioni a carattere nazionale e di associazioni locali, queste ultime tra di loro coordinate sul territorio di comuni, province e regioni, in modo da formare, in caso di necessità, un'unica struttura di facile e rapida chiamata per gli interventi. Più è alto il livello organizzativo delle associazioni, più solide sono la loro efficacia e la loro autonomia.

All'interno delle organizzazioni di volontariato esistono tutte le professionalità della società moderna, insieme a tutti i mestieri; questo mix costituisce una risorsa, sia in termini numerici che qualitativi, fondamentale soprattutto nelle grandi emergenze, quando il successo degli interventi dipende dal contributo di molte diverse specializzazioni (dai medici agli ingegneri, dagli infermieri agli elettricisti, dai cuochi a i falegnami). Alcune organizzazioni hanno scelto la strada di una specifica alta specializzazione, quali i gruppi di cinofili e subacquei, i gruppi di radioamatori, gli speleologi, il volontariato per l'antincendio boschivo.

Sebbene l'opera del volontariato sia assolutamente **gratuita**, il legislatore ha provveduto a tutelare i volontari lavoratori: in caso di impiego nelle attività di Protezione civile essi non perdono la giornata, che viene rimborsata dallo Stato al datore di lavoro, pubblico e privato.

Il ruolo insostituibile assunto oggi dal volontariato di Protezione civile, nel suo ruolo di custode naturale di ciascun territorio e forza civile di tutela e protezione di ciascuna comunità, merita non solo un pieno riconoscimento,

ma anche un crescente sostegno pubblico per le dotazioni di mezzi, di materiali, di attrezzature, di formazione, preparazione e aggiornamento, tanto necessarie per l'ottimale utilizzo delle energie che vengono offerte in aiuto della collettività.

Come si diventa Volontari

Per poter svolgere attività di protezione civile in qualità di volontario in supporto delle istituzioni preposte al coordinamento degli interventi, è necessario essere iscritti presso le organizzazioni di volontariato protezione civile regolarmente inserite negli appositi elenchi esistenti.

Generalmente gli elenchi che vengono considerati a tal fine (d.p.r. 194/01) sono quello regionale e quello nazionale.

Chi desidera diventare volontario di protezione civile potrà, all'atto dell'iscrizione presso una organizzazione di volontariato di protezione civile, valutare una serie di elementi che caratterizzeranno la propria attività nel settore scelto:

- ambito territoriale di evento (nazionale, regionale, comunale ecc.);
- ambito dimensionale dell'evento (tipo a), tipo b), tipo c) l. 225/92);
- eventuale specializzazione operativa dell'organizzazione (sub, cinofili, aib ecc.);
- livello di partecipazione con le attività istituzionali;
- disponibilità richiesta ecc.;
- vicinanza della sede;

Gli elenchi regionale e/o nazionale sono consultabili rispettivamente presso la regione nella quale si intende svolgere in prevalenza l'attività di protezione civile o presso l'ufficio volontariato del dipartimento della protezione civile.

Un'altra possibilità di partecipazione è offerta (solo per alcune fasce di età) dal servizio civile; per avere informazioni su quest'ultimo, occorre consultare l'indirizzo www.serviziocivile.it

Albo Regionale Del Volontariato Di Protezione Civile

La Regione Calabria ha istituito un apposito **Albo regionale del Volontariato di Protezione Civile**, in virtù dell'art.123 comma 5 della L.R. 12 agosto 2002, n.34 e del Regolamento Regionale 29 aprile 2003, n.5.

Tale Albo, tenuto presso il Settore Regionale della Protezione Civile con sede a Catanzaro, prevede la possibilità di iscrizione delle Associazioni e dei Gruppi comunali/intercomunali.

Il regolamento reg. n.5/03 ha, tra l'altro, previsto l'articolazione dell'Albo Regionale in specializzazioni (**logistica e soccorso in genere, comunicazioni, soccorso sanitario, antincendio boschivo, soccorso speciale**), alle quali pos-

sono accedere le organizzazioni di volontariato che dimostrano il possesso di specifici requisiti di capacità professionale, secondo criteri predeterminati dalla Regione (art.6 R.R. n.5/03), che sono in corso di definizione ed approvazione.

Albo Comunale Del Volontariato Di Protezione Civile

Ai sensi della normativa regionale (art.123 L.R. 34/2002 e il Regolamento Reg. n.5/03) presso ciascun Comune deve essere tenuto l'**Albo Comunale del Volontariato**..

L'attività di volontariato di protezione civile deve essere organizzata da un apposito ufficio comunale che cura ed aggiorna l'elenco dei volontari, delle associazioni di volontariato nonché dei gruppi comunali o intercomunali (art.123 comma 3 L.R.34/02).

COMPITI OPERATIVI

Il Regolamento definisce "operative" le associazioni che abbiano almeno l'80% dei soci che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere compiti operativi. Tale percentuale è ridotta al 60% per associazioni con oltre 150 soci.

I GRUPPI sono considerati sempre "operativi" pertanto devono avere almeno l'80% di componenti operativi.

L'art.11 del Regolamento stabilisce che i soci operativi devono dichiarare alla propria organizzazione (**ed unicamente in favore di una sola organizzazione**) la propria disponibilità a svolgere compiti operativi, che consistono nello svolgimento di qualsiasi attività richiesta dalle competenti autorità durante situazioni di emergenza e nella reperibilità, secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza.

Principali differenze tra Associazioni e Gruppi Comunali

- l'**ASSOCIAZIONE** opera attraverso uno STATUTO, registrato, e redatto nel rispetto di requisiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia (assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni degli aderenti, criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, obblighi e diritti degli aderenti, obbligo di formazione annuale del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione, ecc.). Lo Statuto indica le finalità di protezione civile che l'associazione intende perseguire. Il rappresentante legale dell'ASSOCIAZIONE è democraticamente eletto all'interno dell'associazione nelle forme statutarie;

- il **GRUPPO COMUNALE** viene, invece, istituito dall'Amministrazione Comunale mediante un Regolamento approvato con delibera Consiliare. Il **rappresentante legale del Gruppo Comunale è sempre il Sindaco**, che è la massima Autorità di Protezione Civile a livello Comunale. Il regolamento, oltre alle finalità di protezione civile che si intende perseguire, disciplina, tra l'altro, requisiti e modalità di accesso al Gruppo, modalità di partecipazione all'attività del gruppo, gratuità per le prestazioni rese dai suoi componenti, modalità di attivazione e di funzionalità del gruppo, ecc.. I GRUPPI per poter essere iscritti all'Albo regionale devono essere "operativi", cioè costituiti da almeno l'80% di componenti disponibili a svolgere compiti operativi. I componenti dei Gruppi comunali devono essere iscritti in un apposita sezione "elenco volontari" dell'Albo Comunale del Volontariato (art. 8 del regolamento).

I Gruppi Intercomunali

La normativa regionale prevede la possibilità di iscrizione anche dei **GRUPPI INTERCOMUNALI (art.123 comma 1 lett.c)**, istituiti, con propria delibera, dalla Comunità Montana, dal parco o dal Consorzio tra Comuni.

PROCEDURE DI IMPIEGO DEI VOLONTARI IN EMERGENZA

Il DPR 194/2001 disciplina le modalità di impiego dei volontari in emergenza e in attività di protezione civile.

In particolare l'art.9 del suddetto decreto dà facoltà ai Sindaci ed alle altre autorità di protezione civile competenti di impiegare i volontari in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione di eventi di protezione civile.

Normativa sul volontariato di Protezione Civile

Legge 11.8.1991, 266 "legge quadro sul volontariato"

D.P.R. 8.2.2001, n.194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"

D.lgs. 4.12.97, n. 460 "riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"

L.R. 12.8.2002, n.34 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali"

Regolamento Regionale 29.4.2003, n.5 "regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di Protezione civile"

Per approfondimenti:

www.protezionecivile.it/volontariato/index.php

Decreto del Presidente della Repubblica

8 febbraio 2001, n.194

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile.

Art. 1.

Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco dell'Agenzia di protezione civile

1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di competenza statale ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione e addestramento, nella stessa materia.

3. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di protezione civile, le organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonché in elenchi o albi di protezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere, per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono registrate, l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", che prov vede, d'intesa con le amministrazioni medesime, a verificare l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni, le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al più razionale utilizzo del volontariato.

4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtù dell'articolo 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale, non sono iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della stessa legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3 direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad appurarne la capacità operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente su base informatica, l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale ed omogeneo indirizzo del volontariato.

5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente competenti.

6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalità e procedure d'iscrizione, di formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia può disporre la cancellazione dall'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati motivi, accertati dalle autorità competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992 in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2, nelle attività di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonché le forme e le modalità di collaborazione.

Art. 2.

Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.

1. L'Agenzia può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini .

2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, più elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature.

3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata dalle organizzazioni.

4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attività diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonché a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne le conseguenze.

5. Le attività di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto dei piani formativi teorico-pratici predisposti, sentite le regioni e le province autonome interessate, dall'Agenzia che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi sperimentali.

6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformità ai modelli A e B allegati al presente regolamento, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Agenzia, corredata della documentazione prevista negli articoli 3 e 4.

7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato. La percentuale dei costi finanziabili può essere aumentata oltre tale limite, fino alla totale copertura della spesa, in relazione alle esigenze delle organizzazioni di volontariato in aree del territorio nazionale che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, al momento della domanda.

8. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene conto delle eventuali, analoghe concessioni di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici o privati, anche congiuntamente considerati, non può superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'organizzazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture, o di miglioramento della preparazione tecnica, o di formazione dei cittadini.

9. In caso di partecipazione delle regioni e delle province autonome, delle province, dei comuni e delle comunità montane al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo, l'erogazione del relativo contributo concesso dall'Agenzia può avvenire anche per il tramite dei suddetti enti.

Art. 3.

Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi

1. La domanda per la concessione del contributo per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e alle modalità di impiego;
- b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;
- c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.

2. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

Art. 4.

Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini

1. La domanda per la concessione dei contributi per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) progetto contenente anche la relazione esplicativa, ove sia specificato il tipo di attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;
- b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;
- c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o di contributi già erogati per il medesimo progetto;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda.

2. L'Agenzia può sottoporre il preventivo di spesa riguardante il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo al parere di autorità competenti, tra cui scuola superiore della pubblica amministrazione, Università, Istituti di ricerca, al fine stabilire la congruità dei costi indicati.

3. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere all'organizzazione di volontariato la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione del contributo.

Art. 5.

Criteri e procedure per la concessione dei contributi

1. L'Agenzia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 2), i criteri generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per un triennio. Sulla base dei criteri definiti, l'Agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, predisporre, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di erogazione dei contributi alle organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:

- a) dei rischi del territorio o dell'esistenza dello stato d'emergenza nazionale;
- b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;
- c) della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi concessi dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.

3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano di erogazione di cui al comma 1, viene data comunicazione a ciascuna organizzazione di volontariato richiedente del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso. Analoga comunicazione va data alla regione o provincia autonoma interessata.

Art. 6.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: a) tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura durevole, senza esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia, per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra organizzazione. L'obbligo di cui al presente comma può cessare, con provvedimento del Ministro dell'interno o di un suo delegato, nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Agenzia;

- b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione dei beni mobili registrati ;
- c) realizzazione dell'iniziativa entro un termine stabilito, prorogabile solo per fatti non imputabili all'organizzazione, e certificata da opportuna documentazione .

Art. 7.

Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa

1. L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonché il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6.

2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi individuati dall'Agenzia medesima.

3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano: a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del contributo finanziario accordato;
- b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.
4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia dispone con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.
5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dall'Agenzia, con le medesime modalità di cui al comma 2, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini, disponendosi, nei casi di accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.

Art. 8.

Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e modalità

1. Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono all'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2 dell'articolo 1, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall'organizzazione.
2. Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sentite in relazione alle attività oggetto di indirizzi di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 1), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e prendono parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, per i casi di eventi calamitosi di cui al comma 2 dell'articolo 1, nelle forme e con le modalità concordate con l'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed all'attuazione dei piani di protezione civile, le organizzazioni di volontariato comunicano all'autorità di protezione civile competente con cui intendono collaborare:
 - a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;
 - b) la specialità individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo ed il grado di responsabilità rivestito da ciascun volontario all'interno del gruppo stesso;
 - c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;
 - d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;
 - e) l'ambito territoriale di operatività.
4. Le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza del-

le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi introdotti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

5. L'Agenzia promuove, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di previsione e prevenzione in collaborazione con i soggetti istituzionali, in relazione agli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

6. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di emergenza, relativi agli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità competenti possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3. Nei confronti delle organizzazioni suddette e dei relativi aderenti, impiegati espressamente dall'Agenzia, si applicano i benefici di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 9.

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché autorizzate dall'Agenzia, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei "ruolini" delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 225 del 1992.

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle sud-

dette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante le procedure indicate nell'articolo 10.

6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni di protezione civile, vengono programmate:

a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;
b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'articolo 10, nonché di quelle riferite al comma 1, debbono pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio, per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10 giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di spesa.

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti, da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza, deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.

8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.

9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

10. Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.

11. L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio in acqua nonché alle relative attività esercitative, tiene conto della normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 10, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia.

Art. 10.

Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonché alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.

3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

- a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;
- b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati.

4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa.

Art. 11.

Modalità di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, prestano la loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul territorio in relazione agli eventi indicati al medesimo comma 2. Nelle attività di soccorso, le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell'autorità competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ne assicura il coordinamento.

2. Ove aderenti ad una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 2 dell'articolo 1, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 12.

Comitato nazionale di volontariato di protezione civile

1. Con riferimento alla tipologia di eventi di cui all'articolo 1, comma 2, la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività dell'Agenzia è realizzata anche

attraverso la loro consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato, che svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da:

a) dodici rappresentanti, designati da organizzazioni nazionali di volontariato di protezione civile, individuate dall'Agenzia, presenti con proprie sedi in almeno sei regioni;

b) ventidue rappresentanti eletti da organizzazioni locali di volontariato di protezione civile, secondo modalità determinate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse da tale nomina le articolazioni locali quali, ad esempio, delegazioni o comitati delle organizzazioni designate ai sensi della lettera a).

3. Le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite dallo stesso Comitato.

Art. 13.

Estensione benefici

1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono estesi dall'Agenzia anche agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato chiamate a fornire la propria collaborazione in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

Art. 14.

Norma di copertura

1. A tutti gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti allo scopo destinati nel bilancio dell'Agenzia.

Art. 15.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino all'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della disciplina ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

Art. 16.

Norma abrogativa

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, è abrogato.

Art. 17.

Norma finale

1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia, le norme del presente regolamento si applicano, per quanto di competenza, al Dipartimento della protezione civile.

Allegato A

(previsto dall'art. 2, comma 6)

FAC-SIMILE

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il potenziamento di attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. del

Il sottoscritto rappresentante legale con sede legale dell'organizzazione nel comune di provincia indirizzo

c.a.p. tel. fax

Chiede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. del la concessione di un contributo per un totale di L. per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi sottoindicati: Allega alla presente domanda:

- a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature, in relazione alle prevedibili esigenze e, alle modalità d'impiego;
- b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;
- c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi già erogati per il medesimo progetto;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda;
- e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto).

Data,

Firma

Allegato B

(previsto dall'art. 2, comma 6)

FAC-SIMILE

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini delle organizzazioni di volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. del Il sottoscritto rappresentante legale dell'organizzazione con sede legale nel comune di provincia indirizzo

..... c.a.p. tel. tel. fax

Chiede

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. del la concessione di un contributo per un totale di L. per il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.

Allega alla presente domanda:

- a) progetto contenente anche la relazione esplicativa in cui viene specificato il tipo di attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;
- b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;
- c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da questi già erogati per il medesimo progetto;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione allegata alla domanda;
- e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le organizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto).

Data,

Firma

Regolamento Regionale 29 aprile 2003, n. 5 - "Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di Protezione Civile".**(BUR 3 maggio 2003 - Supplemento straordinario n.2 al n.8 del 30 aprile 2003 Parti I e II)****Art. 1**

1. L'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile è articolato su base regionale, provinciale e comunale, ed è costituito dalle sezioni «Associazioni», «Gruppi comunali ed intercomunali», «Elenco dei Volontari»;
2. l'iscrizione all'Albo è condizione per la stipula delle convenzioni e per gli altri interventi di sostegno da parte degli Enti Pubblici;
3. l'Albo è costituito da sei sezioni, di cui cinque per ambiti provinciali ed una riservata alle Associazioni di carattere regionale od a rappresentanze, sul territorio regionale, di Associazioni nazionali;
4. le Associazioni iscritte all'Albo Regionale avranno un proprio numero di iscrizione, su apposito registro tenuto presso il Settore Regionale della Protezione Civile.

Art. 2

Le Province e i Comuni, d'intesa con la Regione, censiscono le associazioni aventi la sede legale e/o operativa nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 3

Le Province tengono altresì conto dei gruppi comunali e intercomunali esistenti sul territorio coordinando l'azione dei Comuni in conformità a quanto prevista dalla L.R. del 12 agosto 2002, n. 34.

Art. 4

Le Province organizzano il volontariato di protezione civile sul proprio territorio, coordinandone e vigilandone l'attività in vista di una distribuzione razionale delle risorse e delle attrezzature tra le associazioni di volontariato e i gruppi comunali, recependo altresì le indicazioni fornite dai piani di emergenza provinciali esistenti, ancorché redatti dalle Prefetture a norma dell'art. 14 della Legge 225/92, e successivamente trasferiti ai sensi del D.Lgv. n. 112/98.

Art. 5

Nell'organizzazione e nella formazione del volontariato, Province e Comuni sono tenuti a seguire le direttive e i regolamenti regionali ai sensi della L.R. del 19 aprile 1995, n. 18, ed i principi generali della L.R. del 10 febbraio 1997, n. 4. Limitatamente ai soli gruppi intercomunali, nel caso di inadempimento da parte delle province, rispetto a quanto previsto agli artt. 3 e 4, il Settore Regionale della Protezione Civile subenterà nella fase dell'organizzazione, del coordinamento e della vigilanza.

Art. 6

L'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, con le sue articolazioni provinciali e comunali, limitatamente alla sezione «associazioni», si articola nelle seguenti specializzazioni:

- a) Logistica e soccorso in genere;
- b) Antincendio boschivo;
- c) Soccorso Sanitario;
- d) Comunicazioni;
- e) Soccorso speciale (Tabella A).

Nell'ambito di ogni singola specializzazione, la Regione individuerà differenti livelli di professionalità e specialità delle Associazioni e dei Gruppi Comunali ed Intercomunali medesimi.

Art. 7

Albo Comunale del Volontariato: presso ogni Comune della Regione è istituito l'Albo del volontariato per la protezione civile, al quale possono iscriversi, a domanda da indirizzare al Sindaco, singole persone ed associazioni. L'Albo conservato presso la segreteria comunale, registra i soggetti singoli ed associati che si dichiarano preventivamente disponibili a concorrere alle attività di protezione civile.

L'iscrizione all'Albo od il suo diniego debbono essere comunicati dal Sindaco agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Il diniego di iscrizione o la cancellazioni dall'Albo sono ammissibili solo in caso di inidoneità, adeguatamente motivata, dei richiedenti e degli iscritti. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Comuni inviano alle rispettive Province copia dell'Albo Comunale del Volontariato; con cadenza semestrale inviano i successivi aggiornamenti.

Art. 8

Elenco provinciale del volontariato: Sulla base degli Albi Comunali e della disponibilità dichiarata dagli interessati nella domanda presentata al Sindaco, la Provincia redige l'elenco provinciale del volontariato, in conformità con i piani operativi o comunque con le prevedibili esigenze. Entro tre mesi dal ricevimento degli Albi Comunali, le Province trasmettono copia dei rispettivi elenchi di volontariato alla Regione Calabria - Settore Regionale della Protezione Civile, ed agli altri organi di protezione civile competenti per territorio previsti dalle vigenti leggi; con cadenza semestrale inviano i successivi aggiornamenti.

Art. 9

Albo Regionale del Volontariato: sulla base degli elenchi di cui al precedente articolo e della disponibilità dichiarata dagli interessati, il Settore Regionale della Protezione Civile di Catanzaro redige l'Albo regionale del volontariato.

A tale Albo, può accedersi anche a mezzo di istanza avanzata dall'Associazione direttamente al Settore Regionale della protezione civile, L'Albo Regionale del volontariato per la protezione civile ed i suoi aggiornamenti sono, successivamente, trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Volontariato. L'inclusione nell'Albo Regionale comporta l'eventuale partecipazione dei volontari ai corsi di formazione, la conservazione ed il mantenimento in efficienza del materiale e dell'equipaggiamento eventualmente ricevuto.

Art. 10

L'Albo Regionale dei volontari riporta nominativamente l'elenco di tutti i volontari facenti parte di associazioni e gruppi comunali ed intercomunali, in ordine alfabetico, e ne riporta le generalità, l'associazione o gruppo di appartenenza, il datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, la specializzazione nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza, la disponibilità a svolgere specifici compiti operativi. Le associazioni ed i gruppi sono responsabili dell'acquisizione dei dati personali e della loro trasmissione alla Regione, alle Province e ai Comuni, in funzione della relativa competenza territoriale. Tale trasmissione viene effettuata almeno annualmente, in corrispondenza della verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale, secondo la L.R. del 19 aprile 1995, n. 18.

Art. 11

I volontari iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 1 devono precisare di essere o meno disponibili a svolgere compiti operativi nell'ambito di missioni di protezione civile sul territorio di competenza dell'associazione o del gruppo. Al fine di garantire l'effettivo impiego in caso di emergenza, tale disponibilità può essere indicata a favore di una sola associazione o gruppo comunale o intercomunale. I «compiti operativi» di cui al comma precedente consistono:

- a) nello svolgimento di qualsiasi attività richiesta dalle competenti autorità al volontariato durante le situazioni di emergenza di protezione civile;
- b) nella reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza.

Art. 12

Le associazioni iscritte all'Albo sono classificate come «operative » se almeno l'ottanta per cento dei suoi associati hanno dichiarato la loro disponibilità a svolgere compiti operativi. Per le associazioni con un numero di associati superiore alle 150 unità tale percentuale è ridotta al sessanta per cento. I gruppi comunali e intercomunali sono obbligatoriamente operativi, e pertanto devono essere costituiti da almeno l'ottanta per cento di componenti disponibili a svolgere compiti operativi le associazioni operative di cui al precedente primo comma e i gruppi comunali e intercomunali hanno la precedenza nelle graduatorie di bandi regionali, provinciali e comunali o intercomunali per l'assegnazione di contributi, compresi quelli per i quali non sia ancora stata approvata la graduatoria al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 13

Regione, Province e Comuni, ciascuno per la sua parte, curano la raccolta dei dati personali, individuano i responsabili del trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/1996, garantendo ai volontari, alle associazioni e ai gruppi la protezione dei dati sensibili contenuti negli elenchi o comunque nei loro archivi.

Art. 14

I volontari iscritti nell'elenco di cui al precedente articolo 1, in quanto potenzialmente incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio a norma dell'articolo 358 c.p., per cui sono anche applicabili gli art. 328, 330, 331, 332, 333 c.p., devono autocertificare annualmente alla propria organizzazione di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne penali. Diversamente il volontario non potrà essere utilizzato per lo svolgimento di compiti operativi in emergenza o in esercitazione per conto degli enti pubblici competenti.

Art. 15

Le associazioni di volontariato di protezione civile e i gruppi comunali e intercomunali sono tenuti alla verifica annuale del possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

Art. 16

Le Associazioni che chiedono di essere iscritte all'Albo Regionale devono avere e documentare i seguenti requisiti:

1. operare per una o più finalità indicate dall'art. 1 - comma 1 della L.R. 19 aprile 1995, n. 18;

2. essere dotate di statuto o atto costitutivo; lo statuto deve assicurare, fatta salva la presenza minoritaria di membri di diritto prevista dallo statuto o dall'atto costitutivo, una struttura organizzativa democratica e, in particolare, l'elettività delle cariche;
3. non avere finalità di lucro;
4. avere sede legale, o una sede secondaria, nel territorio della provincia nella cui sezione si chiede l'inserimento;
5. qualora una Associazione già iscritta al registro del volontariato di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 18, ed i requisiti di cui alla presente legge siano già documentati, può farsi riferimento alla documentazione già depositata.

Art. 17

Procedure per l'iscrizione all'Albo regionale

- 1) Le domande di iscrizione all'Albo sono presentate dai legali rappresentanti delle Associazioni e vanno rivolte al competente Assessorato alla Protezione Civile presso la sede del Settore Regionale della protezione civile;
- 2) entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, il Settore della Protezione Civile provvede, con proprio decreto, all'iscrizione delle Associazioni, previa verifica della regolarità della documentazione e, per le Associazioni di cui al comma 1, lettera a) del precedente articolo 16, della sussistenza dei requisiti;
- 3) dopo la prima fase di applicazione del presente Regolamento, il Dirigente del Settore Regionale della Protezione Civile dispone l'iscrizione o la cancellazione ai sensi della citata L.R. 19 aprile 1995, n. 18;
- 4) presentazione da parte del Legale Rappresentante dell'Organizzazione di autocertificazione relativa alla mancanza di condanne penali;
- 5) presentazione di polizza assicurativa in corso di validità attestante la copertura assicurativa dei singoli volontari contro i rischi di infortuni, malattie e/o incidenti collegati allo svolgimento delle attività dell'organizzazione, nonché la copertura di responsabilità verso terzi secondo il D.M. 14 febbraio 1992 in attuazione dell'art. 4 della Legge Quadro n. 266/91;
- 6) compilazione di apposita scheda informativa circa l'attività svolta ed in programmazione, comprensiva dell'elenco dei soci volontari di protezione civile, con le relative specializzazioni possedute, ed inoltre apposito elenco dei mezzi e delle attrezzature di proprietà od in uso all'organizzazione medesime;
- 7) Codice fiscale del Legale Rappresentante dell'Organizzazione di volontariato e codice fiscale dell'Organizzazione medesima;
- 8) indicazione della sede legale ed eventualmente di quella operativa, con relativi recapiti telefonici (anche quelli dei rappresentanti);
- 9) indicazione degli estremi del conto corrente bancario o postale dell'Organizzazione.

Art. 18

Revisione dell'Albo Regionale

1. L'Albo delle Associazioni è soggetto a revisione periodica per verificare il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione. La revisione viene fatta almeno una volta ogni tre anni, così come stabilito dalla L.R. 19 aprile 1995, n. 18;
2. Per i fini indicati al comma 1, le Organizzazioni iscritte all'Albo Regionale trasmettono al Dirigente del Settore Regionale della Protezione Civile, con la stessa procedura prevista per le domande di iscrizione, una dichiarazione, resa con le formalità e

le responsabilità di cui alla L.R. 19 aprile 1995, n. 18, attestante il permanere dei requisiti di cui agli artt. 15 e 16.

Art. 19

Cancellazione dall'Albo Regionale

1. La cancellazione di un'Organizzazione è disposta:

- a) per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
- b) su richiesta della stessa Organizzazione;
- c) per mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui agli artt. 14 e 16.

2. La cancellazione è disposta con decreto motivato dal Dirigente del Settore Regionale di protezione civile.

Art. 20

La responsabilità della vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui al precedente articolo 15 compete all'associazione o al gruppo comunale o intercomunale. In caso di inadempienza dell'associazione, o comunque nei casi dubbi, gli enti pubblici competenti all'impiego operativo del volontariato possono riservarsi il non utilizzo di cui all'ultimo comma del precedente articolo 14.

Art. 21

In prima applicazione del presente Regolamento, l'Albo Regionale di Protezione Civile è costituito dalle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel Registro Regionale Generale del Volontariato, sezione speciale «protezione civile» tenuto presso l'Assessorato Regionale ai Servizi Sociali.

Art. 22

Ai fini dell'inserimento nelle specializzazioni dell'Albo, in prima applicazione del presente Regolamento, tutte le associazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel Registro Regionale Generale del Volontariato, devono inviare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria:

- a) una dichiarazione di richiesta di essere iscritte nell'Albo Regionale di Protezione Civile per una delle specializzazioni di cui al precedente articolo 6, fornendone una sintetica motivazione;
- b) una dichiarazione riportante il numero complessivo degli associati e il loro elenco nominativo con l'indicazione sulla loro operatività e l'eventuale opzione di operatività nell'ambito della stessa associazione a norma del precedente articolo 11;
- c) elenco delle dotazioni, dei mezzi e delle attrezzature. Ai fini della dichiarazione sulla specializzazione, l'associazione deve considerare - nel caso di più specializzazioni presenti al proprio interno - la specializzazione prevalente.

Art. 23

La Regione Calabria provvederà alla trasmissione ed all'aggiornamento dei dati riguardanti le Associazioni ed i Gruppi Comunali ed Intercomunali di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli eventuali benefici di cui al D.P.R. dell'8 febbraio 2001, n. 194.

Art. 24

A partire dall'entrata in vigore dell'Albo Regionale di Protezione Civile, il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile è abrogato, e le Associazioni ed i Gruppi ivi iscritti confluiscono automaticamente nell'Albo Regionale di

Protezione Civile, sezione «Associazioni, gruppi comunali e intercomunali, ed Elenco Volontari».

Art. 25

Il personale necessario all'attuazione del presente regolamento è messo a disposizione dai Comuni, dalle Province e dalla Regione Calabria secondo le rispettive competenze.

Art. 26

Per favorire lo sviluppo del volontariato della protezione civile, stimolarne e garantirne l'efficiente partecipazione all'azione di previsione, prevenzione e soccorso, la Regione Calabria può erogare contributi per la formazione dei volontari nonché fornire altre forme di supporto tecnico ed organizzativo ad Organizzazioni del volontariato iscritte nell'Albo Regionale. Può, altresì, erogare contributi per l'acquisto di attrezzature. In tal caso, l'erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione in cui, oltre ad ogni altra condizione che la Regione stessa ritenga opportuno inserire, deve essere esplicitamente contemplata la buona manutenzione dell'attrezzatura, la sua immediata disponibilità qualora se ne ravvisi la necessità, la rifusione dei danni da imputarsi a dolo od a colpa.

Allegato A Soccorso Speciale

- soccorso nautico;
- sommozzatori;
- soccorso in montagna;
- soccorso speleo;
- unità cinofile di soccorso;
- fuoristradisti;
- paracadutisti;
- trasporto con ultraleggeri;
- vigilanza in genere (monitoraggio aereo, dell'ambiente, ecc.).

Convenzioni e accordi per interventi specialistici in caso di calamità:

Per particolari campi d'intervento in cui siano richieste specifiche competenze e prestazioni professionali e/o specialistiche, la Regione Calabria promuove e favorisce, mediante appositi accordi e convenzioni, lo sviluppo di specifiche presenze, sempre a titolo di volontariato, nell'azione di protezione civile, quali le Università e le altre Istituzioni scientifiche e di Ricerca.

Leggi nazionali sul volontariato

Legge 11/08/1991 Num. 266 - Legge-quadro sul volontariato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il
Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Articolo 1

Finalità e oggetto della legge.

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Articolo 2

Attività di volontariato.

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Articolo 3

Organizzazioni di volontariato.

1. È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Articolo 4

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato.

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

Articolo 5

Risorse economiche.

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'art. 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni im-

mobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Articolo 6

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome.

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.
2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'art. 12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Articolo 7 **Convenzioni.**

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di cui all'art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Articolo 8 **Agevolazioni fiscali.**

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.
2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini su indicati.
3. All'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: <<1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni>>.
4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documen-

tato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Articolo 9

Valutazione dell'imponibile.

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Articolo 10

Norme regionali e delle province autonome.

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

- a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
- b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
- c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
- d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6;
- e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
- f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Articolo 11

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Articolo 12

Osservatorio nazionale per il volontariato.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato.

to, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

- a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
- b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
- c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;
- f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
- g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
- h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
- i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Articolo 13

Limiti di applicabilità.

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Articolo 14

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria.

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'art. 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello

stesso art. 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: <<Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato>>.

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 8, sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: <<Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato>>.

Articolo 15

Fondi speciali presso le regioni.

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso art. 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'art. 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 16

Norme transitorie e finali.

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Articolo 17

Flessibilità nell'orario di lavoro.

1. I lavoratori che fanno parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'art. 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza>>.

Documento dell'Osservatorio Nazionale del Volontariato

Concernente indicazioni per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nei registri regionali, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991 N. 266

OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Documenti elaborati dall'Osservatorio Nazionale per il Volontariato ed eventuali iniziative di raccordo con le Istituzioni

Documento dell'Osservatorio Nazionale del Volontariato concernente indicazioni per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato nei registri regionali, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, N. 266.

Premessa: Nell'intento di offrire un contributo alle Regioni - che sono chiamate ad uniformare i propri ordinamenti alla legge 11 agosto 1991, n. 266 entro un anno dalla sua entrata in vigore ed alle organizzazioni di volontariato che intendono chiedere ed ottenere l'iscrizione nei registri regionali del volontariato,

L'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

riunitosi con i rappresentanti delle Regioni ha dedicato parte dei lavori delle riunioni del 6 marzo e del 16 aprile c.a. a l'approfondimento dei criteri di massima inerenti al delicato ed urgente problema dell'istituzione dei registri regionali e all'iscrizione in essi delle organizzazioni aventi titolo.

Negli incontri sono stati coinvolti anche i presidenti di alcune grandi Associazioni nazionali, capillarmente presenti sul territorio, che per la loro specificità hanno stretti legami con il volontariato, sia per il numero di volontari che coinvolgono, sia per i servizi che rendono alla collettività.

Le proposte avanzate in detti incontri - su 11e, quali sono stati riscontrati orientamenti convergenti ed importanti alla più ampia collaborazione - formano oggetto del presente documento. Esso è stato predisposto con l'obbiettivo di ampliare l'intesa fra Istituzioni centrali, periferiche e mondo della solidarietà ed anche per agevolare la piena applicazione da parte delle Regioni delle disposizioni adottate, dal legislatore nazionale.

Ci si augura pertanto che, con la diffusione di esso, si possa offrire ai soggetti interessati uno strumento di lavoro utile alla soluzione dei problemi emergenti in sede di prima applicazione della legge-quadro del volontariato.

A) Distinzione tra volontariato e associazionismo

È noto che se nella X legislatura accanto alla legge-quadro sul volontariato (n.266/91) e a quella sulle cooperative sociali (n. 381/91) fosse stata anche approvata quella sull'associazionismo sarebbe stato più agevole realizzare sul piano applicativo la necessaria distinzione fra le tre realtà attraverso cui si esprime, nel nostro Paese, l'operatività di coloro che s' impegnano nel settore no-profit.

L'entrata in vigore soltanto di due delle leggi suddette rende però indifferibile la risposta ad alcuni concernenti l'identificazione delle diverse realtà, ai fini dell'inserimento nei registri regionali del volontariato solo degli organismi, dei gruppi e dei movimenti che per la loro autonomia organizzativa, e peculiarità operativa possono essere definiti, con piena legittimità, "Organizzazioni di volontariato" in coerenza con quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge-quadro n. 266/91.

Occorre anzitutto premettere che la distinzione tra volontariato e associazionismo è segnata in modo discriminante dall'esistenza o meno di servizi e attività gratuite, senza fini di lucro e promossi per scopi esclusivi di solidarietà, aperti verso terzi e non soltanto per i propri soci o iscritti.

Obbiettivamente esiste però in alcuni casi la difficoltà di una netta separazione tra associazionismo e volontariato e la possibilità, per vari motivi, di sovrapposizione e di intreccio fra i due ambiti.

B) Indicazioni interpretative ritenute utili per l'istituzione e la formazione dei registri regionali ai sensi della legge 266/91

Fermo restando che:

- non pongono dubbi sulla legittimità della loro iscrizione nei registri, gli organismi, i gruppi, ed i movimenti che svolgono servizi ed attività gratuite, senza fini di lucro e promossi per i soli fini di solidarietà, rivolti a terzi e non soltanto a beneficio dei propri soci e dei propri iscritti e che nei propri statuti, accordi o atti costitutivi hanno previsto gli adempimenti di cui al 3° comma dell'art.3 (democraticità della struttura; elettività e gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite; i criteri d'ammissione ed esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti; l'obbligo di formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso):

Si ritiene che:

- a) restano esclusi dall'insediamento nei registri regionali le associazioni nazionali che non svolgono prestazioni, e le organizzazioni non governative impegnate in attività a favore dei Paesi in via di sviluppo;
- b) possono essere iscritti nei registri regionali anche:

- 1) i gruppi promossi da Associazioni nazionali, operanti sul territorio – con una precisa autonomia organizzativa – attraverso servizi visibili, aperti a terzi e con le caratteristiche di gratuità di cui all'art.2 della legge 266;
- 2) i gruppi di auto-tutela o di self-help quando dagli statuti o atti costitutivi o accordi e dalle attività svolte si evidenzia l'apertura dei servizi prestati all'esterno del gruppo e del territorio;
- 3) le federazioni e gli organismi di collegamento e coordinamento dei suddetti gruppi; in tal caso la loro iscrizione verrà effettuata nel registro della Regione ove hanno la propria sede. L'iscrizione invece delle singole organizzazioni o dei gruppi aderenti avverrà nei registri regionali ove essi operano;
- 4) gli organismi aventi le caratteristiche organizzative, di cui ai precedenti punti, impegnati in campi e servizi diversi da quelli tradizionali, quali: l'ambiente i beni culturali, l'educazione alla pratica sportiva, il tempo libero, la promozione dei diritti, ecc.

Alla luce dei complessi compiti che ci attendono, la collaborazione fra Regioni ed organizzazioni di volontariato dovrà essere rafforzata – all'uopo usufruendo della competenza e del prezioso apporto della Conferenza Stato-Regioni – ed il raccordo con l'Osservatorio Nazionale – che dovrà aprirsi anche agli Enti locali ed alle organizzazioni in esso non presenti – oltre ad apparire necessario occorre sia condiviso.

Soltanto in questo modo trarremo tutti i grandi frutti del lavoro comune, condotto in questi ultimi anni, coronato con l'approvazione della legge-quadro del volontariato; soltanto lavorando in sintonia porteremo a compimento anche la legge sull'associazionismo.

Il Ministro per gli affari sociali Rosa Jervolino Russo

Osservatorio Nazionale per il Volontariato

Raccolta delle disposizioni attuative della legge 11 agosto 1991, n. 266

Circolare 25 febbraio 1992, n. 3 del Ministero delle Finanze

Con legge n. 266 dell'11 agosto 1991, pubblicata nella G.U. n. 196 del 22 agosto 1991, concernente le attività di volontariato, sono state, tra l'altro introdotte agevolazioni fiscali nei confronti dei soggetti destinatari della legge stessa.

L'attività di volontariato così come definita dall'art. 2 della legge, è quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione, di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

L'art. 3 della Legge N. 266 stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico; lo stesso articolo 3 stabilisce poi che "negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto.... devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro.... i criteri di ammissione e di esclusione, degli aderenti.

Si osserva al riguardo che la compatibilità con lo scopo solidaristico, la previsione di criteri di escludibilità degli aderenti e, soprattutto, la necessità dell'assenza di fini di lucro rende impossibile per le organizzazioni di volontariato destinatarie della legge in oggetto, ai fini fiscali, la costituzione in forma societaria, considerato in particolare il disposto dell'art. 2247 del codice civile, che prevede come finalità essenziale del contratto di società "l'esercizio in comune di un'attività economica, allo scopo di dividerne gli utili".

Sono escluse, pertanto, anche le società cooperative, dalla partecipazione alle quali i soci traggono, comunque, una utilità diretta incompatibile con le finalità solidaristiche della legge n. 266.

Peraltro, va considerato che la recente legge N. 381 dell'8 novembre 1991 ha introdotto una particolare disciplina per le cooperative sociali, che "hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini".

È da rilevare che ai fini fiscali le organizzazioni di volontariato costituite in forma di associazioni o di fondazioni hanno, in considerazione dei fini statuari, la natura di enti non commerciali.

I benefici tributari, con riferimento ai tributi sul reddito, sono recati dall'art. 8 - commi 3° e 4° - e dall'art. 9.

L'applicazione dei benefici medesimi è condizionata all'iscrizione delle organizzazioni nei "registri generali delle organizzazioni di volontariato" tenuto dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 6 della legge in esame.

In particolare il comma 3° dell'art. 8 ha aggiunto il comma 1° ter all'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'art.1 della legge 25 marzo 1991, n. 102.

Detto comma 1° ter è così formulato: "Con i decreti legislativi di cui al comma 1°, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1°, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni".

La disciplina delle misure agevolative in favore delle erogazioni liberali è quindi rinviata ai decreti legislativi previsti dalla norma di delega di cui all'art. 17 della legge n. 408 del 1990.

Il comma 4° dell'art. 8 della legge n. 266 stabilisce che "i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali".

Per quanto riguarda la definizione sotto l'aspetto oggettivo dell'ambito applicativo della disposizione, si è dell'avviso che per "attività commerciali e produttive marginali" dovrebbero intendersi esclusivamente le attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite: a) degli assistiti, i fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale, b) dei volontari, intendendo per volontari quelli che svolgono l'attività secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della legge n. 266. Le attività stesse non debbono essere organizzate nella forma imprenditoriale, di cui gli articoli 2080 ss.cod.civ., siano esse industriali o artigiane.

Il beneficio, per ciò che concerne l'imposizione sui redditi è condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato.

In particolare, per ciò che concerne l'entità delle attività, pur non essendo questa ancorata ad una specifica percentuale delle entrate dell'organizzazione, dovrà essere individuata sulla base di parametri correlati a diverse situazioni di fatto quali, a titolo esemplificativo, l'occasionalità dell'attività. la non concorrenzialità (che può essere anche ricondotta a radicate tradizioni locali che riservino al volontariato determinati servizi in favore della comunità locale) dell'attività sul mercato, il rapporto tra risorse impiegate e ricavi, il rapporto tra i ricavi dell'attività e i servizi resi dall'organizzazione. In ordine alla presentazione delle "domande di esenzione" di cui al comma 4° dell'art. 8 della legge n.266 ed al procedimento relativo al loro accoglimento o diniego, si osserva quanto segue:

La disposizione recata dal comma 4° dell'art. 8 della citata legge n. 266, dopo aver stabilito che "i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR,

qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato" prevede che "sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle Finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari Sociali". Al riguardo è opportuno premettere che la procedura di accertamento mediante decreto interministeriale costituisce una novità nel sistema dei procedimenti finalizzati al riconoscimento di agevolazioni fiscali in materia di imposte sui redditi, finora di competenza degli uffici delle imposte dirette, nelle forme e nei modi stabiliti da fonti normative, nel quadro della potestà di accertamento ad essi attribuita.

La legge n. 266 del 1991 nulla prevede in ordine alla procedura da seguire per ottenere il diritto interministeriale di cui a1 comma 4° in argomento.

Si forniscono, pertanto, di seguito le seguenti istruzioni:

Le "domande di esenzione" in argomento vanno presentate a11'ufficio, distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale delle singole organizzazioni istanti. Gli Uffici devono trasmettere a questa Direzione Generale, entro 6 mesi dalla data del ricevimento, le domande prodotte, corredandole del parere istruttorio reso sulla base dell'accertamento di fatto della "natura" e della "entità" delle attività per cui è stato chiesto il trattamento di favore.

Le domande di esenzione devono contenere una analitica e precisa descrizione delle attività commerciali e produttive marginali, per le quali viene chiesta l'ammissione al beneficio, nonché della loro entità.

Le domande devono essere corredate, oltre che del certificato di iscrizione nei registri generali delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della legge n. 266, anche dell'atto costitutivo dal quale deve risultare il fine esclusivo di solidarietà, e dello statuto o degli accordi degli aderenti, del bilancio e di ogni idonea documentazione atta a provare, il totale impiego dei proventi delle attività in questione per i fini istituzionali delle organizzazioni.

Dette domande possono essere presentate una sola volta e spiegare effetto anche per gli esercizi successivi, salvo una revoca del provvedimento di accoglimento delle domande medesime, conseguente alla cancellazione delle organizzazioni dai registri di cui all'art. 6 ovvero al venir meno delle condizioni poste dal quarto comma dell'art. 8 (la decorrenza iniziale dell'esenzione va riferita al periodo d'imposta, per il quale la domanda è presentata).

Annualmente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve, invece, essere presentata agli Uffici delle imposte dirette competenti copia del bilancio corredata da una sintetica relazione sull'attività svolta onde fornire documentazione dell'impiego dei proventi esonerati dall'imposizione.

Gli uffici segnalano alla commissione interministeriale di cui al paragrafo successivo l'eventuale omissione di tale adempimento.

Per quanto concerne poi l'emanazione del decreto interministeriale di accoglimento delle domande di cui al comma 4° dell'art. 8 (ovvero di diniego o di revoca) verrà istituita, con decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Dipartimento degli Affari Sociali, una apposita Commissione istruttoria costituita da rappresentanti del Ministero delle Finanze e del Dipartimento degli Affari Sociali, al fine di un esame congiunto delle domande di esenzione finalizzato all'emanazione del decreto stesso, ciò in coerenza con i principi in materia di semplificazione dell'azione amministrativa dettati dal capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme, in materia di procedimento amministrativo.

L'art. 9 della legge n. 266 del 1991 ha, poi, stabilito che: "alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente, della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954".

Tale disposizione rende applicabile alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri tenuti dalle regioni e dalle province autonome di cui all'art. della legge n. 266, siano esse enti di tipo associativo o non, la particolare normativa prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo dal già vigente primo comma dell'art. 111 del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Ciò comporta l'applicazione in favore dei soggetti interessati alla disciplina secondo cui le somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative non concorrono a formare il reddito imponibile delle organizzazioni.

Viene ad applicarsi, inoltre, nei confronti delle organizzazioni in parola il disposto dell'ultima parte del primo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 598 (recepito nel terzo comma dell'art. 111 T.U.I.R.), secondo il quale per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Per quanto concerne l'imposizione indiretta le agevolazioni fiscali sono contenute nei commi 1° e 2° dell'art. 8 e sono subordinate alla circostanza che le organizzazioni di volontariato siano costituite esclusivamente per fini di solidarietà e siano iscritte negli accennati registri tenuti dalle regioni e province autonome. Al comma 1° è previsto che gli atti costitutivi delle accennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento della loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro.

Pertanto, nelle ipotesi previste. la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento di imposta.

Al comma 2° si prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni effettuate dalle organizzazioni medesime, con l'effetto che nessun adempimento fiscale va osservato in relazione alle dette operazioni. Nella previsione esentativa possono ritenersi comprese anche le cessioni, effettuate nei confronti delle dette organizzazioni, di beni mobili registrati, quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da queste svolte.

È prevista infine l'esenzione generalizzata da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e le attribuzioni di eredità o di legato a favore delle organizzazioni di volontariato.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di assicurare la più ampia diffusione al contenuto della presente circolare.

Il Ministro.

Riforma 266 - Disegno di legge 03/07/2007

Riforma della 266: dalla Margherita un disegno di legge per ristabilire il ruolo dell'azione volontaria

Il disegno di legge ha come primi firmatari i senatori Magistrelli e Treu. Tra i punti salienti: distinguere il volontariato come azione del dono e della gratuità, rapporti corretti con il pubblico, sanzioni, nuovo Osservatorio nazionale

ROMA - Distinguere nettamente il volontariato come azione del dono e della gratuità, dalle iniziative basate su un volontariato camuffato. Ristabilire i rapporti corretti tra enti locali, amministrazioni pubbliche in genere e soggetti attivi nei vari settori del welfare. Introdurre forme di sanzioni quali la sospensione per un anno o più delle convenzioni pubbliche per tutti quei soggetti che si rendano responsabili di inquinamenti più o meno gravi dell'azione del volontariato. Costituzione di un nuovo Osservatorio nazionale per il volontariato (e un Registro nazionale che non è mai stato creato) che sappia vigilare e far applicare correttamente le regole, oltre a creare un ponte tra l'amministrazione centrale dello Stato e tutti i livelli decentrati. Rivalutazione e rilancio dei Centri Servizio per il volontariato, che devono rimare il perno "strategico" intorno a cui far ruotare tutte le politiche per un nuovo welfare. Sono queste le principali linee contenute nel disegno di legge presentato oggi alla stampa e frutto dell'iniziativa di un gruppo di senatori della Margherita (primi firmatari Magistrelli e Treu). Tra gli altri firmatari anche Bianco (ex sindaco di Catania e ministro dell'Interno), Binetti, Adragna e Bobba.

Il disegno di legge modifica ed integra la legge sul volontariato del 1991 (la legge 266), una legge che oggi appare inadeguata viste le grandi modifica-

zioni che sono intervenute in questi anni, sia dal punto di vista della società nel suo complesso, sia dal punto di vista delle stesse associazioni del volontariato che sono molto cresciute. La senatrice Magistrelli, durante la conferenza stampa di presentazione del disegno di legge, ha citato il dato del 2003: in Italia, in quell'anno, c'erano già circa 4 milioni di volontari che facevano capo in modi diversi a quasi un milione di associazioni piccole e grandi. In questo mondo è tutto ormai confuso e il volontariato del dono si mescola al lavoro precario e spesso a forme camuffate di sfruttamento. Per questo, ha spiegato Magistrelli, alla base della "riforma" c'è la necessità di distinguere nettamente (anche con eventuali sanzioni) il volontariato vero dal lavoro mal pagato. La proposta di legge attribuisce un maggiore ruolo alle organizzazioni del volontariato anche in tema di progettazione e di rapporto con gli enti locali. Ribadita la centralità dei Centri Servizio per il Volontariato. Proposto un nuovo Osservatorio nazionale. Una delle novità più rilevanti riguarderà poi l'introduzione di un registro nazionale a cui dovrebbero far capo tutti i registri regionali già esistenti insieme a quelli che nasceranno.

Il senatore Tiziano Treu ha spiegato poi che "sarà una legge quadro che potrebbe avere anche un consenso bipartisan". Con questo disegno di legge si vuole ristabilire e valorizzare il ruolo dell'azione volontaria. Sarà una legge "promozionale" e non regolamentare. Si vuole infatti promuovere l'azione delle associazioni del volontariato anche con misure di tipo fiscale. Se non ci saranno intoppi il disegno di legge dovrebbe essere affidato alle Commissioni lavoro e Affari costituzionali del Senato per poter poi arrivare alla discussione in aula. Alla conferenza stampa, oltre ad alcuni dei senatori firmatari del disegno di legge erano presenti anche il sottosegretario alla Solidarietà Sociale, Cristina De Luca (che ha ripercorso tutte le iniziative prese dal governo Prodi su questo tema) e due studiosi del fenomeno: Ugo Ascoli e Luigi Gui. Per Ascoli, con la nuova legge le associazioni del volontariato potranno diventare ancora più protagoniste della nuova programmazione e della costruzione del nuovo modello di welfare society. Per arrivare a questo però, c'è bisogno di fare pulizia perché oggi sono troppe le commissioni e le sovrapposizioni tra volontariato e altre forme di lavoro. Nello stesso settore del volontariato sono stati censite già oggi circa 12 mila persone retribuite. E' chiaro comunque che anche con la riforma rimarranno dei ruoli nelle associazioni di volontariato che saranno retribuiti. I dirigenti nazionali - ha detto facendo un esempio il sociologo Ascoli - saranno comunque retribuiti anche perché sono costretti a girare per l'Italia continuamente. Saranno i nuovi "manager del sociale". Saranno inoltre valorizzati i 77 Centri di Servizio per il volontariato.

Fonte: Redattore Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XV LEGISLATURA ———

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAGISTRELLI, TREU, ADRAGNA, BIANCO, BINETTI, BOBBA, Antonio BOCCIA BORDON, BOSONE, CALVI, FERRANTE, FUDA, GIARETTA, LUSI, MARCORA, NEGRI, PROCACCI, RUBINATO, SOLIANI, VILLECC CALIPARI e ZANONE.**

Modifiche e integrazioni alla legge-quadro sul volontariato

———
27 giugno 2007

RELAZIONE

Il presente disegno di legge è volto ad apportare modifiche - alcune delle quali strettamente puntuali, altre più organiche e di sistema - alla legge-quadro sul volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266), ai sensi della quale sono a tutt'oggi regolati i rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le diverse articolazioni territoriali della Repubblica.

La proposta in esame intende, in primo luogo, identificare in modo più chiaro gli elementi essenziali delle organizzazioni di volontariato; per altro verso, è volta ad un rafforzamento e ad un riconoscimento più intenso e qualificato delle molteplici attività del volontariato organizzato. Essa è pensata, in particolare, per offrire un migliore supporto e promuovere l'azione del volontariato organizzato nei confronti delle più diversificate categorie di destinatari.

Oltre alla considerazione dei non cittadini quali destinatari dell'azione delle organizzazioni di volontariato, si intende dare particolare risalto alla presenza crescente nelle organizzazioni stesse di individui che debbono essere considerati appartenenti alla comunità nazionale, pur non avendo ancora conseguito lo *status* di cittadini: attraverso il volontariato si vuole, infatti, arrivare a creare un "ponte" ed un'attenzione alle nuove generazioni di giovani e di immigrati. Attraverso l'impegno attivo di questi ultimi, infatti, non soltanto sarà possibile rafforzare il volontariato stesso, ma tale partecipazione sarà un'occasione di integrazione nel tessuto sociale per gli stessi volontari. Un profilo della disciplina legislativa vigente che necessita di miglioramenti è indubbiamente quello dei controlli e delle sanzioni per i volontariati che si potrebbero definire "fasulli". Il disegno di legge in esame prevede, infatti - insieme ad una più puntuale definizione delle "organizzazioni di volontariato" (articolo 3) - l'introduzione di maggiori strumenti di rendicontazione e controllo (oltre che di doveri) per le amministrazioni pubbliche, al fine da evitare una serie di comportamenti scorretti e illeciti, quali ad esempio: 1) i "finti" volontari (persone, che formalmente donano gratuitamente il

loro tempo e che invece vengono pagate mensilmente tramite rimborsi spese, che si configurano come veri e propri stipendi); 2) agevolazioni fiscali ottenute da false organizzazioni di volontariato che svolgono attività produttive e commerciali non marginali rispetto al loro funzionamento; 3) la presenza di organizzazioni in cui gli operatori retribuiti finiscono per sostituire in buona parte l'azione dei volontari.

In particolare, le sanzioni, previste dall'articolo 21 disegno di legge, sono delegate all'amministrazione competente e, in genere, comportano la sospensione sia dei benefici specifici ottenuti (agevolazioni, etc.) che dal Registro delle organizzazioni di volontariato (regionale, nazionale o provinciale) a cui l'organizzazione da punire è iscritta. La sospensione ha conseguenze, per il periodo in oggetto, sulla validità di tutte le convenzioni con amministrazioni pubbliche che l'organizzazione sanzionata ha attive. Per i casi più gravi, si dispone che l'amministrazione competente può procedere alla cancellazione dal Registro dell'organizzazione stessa.

E', inoltre, indispensabile che venga più nettamente definita la distinzione fra ruoli retribuiti e gratuiti nelle organizzazioni di volontariato. A questo proposito, il disegno di legge dispone, all'articolo 3, che le attività del personale retribuito non siano coincidenti, di norma, con quelle dei volontari.

Il disegno di legge introduce, poi, agli articoli 5 e 6, l'istituzione di un registro nazionale delle organizzazioni di volontariato, nel quale possono essere iscritte le organizzazioni di volontariato presenti su più regioni e, soprattutto, che permetta a tali organizzazioni di venire inserite automaticamente nei registri regionali, una volta riconosciute a livello nazionale.

Fra le altre novità, introdotte dal disegno di legge, si segnala quella di favorire la flessibilità dell'orario di lavoro (articolo 11) per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri, individuando nelle Regioni il soggetto che ha il compito di prevedere le opportune modalità di promozione di tali forme di responsabilità sociale da parte delle aziende, tramite forme di incentivo di varia natura (agevolazioni, riconoscimenti, etc.).

Allo stesso fine, vi è un esplicito riconoscimento del ruolo e dell'impegno della dirigenza nazionale delle organizzazioni di volontariato. Il disegno di legge prevede, in particolare, che ad un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato a carattere nazionale iscritta nel registro nazionale, che ne faccia richiesta, possa essere riconosciuto il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato; nonché la possibilità che gli stessi soggetti possano percepire un compenso da parte dell'organizzazione stessa per il compito svolto.

Sono, inoltre, ripensati il ruolo e i compiti dell'Osservatorio del Volontariato (articolo 15), che viene caratterizzato da una rappresentanza più ampia ed eterogenea e potenziato nelle sue funzioni. Sono, altresì, previsti un rafforzamento ed una omogeneizzazione delle modalità di funzionamento dei Centri Servizio per il Volontariato; l'articolo 20, infatti, del disegno di legge prevede: a) criteri robusti di rappresentanza e di inclusione del volontariato al proprio interno; b) l'ambito provinciale come quello minimo per la costituzione di un Centro Servizi; c) il riconoscimento di una molteplicità di attività che i Centri possono (o devono) svolgere fra cui, oltre ai servizi diretti per le organizzazioni di volontariato, anche modalità di promozione della partecipazione a realtà di volontariato da parte dei singoli e di facilitazione dei meccanismi di auto-rappresentanza da parte del volontariato; d) una forma di supporto forte della progettazione delle organizzazioni di volontariato sul territorio, destinando almeno un terzo

delle risorse economiche a disposizione del Centri Servizio proprio al finanziamento diretto di progetti da parte delle realtà di volontariato locali.

Infine, fra gli obiettivi del disegno di legge vi è quello del miglioramento del funzionamento dei Comitati di Gestione e dell'interazione fra questi ultimi e i Centri Servizio per il Volontariato, per evitare che sul territorio l'interazione si trasformi in un'assenza di controllo da parte dei primi ed una delega totale ai secondi o, all'opposto, in forme di dirigismo e monitoraggio stretto da parte dei primi sui secondi; in particolare si prevede che i CO.GE.: a) ripartiscano annualmente, fra i centri di servizi istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale, sulla base dell'approvazione con provvedimento motivato dei programmi triennali di attività presentanti dai centri di servizio al Comitato di gestione; b) abbiano la facoltà di offrire indirizzi e suggerimenti, non vincolanti però, in merito ai contenuti dei programmi triennali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. All'articolo 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da "per il conseguimento delle finalità" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "per il raggiungimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, di promozione e tutela dei diritti delle persone ; ne valorizza il ruolo e l'apporto nella costruzione del sistema di protezione sociale, nella partecipazione alla programmazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali, culturali e quelle inerenti i diritti civili così come nella realizzazione dei servizi";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove organizzazioni di volontariato e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, che rispondano agli obiettivi di cui al presente articolo, anche favorendo l'ingresso e l'impegno solidale delle nuove generazioni ed il loro radicamento nel tessuto sociale."

Art. 2

1. All'articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "ed esclusivamente per fini di solidarietà", sono sostituite dalle seguenti "e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1.";

b) al comma 2, le parole da "per l'attività prestata" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti "e documentate per l'attività prestata, entro limiti e con modalità preventivamente stabilite dalle organizzazioni stesse. Le somme percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non valgono a costituire reddito imponibile.";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad adottare forme di rendicontazione dei rimborsi offerti ai volontari. Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a controllare la veridicità di tali rendicontazioni. Nel caso vengano scoperte irregolarità o illeciti le Regioni e Province Autonome applicano le sanzioni previste all'articolo 17."

Art. 3

1. All'articolo 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole "ogni organismo" sono aggiunte le seguenti " , coordinamento o federazioni di organismi di volontariato, ";
- b) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Unica deroga ammissibile al principio di gratuità per i volontari è quella relativa al ricoprire cariche nazionali nell'organizzazione di volontariato di appartenenza. ";
- c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Non sono considerate organizzazioni di volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni di promozione sociale previste dalla legge n 383 del 2000 e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

3-bis. Le organizzazioni di volontariato si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
 - b) l'oggetto sociale;
 - c) l'assenza di fini di lucro;
 - d) l'attribuzione della rappresentanza legale;
 - e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.
 - f) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti. Per il responsabile di organizzazioni di carattere nazionale, iscritte nel registro nazionale di cui all'articolo 5 bis, l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere una deroga alla presente disposizione;
 - g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti;
 - h) la redazione del bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
 - i) le modalità di scioglimento dell'organizzazione. ";
- d) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In ogni caso, il numero dei lavoratori retribuiti non può essere superiore al numero dei lavoratori volontari. Le attività normalmente svolte dal personale retribuito devono essere sufficientemente distinte dalle attività svolte dai volontari. ".

Art. 4

1. All'articolo 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:
 - "a) quote e contributi degli aderenti;
 - b) contributi di privati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;

- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g-bis) rendite derivanti da patrimoni;
g-ter) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.”;
b) i commi 2 e 3 sono soppressi;
c) al comma 4, le parole “o negli accordi degli aderenti” sono sostituite dalle seguenti “o nell’atto costitutivo”.

Art. 5

1. Dopo l’articolo 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è aggiunto il seguente:

“Art. 5-bis.

(Registro delle organizzazioni di volontariato a carattere nazionale)

1. E’ istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione delle presente legge, le organizzazioni di volontariato a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3.
 2. Per organizzazioni di volontariato, coordinamenti o federazioni di organismi di volontariato a carattere nazionale, si intendono quelle che svolgono attività e sono presenti in almeno cinque regioni e in almeno venti province del territorio nazionale.
 3. L’iscrizione nel registro nazionale delle organizzazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale.
 4. Il Ministro della solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina il procedimento per l’iscrizione e la cancellazione nel predetto registro nonché la revisione periodica dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 5. Il regolamento deve prevedere un termine per la conclusione del procedimento e può stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.
 6. L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali.
- Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro della solidarietà sociale, che decide previa acquisizione del parere obbligatorio dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 12. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di stato, il quale decide con le stesse modalità entro sessanta giorni.”

Art. 6

1. All’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alla fine del periodo, sono aggiunte le seguenti parole “non a carattere nazionale.”;

- b) al comma 2, le parole “, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.” sono sostituite dalle seguenti “e di ogni altro tipo previste dalla legge.”;
- c) al comma 3 le parole da “e che alleghino” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti “, quelle che abbiano i requisiti di cui all’articolo 5bis, e che alleghino alla richiesta copia dell’atto costitutivo e dello statuto.”;
- d) al comma 6, alla fine del periodo, è aggiunto il seguente “Il Ministro della solidarietà sociale invia ogni anno alle regioni e alle province autonome copia aggiornata del registro nazionale.”.

Art. 7

1. All’articolo 7, della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole da “sei mesi” fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti “un anno nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6. Alle organizzazioni di volontariato è precluso l’accesso alle procedure di appalto”.
- b) al comma 2, primo periodo, le parole “degli utenti” sono sostituite dalle seguenti “dei beneficiari”; al secondo periodo, dopo le parole “di controllo della loro qualità” sono aggiunte le seguenti “che garantiscano il coinvolgimento dei beneficiari.”.

Art. 8

1. All’articolo 8, della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito da seguente:

“4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell’entità delle attività, decide il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro competente.”;

b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. Sono da considerarsi attività commerciali e produttive marginali quelle che presentano una incidenza limitata, non superiore ad un quarto, rispetto al totale delle entrate di bilancio. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, adottato d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere stabilite, anche per specifici settori di attività, quote percentuali inferiori.

4-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze, le Regioni, le Province Autonome, sulla base delle rispettive competenze in materia di agevolazioni fiscali, sono tenuti a controllare la veridicità delle dichiarazioni concernenti tali agevolazioni. Nel caso vengano accertate irregolarità o illeciti il Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le Regioni e Province Autonome applicano le sanzioni previste all’articolo 17.”.

Art. 9

1. Dopo l’articolo 8, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è aggiunto il seguente:

“Art. 8-bis
(Tributi locali)

1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni su tributi di propria competenza per le organizzazioni di volontariato, qualora non si trovino in condizioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.”

Art. 10

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole “di cui all'articolo” sono sostituite dalle seguenti “di cui agli articoli 5-bis”.

Art. 11

1. Dopo l'articolo 9, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è aggiunto il seguente:

“Art. 9 bis.
(Flessibilità dell'orario di lavoro)

1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, promuovono modalità di organizzazione del lavoro che favoriscano forme di flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o dell'amministrazione di appartenenza, secondo la disciplina prevista dai contratti o dagli accordi collettivi, in un'ottica di valorizzazione della responsabilità sociale di impresa.

2. Ad un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato a carattere nazionale iscritto nel registro nazionale che ricopra, secondo lo Statuto, cariche rappresentative o dirigenziali a livello nazionale, è riconosciuto, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato e la possibilità di fruire di un certo ammontare di ore di permesso dal lavoro non retribuito, secondo modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.

3. Ad un rappresentante per ogni organizzazione di volontariato a carattere regionale iscritta nel registro regionale, ma associata o appartenente ad una organizzazione di volontariato iscritta nel registro nazionale, che ricopra, secondo lo Statuto, cariche rappresentative o dirigenziali a livello regionale, è riconosciuto, a richiesta, il collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del mandato e la possibilità di fruire di un certo ammontare di ore di permesso dal lavoro non retribuito, secondo modalità da stabilire con apposito decreto.”

Art. 12

1. All'articolo 10, della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e Bolzano, concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa.”;

b) al comma 2, alinea, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola “disciplinano” è sostituita dalle seguenti “, previa intesa con le articolazioni regionali dell'ANCI e l'UPI, si prevede che le Regioni disciplinino.”;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente “b) le forme di partecipazione delle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6 alla programmazione e alla realizzazione concertata degli interventi e dei servizi nei settori in cui esse operano;”;

3) alla lettera f) le parole “di cui all’articolo” sono sostituite dalle seguenti “di cui agli articoli 5-bis”.

Art. 13

1. All’articolo 11, della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole “di cui all’articolo” sono sostituite dalle seguenti “di cui agli articoli 5-bis”.

Art. 14

1. Dopo l’articolo 11, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è aggiunto il seguente:

“Art. 11-bis
(Messaggi di utilità sociale)

1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio nazionale per il volontariato.”

Art. 15

1. L’articolo 12, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente:

“Art. 12
(*Osservatorio nazionale per il volontariato*)

1. Con decreto del Ministro della solidarietà sociale è istituito l’Osservatorio nazionale per il volontariato, di seguito denominato “Osservatorio”.

2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro della solidarietà sociale o da un suo delegato ed è composto da 25 membri, di cui dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale di cui all’articolo 5 bis, dieci rappresentanti delle altre organizzazioni iscritte nei registri regionali, tre esperti nominati dal Ministro competente, un rappresentante dei Centri di Servizio per il volontariato (CSV).

3. Al fine di assicurare una rappresentanza ampia ed eterogenea al proprio interno i membri dell’Osservatorio sono così individuati:

a) i dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale sono scelti dal Ministro competente d’intesa con le associazioni iscritte al registro nazionale, tenendo presenti i seguenti criteri: dimensione dell’associazione, collocazione geografica e settore principale di attività;

b) i dieci rappresentanti delle organizzazioni a carattere regionale sono nominati dal Ministro competente sulla base della designazione della Conferenza dei Presidenti

delle Regioni, tenendo presenti i seguenti criteri: dimensione dell'associazione, collocazione geografica e settore principale di attività;

c) il rappresentante dei Centri di Servizio per il Volontariato è eletto dai Centri di Servizio per il Volontariato stessi a maggioranza assoluta.

4. Sono invitati permanenti dell'Osservatorio tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed un rappresentante dei comitati di gestione.

5. Per le sedute in cui lo si ritenga necessario viene invitato un rappresentante dell'ISTAT.

6. L'Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle organizzazioni di volontariato, dura in carica tre anni ed i suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati.

7. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio adotta un apposito regolamento.

8. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero competente, ha in particolare i seguenti compiti:

a) assiste il Ministro competente nella tenuta e nell'aggiornamento del registro nazionale;

b) esprime pareri e formula proposte sulle normative che coinvolgono il volontariato;

c) promuove studi e ricerche sul volontariato in Italia e all'estero;

d) approva progetti sperimentali elaborati anche in collaborazione con gli enti locali da organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) sostiene e promuove, anche con la collaborazione delle Regioni e di altri soggetti istituzionali, iniziative di formazione ed aggiornamento per lo svolgimento delle attività delle organizzazioni, nonché progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) promuove iniziative di informazione e comunicazione, e altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

h) stabilisce accordi con altri organismi istituzionali e soggetti nazionali e regionali che perseguano analoghe finalità, anche allo scopo di promuovere il coordinamento delle politiche di sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nella lotta all'esclusione sociale e nella tutela del patrimonio ambientale e culturale. In particolare, l'Osservatorio svolge la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

i) promuove, con cadenza triennale, una conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipino i soggetti istituzionali, le organizzazioni e gli operatori interessati;

l) esamina i messaggi di utilità sociale redatti dalle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli 5 bis e 6, e li trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

m) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica del funzionamento dei centri di servizio per il volontariato di cui all'art. 15.

n) promuove iniziative volte al monitoraggio e alla verifica dell'applicazione della presente legge nei livelli territoriali

9. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro all'anno.

Art. 16

1. Dopo l'articolo 12, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è aggiunto il seguente:

“Art. 12 bis.

(Fondo nazionale per il volontariato)

1. E' istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo nazionale per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative e i progetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 quinquies dell'articolo 12.

2. Per il funzionamento del Fondo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro all'anno, utilizzando una percentuale dell'ammontare complessivo delle vincite di tutti i concorsi pronostici non rimosse dai vincitori.”

Art. 17

1. All'articolo 13, della legge 11 agosto 1991, n. 266, le parole “, di protezione civile” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti “e di protezione civile”.

Art. 18

1. L'articolo 14, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente:

“Art. 14

(Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale, dello stanziamento iscritto nell'unità provvisoria di base 7.1.3.3. Fondo Speciale di parte corrente dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Art. 19

1. All'articolo 15, della legge 11 agosto 1991, n. 266, al comma 3 le parole “con il Ministro per gli affari sociali” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti

“con il Ministro della solidarietà sociale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge”.

Art. 20

1. Dopo l'articolo 15, della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono aggiunti i seguenti:

“Art. 15-bis
(Centri di servizio per il volontariato)

1. Ai fini della costituzione dei centri di servizio per il volontariato (CVS) di cui al comma 1 dell'articolo 15, i gruppi di organizzazioni di volontariato devono presentare istanza di costituzione all'ente locale competente per territorio, che la trasmette con parere motivato al Comitato di Gestione. Le gestione dei centri è affidata ad un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria delle stesse.

2. In particolare, il gruppo delle organizzazioni di volontariato proponenti deve avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere composto da almeno il 20% delle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale afferenti al territorio, provinciale o regionale, su cui il centro servizi insiste; ai fini del calcolo della percentuale di cui sopra, nel caso si presentino nel gruppo proponente più organizzazioni afferenti ad una associazione regionale o nazionale la loro partecipazione viene conteggiata come se fossero un'unica organizzazione; anche nelle fasi successive all'istituzione la percentuale di partecipazione non può scendere al di sotto del 20%;
- b) deve proporre un progetto di gestione del centro servizi di ambito almeno provinciale, salvo che nelle province con un numero di abitanti superiori al milione; è in ogni caso preclusa l'istituzione di centri servizi che operino a livello sub-provinciale; nelle province con più di 1 milione di abitanti, nel caso vengano costituiti più centri di servizio per il volontariato, le rispettive competenze territoriali devono rimanere distinte;
- c) a tre anni dall'insediamento del centro servizi, il gruppo delle organizzazioni di volontariato proponenti aggiudicatario della gestione del centro servizi deve risultare composto da almeno il 25% delle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale afferenti al territorio su cui il centro servizi insiste.

3. I centri di servizio per il volontariato, di cui al comma 1 dell'articolo 15, hanno la funzione di sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte ai registri, attraverso la erogazione di servizi di:

- a) formazione;
- b) informazione e documentazione;
- c) accompagnamento alla promozione di nuove iniziative di volontariato e consolidamento di quelle già esistenti;
- d) consulenza tecnica, fiscale ed amministrativa;
- e) sostegno organizzativo alla progettazione, all'avvio e alla realizzazione di specifiche attività e progetti delle organizzazioni di volontariato;
- f) promozione e facilitazione delle forme di auto-rappresentanza del volontariato;

g) promozione di una partecipazione civica solidale nella popolazione del territorio di riferimento finalizzata alla costituzione di organizzazioni di volontariato o all'inserimento al loro interno;

h) promozione di crescenti livelli di partecipazione solidale delle nuove generazioni.

4. Alla realizzazione di progetti delle organizzazioni di volontariato dovrà essere dedicata una quota compresa fra un terzo e la metà delle risorse economiche annualmente a disposizione dei centri servizio. Tale voce non comprende i costi di struttura e di personale per il Centro servizio per l'impostazione dei progetti, la selezione delle domande e la supervisione delle attività realizzate con le risorse messe a disposizione.

5. I Centri di servizio redigono bilanci preventivi e consultivi e li trasmettono al Comitato di gestione competente per territorio e all'Osservatorio nazionale per il volontariato.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, è costituito un fondo di perequazione a vantaggio delle regioni in cui i centri servizi godono di finanziamenti minori. I criteri e le modalità di accesso al fondo di perequazione sono definite dal medesimo decreto, sentiti i soggetti interessati.

Art. 15-ter.

(Comitati di gestione)

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato "Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991", nel quale sono iscritti gli importi versati dagli enti di cui all'articolo 15, comma 1. Tali importi e i relativi interessi maturati costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Le risorse del "Fondo di cui alla legge n. 266 del 1991" sono disponibili per il finanziamento dei centri di servizio di cui all'articolo 15-bis e, nella misura restante, per le spese di attività e di funzionamento del Comitato di gestione, di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un Comitato di gestione composto da:

- a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
- b) cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - democraticamente eletti fra le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;
- c) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15;
- d) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;
- e) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il Comitato di gestione resta in carica per tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. Il Comitato può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

4. Il comitato di gestione:

- a) istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio nella regione, sulla base dei criteri adeguatamente pubblicizzati;
- b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio, denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblica l'esistenza; iscrive e cancella i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a);
- c) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 15bis;
- d) ripartisce annualmente, fra i centri di servizi istituiti presso la regione, le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, sulla base dell'approvazione con provvedimento motivato dei programmi annuali di attività presentanti dai centri di servizio al Comitato di gestione. Il Comitato di gestione ha la facoltà di offrire indirizzi e suggerimenti, non vincolanti, in merito ai contenuti dei programmi annuali.
5. Le modalità di attuazione delle norme di cui agli art. 15, 15-bis e 15-ter saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 21

1. L'articolo 17, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è sostituito dal seguente:

"Art. 17
(Sanzioni)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive prerogative e competenze, determinano ed applicano sanzioni alle organizzazioni di volontariato che non ottemperano agli obblighi di cui alla presente legge, nella forma di limitazioni o preclusioni all'accesso a finanziamenti, convenzioni ed agevolazioni pubbliche. Le sanzioni devono risultare congrue rispetto alla gravità dei comportamenti delle organizzazioni di volontariato.
2. Le sanzioni comportano in ogni caso la sospensione dal Registro regionale o nazionale e, nei casi più gravi, la cancellazione dal suddetto Registro."

Leggi Regionali sul volontariato

Legge Regionale 19 aprile 1995, N. 18

Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato.

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La regione Calabria riconosce e valorizza le attività delle organizzazioni di volontariato che realizzano, senza scopo di lucro e a fini esclusivi di solidarietà, finalità di carattere sociale, civile e culturale per:

- a)** contrastare l'emarginazione;
- b)** prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;
- c)** accogliere la vita e migliorarne la qualità;
- d)** concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario regionale;
- e)** concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti a favore dei singoli o di gruppi di persone;
- f)** assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, anche con particolari attività di formazione ed orientamento per minori e giovani, nonché di attività di promozione culturale ed educazione permanente per adulti;
- g)** promuovere attività di protezione e salvaguardia dell'ambiente e per interventi in situazioni di pubbliche calamità.

2. La Regione, attraverso gli strumenti di pianificazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attività da valorizzare anche con incentivi di ordine economico.

3. La Regione promuove inoltre iniziative di studio inerenti al volontariato sociale.

Art. 2
Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge sono attività di volontariato quelle svolte dalle organizzazioni di volontariato o da singoli volontari esclusivamente per fini di solidarietà e senza remunerazione.
2. Ai volontari é possibile rimborsare le spese effettivamente sostenute, entro i limiti previsti dalle organizzazioni di appartenenza.
3. Sono organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti, dotati o meno di personalità giuridica le cui norme statutarie o i cui ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione anche indiretti.
4. Le attività di volontariato devono essere prestate in aderenza ai principi fissati dall'art. 2 della legge 11.08. 1991, n. 266.
5. La qualità di volontariato é incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, mentre é compatibile con la qualità di dipendente pubblico, quando le prestazioni hanno luogo fuori dallo orario di lavoro in servizi pubblici e privati diversi da quelli prestati come dipendente.
6. I funzionari di Enti locali preposti alla dirigenza di servizi per il volontariato, non possono appartenere ad alcuna organizzazione di volontariato in qualità di dirigenti.
7. La Regione Calabria favorisce, inoltre, la qualificazione e formazione del le organizzazioni di volontariato, nonché la realizzazione di servizi innovativi e sperimentazioni particolarmente significative da parte delle stesse all'interno del territorio regionale.
8. I lavoratori di Enti pubblici o privati che facciano parte di organizzazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 4 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e con le integrazioni di cui all'art. 17 della legge 266/91.

Art. 3
Organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato devono costituirsi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 266/1991 e secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. Le organizzazioni di cui al presente articolo, per garantire il funzionamento della struttura, possono assumere lavoratori dipendenti esclusivamente per finalità di supporto tecnico con esclusione di ogni attività di solidarietà.
3. L'utilizzazione di prestatori d'opera autonoma e specializzata deve avvenire nel rispetto del principio di cui al comma precedente.

4. È riconosciuto alle organizzazioni di volontariato ed ai singoli volontari il diritto di:

- accedere alle strutture e ai servizi pubblici, ove ciò sia richiesto per la attuazione del servizio; inserirsi per integrare e collaborare con i servizi nell'ambito dell'attività proprie degli stessi senza sostituire personale dipendente;
- partecipare alle attività di formazione e di aggiornamento organizzate da gli Enti locali o da terzi in rapporto al servizio convenuto;
- partecipare alle attività di programmazione secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente nei campi di applicazione della presente legge e della legge 5/1987;
- accedere alle informazioni e agli atti amministrativi concernenti i campi di applicazione della presente legge di competenza del Consiglio e della Giunta regionale e degli Enti locali;
- partecipare nell'ambito dei piani e delle finalità proprie degli Enti pubblici e delle Leggi Sanitarie e Sociali alla programmazione per le finalità sociali di cui all'art. 1 d'interventi pubblici con parere consultivo.

5. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le norme del Decreto del Ministero dell'Industria e del Commercio del 14.02.1992.

Art. 4

Albo regionale delle organizzazioni di volontariato

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Albo regionale delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in sezioni.

2. Le organizzazioni, riconosciute o meno ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile, che intendono chiedere l'iscrizione, devono operare nel territorio regionale e presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata da:

- a) atto costitutivo o statuto o accordi degli aderenti;
- b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la presidenza o la direzione;
- c) relazione degli interventi già attuati e programma di quelli che s'intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie d'intervento e la qualificazione dei volontari impiegati.

3. La Giunta regionale, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dei criteri individuati dall'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 5, lettera d), decide sull'iscrizione dell'organizzazione all'Albo dandone comunicazione al Comune territorialmente competente.

4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione automatica dall'Albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la rinnovazione della

documentazione di cui alla lettera c) del comma 2 e, qualora siano intervenute modificazioni, anche della documentazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.

5. La Giunta regionale verifica la permanenza dei requisiti ritenuti idonei all'iscrizione e procede a saltuari accertamenti sulla regolarità della gestione delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo.

6. L'iscrizione all'Albo é condizione necessaria per poter fruire dei contributi eventualmente concessi da qualsiasi ente pubblico operante nel territorio regionale.

7. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta l'immediata cancellazione dall'Albo. La cancellazione é disposta con deliberazione della Giunta regionale.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 266 del 1991, la Giunta regionale comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni dell'eventuale rifiuto della iscrizione e della cancellazione dall'Albo.

Art. 5

Osservatorio regionale sul volontariato

1. E' istituito l'osservatorio regionale sul volontariato.

2. L'osservatorio é composto:

- a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato che lo presiede;
- b) da un rappresentante delle Province calabresi, designato dall'Unione regionale delle province;
- c) da tre rappresentanti dei Comuni calabresi, designati dalla sezione regionale dell'ANCI;
- d) da un rappresentante delle Comunità montane della Calabria, designato dallo UNCEM calabrese;
- e) dal dirigente del dipartimento per i servizi sociali;
- f) dal dirigente del dipartimento per i servizi sanitari;
- g) dal dirigente del dipartimento piani e programmi;
- h) dal dirigente del dipartimento per la formazione professionale;
- i) da tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4, presenti ed operanti in almeno tre province della regione, indicati dalle organizzazioni medesime;
- l) da cinque rappresentanti - uno per provincia e con un massimo di due rappresentanti in totale appartenenti alla stessa organizzazione - delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4 che abbiano il maggiore numero di aderenti, indicati dalle organizzazioni medesime;

m) da tre rappresentanti di enti o istituzioni maggiormente rappresentativi che promuovono attività o cultura di volontariato, indicati dagli stessi.

3. Il Vice Presidente dell'Osservatorio é eletto nella prima riunione tra i componenti indicati dalle organizzazioni di volontariato.

4. I componenti dell'Osservatorio possono farsi sostituire di volta in volta da altro rappresentante a tal fine delegato.

5. In relazione alle materie trattate, il Presidente dell'Osservatorio può invitare altri dipendenti regionali o studiosi o tecnici.

6. L'Osservatorio é organo consultivo della Giunta regionale e, tra l'altro, provvede a:

a) esprimere parere sui programmi annuali di competenza della Giunta regionale;

b) avanzare proposte alla Giunta regionale sulle materie oggetto delle attività delle organizzazioni di volontariato;

c) esprimere parere sui disegni di legge e sulle materie che interessano i campi di intervento delle organizzazioni di volontariato di competenza della Giunta regionale;

d) determinare i criteri e le modalità per la gestione e la tenuta dell'Albo di cui all'art. 4;

e) esprimere parere sulla tenuta e sul la gestione dell'Albo di cui all'art.4;

f) esprimere parere sulla istituzione dei Centri di servizio regionali di cui all'art. 16;

g) esprimere parere su progetti elaborati anche in collaborazione con gli Enti locali da organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4;

h) promuovere e sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario per la prestazione di servizi;

i) promuovere ricerche e studi;

l) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

m) diffondere la conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e delle loro federazioni;

n) pubblicare un rapporto regionale sull'andamento del fenomeno del volontariato nella regione.

7. Alla costituzione della segreteria dell'Osservatorio provvede la Giunta regionale.

Art. 6

Funzionamento dell'Osservatorio regionale sul volontariato

1. L'Osservatorio regionale sul volontariato é nominato dalla Giunta regionale, previa verifica dei requisiti posseduti dai rappresentanti indicati dalle rispettive organizzazioni, e resta in carica per la durata di tre anni.
2. Si procede alla nomina dell'Osservatorio anche sulla base di una designazione pari almeno alla maggioranza dei componenti dell'organo medesimo.
3. Le designazioni relative all'art. 5, comma 2, lettere b), c), d), i), l), m) devono essere effettuate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le designazioni di cui alle lettere i), l) ed m) dell'art. 5, comma 2, devono essere effettuate da tutte le organizzazioni interessate.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente provvede alla nomina la Giunta regionale, previa assegnazione di ulteriore termine di giorni 30.
5. Per la validità delle adunanze dello Osservatorio é necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza e ,in caso di parità, decide il voto del Presidente.
6. La partecipazione alle riunioni è gratuita ed é ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione.
7. Nelle sedute di seconda convocazione, per la validità della seduta é sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Art. 7

Conferenza generale

1. Il Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Osservatorio regionale sul volontariato indice una volta l'anno la Conferenza generale delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui all'art. 4.
2. La Conferenza é presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato.
3. La Conferenza generale esprime pareri sugli strumenti generali della programmazione regionale relativi alle attività di volontariato.

Art. 8

Convenzione

1. Per la realizzazione dei programmi relativi ai campi di applicazione della presente legge che consentano l'apporto continuativo delle organizzazioni di volontariato, la Giunta regionale può stipulare apposite convenzioni secondo i criteri di cui all'art. 9.

Art. 9

Contenuti della convenzione

1. La convenzione di cui all'art. 8 é stipulata con le organizzazioni di volontariato che dimostrino attitudine e capacità operativa e che siano iscritte da

almeno sei mesi all'Albo di cui allo art. 4 o che siano iscritte ai sensi dell'art. 16, comma 2, per eguale periodo.

2. La convenzione, su cui deve esprimere parere l'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 5, deve tra l'altro indicare:

- a)** l'attività che é oggetto di essa e le modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;
- b)** la durata del rapporto convenzionale;
- c)** l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
- d)** l'entità del contributo assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate dagli associati;
- e)** l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;
- f)** le forme di verifica delle prestazioni e di controllo delle loro qualità
- g)** le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;
- h)** le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione;
- i)** l'obbligo di fornire periodicamente alla Giunta regionale, su richiesta della stessa, dati conoscitivi inerenti la attività svolta;
- l)** l'obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività;
- m)** le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi e retribuite;
- n)** l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

3. La convenzione deve riservare alla Giunta regionale un potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità delle organizzazioni, sotto il profilo delle persone e dei mezzi, allo svolgimento dell'attività.

4. La Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato di cui all'art. 5, dichiara la risoluzione della convenzione quando sia constatata l'inadempimento delle principali clausole contrattuali o l'inidoneità dell'organizzazione ai sensi del comma 3.

5. Qualora la convenzione abbia durata pluriennale i contributi previsti nella convenzione vengono rideterminati annualmente dalla Giunta regionale.

Art. 10

Prestazioni di volontariato e strutture pubbliche

1. Le attività di volontariato all'interno di strutture pubbliche o convenzionate con la Regione devono essere presentate da organizzazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 4.

2. Le prestazioni devono essere oggetto di convenzioni che possono essere stipulate direttamente dall'ente pubblico titolare della struttura.

*Art. 11**Formazione ed aggiornamento dei volontari*

1. La Giunta regionale, nell'ambito del programma di formazione professionale, sulla base di proposte inoltrate dallo Osservatorio, dagli Enti locali e dalle organizzazioni di volontariato ed anche su richiesta delle organizzazioni medesime, é autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario, predisponendo a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni e tecniche utili all'esercizio delle attività di volontariato.
2. Le organizzazioni di volontariato possono partecipare gratuitamente ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale organizzati dalla Regione attraverso le proprie strutture.

*Art. 12**Destinazione dei contributi*

1. Possono usufruire dei contributi previsti dalla presente legge le organizzazioni di volontariato, iscritte all'Albo di cui all'art. 4, che svolgono attività previste dalla presente legge e che intendono realizzare progetti finalizzati da eseguire anche mediante apposite convenzioni. Viene riconosciuta priorità ai progetti che siano realizzati attraverso le prestazioni di più di una organizzazione.
2. I fondi sono ripartiti dalla Giunta regionale previo parere dell'Osservatorio regionale sul volontariato.
3. I contributi previsti dalla presente legge possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali, purché questi ultimi siano concessi per attività non previste dalla presente legge.
4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa convenzionata può essere finanziata dalla Regione e da altri enti pubblici, purché i contributi complessivamente non superino l'80% della spesa sostenuta.

*Art. 13**Presentazione delle domande*

1. Le domande, rivolte ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge, vanno presentate unitamente ad un progetto delle spese necessarie alla Giunta regionale, entro il 30 ottobre di ogni anno. Trascorso tale termine le domande presentate vengono prese in considerazione nell'esercizio successivo. Le organizzazioni di volontariato sono tenute a trasmettere copia delle domande al Comune in cui hanno sede o svolgono la loro attività principale.

*Art. 14**Erogazione dei contributi*

1. La Giunta regionale, in relazione alle priorità fissate dai documenti generali di programmazione, approva, entro il 28 febbraio di ogni anno, il piano di riparto dei contributi relativi allo esercizio successivo, previo parere del l'Osservatorio regionale sul volontariato.
2. Il contributo regionale può essere erogato anche con anticipazioni non superiori alla misura complessiva del 50% Il saldo é erogato soltanto dopo la presentazione del rendiconto.
3. Per impegni inferiori a tre milioni di lire la rendicontazione può essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell'organizzazione di volontariato.

Art. 15

Centri di servizio regionali

1. I Comuni capoluogo di provincia istituiscono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Centri di servizio regionali da mettere a disposizione delle organizzazioni di volontariato.
2. I Centri di servizio regionali sono gestiti da organizzazioni di volontariato che siano operanti nel Comune e che appartengano ad organismi presenti, al medesimo titolo, in almeno tre province della regione.
3. La gestione del Centro di servizio regionale deve risultare da apposita convenzione stipulata con il Comune competente per territorio.

Art. 16

Norma transitoria

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo di cui alla legge regionale 05.05.1990, n. 46 devono chiedere conferma dell'iscrizione allegando la documentazione prevista dall'art. 4 della presente legge.
2. Giunta regionale, sulla base della procedura di cui all'art. 4, comma 3, decide nei successivi 30 giorni sull'iscrizione all'Albo. Le organizzazioni le cui domande risultano accolte vengono iscritte all'Albo di cui alla legge regionale 05.05.1990, n. 46.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1, la domanda eventualmente presentata viene considerata come domanda di nuova iscrizione.
4. Il periodo di due anni previsto dallo art. 8 della legge n. 266/1991, concernente le agevolazioni fiscali, per le organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo ai sensi del comma 2 del presente articolo decorre dall'entrata in vigore della predetta legge n.266/1991.
5. All'entrata in vigore della presente legge le convenzioni di cui all'art. 8, in attesa dell'operatività dell'Albo previsto all'art. 4, possono essere stipulate con le organizzazioni di volontariato iscritte da più di sei mesi nell'Albo di cui alla legge regionale 05. 05.1990, n.46.

Art. 17
Abrogazioni

1. La legge regionale 05.05.1990, n. 46 ed ogni altra disposizione legislativa in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 18
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i fondi di cui all'art. 16 della legge finanziaria 1995, per gli anni successivi, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascuno esercizio finanziario con legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 19
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale é dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 aprile 1995

Veraldi

Legge Regionale 17 maggio 1996, N. 10
Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n.18 alla legge quadro nazionale n. 266 dell'11 agosto 1991 sul volontariato.

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Articolo unico

1. In aderenza alla norma di cui all'articolo 6 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991, l'espressione "Albo regionale delle organizzazioni di volontariato" di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n.18 del 19 aprile 1995 é sostituito dall'espressione: "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 17 maggio 1996

Nisticò

Iscrizione al Registro Provinciale del Volontariato

- Con Deliberazione n° 943 dell'11.11.2005 la Regione Calabria ha disposto il conferimento delle funzioni alle Province, in attuazione del D.Lgs. n. 112/98 delle L.R. n. 34/2002.
- Con successivo Decreto n° 20460 del 15.12.2005 la Regione ha provveduto a conferire alle Province, la materia del "Volontariato", ed in particolare, "l'istituzione della sezione provinciale del Registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione vigente", ed inoltre, "la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore ... sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con le Province".

Alla data di stampa di questo volume la documentazione necessaria per l'iscrizione al "Registro Provinciale" della Provincia di Catanzaro è disponibile in un file compresso, sul sito della Provincia di Catanzaro:

REGOLAMENTO__REGISTRO_PROV_LE_ORGANIZZAZIONI_DI_VOLONTARIATO.zip

Il file in questione contiene due documenti:

1. Modello iscrizione fac simile x associazioni.doc;
2. REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.doc.

Ed è scaricabile dal seguente link:

<http://www.provincia.catanzaro.it/modules/mydownloads/visit.php?cid=29&lid=158>

Da un esame dei documenti, si evince come ci si è ispirati ad analogha documentazione di una provincia emiliana, e come gli stessi andrebbero rielaborati anche sotto l'aspetto formale aggiornando anche i recapiti a cui vanno indirizzati, consegnati e/o protocollati.

Riportiamo di seguito per comodità i due documenti, suggerendo sempre di ricontrollare che modulistica ed istruzioni non abbiano subito nel tempo auspicabili aggiornamenti o aggiustamenti.

Contattare sempre e comunque il CSV di Catanzaro che fornisce, con il suo Staff tecnico, ampio supporto e consulenza.

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE, LA CANCELLAZIONE E LA REVISIONE DEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Approvato con delibera di Consiglio n° ____ del _____

PREMESSE

ART.1 Con delibera di G.P. n°17 del 19/01/2007 è stato istituito presso l'Assessorato Politiche Sociali, Scolastiche e Universitarie e Ricerca il Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato;

ART. 2 Al Dirigente Settore Servizi alla Persona è affidata la tenuta e la gestione del Registro;

ART. 3 Il presente Regolamento disciplina le procedure per la gestione, nonché le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione del Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato.

L'iscrizione al Registro del Volontariato è condizione indispensabile per accedere a contributi pubblici, per stipulare Convenzioni con la pubblica amministrazione e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

ART. 4 Sono soggetti iscrivibili al Registro Provinciale le Organizzazioni di Volontariato, che hanno sede.

legale ed operano nel territorio della Provincia nei seguenti ambiti:

- a) Socio assistenziale;
- b) Socio sanitario;
- c) Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente e formazione;
- d) Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
- e) Tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- f) Volontariato internazionale;
- g) Promozione attività sportive e tempo libero;
- h) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti;
- i) Protezione civile.
- l) Salvaguardia di specie animali in via di estinzione.
- m) Valorizzazione dell'animale con interventi di tipo educativo e/o terapeutico per il miglioramento della vita delle persone.

ISCRIZIONE

ART. 5 L'iscrizione al Registro Provinciale è consentita soltanto alle Organizzazioni di Volontariato che presentano contestualmente i seguenti requisiti formali e sostanziali:

Si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed eventualmente, ma solo in misura secondaria, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo.

Sono quindi iscrivibili solo le Organizzazioni in cui le prestazioni dei volontari sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo (con riferimento alla natura delle mansioni

svolte) che quantitativo (con riferimento al numero dei volontari ed al tempo impegnato) rispetto ad eventuali prestazioni retribuite.

Con l'avvertenza:

- Che le prestazioni personali non possono essere effettuate che da persone fisiche, il che esclude che possano essere iscritte nei registri del Volontariato Organizzazioni cui aderiscono quali associati soggetti collettivi (con l'unica eccezione, ovviamente degli organismi di collegamento e di coordinamento di cui al successivo art 6;

- Che i requisiti della spontaneità e volontarietà escludono che possano essere considerati volontari coloro che operano a titolo gratuito presso l'organizzazione non per libera scelta personale.

b) Siano liberamente costituite a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta e, quindi, che operino esclusivamente a favore di persone terze rispetto all'Organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare diritti primari. Solidale è, infatti, ogni azione che consente la fruizione dei diritti, la qualità della vita per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di tipo economico e sociale, la valorizzazione delle culture, dell'ambiente e del territorio (Carta dei valori del volontariato).

c) Siano dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, ecc.

Per le Organizzazioni a struttura semplice tale requisito è connesso alla loro stessa esistenza e non deve quindi essere comprovato. Invece, per le Organizzazioni che costituiscono articolazioni di più ampie organizzazioni nazionali o locali, l'autonomia deve essere accertata per evitare che nei registri venga iscritta un'entità priva di una propria soggettività, ma che costituisce un mero braccio operativo di un'organizzazione strutturalmente unitaria.

L'autonomia delle articolazioni di più ampie organizzazioni nazionali o locali deve quindi emergere esplicitamente dallo statuto di queste ultime o, in mancanza, deve essere attestato espressamente dalle medesime.

Qualora lo statuto delle Organizzazioni nazionali o locali non preveda una parte normativa specifica per le articolazioni, queste ultime, al fine di ottenere l'iscrizione, devono dotarsi di atto interno per l'adozione di un proprio statuto o, in via minimale e per quanto compatibile con la vita dell'articolazione stessa, per l'adozione dello statuto dell'organizzazione sopra citata come propria normativa interna.

d) Abbiano sede legale nel territorio provinciale.

e) Siano effettivamente operanti nel territorio provinciale da almeno sei mesi.

L'operatività delle Organizzazioni di volontariato esplica il fine solidaristico delle stesse. Pertanto è necessario accertarne l'effettiva, continuata e consolidata sussistenza secondo i rispettivi scopi istituzionali, anche con il concorso degli Enti locali e di altre Istituzioni.

La previsione di almeno sei mesi di attività deve essere dunque intesa come garanzia delle attitudini e delle capacità operative delle organizzazioni richiedenti l'iscrizione, nonché della serietà e della continuità degli impegni istituzionali assunti dalle stesse.

f) Siano dotate di Atti costitutivi o Statuti redatti nella forma dell'Atto pubblico o della Scrittura privata registrata che prevedano, oltre agli elementi di cui alla successiva

lett. g), anche i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.

Pur se non espressamente indicato né nella L. 266/1991, né nella L.R. 18/1995 l'Atto costitutivo e lo Statuto devono ovviamente indicare anche la denominazione dell'Organizzazione, la sede legale, gli scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi.

g) Siano caratterizzate per normativa statutaria e per situazione effettiva da:

Assenza di fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma. Ciò sta a significare che:

Gli eventuali utili debbono essere interamente impiegati per le finalità sociali dell'Organizzazione e non possono essere ripartiti fra gli associati.

Gli associati non possono percepire alcuna utilità né economica, né di altra natura.

È esclusa la possibilità di ripartire fra gli associati i beni che residuino in caso di scioglimento dell'organizzazione (utilità/remunerazione differita).

Gli eventuali corrispettivi derivanti alle Organizzazioni di volontariato da prestazioni solidaristiche effettuate a favore di privati, affinché non siano considerati rilevanti ai fini fiscali, devono sempre essere riferiti esclusivamente al recupero delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio di dette prestazioni.

Elettività delle cariche associative, intendendosi per tali quelle riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione (membri dei direttivi, presidenti, vicepresidenti, segretari, ecc.).

Ne deriva che:

Dette cariche possono essere conferite solo ad aderenti all'Organizzazione.

Dette cariche possono essere attribuite dalla base associativa, ovvero in seno ai direttivi nominati dalla base associativa (presidenti, vicepresidenti, segretari).

È esclusa la possibilità che dette cariche vengano attribuite a membri di diritto o a persone nominate da soggetti terzi rispetto all'organizzazione, o da soggetti interni all'organizzazione diversi dalla base associativa.

Gratuità delle cariche associative, restando quindi esclusa ogni forma di remunerazione.

È ammesso, comunque, che i componenti di organi di controllo (es. Revisori) e di organi arbitrali (es. Proviviri) possono essere nominati dalla base associativa fra persone non aderenti all'organizzazione, a garanzia di professionalità e imparzialità con adeguato compenso.

Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, restando quindi esclusa ogni forma di remunerazione.

Agli aderenti, ivi compresi coloro che ricoprono cariche associative, possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

Obbligatorietà del bilancio, nel senso che annualmente gli organi deputati alla gestione dell'Organizzazione debbono sottoporre all'approvazione della base associativa, con le modalità stabilite dallo statuto:

- Il rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti (Art.3 comma 3. L.266/91);

- Il bilancio di previsione.

Democraticità della struttura.

Dallo Statuto dovrà risultare espressamente, per le delibere di scioglimento dell'organizzazione, la necessità se non dei 3/4 (cosa ottimale), comunque di una maggioranza particolarmente qualificata, che possa effettivamente garantire la democraticità dell'ordinamento interno.

È quindi necessario, che il numero degli aderenti alle Organizzazioni iscrivibili non sia tale da creare coincidenza numerica tra la composizione dell'organo direttivo (comitato esecutivo o direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.) e la composizione della base associativa (assemblea.)

Se ciò si verificasse verrebbero di fatto vanificate in definitiva le esigenze di reciproco controllo nonché il principio di alterità degli organi, tenuto conto delle diverse e non sovrapponibili competenze che spettano all'uno o all'altro organo, tra cui, per l'assemblea, si ricorda in particolare, a titolo esemplificativo, il potere di nomina e revoca degli amministratori.

Le Organizzazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base associativa composta da un numero di aderenti almeno il doppio più uno del numero dei membri che, secondo lo Statuto delle Organizzazioni, compongono l'organo direttivo.

Data la natura delle Organizzazioni di volontariato non sono ammessi organi direttivi di tipo monocratico.

ART. 6 Sono iscrivibili nei Registri provinciali anche gli Organismi di coordinamento e collegamento comunque denominati di sole Organizzazioni di volontariato già iscritte in numero prevalente nei Registri.

Anche detti organismi debbono possedere i requisiti di cui all'art. 5 tranne, ovviamente, quelli incompatibili con la loro stessa natura: è ovvio infatti che quanto più sopra indicato, ad esempio, relativamente agli scopi solidaristici, alle prestazioni personali degli aderenti, agli ambiti di operatività, non può essere riferito agli organismi di cui trattasi.

DOCUMENTAZIONE

ART. 7 La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice ai sensi dell'Art. 8 della L. 266/1991 secondo apposito modello, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione deve essere presentata all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:

1) - NORMATIVA INTERNA DELL'ORGANIZZAZIONE E PRECISAMENTE

1.a) Per le Organizzazioni costituite con Atto notarile, copia - anche non autenticata - dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigente. Qualora quest'ultimo non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la Scrittura privata registrata - anche non autenticata - recante lo Statuto vigente.

1.b) Per le Organizzazioni costituite con Scrittura privata registrata, copia - anche non autenticata - della Scrittura stessa recante lo Statuto vigente. Qualora quest'ultimo non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la Scrittura privata registrata - anche non autenticata - recante lo Statuto vigente, unitamente a copia dell'Atto costitutivo non necessariamente registrato.

Le modifiche statutarie e/o della sede legale devono essere comunicate alla Provincia di Catanzaro (a mano o tramite Raccomandata A.R.) entro 45 giorni dalla formalizzazione.

Le articolazioni locali di Organizzazioni nazionali non costituite né con Atto notarile né con Scrittura privata registrata e non dotate di proprio Statuto, debbono inviare l'Atto con cui l'organo competente dell'Organizzazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello Statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della Scrittura privata registrata con cui l'organo competente delle articolazioni locali ha adottato lo Statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo Statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle articolazioni locali, queste ultime debbono inviare anche dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale.

2) - ELENCO NOMINATIVO DELLE PERSONE CHE RICOPRONO CARICHE ASSOCIATIVE-CORREDATO DEL VERBALE DI NOMINA

Le modifiche delle cariche associative devono essere comunicate alla Provincia di Catanzaro (a mano o tramite Raccomandata A.R.) entro 45 giorni dalla formalizzazione.

3) - RELAZIONE DETTAGLIATA SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ORGANIZZAZIONE CHE EVIDENZI TRA L'ALTRO:

L'ambito solidaristico in cui opera l'Organizzazione.

L'effettiva operatività di almeno sei mesi secondo i fini istituzionale e la presenza ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari.

Il fatto che l'Organizzazione opera esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto all'organizzazione stessa.

4) - COPIA DI RICEVUTA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AL COMUNE O DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA DATA DI PRESENTAZIONE.

5) - ELENCO DEI VOLONTARI IMPEGNATI NELLE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ

6) - INDICAZIONE DI EVENTUALI CORSI DI FORMAZIONE

7) - COPIA DEL BILANCIO O DEL RENDICONTO DI ESERCIZIO RELATIVO ALL'ANNO PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE, CORREDATO DEL VERBALE DI APPROVAZIONE DELLO STESSO E DEL BILANCIO DI PREVISIONE

8) - IN CASO DI ORGANIZZAZIONE RECENTEMENTE COSTITUITA (almeno sei mesi) COPIA DEL BILANCIO DI PREVISIONE CORREDATO DEL VERBALE DI APPROVAZIONE

- 9) - INDICAZIONE DELLE STRUTTURE, DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI PROPRI DI CUI L'ORGANIZZAZIONE DISPONE
- 10) - DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA STIPULA DEI CONTRATTI ASSICURATIVI PER GLI ADERENTI ALLA ORGANIZZAZIONE, CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI VOLONTARIATO, CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' STESSA, NONCHE' PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE-QUADRO SUL VOLONTARIATO N.266 DELL' 11/08/1991 E DEI DECREDI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO DEL 14/02/1992 E DEL 16/11/1992;
- 11) - CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO, CERTIFICATO CARICHI PENDENTI PRESSO LA PRETURA E LA PROCURA (O AUTOCERTIFICAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE) DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE IN CORSO DI VALIDITA';
- 12) - CODICE FISCALE DELL'ORGANIZZAZIONE;
- 13) - ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE O MENO ALL'ANAGRAFE DELLE ONLUS;
- 14) - GLI ORGANISMI DI COLLEGAMENTO E COORDINAMENTO DEBONO INOLTRE ALLEGARE' ELENCO DI TUTTE LE ORGANIZZAZIONI ADERENTI.

DURATA-VERIFICA -CANCELLAZIONE

ART. 8 L'iscrizione al Registro Provinciale è valida tre anni.

Trascorsi i tre anni dalla data di esecutività del provvedimento di iscrizione, i soggetti pena la cancellazione dal Registro debbono richiedere entro 45 gg., per iscritto la riconferma dell'iscrizione, allegando idonea documentazione che attesti gli interventi attuati, distinti per ciascun anno, il programma di quelli futuri, specificando per entrambi, le metodologie di intervento e la qualifica dei volontari impiegati.

ART. 9 Per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizioni le organizzazioni di volontariato sono tenute a trasmettere, entro il 31/agosto di ogni anno, copia del verbale di approvazione del Bilancio dell'anno precedente e di quello di previsione, corredato di relazione dettagliata dell'attività svolta.

ART. 10 La cancellazione dal Registro di Volontariato è disposta con provvedimento motivato dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona per i seguenti motivi:

- a) richiesta della stessa Organizzazione.
- b) mancato invio della documentazione di cui all'art.9 per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
- c) mancata richiesta di riconferma dell'iscrizione nei termini previsti dall'art.8 del presente Regolamento.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione.

Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000 e devono essere corredate da copia di documento d'identità.

Fac-simile domanda di iscrizione da compilare su carta intestata dell'associazione:

All'Amministrazione Provinciale di
Catanzaro

Assessorato alle politiche Sociali
Piazza Rossi

88100 Catanzaro

Il sottoscritto _____ rappresentante legale dell'_____, chiede l'iscrizione del _____ al Registro delle Organizzazioni di Volontariato di codesta Amm/ne Prov/le.

Allega la seguente documentazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante.

1) Atto Costitutivo e Statuto (registrati se l'Organizzazione è costituita con scrittura privata);

2) Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, corredato del verbale di nomina;

3) Relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Organizzazione che evidenzi tra l'altro:

3.a) l'ambito solidaristico in cui opera l'Organizzazione;

3.b) l'effettiva operatività di almeno sei mesi secondo i fini istituzionali e la presenza ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari;

3.c) il fatto che l'Organizzazione opera esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto all'Organizzazione stessa;

4) Elenco dei volontari impegnati nelle iniziative di solidarietà;

5) Indicazione di eventuali corsi di formazione,

6) Copia del bilancio o del rendiconto di esercizio, relativo all'anno precedente la presentazione della domanda di iscrizione, corredato del verbale di approvazione dello stesso;

7) Copia del bilancio di previsione, corredato del verbale di approvazione (se organizzazione di recente costituzione e, comunque, non inferiore a mesi 6);

8) *Indicazione delle strutture, dei mezzi e degli strumenti propri di cui l'organizzazione dispone*

9) Documentazione attestante la stipula dei contratti assicurativi per gli aderenti alla organizzazione, che svolgono attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge-quadro sul volontariato n. 266 dell'11/08/1991 e dei Decreti del Ministero dell'Industria e Commercio del 14/02/1992 e del 16/11/1992;

10) Certificato generale del Casellario Giudiziario, certificato carichi pendenti presso la Pretura e la Procura (o autocertificazione nei termini di legge) del Legale Rappresentante dell'Associazione in corso di validità;

11) Codice fiscale dell'Organizzazione;

12) Attestazione di iscrizione o meno all'anagrafe delle ONLUS;

13) Elenco delle Organizzazioni aderenti se trattasi di Organizzazioni di Collegamento e coordinamento.

14) Copia documento d'identità del legale rappresentante.

Il Volontariato Europeo

CEV - European Volunteer Centre

Indirizzo: Rue de la Science 10 B-1040 BRUXELLES

Telefono: +32.2.511.7501

Fax: +32.2.514.5989

E mail: cev@cev.be

Sito web: www.cev.be



Storia e costituzione

CEV ha origine per iniziativa di due centri di volontariato belgi, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk e l'Association pour le Volontariat che, insieme al Centre National du Volontariat (Francia), il National Centre for Volunteering (Regno Unito) e il Centro nazionale per volontariato (Italia), hanno riunito nel 1989 a Lucca i rappresentanti dei centri di volontariato nazionali e regionali di otto Paesi europei. L'incontro ha prodotto una dichiarazione congiunta volta a rafforzare la cooperazione in Europa. CEV è stato fondato nel febbraio 1990 sulla base di questa dichiarazione, e nel 1992 è stato ufficialmente riconosciuto come organizzazione internazionale non a scopo di lucro.

Il 5 dicembre 1995 CEV ha organizzato la prima giornata europea per il volontariato all'interno del Parlamento europeo con il sostegno attivo del Parlamento stesso, della Commissione europea, del Consiglio europeo e dell'UNESCO. Nel novembre 2003 ha organizzato una ulteriore giornata europea del volontariato nel Parlamento europeo, con il supporto attivo di alcuni deputati europei e di United Nations Volunteers.

Forma giuridica

Organizzazione internazionale senza scopo di lucro.

Membri

Aderiscono a CEV in qualità di membri 27 agenzie nazionali e regionali in Europa che rappresentano migliaia di organizzazioni di volontariato, associazioni ma anche singoli volontari.

Le associazioni aderenti, raggruppate per nazionalità, sono:

Association pour le Volontariat, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, Het Punt Brussels Volunteer Centre (**Belgio**); OSMEJEH (**Bosnia Erzegovina**); HESTIA (**Repubblica ceca**); Center for Frivilligt Socialt Arbejde (**Danimarca**); Finland Citizen Forum (**Finlandia**); Centre National du Volontariat (**Francia**); Aktion Gemeinnsinn e.V. , ARBES, Deutscher Caritasverband, Stiftung Bürger für Bürger (**Germania**); Volunteering Ireland (**Irlanda**); National Council for Voluntarism (**Israele**); Centro Nazionale per il Volontariato (**Italia**); Lithuania Natio-

nal Volunteer Centre (**Lituania**); Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) (**Olanda**); FRISAM (**Norvegia**); ProVobis National Volunteer Centre (**Romania**); Slovak Humanitarian Council (**Slovacchia**); Slovenska Fondacija (**Slovenia**); Federació Catalana de Voluntariat Social, Foundation for Solidarity and Voluntary Work of the Valencian Community (**Spagna**); National Centre for Volunteering, Volunteer Development Agency Northern Ireland, Wales Council for Voluntary Action, Volunteer Development Scotland, (**Regno Unito**).

Organigramma

Sono organi di CEV l'assemblea generale, il consiglio di amministrazione e il segretariato.

Staff

E' composto da 5 persone (presidente, vice-presidente, tesoriere, coordinatore e *stagiaire*).

Budget annuale

Non disponibile perché variabile

Modalità di finanziamento

CEV è finanziato dai contributi degli associati, da sponsorizzazioni e attraverso la realizzazione di progetti finanziati dalla Commissione europea.

Obiettivi e scopi statutari

I principali obiettivi di CEV sono:

- Essere portavoce rappresentativo del volontariato in Europa;
- Supportare e rafforzare le infrastrutture per il volontariato nei paesi dell'Europa;
- Promuovere il volontariato e rendere la sua azione più incisiva.

Attività

CEV è attivamente impegnato:

- nel promuovere il volontariato nei confronti dell'opinione pubblica, dei mass media, del mondo dell'economia e della politica;
- nell'azione di lobby presso le istituzioni europee;
- nelle politiche dello sviluppo e della ricerca;
- nel fornire supporto ai centri di volontariato nazionali e locali presenti in Europa;
- nel sostenere la nascita di nuovi centri di volontariato;
- nel rafforzare il collegamento tra i Centri di volontariato e le altre realtà di volontariato presenti in Europa;
- nel supportare le organizzazioni che promuovono l'innovazione e che desiderano attuare "buone pratiche" nel coinvolgimento di volontari.

CEV dal 1993 al 2001 ha gestito – in qualità di ufficio di valutazione tecnica - oltre 13 contratti del programma TACIS-LIEN della Commissione europea rivolto ai gruppi svantaggiati dei paesi dell'Europa centrale e orientale. Dal 1991 ha organizzato numerose conferenze per la promozione del volontariato, Barcellona (1991), Copenaghen (1992), Mosca (1993), Stoccolma (1995), Parigi (1997), Bratislava (1999), Bruxelles (2000).

Relazioni esterne e attività di lobby

CEV è membro di IAVE (International Association for Volunteer Effort) e della Piattaforma delle ONG sociali.

Ha contatti con AVSO (Association of Voluntary Service Organisations) la rete di organizzazioni di volontariato giovanile, con sede principale a Bruxelles, e con l'agenzia United Nations Volunteers.

CEV è anche un partner strategico delle organizzazioni non governative nella campagna condotta dall'International Business Leaders Forum.

L'attività di lobby di CEV si rivolge indistintamente nei confronti della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.

Interlocutore privilegiato all'interno della Commissione è la Direzione Generale Occupazione ed Affari Sociali.

Per quanto concerne il Parlamento CEV organizza una giornata per celebrare la Giornata internazionale delle Nazioni Unite sul volontariato per lo sviluppo sociale ed economico. In particolare viene allestita una mostra sul volontariato in Europa ed organizzata una tavola rotonda che vede la partecipazione di esponenti delle varie istituzioni europee, delle reti di volontari ed esperti del settore.

Azioni significative effettuate ed in corso

Nell'ambito dell'Unione europea numerosi risultati sono stati raggiunti verso il riconoscimento del valore sociale, culturale e ambientale del volontariato e nel coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nel processo decisionale politico.

I passaggi più significativi sono stati:

- La risoluzione sul volontariato adottata dal Parlamento europeo nel 1983 che ha riconosciuto il volontariato quale attività di interesse generale e segnalato la necessità di sviluppare adeguate infrastrutture per rendere incisive le politiche concernenti il volontariato ed ha inoltre invitato la Commissione europea a prestare attenzione in maniera sistematica al volontariato, assicurando - ad esempio - i rimborsi per le spese e l'assicurazione dei volontari, così come previsto nello "statuto del lavoro volontario".

- La dichiarazione sulle attività di servizio volontario, inserita nel trattato di Amsterdam, che ha riconosciuto l'importante contributo offerto dal volontariato nel diffondere la solidarietà sociale.
- La Comunicazione della Commissione del 1997 "La promozione del ruolo delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni in Europa" che pone l'accento sull'importanza del ruolo del volontariato nella creazione di posti di lavoro.
- Il riconoscimento dato dalla Commissione europea all'importanza di una cultura del dialogo e della consultazione con le organizzazioni della società civile (comprese quindi le organizzazioni di volontariato) nei documenti:
 - "La Commissione e le organizzazioni non governative: costruire una partnership più forte", documento di discussione (2000);
 - "Libro bianco sulla *governance* in Europa" (2001);
 - "Verso un rafforzamento della cultura del dialogo e della consultazione – proposta di principi generali e di standard minimi per la consultazione delle parti interessate da parte della Commissione" (2002).

Nonostante i numerosi risultati, CEV ha proseguito nella promozione del volontariato attraverso il "Manifesto per il volontariato in Europa" (2003) rivolto al Parlamento europeo e ai singoli parlamentari.

Punti chiave del Manifesto sono:

- sostenere il volontariato attraverso una serie di azioni volte allo sviluppo di una struttura legale adeguata per i volontari;
- creare un "Fondo di sviluppo di centri per il volontariato" a disposizione delle infrastrutture dei centri per il volontariato prevedendo per essi maggiore disponibilità di risorse finanziarie;
- diffondere, all'interno degli Stati Membri, le raccomandazioni fatte nell'ambito della dichiarazione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite sul sostegno al volontariato (2001) e della Risoluzione supplementare all'Anno Internazionale A/57/L.8 del 26 novembre 2002 dell'assemblea generale delle Nazioni Unite;
- non impiegare il volontariato come sostituto del lavoro retribuito.

Difficoltà e criticità

Nonostante i progressi fatti, vi é ancora molto lavoro da fare per il riconoscimento del valore economico del volontariato (misurabile moltiplicando le ore di tempo libero per i livelli minimi salariali nazionali), per assicurare che i finanziamenti, le politiche ed i programmi dell'Unione europea siano favorevoli al volontariato e che nascano nell'Europa allargata adeguate infrastrutture a supporto dell'azione volontaria.

Secondo CEV l'unica fonte di finanziamento da parte dell'Unione europea dedicata in modo esclusivo al volontariato proviene dal programma Europe-

an Voluntary Service, che prevede la mobilità di giovani volontari verso un altro stato membro dell'Unione europea o in un paese candidato per un periodo di tempo compreso tra le tre settimane ed un anno. CEV auspica, da parte dell'Unione europea, un approccio al volontariato più attivo e coerente, esteso ad altri settori in modo trasversale.

Sfide per il futuro

All'interno di CEV, la principale difficoltà è data dalla mancanza di disponibilità finanziarie, da qui la sfida per il futuro nell'individuare fonti di sostegno che possano permetterne un più ampio sviluppo e soprattutto la continuazione dei lavori.

ITALY: CEV member organisations

- ✓ Centro Servizio al Volontariato di Basilicata (CSV Basilicata)
- ✓ Associazione Volontariato Marche CSV
- ✓ CELIVO
- ✓ Centro Interprovinciale Servizi di Volontariato del Friuli Venezia Giulia
- ✓ Centro Nazionale per il Volontariato
- ✓ Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV.net)
- ✓ Spes (Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio)

E' Renzo Razzano il nuovo vicepresidente del Cev (*)

Razzano è presidente di Spes - Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio dal 2002. "Il mio prioritario impegno sarà promuovere lo sviluppo delle potenzialità del Cev"

ROMA - Renzo Razzano è stato eletto nuovo Vicepresidente vicario del Cev - Centro Europeo per il Volontariato. Il rinnovo delle massime cariche istituzionali ha portato alla Presidenza l'olandese Marijke Steenbergen, mentre l'ungherese Andras F. Tóth ricopre l'incarico di secondo Vicepresidente. Il Cev, che ha sede a Bruxelles, è un'associazione di associazioni che aggrega 59 centri di volontariato e centri di promozione e di supporto al volontariato, sia regionali che nazionali, di 26 paesi. La visione che guida il Cev è quella di un'Europa in cui sia riconosciuto il ruolo centrale del volontariato nella costruzione della coesione e di una società inclusiva basata sulla solidarietà e sulla cittadinanza attiva. Per questo il Cev si impegna per creare in Europa un ambiente politico, sociale ed economico che permetta una piena ed effettiva realizzazione delle potenzialità del volontariato. Renzo Razzano è Presidente di Spes - Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio, dal 2002. E' membro del Consiglio Direttivo del Csv.net - Coordinamento Nazionale

dei Centri di Servizio per il Volontariato e Consigliere Delegato per il Gruppo Europa.

E' Presidente dell'associazione "Ospedale Domiciliare di Roma e Lazio" e dal 2006 è Presidente del Coordinamento La Mela Blu. "Il mio prioritario impegno nel Cev – ha commentato il neo presidente - sarà promuovere lo sviluppo delle potenzialità del Cev nel rappresentare l'enorme varietà di singoli mondi che costituiscono il panorama del volontariato, sia dal punto di vista geografico che da quello delle tradizioni nate nel movimento. L'autentico valore del Cev è quello di sostenere e ricercare la più ampia rappresentanza di tutte espressioni del volontariato in Europa. Sarò per questo felice di lavorare al fine di rendere la nostra voce in Europa forte e rappresentativa".

(*) Fonte: Redattore Sociale

Rappresentanti del volontariato italiano che operano nel CEV:



Renzo Razzano, Vice Presidente (SPES Italy)



Stefania Macchioni, Ufficio Relazioni (CSV.net)



THE EUROPEAN VOLUNTEER CENTRE
The Voice for Volunteering in Europe



CENTRE EUROPEEN DU VOLONTARIAT
Le Porte-Parole du Volontariat en Europe

This manifesto has been published by the European Volunteer Centre, © CEV 2006



EUROPEAN VOLUNTEER CENTRE

in collaboration with



MANIFESTO per il volontariato in Europa

Questo manifesto è stato pubblicato dal **Centro europeo del Volontariato (European Volunteer Centre/Centre Européen du Volontariat, CEV)**, una rete formata attualmente da 38 organismi per lo sviluppo del volontariato e centri di supporto al volontariato che rappresentano migliaia di volontari a livello locale si indirizza ai **responsabili delle politiche europee** nelle diverse istituzioni **per spiegare l'importanza del volontariato e per proporre azioni concrete** con cui i rappresentanti delle istituzioni dell'Unione Europea possono, nell'ambito dei loro rispettivi poteri e competenze, riconoscere, promuovere e favorire il volontariato nella UE. Gli interlocutori istituzionali, le aziende e il terzo settore devono lavorare insieme per assicurare una **"società a favore del volontariato"**.

Il Manifesto per il Volontariato testimonia il contributo dell'Unione Europea a questo impegno comune.

Il volontariato si manifesta in molteplici forme in tutta Europa. Tale varietà non è che il riflesso dei diversi approcci e delle diverse tradizioni degli Stati

Membri dell'Unione Europea. Tuttavia, si possono identificare alcune caratteristiche comuni.

Il volontario è un'attività intrapresa:

- **Per libera volontà, scelta e motivazione della persona.**
- **Senza interesse di lucro**
- **In un ambiente organizzato** (all'interno di organizzazioni, centri di volontariato, gruppi più o meno organizzati, ecc.)
- **Con lo scopo di giovare a qualcun altro, rispetto al volontario, ed alla società nel complesso, contribuendo all'affermazione di valori di interesse generale (pur riconoscendo che fare volontariato porta benefici anche al volontario).**

Milioni di cittadini in tutta Europa sono coinvolti attivamente nel volontariato in modi diversi. I dati più recenti mostrano che:

- Nel **Regno Unito ogni anno 23 milioni di persone** si dedicano al volontariato, garantendo una forza-lavoro pari a quella di 180.000 lavoratori a tempo pieno. Per ogni euro di finanziamento pubblico speso per sovvenzionare il volontariato, i volontari contribuiscono con un valore di 30 euro in termini di tempo lavorativo; si stima che il **valore economico** del volontariato organizzato nel Regno Unito sia maggiore di **65 miliardi di euro** all'anno, cioè il 7,9% del PIL.
- I **belgi** dedicano 5 ore di lavoro a settimana ad attività di volontariato non retribuite, equivalenti nel complesso a circa **200.000 lavoratori a tempo pieno**.
- In **Francia** il tempo dedicato al volontariato nel 2002, all'interno di associazioni, **equivaleva ad oltre 716.000 lavoratori a tempo pieno**.
- In **Polonia** nel 2004 si sono dedicati al volontariato circa 5,4 milioni di cittadini, pari al 18,3% della popolazione. La stima del valore economico del volontariato, calcolata moltiplicando il numero di equivalenti lavoratori a tempo pieno (volontari) per il salario medio nello specifico settore, ammontava a **124 milioni di euro**.
- In **Germania 23 milioni di cittadini (36%)** sono coinvolti in attività di volontariato.
- Il **33% della popolazione irlandese adulta** (approssimativamente 1.287.000 di persone) si dedica in qualche modo al volontariato.

Perché è importante il volontariato

I volontari sono impegnati in una vasta gamma di attività: **formazione e servizi sociali; mutuo soccorso; supporto all'individuo per lo sviluppo delle proprie potenzialità; campagne di promozione; amministrazione; azione a favore della comunità e dell'ambiente.**

Il volontariato è un mezzo di **inclusione sociale ed integrazione**. Contribuisce **alla formazione di una società coesa, creando vincoli di fiducia e solidarietà e, in tal modo, capitale sociale**.

Il volontariato è un modo attraverso il quale le persone di ogni nazionalità, religione, ambiente socio-economico ed età possono **dare il loro contributo per un cambiamento positivo**.

I volontari contribuiscono all'attuazione delle politiche dell'UE, come le politiche per l'inclusione sociale e l'aiuto allo sviluppo.

Il volontariato può essere concepito ed utilizzato come strumento atto a stimolare una **cittadinanza europea attiva e responsabile, che è al centro degli ideali e dei valori europei di democrazia, solidarietà e partecipazione**.

È una grande **fonte di riconciliazione e ricostruzione** nelle società divise. Attraverso il volontariato le persone **acquisiscono ed esercitano competenze** di leadership, di comunicazione ed organizzazione; ampliano la propria rete sociale di riferimento e spesso si avviano verso un successivo lavoro retribuito; il volontariato garantisce **opportunità di apprendimento informale e non formale** e, dunque, è uno **strumento estremamente importante nella strategia di apprendimento permanente** (Life Long Learning) all'interno dell'Unione Europea.

Il **valore economico** del volontariato ed il suo contributo all'attività "economica" nel Prodotto Interno Lordo sono significativi e pertanto si rende necessaria una loro chiara rendicontazione nei conti statistici nazionali.

Il volontariato e la creazione di **partenariati innovativi** tra aziende, autorità pubbliche e centri di volontariato sono un modo per ampliare l'**agenda della responsabilità sociale d'impresa**.

Il volontariato svolge un ruolo importante nel trovare soluzioni a problemi della società. I volontari aiutano ad accrescere la quantità e la qualità dei servizi ed a **sviluppare nuovi servizi in modo creativo**. In questo modo il volontariato può contribuire alla **creazione di nuove opportunità lavorative**.

Il volontariato è, quindi, una **componente importante dell'obiettivo strategico dell'Unione Europea di diventare "... la più competitiva e dinamica economia mondiale basata sulla conoscenza..."**, come è stato adottato dagli Stati membri nel Consiglio Europeo di Lisbona nel marzo 2000.

Tuttavia il volontariato, sebbene prestato gratuitamente, non è esente da costi.

Affinché il volontariato possa manifestare e sviluppare tutte le funzioni qui menzionate, sono necessari impegni ed azioni concrete volte al suo ricono-

scimento, sostegno e promozione. Una struttura efficace di volontariato richiede l'impegno di tutti i gruppi portatori di interesse: la società civile, le aziende ed i governi a livello locale, regionale, nazionale e dell'UE. A tal riguardo, l'UE è senza dubbio un attore fondamentale e può contribuire in vari modi allo sviluppo di un sistema di volontariato efficace in Europa.

Il CEV si rivolge alle istituzioni dell'UE affinché...

1. Riconoscano e promuovano attivamente il volontariato

Il volontariato è attivo in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, anche se diverse sono le tradizioni nazionali e regionali e le forme che può assumere. I volontari di tutta Europa hanno in comune l'aspirazione ad essere impegnati attivamente ed a contribuire alla soluzione dei problemi della società. **È quindi di primaria importanza che i vari Stati membri dell'UE possano definire e condividere un'eshaustiva visione dello scopo e dell'importanza del volontariato, ed un'intesa comune sul ruolo che i vari gruppi di interesse possono giocare nel promuovere e riconoscere il volontariato.** Disporre di un'ampia informazione empirica contribuirà a porre il volontariato nell'agenda dell'UE. L'UE, i governi nazionali e le altre parti coinvolte dovrebbero maturare la capacità di monitorare gli sviluppi del volontariato e di analizzare il valore da esso rappresentato. A tal riguardo, **si incoraggiano l'UE ed i Governi nazionali ad applicare il manuale delle Nazioni Unite sulle Istituzioni Non-profit (UN Handbook on Non-Profit Institutions) nei sistemi di rendicontazione nazionali e a collaborare con EUROSTAT alla realizzazione di un rapporto che fornisca dati sul volontariato e sul suo valore economico.** L'UE deve riconoscere il volontariato orizzontalmente nelle sue diverse politiche. Chiediamo alle istituzioni di impegnarsi attivamente a consultare il CEV e a considerare le sfide che sono raccolte a livello locale e a loro trasmesse. Al fine di promuovere il volontariato, alcuni Stati membri organizzano eventi annuali (come la "Giornata del volontariato" o la "Settimana del volontariato"). L'anno internazionale del Volontariato nel 2001 è stato un evento fondamentale che ha permesso di accrescere l'attenzione sul volontariato e di delineare il quadro di riferimento necessario per il raggiungimento di risultati concreti e per la definizione delle misure capaci di dare nuovo impulso al movimento globale del volontariato. L'anno del volontariato 2005 nel Regno Unito ha ripreso tale esperienza a livello nazionale. L'UE dovrebbe trarne esempio per incoraggiare i Governi nazionali a prestare maggiore attenzione al volontariato e dovrebbe **istituire l'Anno Europeo della Cittadinanza Attiva attraverso il Volontariato.** Una particolare attenzione si deve dare al **riconoscimento delle abilità e delle competenze acquisite attraverso le esperienze di apprendimento non formale ed informale.** È necessario riconoscere il ruolo ricoperto dal volontariato nella strategia di apprendimento permanente (Life-Long Learnig strategy) e si deve incentivare lo sviluppo di sistemi che

garantiscono il riconoscimento ufficiale delle opportunità informali e non-formali di apprendimento.

2. Sostengano e facilitino il volontariato

In molti Stati, i settori pubblico e privato, in collaborazione tra loro, stanno ricercando dei modi per facilitare e sostenere l'opera dei volontari attraverso lo sviluppo di politiche ad hoc e l'attuazione della legislazione. Tali sforzi includono l'identificazione delle necessarie disposizioni legali, la precisazione dei ruoli di ciascuna delle parti in gioco e lo stanziamento del sostegno finanziario necessario. In tempi recenti, le aziende sono divenute più attive nel campo del volontariato, permettendo la collaborazione dei dipendenti e rimuovendo gli ostacoli alla loro partecipazione. La necessità di infrastrutture per sostenere i volontari ed il volontariato è ampiamente riconosciuta. Tali infrastrutture dovrebbero includere un quadro legale di riferimento per il volontariato, al cui sviluppo l'Unione Europea potrebbe contribuire attraverso la definizione di ampi standard comuni. Le ricerche dimostrano un'enorme diversità tra gli Stati membri riguardo alle definizioni, alle disposizioni legali e a ciò che si intende per "azione di volontariato". Non tutti gli Stati membri hanno centri di volontariato nazionali o enti che svolgano funzioni di sostegno e promozione del volontariato in generale; un numero ancora minore di Stati ha le infrastrutture necessarie per fornire sostegno al volontariato a livello locale.

A livello europeo, attualmente non ci sono finanziamenti specifici destinati allo sviluppo di infrastrutture europee di supporto al volontariato. Abbiamo bisogno di una struttura europea per favorire lo scambio di informazioni e "buone pratiche"; per lo sviluppo di capacità; per contribuire a delineare una valutazione comune del mondo del volontariato in Europa; per canalizzare le informazioni tra i diversi livelli, nazionale e locale, da un lato, e l'Unione Europea, dall'altro; per dare ai volontari una "voce" all'interno dell'UE e aggiungere una dimensione europea alle innumerevoli attività dei volontari di tutta Europa.

3. Favoriscano attivamente il lavoro in rete

Molto rimane ancora da fare per rafforzare ulteriormente la base del volontariato ad ogni livello (locale, nazionale ed europeo), e particolarmente per dare "voce" alle organizzazioni europee che coinvolgono i volontari. E' necessario che le istituzioni dell'UE riconoscano il ruolo cruciale che reti quali il CEV svolgono nel collegare l'agenda dell'Unione al livello di base.


Le richieste del CEV all'Unione Europea

I prossimi passi

“Risoluzione sul volontariato”

L'Anno Internazionale del Volontariato

Centro Europeo del Volontariato



CI RIVOLGIAMO ALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA e DEL CONSIGLIO D'EUROPA affinché

1. Riconoscano ampiamente e promuovano le attività di volontariato nelle politiche dell'UE, prendendo atto della loro natura orizzontale, ed affinché assicurino che le politiche dell'UE siano favorevoli allo sviluppo del volontariato, consentendo il coinvolgimento degli individui in esso;
2. Continuino a sviluppare i **programmi speciali per il volontariato** rivolti ai giovani e attivino programmi simili per altri gruppi (come gli anziani ed i disabili). Pur riconoscendo l'importanza del programma per i giovani (EU Youth), siamo convinti che i **programmi di volontariato dell'UE debbano essere maggiormente inclusivi e validi per ogni fascia di età;**
3. Riconoscano il ruolo svolto dal volontariato a favore di una **politica di "invecchiamento attivo/active aging policy"**. Di fronte ad una società che invecchia e ad un nuovo equilibrio generazionale è fondamentale promuovere e sostenere strumenti di partecipazione attiva nella società per le persone più anziane;
4. Riconoscano il **ruolo svolto dal volontariato per promuovere una Cittadinanza Attiva Europea**, e modellino i programmi dell'Unione tenendone conto. Sia a livello locale che regionale, i volontari sono cittadini attivi che si riconoscono nei valori europei e potrebbero avere un ruolo importante nella diffusione di questi valori se alla loro attività fosse aggiunta una dimensione europea;

5. **Includano il sostegno al volontariato nelle politiche internazionali di aiuto allo sviluppo**, con lo scopo, in particolare, di **portare a termine gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio**;
6. Riconoscano il ruolo determinante giocato **dal volontariato nell'ambito dell'inclusione e della responsabilizzazione di gruppi sociali tradizionalmente esclusi**, quali gli immigrati; promuovano attività per rafforzare la comprensione dell'importanza dell'impegno attivo nel volontariato, quale strumento di integrazione di questi gruppi;
7. Riconoscano il **ruolo del volontariato nel promuovere lo sviluppo delle abilità e delle competenze** necessarie in una società basata sulla conoscenza e nel **contribuire all'idoneità al lavoro**;
8. Riconoscano la necessità di una migliore comprensione del mondo del volontariato nell'UE e la **necessità di una ricerca europea comparata**, al fine di ottenere dati sul volontariato, sui suoi scopi e sulle sue caratteristiche a livello europeo;
9. **Includano degli indicatori economici alternativi nei rapporti statistici di EUROSTAT**, al fine di verificare e rendere visibile il contributo che il settore non profit e, in particolar modo il volontariato, dà alle economie nazionali;
10. Riconoscano nei programmi e nei progetti europei l'opera dei volontari come **investimento reale a favore della comunità e come un vero contributo di co-finanziamento**, con status pari a quello del sostegno finanziario;
11. **Sostengano la creazione**, nei sistemi d'istruzione degli Stati membri, di **procedure di certificazione atte a riconoscere lo sviluppo delle competenze acquisite attraverso il volontariato**, e sviluppino una rete europea per convalidare l'apprendimento informale e non formale basato sui principi comuni già adottati dal Consiglio "Istruzione, gioventù e cultura" e **sostengano la creazione di un premio europeo per i volontari**;
12. Sostengano il giorno internazionale del volontariato (5 dicembre) e **istituiscano un Anno Europeo della Cittadinanza Attiva attraverso il volontariato**.
13. **Pubblichino un Libro Bianco sull'azione del volontariato e della cittadinanza attiva** per sottolineare il legame esistente tra essi e per riesaminare le dimensioni e l'importanza del volontariato in Europa. Ciò contribuirebbe allo sviluppo di una strategia di azione comunitaria, da fondare sulla Comunicazione della Commissione COM (1997) 241, volta ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e gli Stati associati, al fine di promuovere e potenziare il volontariato;
14. **Stimolino i Governi nazionali a formulare politiche nazionali sul volontariato**, a creare le infrastrutture del volontariato necessarie alla loro attuazione

e a garantire un quadro legale di riferimento per il volontariato, proponendo, ad esempio, degli standard europei;

15. Prestino un'attenzione particolare allo sviluppo del volontariato negli Stati dell'Europa centrale e orientale, sia nei nuovi Stati membri sia negli Stati candidati, al fine di sostenere il loro lavoro per consolidare le giovani democrazie;

16. Stanzino risorse per un Fondo di Sviluppo dei Centri Europei per il Volontariato (inclusi i fondi di pareggio per i Governi nazionali) destinato alla creazione di infrastrutture per sostenere e facilitare il volontariato;

17. Promuovano attivamente un ulteriore coinvolgimento delle aziende e del volontariato aziendale nell'ambito del dibattito europeo sulla responsabilità sociale d'impresa. Si possono incoraggiare gli Stati membri a concedere sgravi fiscali alle imprese che promuovono il volontariato tra i dipendenti.

18. Istituiscono dei gruppi di lavoro e singoli canali d'accesso alla Commissione Europea e al Parlamento Europeo che si occupino della natura orizzontale del volontariato nel sistema delle politiche dell'UE;

19. Promuovano uno scambio di idee e di conoscenze sul volontariato tra tutti gli Stati membri, al fine di sviluppare una visione condivisa ed una strategia comune;

20. Prestino particolare attenzione **al ruolo del volontariato nella strategia aperta di coordinazione** in materia di impiego, affari sociali ed istruzione;

21. Facilitino lo scambio di informazioni a livello europeo sulle buone (e cattive) pratiche attraverso reti quali il CEV e si impegnino a coinvolgere attivamente queste reti nel contesto dei meccanismi di consultazione che riguardano la cittadinanza attiva;

22. Continuino ad incoraggiare attivamente ed a sostenere i legami tra le grandi aziende e le organizzazioni che coinvolgono i volontari a livello europeo;

23. I membri del Parlamento Europeo si impegnino attivamente con le proprie organizzazioni nazionali che rappresentano i volontari nei loro collegi elettorali per offrire informazioni e conoscenze sul panorama del volontariato nel proprio Paese.

I prossimi passi

Il CEV invita i membri del Parlamento Europeo, i funzionari della Commissione Europea, il Consiglio, i rappresentanti del Comitato Economico e Sociale Europeo ed altre istituzioni, come anche le organizzazioni membri del CEV e

tutti coloro che sono interessati a sostenere un ulteriore sviluppo del volontariato in Europa a:

...

Porre come priorità del proprio lavoro il riconoscimento, la promozione, il sostegno e la facilitazione del volontariato.

...

Diffondere il Manifesto per il Volontariato, messo a punto dal CEV, in Europa presso importanti gruppi di interesse, in particolar modo presso i ministri dei governi nazionali.

...

Diffondere il Manifesto per il Volontariato in Europa presso le delegazioni locali della Commissione Europea.

...

Diffondere il Manifesto per il Volontariato in Europa presso altre organizzazioni e aziende che potrebbero essere interessate al sostegno ed alla promozione dell'attività di volontariato in Europa.

...

Impegnarsi attivamente in campagne di informazione e per la crescita della consapevolezza sull'inestimabile contributo che i volontari danno agli individui, alle comunità e alla società e a sottolineare, inoltre, la necessità di partnership tra volontari e professionisti.

Il CEV saluta positivamente i seguenti documenti e attività governative intraprese a livello dell'Unione Europea e internazionale

**“Risoluzione sul volontariato”
del Parlamento Europeo, 1983, che**

- ha riconosciuto la natura di interesse generale del volontariato e la necessità di sviluppare infrastrutture adeguate per politiche efficienti sul volontariato;
- ha invitato la Commissione Europea a porre un'attenzione sistematica al volontariato;
- ha richiesto uno “statuto per il lavoro volontario” europeo, che copra il rimborso delle spese e l'assicurazione dei volontari.

Dichiarazione 38 sulle attività del servizio volontario, allegata all'Atto Finale del Trattato di Amsterdam, 1999, che

- ha riconosciuto l'importante contributo che le attività del servizio volontario hanno dato allo sviluppo della solidarietà sociale;
- ha affermato che la Comunità incoraggerà la dimensione europea delle organizzazioni volontarie, con particolare enfasi sullo scambio di informazioni ed esperienze e sulla partecipazione dei giovani e degli anziani al volontariato.

Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea sulla "Promozione del ruolo delle Organizzazioni e Fondazioni di volontariato" del 1997, COM (1997) 241, che

- ha riconosciuto l'importanza politica, economica e sociale dell'azione volontaria "nel creare una società europea coesa ed inclusiva basata sulla cittadinanza attiva".

L'Anno Internazionale del Volontariato

- risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 56/38 del 5 dicembre 2001 e Risoluzione Supplementare dell'Assemblea Generale per l'Anno Internazionale A/57/L.8 del 26 novembre 2002, in cui si riconosce che
- l'azione volontaria consente ai cittadini di prendere parte al processo democratico;
- il volontariato dà beneficio al volontario, ai parenti stretti, alle comunità ed alla società;
- il volontariato contribuisce all'inclusione sociale;
- il volontariato è un mezzo per l'apprendimento permanente e per una maggiore idoneità al lavoro;
- il volontariato è un tema unificante, che genera partnership intersettoriali;
- il valore economico del volontariato è enorme.

Eurofestation, Maastricht 2004: ROADMAP europea 2010

- Questa conferenza organizzata dalla Associazione dei Municipi Olandesi (VNG), da CIVIQ e da Centro Nazionale per il Volontariato Olandese, ha avviato una Roadmap comune europea 2010 per l'UE, gli Stati membri nazionali, le società (multi)nazionali, i centri di volontariato nazionali, le organizzazioni volontarie (nazionali) e le infrastrutture di supporto. Tale Roadmap 2010 vuole essere uno strumento importante per ulteriori sviluppi di politiche, eventi ed attività in Europa sul tema del volontariato.

L'Anno del volontario 2005 nel Regno Unito, volto ad

- aumentare il numero dei volontari, in particolare degli individui appartenenti a gruppi emarginati e dei giovani, elevando il profilo del lavoro che i volontari fanno in tutta la nazione e premiando i volontari per il loro contributo alla società.

Centro Europeo del Volontariato

Il Centro Europeo del Volontariato (CEV) è un'associazione europea che abbraccia attualmente 38 centri nazionali e regionali in tutta Europa, che lavorano insieme per sostenere e promuovere l'attività di volontariato.

Il CEV raccoglie le priorità e gli interessi collettivi delle proprie organizzazioni e li trasmette alle istituzioni dell'Unione Europea. Inoltre, agisce da forum centrale per lo scambio di politiche, pratiche ed informazioni sul volontariato. Sostiene il networking tra i suoi membri ed organizza conferenze, seminari, workshop ed altre attività quali, ad esempio, la ricerca.

I membri del CEV rappresentano migliaia di organizzazioni di volontari, associazioni ed altri gruppi di volontari e della comunità a livello locale, regionale e nazionale. Lavoriamo insieme per:

Essere una voce efficace del volontariato in Europa.

Rafforzare le infrastrutture per il volontariato negli Stati europei.

Promuovere il volontariato e renderlo più efficiente.

Le attività del CEV includono :

La promozione del volontariato presso la gente, i media, le aziende ed i politici.

Lo sviluppo di politiche e la ricerca.

Lobbying presso le istituzioni dell'Unione europea.

Il sostegno ai centri di volontariato nazionali, regionali e locali esistenti in tutta Europa.

Il sostegno ai nuovi centri di volontariato.

Il rafforzamento del lavoro in rete tra i centri di volontariato ed altre associazioni di volontari in tutta Europa.

Il sostegno ad organizzazioni che promuovono l'innovazione e sono interessate ad implementare le "buone pratiche" nel coinvolgimento di volontari.

Lo sviluppo di competenze specifiche all'interno delle organizzazioni membri del CEV.



AVE - Association pour le Volontariat en Europe
 Association for Voluntary Action in Europe (AVE)

Mme Silvana BERTOLDI, Présidente
 5, place Benoît CREPU, F – 69005 LYON
 Tél/Fax: (33) 4 78 42 13 52
 Email: info@ave-europe.org
<http://www.ave-europe.org>



*Ministero dell' Istruzione
 dell' Università e della Ricerca*



A.V.E. (Association pour le volontariat en Europe)
Silvana Bertoldi, Segretario Generale A.V.E. Europa

Ho l'onore di rivolgermi a voi come segretario generale dell'Associazione per il Volontariato in Europa Ave.

I fondatori dell'Ave (tra cui la signora Maria Sofia Balbassetti di Prun a Roma), nel 1972, hanno voluto unire i volontari europei per creare legami tra loro, per permettere scambi e un aiuto reciproco tra europei e far conoscere meglio, tanto al grande pubblico quanto ai Poteri pubblici nazionali ed europei, ciò che veniva realizzato dai volontari e invitare ogni cittadino a diventare un volontario.

Nel 1979 la Commissione degli Affari sociali della Comunità europea ci ha chiesto di organizzare a Bruxelles una riunione dei rappresentanti del Volontariato di ogni paese. La vita associativa presente in ogni paese organizzava riunioni internazionali tra associazioni di uno stesso settore di attività – ma la novità era di riunire volontari attivi in ambiti diversi: sociale, culturale, civile, ambientale... allo scopo di arricchirsi delle esperienze degli uni e degli altri nel loro impegno e da lì imparare a saper invitare altri cittadini a diventare volontari.

In 30 anni Ave ha realizzato numerosi incontri nei paesi dell'Unione Europea, ha aiutato la nascita di Centri di Volontariato, ha partecipato a studi su argomenti propri del Volontariato.

Nel 1991 e' stata creata l'Università Europea del Volontariato – università itinerante.

Dal 1979 l'Ave é membro del comitato delle ONG con statuto consultivo in seno al Consiglio d'Europa. Ha partecipato anche al Consiglio Consultivo della gioventù presso il Consiglio d'Europa.

Oggi dunque esistono e vivono molteplici reti di volontari: da dove il nostro slogan “Il Volontariato delle reti che cambiano il mondo”.

Queste reti costituiscono un punto d'osservazione sull'evoluzione del mondo del Volontariato. Queste constatazioni di vita “sul campo” hanno molto speso permesso ai nostri membri di anticipare e mettere in luce le aspettative e i bisogni della società in materia di volontariato.

Il professor Albert Coppe, che aveva sostenuto l'Ave quando era Commissario degli Affari Sociali, e' diventato nel 1987 il nostro presidente. Nel 1997, per il nostro 25emo anniversario, ci ha chiesto di concentrare i nostri sforzi verso un'informazione sulla gioventù europea.

E così abbiamo, tra l'altro, dato vita a due programmi nel quadro di Comeenius in favore degli studenti – programmi il cui titolo era “ Risveglio della solidarietà – dalla solidarietà locale alla solidarietà europea”.

Alcune constatazioni a tal proposito ci riguardano:

Là dove l'Istruzione Regionale o Nazionale aveva già contatti continui con la vita associativa, la realizzazione del programma fu rapido ed efficace. Per gli altri, e' stato necessario innovare e per alcuni affrontare dei rischi.

Sì, come sapete, il volontariato parte dall'educazione non formale! In un mondo scolastico molto formale...

La constatazione principale e' stata che nei giovani c'era una non conoscenza di ciò che erano la solidarietà e la cittadinanza ma che una volta risvegliati a questi concetti, questi giovani di ogni livello scolastico hanno manifestato un forte desiderio di agire e quindi di prendere iniziative per agire nella prossimità e puntualmente (con il discreto sostegno degli adulti).

Forti di queste considerazioni “sul campo” e alla luce di numerose esperienze già condotte in questo ambito dagli insegnanti, dobbiamo comunicarvi che i risultati del partenariato tra il volontariato e l'insegnamento hanno permesso e permettono ai giovani che si sentono sommersi dalle difficoltà (difficoltà di vivere, difficoltà sociali e familiari, difficoltà nei confronti del percorso scolastico), non soltanto, di scoprire le proprie capacità ma anche di sentirsi “utili agli altri” e poco a poco responsabili del loro avvenire.

Permettetemi di dirvi: introdurre la “vita della società” nelle scuole é evitare che ci siano da una parte studenti che non si preoccupano del loro percorso e della loro vita personale, dall'altra dei “ribelli” che non trovano il loro posto nella società e che rischiano di essere degli emarginati a vita. Vi parlo a nome di tutti i volontari che sanno ciò che il Volontariato può portare loro e che

sono pronti a lavorare per offrire un avvenire alla gioventù dei nostri paesi e quindi dell'Europa.

Qui di seguito sono presentati sinteticamente tre esempi vissuti, accompagnati da testimonianze di giovani:

1. In Francia, nel Rhone-Alpes, si tratta di un'esperienza condotta da 5 anni in un collegio professionale in cui si trovano giovani affidati alla giustizia.
2. In Spagna in Castilla-Leon, in un collegio tecnico di fronte all'assenteismo e al disinteresse nei confronti della scuola, un professore ha proposto un'attività al di fuori del programma e non obbligatoria: imparare a "salvare una vita". Se in un primo momento i più emarginati hanno rifiutato, poi poco a poco tutta la classe (15) si è trovata coinvolta in quest'attività. I più reticenti, all'inizio si sono iscritti, per iniziare la promozione seguente...
3. A Cipro, una volontaria di fronte alla ferita profonda che divide l'isola in due, per l'anno internazionale dei volontari 2001 ha provato che il volontariato poteva riunire giovani al di là delle frontiere e riuscire meglio della Politica.



*Le Volontariat
des Réseaux
qui changent
le Monde*

Il Volontariato Internazionale e le ONG

Cooperazione internazionale

Cos'è la cooperazione

Usiamo questa espressione per indicare tutte le attività di solidarietà internazionale, di promozione della pace e dei diritti umani, di aiuto umanitario ed intervento di emergenza in aiuto delle popolazioni più svantaggiate o per eliminare il divario di sviluppo tra il Nord ed il Sud del mondo.

Esistono attività di cooperazione promosse dagli stati o da organismi sovranazionali (come le Nazioni Unite), ed attività promosse da organizzazioni non governative (ONG).

In Italia esiste un elenco ufficiale di ONG (dette "idonee") abilitate dal nostro Ministero degli Esteri ad operare attraverso progetti cofinanziati dallo Stato italiano. Ne esistono però molte altre, altrettanto meritorie, che non fanno parte di questo elenco. Un ricco indice delle ONG italiane è pubblicato sul sito:

www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/ONG/ONG.asp

Informazioni generali sulle possibilità per i giovani nell'ambito della cooperazione sono reperibili sul sito del Ministero degli Esteri italiano.

Le esperienze che si possono fare in questo campo sono prevalentemente di media-lunga durata, e spesso si collocano al limite tra il volontariato e l'ambito "professionale". Molte ONG organizzano però anche campi di lavoro più facilmente accessibili a tutti.

ONG italiane idonee

Offrono spesso programmi impegnativi (almeno 2 anni) che richiedono una selezione ed una formazione specifica preventive. Le competenze al momento più richieste sono nei settori sanitario, agricolo, dell'istruzione e dell'animazione sociale, della logistica, amministrativo.

Una volta identificata l'ONG che potrebbe essere più interessata al proprio ambito di specializzazione (ovvero letto un avviso di ricerca) occorre inviare il proprio curriculum vitae/candidatura per sottoporsi alla selezione. Per orientarti nel mondo delle organizzazioni non governative italiane puoi richiedere informazioni ai coordinamenti delle ONG nazionali:

Associazione ONG Italiane

Via Giovanni Devoti 16 - 00167 – Roma

Tel.: 06. 66019202

E-mail: ong@ong.it - Sito web: www.ongitaliane.it

CIPSI

Via Colossi 53 - 00146 Roma

Tel.: 06.5414894

E-mail: cipsi@cipsi.it - Sito web: www.cipsi.it

COCIS

Vicolo Tacito 10 - 00193 Roma,

Tel.: 06.32111501

E-mail: info@cocis.it - Sito web: www.cocis.it

FOCSIV

Via S. Francesco di Sales 18 - 00165 Roma,

Tel.: 06.6877796/867

E-mail: focsiv@focsiv.it - Sito web: www.focsiv.org


Volontariato nelle Nazioni Unite

Il programma degli **UNV** (United Nations Volunteers - Volontari delle Nazioni Unite) offre a giovani qualificati e motivati l'opportunità di realizzare interessanti esperienze professionali nei settori della cooperazione tecnica allo sviluppo, dell'assistenza alle collettività locali, dell'assistenza umanitaria e del reinserimento sociale e, infine, del Peace-building, dei diritti umani e dell'assistenza e monitoraggio per le consultazioni elettorali.

2000 volontari di più di 130 diverse nazionalità operano in 140 paesi in stretto collegamento con l'UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) per l'attuazione di progetti di varia natura (nel campo tecnico, economico, sociale, alimentare, sanitario...). Collaborano con governi, banche di sviluppo, ONG e con altre istituzioni internazionali come l'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), l'UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia), l'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura), l'IFAD (Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo), l'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e il Dipartimento delle Nazioni Unite per le Operazioni di Mantenimento della Pace.

I volontari percepiscono una indennità piuttosto bassa che varia da 750 a 1400 dollari mensili.

E-mail: information@unvolunteers.org - Sito web: www.unv.org



Legge 49/87

La cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo attualmente è regolata dalla legge n. 49 del 26/2/1987 e dal relativo regolamento di esecuzione: il Dpr n. 177 del 12/4/1988. Nella sezione Altra normativa sono elencate le altre norme di riferimento nello svolgimento di queste attività.

Fasi evolutive della normativa: un processo in corso

La cooperazione allo sviluppo nasce da una serie di interventi di assistenza tecnica ed economica messi in atto episodicamente a partire dagli **anni Cinquanta e Sessanta** in alcuni Paesi legati all'Italia da precedenti vincoli coloniali e, nel caso della Somalia, da un mandato ONU di amministrazione fiduciaria.

A fine **anni Settanta** gli interventi di cooperazione furono regolati in un assetto più sistematico nel quadro della legge n.38 nel 1979 .

Nel corso degli **anni Ottanta** la crescita qualitativa e quantitativa delle iniziative di aiuto allo sviluppo nelle diverse aree geografiche ha portato al riordino complessivo con la legge attualmente in vigore. (legge n.49/87).

L'esigenza di migliorare l'operatività e l'efficacia di queste attività ha portato ad approvare, nell'**aprile 2007**, un disegno di legge delega che impegna il governo a riformare l'intera disciplina della cooperazione allo sviluppo.

Nel disegno di legge la cooperazione allo sviluppo viene confermata come parte qualificante della politica estera italiana e viene prevista l'istituzione di un'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale. Tale agenzia, un ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato, dovrà attuare gli indirizzi politici e le finalità stabiliti dal Ministri degli Affari esteri e gestire il fondo unico ove dovrebbero confluire le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo.

Il disegno di legge delega è anche frutto di un'intensa attività di consultazione e confronto condotta con le espressioni della società civile, attraverso il dialogo costante con le Ong, il mondo dell'associazionismo, con quello accademico e con i protagonisti della cooperazione decentrata, che svolgono un ruolo fondamentale nel rendere concreto ed efficace l'aiuto allo sviluppo.

LEGGE 26 FEBBRAIO 1987. N. 49

'NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO'

(Le parti in grassetto corsivo si riferiscono a modifiche alla Legge 49/1987 intervenute sulla base di norme successive)

Art. 1 (Finalità)

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.

2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna .

3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi pluri-settoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.

4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni .

5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

Art. 2 (Attività di cooperazione)

1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3.

3. Nell'attività di cooperazione rientrano :

a) L'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

- b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;
- c) L'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
- d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
- e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;
- f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;
- g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo ;
- h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
- i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;
- l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;
- m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari.

m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione. (Lettera aggiunta dall'art.8 della Legge 29/10/1997, n.374, recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona")

4. Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.

Art. 3 (Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo). Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) è stato soppresso a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.537/1993 (art.1, comma 21). Le funzioni di indirizzo generale della cooperazione allo sviluppo, quali la definizione degli indirizzi programmatici e delle priorità geografiche sono attribuite al CIPE mentre le altre funzioni sono attribuite al Ministero degli Affari Esteri.

Art. 4 (Competenza del Ministro del tesoro)

1. Il Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i

Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

2. La partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali è finalizzata all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite in materia di cooperazione allo sviluppo. (Comma modificato dall'art.6 della Legge 18 maggio 1998, n.160 che ha anche aggiunto il comma 2-bis)

2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, predispose annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione dà conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3.

Art. 5 (Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri)

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

3. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge - anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati - iniziative proposte da organizzazioni non governative purché adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.

Art. 6 (Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale)

1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

2. (Comma abrogato con decorrenza 1/1/1989 dall'art.42, D.P.R. 31 marzo 1988, n.148)

3. I crediti di aiuto anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti

ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

Art. 7 (Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo)

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6. e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.

2. Il CICS stabilirà:

- a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo;
- b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tenere conto - oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;
- c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi.

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

Art 8 (Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo)

Il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 1 del presente articolo è stato soppresso - secondo quanto previsto all'art. 1, comma 28, della Legge n.537/1993 - con DPR 9/5/1994, n.608. Lo stesso DPR 608/1994 ha soppresso la Commissione per le organizzazioni non governative prevista al comma 10 del presente articolo.

Art. 9 (Comitato direzionale)

1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

- a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;
- b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito centrale.

3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.

4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:

- a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;
- b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire;
- c) approva la costituzione delle unità tecniche di cui all'articolo 10 e le modalità per la loro formazione;
- d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 11. ad eccezione di quelli derivanti da casi di calamità;
- e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;
- f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;
- g) stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei pareri tecnici di cui all'articolo 12;

h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.

5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.

6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da cinque esperti scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12.

7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.

Art. 10 (Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione generale è istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica di cooperazione.

2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.

3. Essa opera in conformità con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

4. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.

5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.

Art. 11 (Interventi straordinari)

1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono:

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

d) L'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b), e c);

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo Sviluppo.

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n.829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico **della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (comma modificato dall'art.4 della Legge 23 dicembre 1993, n.559)**

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo e **all'Ufficio di ragioneria (idem)** contestualmente alla delibera.

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale.

Art. 12 (Unità tecnica centrale)

1. A supporto dell'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo.

2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovrà essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unità tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.

3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.

4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonché dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unità tecnica centrale.

5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13.

6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unità tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3. a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n.38 e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n.73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgano attività da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in Via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unità Tecnica Centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura può essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, può essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità di svolgimento delle prove selettive.

10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13 (Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo)

1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato.

3. I compiti delle unità tecnica consistono:

- a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;
- b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;
- c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;
- d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
- e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.

Art. 14 (Fondo speciale)

Il Fondo speciale è stato soppresso a seguito dell'entrata in vigore della Legge n.559/1993. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri. L'art.14 della Legge n.49/1987 è sostituito dal seguente:

Art.14 (Disponibilità finanziarie)

1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti :

a. dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'art.11 comma 3 lett.d) della Legge 5 agosto 1978 n.468, come sostituito dall'art.5 della Legge 23 agosto 1988 n.362;

b. dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi paesi in via di sviluppo e da altri paesi o enti e organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c. da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d. da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

e. da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione Generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del Tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle Finanze, al trasporto e

alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.

Art. 15 (Autonomia finanziaria della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, *nei limiti della presente legge (idem).*

2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali....*(idem).*

3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.

4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. *Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione Generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo (idem).*

5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.

6. (comma abrogato dall'art.3 della Legge 30 dicembre 1991, n.412)

7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma 5.

8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.

9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli Affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri di cui all'art.14 comma 1 lett.a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (comma modificato dall'art.4 della Legge 23 dicembre 1993, n.559)

10. (comma abrogato dall'art.4 della Legge 23 dicembre 1993, n.559)

Art. 16 (Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

- a) personale del Ministero degli affari esteri;
- b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;
- c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12;
- d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;
- e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di Un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera C).

2. (comma abrogato dall'art.18, comma 2 del Decreto legislativo 24 marzo 2000, n.85)

Art. 17 (Invio in missione)

1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:

- a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;
- b) personale a contratto di cui all'articolo 12 e quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera e);
- c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.

Art. 18. (Doveri del personale inviato all'estero)

1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Art. 19 (Divieto di emolumenti aggiuntivi)

1. Il personale di cui all'articolo 17 non può percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.

Art. 20 (Attestato finale)

1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

- a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;
- b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.

3. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 21 (Utilizzazione di dipendenti pubblici. docenti universitari e magistrati)

1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, lettera a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e della funzione pubblica

2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:

- a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;
- b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;
- c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

6. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

Art. 22 (Dipendenti di enti pubblici)

1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 21 a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero onere relativo a tali assegni - comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero - e assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione di appartenenza.

Art. 23 (Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto)

1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 e equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

2. Al personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero e valutato con la maggiorazione di un terzo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

Art. 24 (Trattamento economico all'estero)

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza

e provvidenza.

2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri farà riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità economica europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.

Art. 25 (Congedo e spese di viaggio)

1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.
2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 24.
3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

Art. 26 (Trattamento economico e assicurativo)

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettera c), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale.
3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica invialo ai sensi dell'articolo 17, lettera a).
4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o dell'ente assuntore alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.
5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4, sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente assuntore con gli istituti assicurativi.
6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre a assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di una indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa del servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

Art. 27 (Missioni inferiori a quattro mesi)

1. Il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 nonché esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o con decreto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.
2. L'ammontare dell'indennità è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 17.

Art. 28 (Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative)

1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative. ***(La Commissione è stata soppressa ai sensi del DPR 9/5/1994, n.608)***

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo,

Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

- a) risultino costituite ai sensi degli articoli 10, 36 e 39 del codice civile;
- b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del terzo mondo;
- c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
- d) non abbiano rapporti di dipendenza, da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
- e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;
- f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
- g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;
- h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;
- i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

Art. 29 (Effetti dell'idoneità)

1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10 ***(La Commissione è stata soppressa ai sensi del DPR 9/5/1994, n.608)***.

2. Alle organizzazioni su indicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento, **salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter (Comma modificato dall'art.1 della Legge 29/8/1991 n.288)**. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

Art. 30 (Contributi deducibili)

(Articolo abrogato dall'art.2 del Dl 31 maggio 1994, n. 330)

Art. 31 (Volontari in servizio civile)

1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, **abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29 (Comma modificato dall'art.2 della Legge 29/8/1991 n.288)**.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico (.....) I contenuti di tale contratto sono definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative (..)

I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'art.33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma restando la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni (Comma modificato dall'art.2 della Legge 29/8/1991 n.288).

2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato

direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni (Comma aggiunto dall'art.2 della Legge 29/8/1991 n.288).

3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

4. E' parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.

Art. 32 (Cooperanti delle organizzazioni non governative)

1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico **dei pertinenti capitoli dell'apposita rubrica di cui all'art.14 comma 1 lett a)** cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, **che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, (art.3 Legge n. 288/1991)** di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10.

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici **hanno diritto (...)** al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione. (...)

2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma restando la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare con apposito decreto interministeriale (Comma aggiunto dall'art.3 Legge n. 288/1991).

2-ter. *I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore.*

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative (Comma aggiunto dall'art.3 Legge n. 288/1991).

2-quater. *I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20 (Comma aggiunto dall'art.3 Legge n. 288/1991).*

3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.

Art 33 (Diritti dei volontari)

1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa e computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;

b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;

c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficiino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.

2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

Art.34 (Doveri dei volontari e dei cooperanti)

1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. *I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel com-*

ma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, è risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge (Comma modificato dall'art 4 della Legge n. 288 del 1991).

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

5. Gli organismi non governativi idonei possono *risolvere (idem)* anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima.

Art. 35 (Servizio militare, rinvio e dispensa)

1. I volontari in servizio civile che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri,

4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 34 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

Art. 36 (Banca dati informativi)

1. E' istituita presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione.

2. L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento

3. Le modalità di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 38.

4. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.

Art. 37 (Stanziamenti)

1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla "Cooperazione allo sviluppo", bilaterale e multilaterale 2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubbli-

co allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

3. (comma abrogato dall'art.4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559).

4. Con gli stanziamenti disposti *sulla apposita rubrica di cui all'art.14 comma 1 lett.a) (Art. 4 Legge n. 559/1993)*, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo. (.....)

Art. 38 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro nonché le altre amministrazioni dello Stato interessate, sarà emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei decreti di attuazione del Ministro degli affari esteri, il Comitato direzionale, anche nella composizione di cui all'articolo 9, impartisce le direttive per assicurarne l'immediata operatività e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione alla data del 28 febbraio 1987 in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38, e 8 marzo 1985, n. 73 . A tal fine il Comitato direzionale adotta, con propria delibera, i provvedimenti necessari, ivi compresa la proroga di tutti i contratti, anche di lavoro.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato direzionale esamina le singole iniziative di cui al comma 1, verifica il relativo stadio di attuazione, adotta, ove necessario, i provvedimenti adeguati, e delibera quali devono essere attribuite alla gestione dell'unità operativa di cui al comma 4 dell'articolo 11. Fino a tale momento la gestione operativa delle iniziative è assicurata dagli uffici esistenti.

3. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

4. La documentazione, anche contabile, delle precedenti gestioni istituite in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38 , e 8 marzo 1985, n. 73 , è trasferita al Comitato direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38 e 8 marzo 1985, n. 73, sono abrogate.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Le organizzazioni di volontariato in Italia: Rilevazione ISTAT

Statistiche in breve

Periodo di riferimento: **Anno 2003**


Diffuso il: 14 ottobre 2005

Nel corso del biennio 2004-2005 l'Istat ha svolto la quinta rilevazione sulle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e provinciali al 31 dicembre 2003. Rispetto alla rilevazione precedente, riferita al 2001, l'incremento è stato del 14,9%. Rispetto alla prima rilevazione, riferita al 1995, esse sono aumentate del 152,0%, passando da 8.343 a 21.021 unità. Il notevole incremento dal 1995 si deve sia alla costituzione di nuove unità (8.530), che all'iscrizione nei registri di organizzazioni preesistenti (4.148).

Nel 2003, per ogni organizzazione che ha cessato la sua attività se ne sono iscritte più di 10.

Nonostante il notevole incremento del numero di unità, l'analisi dei dati dell'ultima rilevazione permette di confermare alcune delle caratteristiche salienti dell'universo delle organizzazioni di volontariato. In particolare, si osserva:

- il forte radicamento delle organizzazioni di volontariato nelle regioni settentrionali, anche se negli anni aumentano in misura relativamente più accentuata le unità presenti nel Mezzogiorno;
- la prevalenza relativa di piccole dimensioni organizzative, sia in termini di volontari attivi che di risorse economiche disponibili;
- la maggiore presenza, tra i volontari, di uomini, di persone in età compresa tra i 30 e i 54 anni, diplomate e occupate;
- la concentrazione relativa di unità nei settori della sanità e dell'assistenza sociale, anche se cresce nel tempo il numero di quelle che operano in settori meno "tradizionali";
- la crescita del numero di organizzazioni che hanno utenti diretti e, conseguentemente, l'aumento del numero di coloro che si rivolgono ad esse per soddisfare le loro esigenze.



Il volontariato in Italia: i dati ISTAT

Il settore della sanità è il primo settore rappresentato dal volontariato, in particolare nell'area geografica del nord-ovest, del centro e del mezzogiorno.

In Italia l'8% della popolazione dai quattordici anni in su (4 milioni di persone circa, dati ISTAT 2002) svolge attività di volontariato.

Dal rapporto annuale ISTAT 2003 risulta che nel 2001 le associazioni di volontariato iscritte ai registri regionali erano oltre 18.000, con un incremento di oltre il 55% rispetto al 1997. Il fenomeno interessa soprattutto le regioni del Nord Italia: il Trentino Alto Adige conta la frequenza più alta di volontari (21% circa), seguito da Veneto (oltre 14%), Friuli Venezia Giulia (oltre 10%), Lombardia (10%) ed Emilia Romagna (oltre 9,5%). Nonostante sia meno diffuso, anche nel Sud si sta assistendo negli ultimi anni a un incremento in questo settore, soprattutto in alcune regioni: Basilicata (dal 4% circa di volontari nel 1997 al 7% nel 2002); Calabria (dal 4% al 6%); Sicilia (dal 3,5% al 5,5% circa).

Partendo dai dati dell'indagine ISTAT il volontario 'tipo' risulta essere maschio, laureato, con un'età compresa tra i 25 e i 54 anni. Sembra infatti che l'attività di volontariato sia più diffusa tra chi ha un titolo di studio medio alto (laurea o diploma) e che siano più spesso gli uomini coinvolti in questo settore rispetto alle donne. Infine, la maggior parte dei volontari è di età compresa tra 25 e 54 anni, anche se dal 1997 l'età media sta aumentando, con un aumento dei volontari tra gli ultra 55enni.

Hanno registrato un incremento rispetto al 1997 le attività di volontariato in ambito ricreativo e culturale (al 2001 aumentate di oltre l'1%), mentre tra le attività di volontariato più in calo ci sono quelle relative alla sanità (diminuite di oltre il 4%), alla tutela dei diritti (meno 0,4%), e all'assistenza sociale (meno 0,1 %). Aumenti invece nel volontariato in ambito di protezione civile, protezione dell'ambiente, istruzione e attività sportive.

Quarta rilevazione FIVOL 2006 sulle organizzazioni di volontariato

A cura di Renato Frisanco
Settore Studi e Ricerche
Fondazione Italiana per il Volontariato

Uno degli obiettivi prioritari della **Fondazione Italiana per il Volontariato** - in fase di rilancio della propria attività - è quello di alimentare la banca dati nazionale sulle organizzazioni di volontariato (attiva dal 1993) attraverso una periodica rilevazione in tutte le regioni d'Italia. Si tratta con ciò di soddisfare lo scopo statutario di accrescere la conoscenza circa il volontariato, il suo ruolo e le dinamiche evolutive sull'intero territorio nazionale.

L'attività di monitoraggio del fenomeno è di fondamentale importanza anche **per offrire un servizio** a quanti operano nel mondo del volontariato e per soddisfare la domanda conoscitiva di una nutrita platea di utenti: enti pubblici e privati, forze del terzo settore, accademici, giornalisti, studenti e ricercatori che attingono informazioni dalla banca dati.

Con tale rilevazione è possibile identificare **l'universo nazionale del fenomeno della solidarietà**, almeno quello noto alle fonti disponibili, comprensivo delle unità non iscritte ai registri del volontariato.

Con le prime tre rilevazioni-censimento la FIVOL ha realizzato la più completa banca dati nazionale sul volontariato organizzato, avvalendosi di **un'apposita definizione** operativa che permette di avere una rilevazione uniforme sul territorio nazionale. Attualmente è operativo il quarto aggiornamento della propria banca dati sulle organizzazioni di volontariato con una metodologia in parte nuova.

L'obiettivo è duplice:

a) **identificare tutte le OdV note (il cosiddetto "universo") in quanto ve ne è traccia su elenchi e indirizzari di varia fonte:** registri regionali/provinciali del volontariato, albi comunali, indirizzari dei Centri di Servizio per il Volontariato, elenchi delle unità affiliate o federate alla grandi centrali del volontariato nazionale, elenchi Caritas, siti internet dedicati ed altre ancora. Il raffronto dei vari indirizzari con l'archivio storico della nostra banca dati permetterà di identificare nuove organizzazioni sorte negli ultimi 5 anni o precedentemente

non rilevate, nonché di aggiornare la parte anagrafica-logistica delle unità note alla nostra banca dati;

b) **rilevare alcune essenziali informazioni con una scheda di 9 domande in modo da caratterizzare il fenomeno** per alcune variabili descrittive: anno di fondazione, natura giuridica, destinatari dell'attività ed eventuale utenza in carico, composizione interna e presenza di volontari giovani, andamento delle risorse umane ed economiche nel tempo.

Terminata la rilevazione si procederà ad estrarre dalla banca dati un campione stratificato e quindi rappresentativo delle OdV attive sul territorio nazionale per condurre una **ricerca più approfondita con due questionari** strutturati: il primo per l'intervista al responsabile dell'OdV sui processi che riguardano l'organizzazione e sugli esiti dell'attività da essa realizzata, il secondo, per l'intervista ad uno o più volontari per unità al fine di acquisire elementi di conoscenza e di valutazione circa il loro vissuto e la loro esperienza nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza.

Il campione delle 1.000 organizzazioni verrà monitorato ogni 3 anni per seguire le OdV nel tempo e nelle loro fasi evolutive (panel longitudinale).

L'indagine campionaria verrà realizzata nel 2007 e auspicabilmente previo accordo con gli organismi più rappresentativi del volontariato e/o interessati a conoscere il fenomeno evitando il moltiplicarsi di indagini che andrebbero ad impegnare eccessivamente le OdV.

Descrizione del fenomeno:

La quarta rilevazione fornisce molte conferme più che importanti novità. Il profilo fenomenologico saliente è il risultato dei seguenti aspetti descrittivi.

1) ***Trend in crescita.*** Prosegue negli ultimi anni il processo di nascita di nuove organizzazioni di volontariato negli ultimi anni, anche se **si registra un certo affievolimento rispetto al passato.**

Le unità nate negli ultimi cinque anni (2002-2006) rappresentano il **18,9% del totale**, mentre nei periodi di osservazione quinquennale delle precedenti rilevazioni raggiungevano aliquote percentuali più elevate: il 28,0% nell'arco temporale 1992-1996 e il 21,4% nel periodo 1997-2001.

2) ***Diffusione tendenzialmente più equilibrata sul territorio nazionale.*** Come è già emerso da precedenti rilevazioni (e anche per altre componenti del terzo settore) è in via di **attenuazione il divario della solidarietà organizzata nelle diverse aree del Paese** in ragione di una crescita proporzionalmente maggiore negli ultimi 5 anni nella circoscrizione sud-insulare (18,3%); in quest'area il fenomeno, essendo mediamente più giovane, necessita di un maggior supporto

La composizione interna delle OdV nelle ultime tre rilevazioni e tra le stesse OdV che vi hanno partecipato

EPOCA DI NASCITA	TOTALE ODV		
	NORD	CENTRO	SUD
- fino al 1978	20,4	19,8	9,0
- dal 1979 al 1991	29,3	27,2	26,8
- dal 1992 al 2001	36,8	39,1	45,9
- dal 2002 al 2006	13,5	13,9	18,3
Totale	100	100	100

Fonte: rilevazione FIVOL 2006

Sintesi del rapporto sul volontariato organizzato in Calabria

Cosenza, 4 dicembre 2004

a cura di **Renato Frisanco**
Settore Studi Ricerche e Documentazione
Fondazione Italiana per il Volontariato

Presentazione

Il rapporto sulle organizzazioni di volontariato (d'ora innanzi OdV) della Calabria è stato realizzato estrapolando i dati regionali conseguiti nella terza rilevazione per l'aggiornamento della banca dati delle organizzazioni di volontariato.

Le unità solidaristiche esaminate con la rilevazione nel 2001 sono state in Calabria 410 e rappresentano il 58,6 per cento dell'universo regionale verificato.

L'analisi dei dati si è giovata di una metodologia comparativa che ha permesso di evidenziare i caratteri distintivi del volontariato organizzato nella regione rispetto all'area Sud e all'Italia, nonché di verificare le differenziazioni del fenomeno nelle cinque province

1. Mappa regionale del fenomeno

Il primo obiettivo conseguito dalla rilevazione è stato quello di raccogliere e di confrontare le diverse fonti informative disponibili sulle OdV per acquisire la dimensione quantitativa del fenomeno. Per questo è stata utilizzata una collaudata definizione di partenza¹.

L'attività di monitoraggio e di verifica condotta parallelamente alla raccolta dei questionari ha permesso di verificare l'esistenza di 700 unità. Il tasso di densità è di **3,4 OdV ogni 10 mila abitanti** - ed è al di sopra di quello del Mezzogiorno (2,9) - con un ridotto scarto tra le province, ad eccezione di quella catanzarese che raggiunge il picco più elevato di densità (4,6, Tav. 1). I valori così rilevati collocano la Calabria al quattordicesimo posto nella graduatoria regionale per numero di OdV identificate e al quindicesimo per densità.

Il campione esaminato risulta distribuito nelle cinque province in misura proporzionalmente analoga a quella dell'universo noto. E' quindi con buona probabilità portatore delle caratteristiche che configurano il fenomeno nella sua complessità e numerosità permettendo una buona generalizzazione dei dati.

Tav. 1. Universo di partenza e campione delle OdV esaminate in Calabria: fattori di selezione e rappresentatività del campione

Province e Regione	Universo di partenza	casi non validi o non reperibili (1)	universo verificato		densità universo (OdV x 10 mila ab.)	ODV non disponibili (2)	non reperite o altro (3)	campione delle ODV esaminate % su totale		
			v.a.	%				v.a.	Reg.	Univ
Catanzaro	250	72	178	25,5	4,6	55	27	96	23,4	53,9
Cosenza	284	63	221	31,6	2,9	73	5	143	34,9	64,7
Crotone	78	20	58	8,3	3,3	13	12	33	8,0	56,8
Reggio Calabria	261	74	187	26,7	3,2	47	26	114	27,9	61
Vibo Valentia	104	48	56	8,0	3,1	16	16	24	5,8	42,9
Calabria	977	277	700	100,0	3,4	204	86	410	100,0	58,6

Fonte: rilevazione FIVOL 2001 (per le note vedi pubblicazione p. 13)

Il volontariato organizzato in Calabria è in grado di mobilitare oltre 136 mila persone di cui oltre 24.500 volontari, dei quali poco più della metà vi opera con continuità. Si tratta, più che altrove, di militanti in età giovanile o giovane-adulta, in relazione alla più recente formazione media delle compagini calabresi. I volontari assidui sono in media 18 per unità (oltre la metà delle organizzazioni rispondenti non supera i 10 volontari, valore mediano) e garantiscono un impegno medio settimanale complessivo di 56 ore, pari a poco più di 3 ore pro-capite. Sono tre mediamente i tipi di figure presenti in una organizzazione calabrese. Nel confronto con il Sud, e ancor più con l'Italia, la Calabria rivela una aliquota maggiore di OdV con la presenza di religiosi e di operatori diversamente remunerati.

Tav. 2. Persone attive o presenti nelle OdV della Calabria: percentuale sul totale delle OdV e confronto con il Sud, numero medio e ore settimanali del personale attivo. Numero di unità per ciascuna figura e stima sull'universo regionale verificato

Tipologia di figure:	ODV in cui sono presenti		n° medio di persone	n° ore medie sett.li compl.	n° persone	stima su universo (2)
	Calabria	Sud				
- volontari continuativi	95,4	95,7	18,5	56	7.237	12.370
- volontari non continuativi	64,9	67,5	26,8	—	7.131	12.180
- soci, iscritti, tesserati ma non attivi	55,1	57,9	178	—	40.247	68.700
- donatori di sangue o organi	11,9	17,6	486	—	23.818	40.500
- religiosi/e	15,9	13,5	3,7	—	243	415
- obiettori di coscienza	14,1	15,1	5,4	194	318	535
- persone che usufruiscono di un rimborso spese forfetario (1)	13,9	9,3	6,5	36	371	630
- retribuiti a collaborazione	10,0	7,7	7,6	30	313	530
- dipendenti a tempo parziale	6,6	3,8	4,8	24	76	220
- dipendenti a tempo pieno	4,6	3,2	2,8	70	92	90
- consulenti occasionali	12,7	13,7	3,7	—	197	330
totale attivi					15.781	27.300
totale complessivi					80.043	136.500

(1) ovvero non documentato o giustificato; (2) la proiezione sull'universo ha tenuto conto del peso specifico della singola figura professionale nel campione.

2. Sintesi Conclusiva

Il rapporto ha esaminato il volontariato organizzato nella Regione Calabria tracciandone il profilo sotto vari aspetti, di cui i più appariscenti e distintivi sono sintetizzati nella Tav. 3.

Con alcune domande si possono qui sintetizzare i principali risultati.

Qual è l'origine del fenomeno?

Il volontariato di questa regione si è sviluppato recentemente (l'anzianità media delle OdV calabresi è vicina agli 11 anni), tuttavia manifesta una discreta capacità di copertura del territorio, dato il raggio di azione sovramunicipale di oltre la metà delle organizzazioni esaminate. Tale evidenza attenua un certo squilibrio nella concentrazione delle stesse a vantaggio delle aree urbane maggiori.

L'aumento più cospicuo di organizzazioni solidaristiche è avvenuta a partire dalla seconda metà degli anni '80, in concomitanza della crescita economica della regione, dell'ammodernamento del sistema dei servizi di Welfare e dell'introduzione di normative regionali che hanno riconosciuto e valorizzato il volontariato (soprattutto la L.R. n. 46/1990 che ha anticipato l'ispirazione e l'orientamento della Legge Quadro 266/91). E' un fenomeno dinamico e ancora crescente dato che negli ultimi cinque anni esaminati è sorto oltre un terzo delle OdV, con una differenza incrementale significativa rispetto al dato circoscrizionale e nazionale.

La nascita di queste organizzazioni è prevalentemente legata all'iniziativa di gruppi autonomi di cittadini, che si mobilitano in modo organizzato sui problemi del contesto locale o per l'autotutela. Gli stessi gruppi di familiari e utenti di specifici servizi socio-sanitari fanno sentire in questa regione in più ampia misura la loro voce critica trovandosi spesso di fronte a servizi deficienti in termini quantitativi o qualitativi.

Anche le OdV calabresi nascono prevalentemente con una base associativa e sono quindi auto-eterorientate insieme, così come sono sempre più "laiche", ovvero finalizzate ad una missione e meno connotate da una comune matrice ideale. Ciò significa che sta diminuendo la componente di ispirazione cattolica o confessionale, che pure aveva largamente caratterizzato il movimento solidaristico calabrese (e lo stesso sistema di Welfare regionale) fino alla metà degli anni '90 in attuazione della dottrina sociale della Chiesa che ha avuto - e ha tuttora - un'influenza importante soprattutto nella provincia di Reggio Calabria.

È un volontariato meno monopolizzato che altrove dalla presenza delle grandi sigle del volontariato nazionale. Tuttavia anche in questa regione vi è la tendenza a federarsi con altre omologhe realtà al fine di acquisire servizi e rappresentanza.

Quali aspetti di affinità con il fenomeno nazionale?

Diversi sono i segnali di convergenza con il fenomeno nazionale: la crescita nel grado di formalizzazione (hanno quasi tutte uno statuto registrato e molte si sono dotate di un regolamento) e di strutturazione interna (almeno due organi di governo) a cui contribuisce l'aumentata dotazione di un organo di controllo. Viene pertanto confermata la tendenza a rafforzare la struttura organizzativa, a migliorare il proprio apparato regolamentare e a renderne più trasparente l'operato. E quindi ad iscriversi al Registro regionale, istituito dal 1990, confermando la volontà di voler condividere sul territorio la responsabilità politica con le istituzioni, oltre che di trarne giustificati benefici. Il numero delle unità iscritte infatti si è ampliato notevolmente (dalle 190 del 1997 alle 392 del 2001 fino alle 445 di fine 2003). Tutto ciò ha incrementato negli ultimi anni la pattuizione di rapporti di convenzione e, ancor di più, l'acquisizione di contributi pubblici.

Per fare cosa?

I settori del Welfare costituiscono il campo di intervento elettivo delle compagini calabresi con molteplici attività nel solco di una tradizione poco orientata alla specializzazione e più pronta a rincorrere emergenze e defaillances del sistema dei servizi regionale. Aumentano, tuttavia, negli ultimi anni, l'incidenza di unità che si impegnano nei diversi versanti della partecipazione civica, in particolare nel campo dell'ambiente e della protezione civile e in quello educativo-formativo. Il comparto in cui le OdV calabresi sono più attive rimane quello socio-assistenziale, mentre quello sanitario è proporzionalmente meno sviluppato che nel Sud e in Italia, soprattutto per un minor impegno nella promozione della raccolta del sangue. Svolgono con maggiore difficoltà che altrove una essenziale funzione del volontariato moderno, quale è quella della informazione e sensibilizzazione della popolazione generale a scopo di coscientizzazione sui temi e i problemi sociali senza la quale è anche più difficile promuovere la partecipazione dei cittadini, la loro cittadinanza attiva. Al contrario, vi è maggiore consapevolezza tra le OdV calabresi del ruolo insostituibile di tutela e di promozione sociale dei cittadini, che risulta un po' sfumato a livello nazionale. Come in generale nel Paese esse nascono con la finalità molto pragmatica di realizzare servizi di cura diretta alla persona, di sostegno relazionale e animativo, di tutela e promozione sociale.

L'azione a beneficio di specifiche utenze riguarda quasi 8 unità su 10 e si concentra, in termini assoluti, sulla popolazione in età evolutiva (caratteristica del volontariato meridionale), seguita da malati e traumatizzati nonché da anziani. Nel confronto con il Sud e l'Italia esse prendono maggiormente in carico, oltre ai minori e ai giovani, gli immigrati, le persone in condizione di povertà e i disabili.

Con quali risorse umane?

Il numero medio di volontari per OdV è leggermente più basso di quello nazionale e, come ovunque i volontari disponibili in modo continuativo tendono a diminuire o a distribuirsi nel crescente ma frammentato mondo del volontariato. L'organizzazione-tipo è quindi di piccole-medie dimensioni basata essenzialmente sul lavoro dei volontari (9 su 10 operatori attivi) che in Calabria forniscono un maggior apporto medio in termini di ore di lavoro settimanale, sia pro-capite che come aggregato.

Il fenomeno tende altresì a "professionalizzarsi" con l'inserimento di operatori remunerati a vario titolo (un quarto del fenomeno), la cui presenza diviene necessaria soprattutto per le unità che gestiscono servizi continuativi e strutturati per conto del pubblico e quindi dovendo ottemperare a precisi standard di personale qualificato.

Il ridimensionamento dei tradizionali gruppi di volontariato "puro" (solo aderenti volontari) tende a ridimensionarsi anche per l'aumento di unità a base associativa e a radicamento sociale, in grado di acquisire anche il contributo fattivo di religiosi (se non sono essi stessi i leader del gruppo), di obiettori di coscienza (e ora i giovani del servizio civile volontario) e di consulenti. Il profilo socio-anagrafico dei volontari continuativi mette in evidenza, in modo distintivo in questa regione, il genere prevalentemente maschile, la predominanza dell'età giovane-adulta, l'impegno settimanale unitario di circa 5 ore. I soci, iscritti o tesserati presenti nella maggior parte delle organizzazioni solidaristiche rappresentano anch'essi una componente rilevante, sia nel fornire risorse economiche importanti che nel garantire un buon radicamento nel contesto sociale di insediamento.

Quale interazione hanno con l'esterno, con le altre organizzazioni?

Viene verificata una discreta predisposizione ad operare con gli altri soggetti del territorio su iniziative di vario tipo, ma meno su progetti o collaborazioni operative e per condividere la gestione di servizi o interventi. La propensione alla collaborazione è più significativa e ricercata con istituzioni e servizi pubblici piuttosto che con le altre organizzazioni nonprofit, a cominciare dalle stesse organizzazioni di volontariato con cui vi è invece una discreta propensione a coordinarsi, a fare cartelli, a partecipare a Consulte locali di settore o di territorio. In Calabria è quasi assoluta invece l'estraneità nei confronti delle realtà profit e per i limiti di entrambi i soggetti in Calabria. Il rapporto crescente e variegato con le amministrazioni pubbliche e con i servizi che rappresentano, pur palesando ancora qualche incertezza rispetto al resto del Paese, è invece un dato incontrovertibile, segno di una maturità crescente del fenomeno non meno, forse, della cresciuta consapevolezza degli Enti pubblici di dover interagire con il volontariato per ottenere un "valore aggiunto" insostituibile nel campo delle politiche sociali. Per la maggioranza delle unità esaminate tale rapporto è una realtà reciprocamente condizionante. Per molte OdV è una fonte di approvvigionamento di risorse finan-

ziarie e per quasi la metà del campione esaminato è quella prevalente in termini di budget. Per la maggioranza di esse tuttavia il bilancio delle entrate è ancora modesto. Si nota infatti una certa difficoltà a reperire risorse dalla comunità civile e da organizzazioni private, per la scarsa propensione al dialogo e al reciproco rapporto, nonché per i deficit comunicativi delle unità solidaristiche calabresi che dovrebbero avere un'attenzione maggiore a esternalizzare il proprio "bilancio di missione".

Quali sfide per il futuro?

Alla luce dei risultati acquisiti due sono le sfide che accompagnano il cammino attuale delle organizzazioni calabresi:

- quella di interagire sempre più costruttivamente con le amministrazioni pubbliche - partecipando a tutte le occasioni di programmazione e di progettazione sul territorio e portando un contributo fattivo all'integrazione dei servizi e degli interventi - senza perdere di vista le proprie funzioni e peculiarità e senza accettare deleghe di gestione;

- quella di utilizzare al meglio i neocostituiti Centri di Servizio per il Volontariato, che rappresentano una guida ed un punto di riferimento insostituibile per il movimento solidaristico che per altro li esprime. Essi permettono alle OdV di promuoversi e di qualificarsi, di valorizzare le risorse, le proposte ed i progetti trovando risposta ad alcuni dei loro più pressanti problemi. Inoltre oggi possono avvalersi dell'esperienza più positiva dei Centri di Servizio già attivi da qualche anno in altre regioni.

¹ I requisiti definitori di una organizzazione di volontariato assunti dalla rilevazione, oltre all'assenza di scopo di lucro, sono: il governo dei volontari e l'autonomia operativa rispetto ad altre realtà; l'elettività delle cariche associative e la non remunerazione dei detentori; la prevalenza quantitativa e qualitativa del lavoro gratuito dei volontari rispetto a quello del personale remunerato; la fornitura gratuita di prestazioni ai beneficiari e, infine, l'esercizio di una funzione solidaristica a vantaggio di terzi (anche in modo non esclusivo) od operando in funzione promozionale di beni e servizi comuni nei vari settori della vita sociale. Nella definizione di OdV mutuata dai ricercatori sono altresì escluse le OdV di secondo livello, ovvero che fanno esclusivamente attività di rappresentanza, servizio e coordinamento rispetto ad unità operative affiliate o aderenti, così come le microrealtà non autonome rispetto ad una unità superiore. Sono state prese in considerazione pertanto solo le unità operative autonome.

Tav. 3. Le caratteristiche di struttura e di funzionamento peculiari e distintive delle OdV della Calabria nel confronto con il Sud e l'Italia

Descrizione variabili	Calabria	Sud	Italia
- Densità del fenomeno (OdV x 10.000 abitanti)	3,4	2,9	4,6
Titolo di godimento della sede:			
- in affitto o di proprietà dell'OdV	33,7	28,7	26,6
- in comodato o uso gratuito da altro organismo	50,5	59,5	62,9
- abitazione membro dell'OdV	15,9	11,9	10,5
Epoca di nascita:			
- prima del 1976	6,1	10,4	21,0
- 1996-2000	34,1	22,3	18,9
- Ambito di operatività: sovracomunale	63,7	54,9	54,8
Origine delle OdV:			
- associazioni o movimenti preesistenti	19,3	32,7	31,3
- gruppo di utenti o loro familiari	17,8	6,8	5,9
- Natura giuridica OdV: costituite con atto pubblico	70,0	56,2	54,5
- iscritte al registro regionale del volontariato	64,4	71,0	75,0
Settore di intervento esclusivo o prevalente:			
- sanitario	15,6	27,9	28,7
- educativo-formativo	12,7	10,5	8,5
- protezione civile	9,0	8,2	6,1
- difesa e valorizzazione dell'ambiente e animali	8,0	6,7	5,8
- Macrosettore: partecipazione civica	45,1	40,9	37,9
Campi specifici di attività:			
- attività di sensibilizzazione della popolazione	23,7	30,0	33,9
- organizzazione della raccolta sangue	8,9	19,8	20,1
- realizzare servizi di pubblica utilità	30,0	24,1	22,0
Finalità esplicite delle OdV:			
- advocacy - tutela delle persone, animali, beni	49,0	45,4	39,4
- promozione sociale	43,9	40,0	37,6
- informazione/sensibilizzazione della popolazione	41,7	45,2	48,0
Utenze:			
- età evolutiva e giovani	39,6	32,4	25,5
- malati e infortunati	36,4	43,2	40,9
- immigrati, nomadi, rifugiati	16,2	11,8	13,2
- persone in stato di povertà	20,9	19,1	14,4
- disabili	23,7	18,0	19,0
Modalità operative:			
- collaborano con altri soggetti pubblici e/o privati	42,4	53,5	57,5
- operano esclusivamente in modo separato	31,5	23,1	19,1
- Composizione OdV: volontari più altri non remunerati	51,5	60,0	57,8
- Numero medio di volontari continuativi (valore assoluto)	18,5	19	23
- Classi di ore settimanali complessive di volontariato: oltre 40 ore	52,4	43,1	38,2
- Classi di ore pro-capite settimanali di volontariato: oltre 7	39,9	33,9	26,4
- OdV con prevalenza di volontari in età fino ai 45 anni	54,2	47,3	35,5
- OdV con presenza di collaboratori remunerati	21,5	13,6	14,8
- Collegamenti e sinergie con altre organizzazioni di volontariato	51,2	58,0	61,7
- OdV convenzionate con amministrazioni pubbliche	32,7	35,0	42,3
- Indice di rapporto medio-elevato con Enti e servizi pubblici (IDRAP)	52,9	56,7	60,5
- OdV che dispongono di tre o più fonti di entrata	27,8	27,1	37,9
- OdV che hanno usufruito dei benefici fiscali (D.Lvo 460/97)	25,7	28,9	35,6
- OdV con budget superiore ai 5 mila euro (nel 2000)	40,6	45,2	51,3
Tipologia delle entrate:			
- entrate da fonte privata	27,3	33,9	48,6
- contributi di Enti locali e Regione	52,5	48,8	48,4
- entrate da convenzioni o per prestazioni stabili di servizi	22,0	26,7	36,1
- entrate per progetti proposti dall'OdV	13,0	8,9	8,1

Servizio Civile Nazionale



Servizio civile, è "rosa" nel 77,5% dei casi. La ricerca del Cesc

Il servizio civile è la prima esperienza di volontariato nella vita per uno su due tra quelli che lo scelgono. In calo la capacità di scuola, famiglia e chiesa di orientare le scelte di vita

ROMA - Sono in maggioranza donne, non hanno una spiccata vocazione all'impegno pubblico e la metà di essi non ha mai avuto prima esperienze di volontariato. E' questa l'immagine dei ragazzi che scelgono di partecipare ai progetti di servizio civile secondo un'indagine conoscitiva che il Cesc-Project ha realizzato su un campione di circa 200 soggetti. "In un momento in cui il servizio civile, al di là dei grandi numeri, sta vivendo una difficoltà legata alla partecipazione dei giovani, abbiamo voluto realizzare questo studio per capire le motivazioni e le aspettative di chi lo sceglie" ha detto Michelangelo Chiurchiù, presidente di Cesc Project, presentando i dati della ricerca questa mattina a Roma da durante il convegno nazionale dal titolo "Servizio civile: con quale meglio gioventù?".

Un'esperienza, quella del servizio civile, che si tinge di rosa nel 77,5% dei casi. Dal 2001 al 2007 sono infatti circa 150mila le donne che hanno fatto questa scelta. L'età media è di 19 anni. Per quanto riguarda le regioni di provenienza, al primo posto c'è il Lazio (30,3%) con un'incidenza maggiore nel territorio di Roma e provincia, seguito dalle Marche (24,6%), la Puglia (13 %) e l'Abruzzo (6,9%). Agli ultimi posti con uno 0,5% la Toscana, l'Umbria, il Veneto e la Sardegna. Nel 68,8% dei casi i volontari hanno un diploma di scuola media superiore. Nel 22,4% dei casi si tratta di giovani laureati e una piccola parte di loro (6,3%) possiede anche una specializzazione post lauream. La maggior parte di essi guarda la tv e ascolta la radio tutti i giorni, e il 56,3% legge da 1 a 5 libri l'anno, in prevalenza romanzi o thriller. Tra i canali informativi internet è il più usato.

Sul fronte dell'impegno politico e sociale i dati dell'indagine rivelano uno scarso attivismo ed interesse per le tematiche di cittadinanza attiva. Solo il 13,2% dei giovani volontari partecipa ad associazioni studentesche, il 9,4% è iscritto a un partito mentre pochissimi (4%) sono quelli che fanno parte di un sindacato. Il 50,6% non ha mai avuto prima un'esperienza di volontariato, e chi lo ha fatto si è dedicato prevalentemente al settore socio-assistenziale.

“Ritengo che questo dato sia molto caratterizzante”- ha detto Michelangelo Chiurchiù- “esso è rivelatore di un cambiamento in atto. Se messo in relazione con altre indagini recenti che hanno evidenziato come le persone che si dedicano al volontariato hanno un’età in media elevata, ci dice che il volontariato non viene percepito come significativo neanche da quei soggetti che hanno scelto di fare il servizio civile. Quest’ultimo non è il naturale sbocco di un’esperienza di volontariato ma un’esperienza diversa, con una propria specificità”.

Ad influire sulla scelta di fare il servizio civile gli amici, la famiglia e i centri di servizio sociale, mentre le agenzie educative tradizionali come la scuola o la parrocchia si rivelano poco significative nell’orientare le scelte di vita. Per quanto riguarda le motivazioni il 40,6% del campione ha scelto il servizio civile per essere d’aiuto agli altri, mentre il 30,2% per sentirsi eticamente impegnato. Il 53% dei soggetti intervistati si aspetta con questa esperienza di acquisire competenze e capacità, mentre il 29,6% di migliorare se stesso. (Eleonora Camilli)

Fonte: Redattore Sociale

Legge 6 marzo 2001, n. 64 Istituzione del servizio civile nazionale

Capo I

Art. 1. (Principi e finalità)

1. E' istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

- a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;
- b) favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale;
- c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
- d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l’aspetto dell’agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;
- e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all’estero

Art. 2. (Delega al Governo)

1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;

b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;

c) funzionalità dei benefici riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;

d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;

e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);

f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;

g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n.230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n.324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n.424, in quanto compatibili con la presente legge;

h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;

i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;

l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.

Art. 3. (Enti e organizzazioni privati).

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;
- c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;
- d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

Capo II - DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO**Art. 4.** (Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

Art. 5. (Ammissione al servizio civile).

1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n.230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.

2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.

3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell'ambito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.

4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:

- a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;

b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.

Art. 6. (Determinazione del contingente).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n.230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n.230 del 1998

2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 7. (Ufficio nazionale per il servizio civile).

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n.230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n.230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale.

3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).

4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali.

Art. 8. (Disposizioni integrative ed attuative).

1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero

dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.

3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.

Art. 9. (Servizio civile all'estero).

1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'ambito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n.230.;

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.

Art. 10. (Benefici culturali e professionali).

1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n.230.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.

3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.

Capo III - NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 11. (Fondo nazionale per il servizio civile).

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:

- a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;
- b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;
- c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.

2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni.

4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 "Obiezione di coscienza" del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n.230.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12. (Norme abrogate).

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n.230, sono abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre 1999".

2. E' abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n.265.

Parte II

csvcatanzaro

1. Le Organizzazioni di volontariato

1.1. Introduzione

Le ODV si collocano all'interno della grande famiglia delle organizzazioni non aventi scopo di lucro (not for profit) o del c.d. terzo settore in genere, costituito da soggetti privati la cui finalità principale è di natura ideale cioè tesa a soddisfare un interesse non economico di chi vi aderisce, e che si contraddistingue dal c.d. primo settore, costituito dallo Stato e dagli Enti pubblici e dal c.d. secondo settore, costituito dall'impresa e dal mercato cioè la sfera privata il cui scopo è dividere gli utili.

Al suo interno si fanno comunemente rientrare soggetti tra di loro molto differenti (associazioni, comitati, fondazioni, cooperative, cooperative di produzione cooperative di tipo A, di tipo B, organizzazioni non governative ecc.) tra cui anche le nostre organizzazioni di volontariato.

Per riuscire ad individuare con esattezza le peculiarità delle organizzazioni di volontariato rispetto agli altri enti *no profit* è necessario, tuttavia, conoscere esattamente la loro fonte normativa.

Per fonte normativa si intende il provvedimento legislativo (legge, decreto legge, decreto legislativo, legge regionale ecc.) che le istituisce e regola. Occorre subito fare chiarezza e ricordare che la principale fonte normativa di tutti i soggetti giuridici (persona fisica e persone giuridiche) è il Codice Civile del 1942.

Nel primo libro del c.c. sono regolate le persone giuridiche che hanno fini ideali: Associazioni, Fondazioni e Comitanti; nel quinto libro le persone giuridiche che hanno come scopo l'esercizio di un'attività di impresa: Società e Cooperative.

Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 4 luglio 2005, n.153, della legge n.118, approvata il 13 giugno 2005, in materia di "Delega al Governo concernente la disciplina dell'Impresa Sociale" ed il successivo decreto legislativo di attuazione del 24 marzo 2006, n.155, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2006 n.93, sono state introdotte nel nostro ordinamento nuove regole di operatività per quei soggetti appartenenti al mondo del *no profit*, ampliandone la soggettività e la tipologia di impegno. In poche parole si è temperata la rigida dicotomia attualmente prevista dal codice civile, fra gli enti di cui al libro primo e quelli del libro quinto, consentendo anche a quest'ultimi la possibilità di esercitare attività commerciale in forma imprenditoriale, ma volta a finalità sociale. Ai sensi dell'art. 1 possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale

un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

In poche parole è nato un nuovo soggetto giuridico che si aggiunge a quelli già esistenti.

Le due figure fondamentali del primo libro sono dunque l'associazione e la fondazione.

Nelle associazioni sono fondamentali le persone.

Nelle fondazioni è fondamentale il patrimonio.

Nel comitato invece, figura tipica poco utilizzata, si persegue uno scopo di carattere transitorio.

Ulteriore fonte normativa delle organizzazioni di volontariato è la legge n. 266 del 1991. Essa, tuttavia, è una legge speciale, una legge cioè che non istituisce un nuovo soggetto giuridico ma che disciplina un soggetto giuridico (ODV), la cui disciplina fondamentale resta, per l'appunto, quella del Codice Civile.

In pratica questo significa che

- tutte le regole e tutti i principi fissati nel codice civile, ad esempio per le associazioni, come la distinzione tra associazione riconosciuta e non riconosciuta, se non espressamente derogate, valgono anche per le organizzazioni di volontariato disciplinate nella legge n. 266 del 1991;
- una volta individuate le fonti normative (Codice Civile e legge speciale n. 266 del 1991) saranno queste ad indicarci i criteri da utilizzare per la costituzione e la conduzione di un'organizzazione di volontariato.

I principi fondamentali fissati dal Codice Civile ed assolutamente inderogabili sono il principio democratico, l'uguaglianza dei soci e quello c.d. della porta aperta.

1.2. Principio democratico

L'associazione è un soggetto giuridico di natura democratica la cui volontà è determinata dalle decisioni prese dalla maggioranza dei suoi associati, unici protagonisti della vita dell'associazione.

1.3. Uguaglianza dei soci e porta aperta

Altro principio fondamentale è quello della c.d. porta aperta: chi ha i requisiti fissati dallo statuto per diventare socio ha diritto di diventare socio. In moltissime iniziative, anche nel settore non profit ci sono figure che hanno un ruolo particolare (i fondatori, le figure carismatiche). Nelle associazioni i fonda-

tori contano giuridicamente come i nuovi soci: non si possono introdurre norme che alterino il principio democratico e l'uguaglianza tra i soci. Nell'associazione la leadership è garantita solo dal consenso della maggioranza dei soci.

1.4. Le forme giuridiche con cui si può costituire un'organizzazione di volontariato

Per la costituzione di una organizzazione di volontariato il legislatore ha lasciato liberi di scegliere la "forma giuridica" che si ritiene più adeguata per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, fatto salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. (Art. 1 comma 1 ed art. 3 comma 2 della legge n. 266 del 1991).

Ai sensi del successivo comma 3 della legge sopra citata è previsto che negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, siano previste le clausole volute dal legislatore per la "specifica forma giuridica" che l'organizzazione assume.

Tuttavia nella sostanza questa eventualità è preclusa da una serie di incompatibilità.

E' ovvio, infatti che per lo scopo solidaristico che devono perseguire, per la previsione di criteri di escludibilità degli aderenti e, soprattutto, per la necessità dell'assenza di fini di lucro che le caratterizza, le organizzazioni di volontariato non possono, ai fini fiscali, costituirsi sotto forma di società le quali invece prevedono anche ai sensi dell'art. 2247 del c.c. l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividere gli utili.

Sono escluse anche le società cooperative dalla partecipazione alle quali i soci traggono una utilità diretta incompatibile con le finalità di solidarietà sociale.

Non possono assumere la forma giuridica delle fondazioni. Queste infatti ben difficilmente potrebbero essere una organizzazione di volontariato in quanto in esse si dà prevalenza all'aspetto patrimoniale e la legge conferisce la personalità giuridica di fondazione proprio in base all'esistenza di un complesso di beni messi a disposizione per il perseguimento di un determinato scopo (evidentemente privo di lucro).

Per quanto riguarda la forma dei comitati è difficile coniugare la loro temporaneità con quanto previsto dalla legge quadro 266 del 1991 secondo la quale le organizzazioni appaiono come enti dotati di una struttura stabile.

1.5. La forma più comune: l'associazione

La migliore forma giuridica dunque da adottare resta quella prevista dal codice civile per l'associazione in quanto l'elemento personale è preminente e i

soggetti rappresentano una pluralità di persone che insieme perseguono uno scopo comune.

1.6. Il contratto associativo

Per creare un'organizzazione di volontariato occorre dunque un accordo tra i diversi associati. Per tale accordo la legge non prevede una forma particolare, esso quindi può essere stipulato in forma scritta, verbalmente o in forza di fatti concludenti che manifestano un consenso tacito tra gli aderenti; nella pratica sono tutte fatte tramite un contratto scritto e ciò si consiglia per una serie di motivi primi dei quali:

- 1) l'iscrizione nel registro provinciale del volontariato;
- 2) per ottenere il riconoscimento giuridico. In questo caso è necessaria la forma scritta redatta mediante atto pubblico.

2. Le ODV: associazioni riconosciute o non riconosciute

Premesso che le organizzazioni di volontariato sono un'associazione (e non ad esempio una fondazione, un comitato o una società) disciplinate dal codice civile e dalla legge speciale n. 266 del 1991, ne consegue che la distinzione presente nel Codice Civile tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute, pur non espressamente prevista nella Legge n. 266 del 1991, vale anche per le organizzazioni di volontariato che, pertanto, si distinguono in organizzazioni di volontariato riconosciute ed organizzazioni di volontariato non riconosciute.

2.1 Associazioni riconosciute e non riconosciute: nozioni generali.

Le Associazioni di volontariato possono scegliere se essere riconosciute o meno e dunque operare nella veste giuridica di **associazioni riconosciute** (aventi personalità giuridica) oppure di **associazioni non riconosciute** (prive di personalità giuridica).

Sono riconosciute le associazioni che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento dello Stato o della Regione. Per un centro culturale che organizza due incontri all'anno il tema del riconoscimento si può non porre; le associazioni che ad esempio si occupano di minori, di protezione civile, di malati psichiatrici devono invece valutare seriamente se conviene rimanere associazioni non riconosciute oppure acquisire la personalità giuridica. Con il termine **riconoscimento** si intende l'acquisizione della personalità giuridica alla quale conseguono vantaggi e solo qualche piccolo dovere:

1) l'autonomia patrimoniale perfetta in base alla quale il patrimonio dell'associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli as-

sociati e degli amministratori; ne consegue che il **creditore dell'associazione** non può vantare le sue ragioni di credito nei confronti dei singoli associati, i quali rispondono solo nei limiti della quota conferita e viceversa il **creditore del singolo associato** non è anche creditore verso l'associazione e, in caso d'inadempienza, può rivalersi soltanto attaccando il patrimonio del suo debitore e non anche quello sociale.

2) La limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell'associazione.

3) Per effetto del riconoscimento il nuovo soggetto dotato di personalità giuridica deve consentire il controllo della Prefettura e/o della Regione con obbligo di comunicare entro 30 giorni le variazioni intercorse negli organi sociali, le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie; la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza; le deliberazioni di scioglimento; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione; il cognome e nome dei liquidatori nonché l'obbligo di depositare annualmente il bilancio d'esercizio.

Per ottenere l'iscrizione di tali ultime notizie, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.

Le associazioni non riconosciute, invece, non possono godere dei benefici sopra indicati.

2.2 Responsabilità degli amministratori. La rappresentanza dell'associazione

L'articolo 38 del Codice Civile, che riguarda l'associazione non riconosciuta, prevede espressamente che delle obbligazioni rispondono anche personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. Le obbligazioni possono derivare da contratto (la bolletta del telefono), oppure da fatto illecito (incidente minor assisto). Della obbligazione che nasce da un inadempimento contrattuale o dal danno cagionato da un fatto illecito risponde in primis l'associazione, ma anche chi ha agito per l'associazione. La parola solidalmente vuol dire che il creditore può agire in giudizio subito contro chi ha agito per l'associazione (il presidente), non deve cioè prima agire contro l'associazione.

3. L'acquisto della personalità giuridica. Il riconoscimento.

Le associazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento, che è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (art.1, D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361). Il legislatore ha previsto per l'attribuzione della personalità giuridica ai soggetti del primo libro del Codice

Civile un sistema “concessorio” (discrezionalità della Pubblica Amministrazione) mentre per le società lo stesso codice al quinto libro prevede un sistema “normativo”: la società ha diritto ad avere la personalità giuridica se ha i requisiti richiesti dalla legge.

Tale registro è istituito: per il riconoscimento nazionale, presso le prefetture; per il riconoscimento regionale, presso le regioni.

Ai fini della richiesta di riconoscimento sono necessari i seguenti requisiti:

- l’associazione deve essere costituita con atto pubblico;
- l’atto costitutivo e lo statuto devono contenere:
 - la denominazione dell’associazione;
 - l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede;
 - le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione;
 - i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione;
 - le norme relative all’estinzione e alla devoluzione del patrimonio dell’associazione;
- lo scopo dell’associazione deve essere possibile e lecito;
- il patrimonio dell’associazione deve essere adeguato alla realizzazione dello scopo.

Il requisito più importante è il patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo. Non dunque un patrimonio minimo necessario ma un **patrimonio adeguato allo scopo**⁴. Dalla prassi emerge che vi sono Regioni che di norma chiedono un patrimonio di almeno 10.000 euro per le associazioni e 52.000 per le fondazioni.

3.1. La funzione del riconoscimento

Il riconoscimento non è più, come in passato, destinato ad assolvere ad una funzione di controllo di tipo politico sulle associazioni: oggi il riconoscimento ha, concretamente, la funzione di controllare che i benefici della responsabilità limitata che conseguono all’acquisto della personalità giuridica siano concessi ad enti che dimostrano di poter far fronte alle loro obbligazioni. Si cerca cioè di tutelare il terzo creditore che di fronte ad un’associazione con personalità giuridica può soddisfarsi solo con il patrimonio sociale e non anche con quello delle persone che hanno agito per l’ente.

3.2 I due tipi di riconoscimento

Il riconoscimento è attribuito dalla Regione per le persone giuridiche private che operano nelle materie delegate ex D.P.R. 616/77 e le cui finalità si esauriscono.

⁴ A tal proposito, il D.P.R. 361/00 dispone che la consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

riscono nell'ambito di una sola Regione; è attribuito dal Ministero dell'Interno tramite gli Uffici del Governo a livello locale (le Prefetture) in tutti gli altri casi.

Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso ove lo scopo sia ritenuto meritevole di essere perseguito ed il nuovo ente si muova nei termini dettati dalla legge: la pubblica amministrazione, infatti, non è obbligata ad adottare il provvedimento richiesto, che è ampiamente discrezionale.

3.3 Il riconoscimento nazionale

Il riconoscimento dell'associazione deve essere richiesto con domanda sottoscritta dai rappresentanti legali. La domanda deve essere presentata alla prefettura del luogo dove è stabilita la sede dell'ente, corredata da alcuni documenti necessari, essenzialmente, per dimostrare la consistenza del patrimonio.

Ai fini del riconoscimento, il prefetto verifica che l'associazione sia stata regolarmente costituita, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo.

3.4 Prassi amministrativa

La valutazione della consistenza patrimoniale dell'Ente, dovrà essere effettuata considerando la dotazione attuale e reale e non facendo affidamento su conferimenti futuri ed eventuali, giacché l'attribuzione della personalità giuridica, per l'immediatezza dei suoi effetti, non può che fondarsi su elementi la cui esistenza e disponibilità siano assolutamente certe, al fine di garantire il perseguimento degli scopi e i terzi sotto il profilo della responsabilità civile per le obbligazioni assunte⁵.

Se tale verifica ha esito positivo, entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, il prefetto provvede all'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche. Qualora, invece, la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro lo stesso termine di 120 giorni, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, ovvero non prevede all'iscrizione e questa s'intende negata.

Il rifiuto del riconoscimento, comunque, è impugnabile davanti al giudice amministrativo che effettuerà un sindacato di legittimità sul corretto uso del potere discrezionale.

L'associazione cui sia stato rifiutato il riconoscimento rimane nella condizione di associazione non riconosciuta. Ciò non vale però se l'associazione era destinata, per volontà dei fondatori, ad operare soltanto quale persona giuri-

⁵ Vedesi artt. 2470 e 2910 c.c. e Cm. N. M/5501/30 del Ministero degli interni del 23 febbraio 2001.

dica. In questo caso, infatti, il contratto resta improduttivo di effetti e gli associati potranno ripetere i conferimenti eventualmente eseguiti.

3.5 Il riconoscimento regionale

Nel caso in cui l'associazione intenda operare in una delle materie trasferite dallo Stato alle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/77 e limiti il proprio intervento ad un ambito territoriale regionale o sub regionale, è possibile richiedere ed ottenere il riconoscimento giuridico come associazione di diritto regionale.

L'istanza di riconoscimento deve essere inoltrata alla Presidenza della Giunta regionale competente per territorio⁶ corredata di tutti gli allegati. Il riconoscimento giuridico è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione. I termini d'iscrizione e di eventuale impugnazione per il diniego d'iscrizione sono gli stessi visti per il riconoscimento nazionale.

3.6 La domanda di riconoscimento

Come detto, a seconda dell'ambito territoriale di attività e del settore d'intervento, l'associazione può richiedere il riconoscimento della Regione oppure dello stato.

Per ottenere il riconoscimento dello Stato, la domanda deve essere presentata alla prefettura del luogo dove è stabilita la sede dell'ente.

Per ottenere il riconoscimento regionale, invece, la domanda deve essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale della Calabria.

⁶ D.P.R. 616/77 art. 14.

Modulistica - Domanda di riconoscimento nazionale

ALLA PREFETTURA DI _____

OGGETTO: Richiesta riconoscimento giuridico.-

Il sottoscritto nato a il in qualità di legale rappresentante della Associazione Istituita con atto notarile in dataavente sede nel Comune di..... Via ,
avente lo scopo di
chiede il riconoscimento giuridico dell'ente.

Si Allega la documentazione di rito.

- due copie, di cui una autentica in bollo (o esente bollo se associazione di volontariato iscritta), dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;
- una relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, corredata da una perizia giurata di parte qualora l'ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio mobiliare;
- copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;
- elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente ed indicazione del numero dei soci (nel caso si tratti di associazione), sottoscritti dal legale rappresentante;
- autocertificazione attestante l'insussistenza di precedenti penali e carichi pendenti di tutti i componenti l'organo direttivo.

FIRMA

.....

Per ottenere il riconoscimento regionale, invece, la domanda (da verificare se in bollo se si tratta di associazioni di volontariato non iscritte al registro regionale), deve essere indirizzata al Presidente della Giunta Regionale della Regione Calabria, sottoscritta dal legale rappresentante.

Tale domanda deve contenere:

- l'indicazione (anche sintetica) degli scopi dell'associazione;
- l'entità del patrimonio (adeguato alla realizzazione dello scopo);
- l'ambito territoriale di operatività;
- il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- nr. 1 copia autentica dell'atto pubblico di costituzione e dell'allegato statuto in bollo (o esente da bollo se associazione di volontariato iscritta L. 266/91);
 - relazione sulla situazione economico-patrimoniale, con indicazione dei mezzi a disposizione per il raggiungimento dei fini istituzionali, accompagnata da idonea documentazione atta a dimostrare la consistenza del patrimonio;
 - relazione sull'attività dell'associazione, con indicazione delle prospettive sull'attività futura e delle valutazioni su quella eventualmente già svolta nel passato;
 - se trattasi di associazione già operativa, copia semplice degli ultimi documenti contabili approvati (bilancio consuntivo e preventivo), sottoscritti dal Presidente;
 - se associazione di volontariato iscritta: attestazione dell'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 4, L.R. 40/1993).
- Si consiglia prima di protocollare la domanda di esaminare preventivamente la documentazione richiesta dall'Ufficio competente.

3.7 L'iscrizioni nel registro delle persone giuridiche

Il registro delle persone giuridiche (sia quello prefettizio che quello regionale) è formato da una parte generale e una analitica.

Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.

Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritte tutte le informazioni relative alla sua costituzione, modificazione ed estinzione.

Per quanto riguarda la funzione dell'iscrizione nel registro, essa può dirsi di efficacia costitutiva, in quanto non si limita alla semplice pubblicità, ma è condizione necessaria per l'applicazione del regime normativo proprio delle persone giuridiche. L'iscrizione ha, inoltre, anche efficacia dichiarativa, rileva cioè sul piano dell'opponibilità dell'atto o del fatto iscritto. Lo si desume dall'art. 19 c.c., secondo il quale le limitazioni del potere di rappresentanza che non risultino dal registro, non possono essere opposte a terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

3.8 Riconoscimento giuridico ed iscrizione al registro provinciale del volontariato

Da quanto sopra sinteticamente esposto emerge con assoluta chiarezza che in nessun caso l'iscrizione al registro provinciale del volontariato comporta l'acquisizione della personalità giuridica e viceversa. L'associazione iscritta al registro provinciale del volontariato che non fa richiesta o che non ottiene l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche rimane un'associazione non riconosciuta che risponde delle obbligazioni assunte sia con il fondo comune e sia con il patrimonio di chi ha agito per l'associazione.

3.9 Recesso ed esclusioni

Ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile <<.l'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.>>.

Ai sensi della legge n. 266 del 1991, art. 3 è necessario che l'organizzazione di volontariato preveda espressamente i criteri di ammissione e di esclusione degli associati nonché i loro obblighi e diritti con l'ovvia conseguenza che gli stessi non possono vantare diritti, né ad essi possono essere imposti obblighi, diversi da quelli esplicitamente considerati nel contratto.

Il diritto di recesso tuttavia rientra (unitamente al diritto di intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari) tra i diritti cosiddetti inviolabili i quali devono ritenersi insiti nel contratto di associazione a prescindere dalla loro indicazione.

Fissati gli obblighi, possono essere anche previste sanzioni a carico dell'associato che non li rispetti. L'esclusione rappresenta sicuramente la sanzione massima. Le modalità e le ragioni in base ai quali un socio può essere escluso sono elementi che ogni Organizzazione di Volontariato decide come normare.

Al riguardo l'art. 24 del codice civile si preoccupa di circoscriverne l'applicazione, richiedendo la sussistenza di gravi motivi (es: compimento di atti illeciti penalmente rilevanti, violazione delle delibere assembleari) e consentendo il ricorso dell'associato all'autorità giudiziaria. In entrambi i casi, recesso ed esclusione, l'associato non può chiedere la restituzione dei contributi versati né può vantare alcun diritto sul patrimonio.

3.10 Estinzione dell'associazione e liquidazione

Ai sensi dell'art. 27 del codice civile << *Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.* >>. Altre cause di estinzione previste dalla legge sono la dichiarazione di nullità del contratto associativo e la revoca del riconoscimento qualora l'associazione fosse destinata ad operare solo come ente riconosciuto. I soci possono stabilire altre cause di estinzione quali ad esempio la previsione di un termine di durata o l'apposizione di una condizione risolutiva al verificarsi della quale l'associazione si estingue. Per le associazioni riconosciute l'estinzione non è immediatamente operativa appena si verifica il fatto che la causa, come per la costituzione, è necessario un provvedimento di accertamento dell'estinzione effettuato dalla Prefettura o dall'Ente locale competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361 del 2000 che viene successivamente comunicato agli amministratori e al presidente del Tribunale ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, infatti, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo gli articoli 11/21 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Prima si procede alla soddisfazione di eventuali creditori e poi si procede alla devoluzione del patrimonio residuo secondo le disposizioni dell'atto costitutivo o di una delibera assembleare o in mancanza di entrambe secondo quanto verrà stabilito dall'autorità governativa che attribuirà i beni ad altri enti con finalità analoghe. Tale disciplina non è applicabile alle OdV non riconosciute, tuttavia an-

che in queste ultime sarà necessario il pagamento dei debiti e l'individuazione del patrimonio residuo.

Un'organizzazione di volontariato che intende cessare la propria attività deve convocare l'assemblea straordinaria, secondo quanto previsto dallo statuto, affinché delibere lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore.

La delibera di scioglimento deve essere presa⁷ con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Lo scioglimento dell'OdV produce effetti a decorrere dalla data in cui è stata adottata la relativa deliberazione. Per attribuire data certa al verbale assembleare è opportuno provvedere alla sua registrazione (se costituita con atto pubblico sarà necessaria la presenza del notaio).

Il verbale assembleare contenente la delibera di scioglimento dell'OdV e la nomina del liquidatore vanno comunicati agli uffici pubblici presso i quali l'organizzazione è registrata.

Dalla data della delibera di scioglimento prende avvio la fase di liquidazione, che ha lo scopo di determinare l'entità del patrimonio dell'OdV e pagare eventuali debiti residui. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 266/91 << *In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dallo loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile* >>.

Conclusa la fase di liquidazione, il liquidatore devolve il patrimonio dell'OdV all'ente individuato dallo statuto o dall'assemblea al momento dello scioglimento e l'OdV (non riconosciuta) si estingue, senza che sia necessaria alcuna altra formalità, se non la comunicazione dell'estinzione dell'OdV agli uffici competenti e ai registri cui l'OdV risultava iscritta.

7 Codice civile art. 21, comma 3.

4. I registri previsti da leggi speciali

Allo stato attuale esistono varie leggi speciali che disciplinano il no profit, a cui si accompagnano altrettanti registri nazionali o regionali. Questa proliferazione di albi e registri crea non pochi problemi a coloro che si accingono a costituire un'organizzazione con fini sociali, per la scelta della legge a cui ispirarsi. È opportuno che venga fatta una profonda riflessione cercando di individuare la forma giuridica e la legge speciale più adatta per il raggiungimento del proprio scopo sociale già in fase costitutiva. In effetti si consiglia alle organizzazioni in possesso dei requisiti richiesti dalla legge di curare l'iscrizione negli appositi registri e/o albi esistenti per il godimento dei vantaggi stabiliti dalle leggi speciali.

I registri esistenti nel territorio nazionale sono di tre tipi:

- **Registri e albi di competenza dello Stato**

Anagrafe unica delle ONLUS;

Registro delle persone giuridiche private;

Elenco presso le prefetture delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive;

Elenco del dipartimento di protezione civile;

Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;

Registro di enti e associazioni che svolgono attività in favore degli stranieri immigrati;

Organizzazioni non governative;

Albo degli enti autorizzati (a prestare assistenza per le adozioni);

Elenco delle fondazioni e associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

- **Registri e albi di competenza della Regione**

Registro regionale del volontariato

Albo regionale del volontariato di protezione civile

Registro regionale delle associazioni di promozione sociale (in Calabria non ancora istituito)

Registro dell'associazionismo

Registro regionale delle persone giuridiche private

Albo regionale delle associazioni pro loco

Albo regionale delle cooperative sociali (in Calabria non ancora istituito)

Registro delle associazioni di solidarietà familiare

Albo regionale delle associazioni e dei movimenti delle donne

Albo delle associazioni senza scopo di lucro (turismo)

- **Registri e albi di competenza della Provincia**

Registro del volontariato - Sezione Provinciale

Albo Regionale del volontariato di Protezione Civile - Sezione Provinciale

Registro dell'Associazionismo - Sezione Provinciale

- **Registri e albi di competenza del Comune**

Registro anagrafico delle associazioni.

Si procede ora con un breve *excursus* sulle principali leggi speciali e i correlativi registri.

4.1. Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale (L. 383/00, D.M. lavoro e politiche sociali n. 471/01).

In materia di registri vi sono differenze sostanziali tra le ed A.p.s.:

Per le vi sono registri regionali e provinciali nei quali è possibile iscriversi immediatamente o al meglio dopo sei mesi di attività; per le A.p.s. vi sono registri pubblici a livello nazionale (attività in almeno 5 regioni e 20 province), regionale e provinciale nei quali è possibile iscriversi solo dopo un anno di attività. Per entrambe è incompatibile l'iscrizione in entrambi i registri.

Pare opportuno in questa sede evidenziare le differenze sostanziali tra ed A.p.s..

Caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di volontariato sono lo svolgimento di attività gratuita per i destinatari prestata in prevalenza dai volontari senza alcuna retribuzione. Una può avere dipendenti e collaboratori retribuiti, ma questi non possono essere soci dell'organizzazione; per una l'unica forma legittima di entrata oltre ai contributi, alle quote associative ed alle entrate da iniziative di raccolta fondi, è rappresentata dai rimborsi spese; anche se convenzionati con l'ente pubblico l'unica forma di entrata di un'associazione di volontariato è il rimborso spese. Un'associazione di volontariato che ad esempio gestisca un centro di accoglienza per tossicodipendenti in convenzione con il comune, non può ricevere il pagamento di rette neppure se a pagare è il comune perché la retta ha di solito natura di corrispettivo. Per il rimborso delle spese occorre la presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute tra le quali potrebbero esserci quelle sostenute per il personale dipendente. Ne consegue pertanto che una che vuole erogare servizi gratuiti può avere dipendenti, ma deve comunque avere un'organizzazione in cui prevalgono le attività volontarie; ben difficilmente una potrebbe dunque gestire ed erogare servizi sociali con carattere di continuità, di professionalità e con una organizzazione complessa.

Più idonea per tale scopo invece l'A.p.s..

La distinzione fondamentale tra A.p.s. ed O.d.V. riguarda i destinatari della attività. Le O.d.V. hanno esclusivo fine di solidarietà e possono svolgere attività a favore dei terzi, di soggetti prevalentemente non soci della associazione. L'A.p.s. invece può svolgere attività per i soci e per i terzi. Nelle O.d.V. i volontari non possono avere entrate diverse dai rimborsi spese mentre nelle

A.p.s. il volontario può anche avere un corrispettivo. Tuttavia mentre le O.d.V. sono Onlus di diritto ed usufruiscono del regime fiscale più agevolato le A.p.s. non godono automaticamente di questa disciplina fiscale, ma solo se ha i requisiti previsti dall'articolo 10 del d.lgs. 460/1997 può iscriversi all'anagrafe delle Onlus. Ancora, nelle O.d.V. v'è un'attività di tipo assistenziale, gratuita fatta da volontari per puro spirito di generosità; nelle A.p.s., in cui anche deve prevalere l'attività prestata in forma volontaria, è possibile invece attivare iniziative onerose per i destinatari (esempio di a.p.s. sono le associazioni sportive che organizzano corsi a pagamento).

4.2 Anagrafe unica delle onlus - D.Lgs. 460/97 art. 11.

Possano iscriversi le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ossia associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente i requisiti di legge.

Per effetto dell'iscrizione vi sono conseguenze di natura fiscale e tributaria sia direttamente per le ONLUS, sia indirettamente, favorendo le erogazioni liberali in loro favore.

Relativamente alle imposte sul reddito:

1. per le ONLUS, a eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale; i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile (TUIR art. 150);

2. sono deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi (TUIR art. 100, comma 2, lett. i);

Non sono, inoltre, soggette a IVA una serie di prestazioni resa da Onlus come ad esempio di trasporto di malati o feriti, con veicoli appositamente equipaggiati.

3. gli enti locali possono deliberare la riduzione o l'esenzione dai tributi locali a favore delle ONLUS (D.LGS. 460/97, art. 21).

4.3 Registro regionale del volontariato - L. 266/91 e L.R. 18/95.

Possano iscriversi le organizzazioni di volontariato che operano nel territorio regionale.

Per iscriversi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 266/91 e della L.R. 18/95, lo statuto dell'organizzazione deve contenere i seguenti elementi costitutivi:

1. assenza di fini di lucro;
2. democraticità della struttura;
3. elettività delle cariche associative;
4. gratuità delle cariche associative;
5. gratuità delle prestazioni degli aderenti;
6. criteri di ammissione degli aderenti;
7. criteri di esclusione degli aderenti;
8. obblighi degli aderenti;
9. diritti degli aderenti;
10. obbligo di formazione del bilancio;
11. modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea;
12. devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'organizzazione conforme a quanto previsto all'art. 5, comma 4, della L. 266/91.

Per effetto dell'iscrizione, l'organizzazione può:

1. accedere ai contributi pubblici;
2. stipulare convenzioni con enti pubblici ex art. 7 L. 266/91 (purché le associazioni siano iscritte da almeno sei mesi);
3. beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 L. 266/91;
4. avvalersi delle agevolazioni di cui all'art. 9 della L. 266/91 che rende applicabile alle organizzazioni di volontariato la normativa prevista per gli enti non commerciali di tipo associativo⁸, in base alla quale le somme versate alle organizzazioni dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative non concorrono a formare il reddito imponibile delle organizzazioni. Inoltre, per le associazioni assistenziali non si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte della stessa organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;
5. per i lavoratori, usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale, ai sensi dell'art. 17 L. 266/91;

⁸ Vedesi art. 20 del D.P.R. 598/73 come modificato dal D.P.R. 954/82, ripreso poi dall'art. 148 D.P.R. 917/86.

6. avvalersi delle provvidenze creditizie e fidejussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi per i progetti di opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 30 L. 383/00, (L. 383/00 art. 24);

7. ai sensi della L. 383/00, art. 28, si favorisce l'accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità europee, l'accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali;

8. ai sensi della legge 383/00, art. 31, le amministrazioni statali (strutture civili e militari), regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili delle dette amministrazioni per manifestazioni e iniziative temporanee;

9. ai sensi della legge 383/00, art. 32, lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

Le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro, considerate ONLUS di diritto, possono avvalersi delle agevolazioni ed esenzioni previste per queste ultime.

4.4 Registro del volontariato - Sezione provinciale - L. 266/91, L.R. 18/95 e Decreto Regionale n. 20460 del 15.12.2005

Il Registro provinciale del Volontariato costituisce un'articolazione del Registro regionale. La Regione Calabria con decreto n.20460 del 15.12.2005, in attuazione della legge regionale 34/2002, ha provveduto a conferire alle province le materie relative al volontariato, prevedendo l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato.

Con delibera di G.P. N.17 del 19.01.2007 è stato istituito presso l'Assessorato Politiche Sociali, Scolastiche e Universitarie e Ricerca della Provincia di Catanzaro, il Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato.

4.5 Registri di competenza del comune

4.5.1. Registro anagrafico delle associazioni

Ogni Comune può istituire un proprio registro delle associazioni. I requisiti previsti dai diversi statuti e regolamenti comunali per la loro istituzione, sono per lo più simili. Comunque è opportuno informarsi presso il Comune in cui l'associazione ha sede per conoscere i requisiti necessari per l'iscrizione e i vantaggi che ne derivano.

4.6 Riconoscimento giuridico ed iscrizione ai vari registri, precisazione

In nessun caso l'iscrizione ai registri sopra indicati comporta per l'associazione l'acquisizione della personalità giuridica e viceversa. L'associazione iscritta in uno dei registri suddetti che non fa richiesta o che non ottiene l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche rimane un'associazione non riconosciuta che risponde delle obbligazioni assunte sia con il fondo comune e sia con il patrimonio di chi ha agito per l'associazione.

5 Le ONLUS e le OdV

Nel corso dell'attività di consulenza prestata a favore delle associazioni di volontariato e dei singoli volontari, si è riscontrata una certa difficoltà a focalizzare i dettami delle norme di legge con la quale è costituita la propria organizzazione.

Spesso si sente affermare “noi siamo una Onlus” oppure “noi siamo una associazione di promozione sociale” anche se ancora in Calabria non esiste la legge che recepisce ed attua la legge nazionale 383/2000.

Questa confusione “*normativa*” è dovuta un po' alla “voglia ed all'entusiasmo semplificativo” che caratterizza le persone che intendono costituire un'associazione, ed un po' all'effettiva difficoltà interpretativa di varie norme speciali.

In particolare si tiene a sottolineare come il D.lgs. 460/97 ha istituito non una forma giuridica, ma bensì una categoria di enti, autonoma e distinta, che ha rilevanza solo a fini fiscali, e per tale è destinataria di un regime tributario agevolato in materia di imposte sui redditi, IVA ed altre imposte indirette.

5.1 La qualifica di ONLUS.

Il D.lgs 460/97 prevede che in tale categoria alcuni enti vi entrino di diritto questi sono le Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della 49/87, le cooperative sociali di cui alla legge 381/91.

Accanto a questi vi sono le cosiddette Onlus di opzione ossia quegli enti che in possesso dei requisiti di legge presentano domanda alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus.

Gli enti che possono essere Onlus devono prevedere nei propri atti costitutivi e statuti tutti gli elementi che permettono l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, ed in particolare:

- indicazione delle attività da svolgere e delle finalità da perseguire;
- il fine non di lucro, neanche indiretto.

In realtà la finalità da perseguire è il “fine di solidarietà sociale”, tale scopo si raggiunge svolgendo una o più delle attività previste dall’art. 10 del D.lgs.460/97⁹.

Tabella 1.1.

Caratterizzazione soggettiva delle Onlus	
<ul style="list-style-type: none">- Organizzazioni di volontariato- Organizzazioni non governative- Cooperative sociali (e loro consorzi al 100%)	Sono di diritto ONLUS
<ul style="list-style-type: none">- Associazioni- Comitati- Fondazioni- Altri enti di carattere privato	Possono essere ONLUS
<ul style="list-style-type: none">- Enti pubblici- Società commerciali diverse dalle cooperative- Fondazioni bancarie- Partiti e movimenti politici- Organizzazioni sindacali- Associazioni di datori di lavoro- Associazioni di categoria- Enti non residenti	Non possono essere ONLUS

Pertanto nell’oggetto sociale si indicheranno una o più tra le seguenti attività:

⁹ A tal proposito si rileva come il legislatore per individuare le ONLUS non determina solo il fine, ma anche l’oggetto. Concetto sviluppato in “Onlus- seconda edizione anno 1998 di Franco Colombo e Paolo Sciumè”.

1. assistenza sociale e socio sanitaria;
2. assistenza sanitaria;
3. beneficenza;
4. istruzione;
5. formazione;
6. sport dilettantistico;
7. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (ora T.U. 490/1999);
8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9. promozione della cultura e dell'arte;
10. tutela dei diritti civili;
11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, secondo le modalità di legge.

Si osserva come il prevedere di svolgere una o più di tali attività non basta, ma occorre prevedere nello statuto che tali attività, vengano rivolte a favore di:

- soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche o familiari^{10 11};
- componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari;

con esclusione delle attività di assistenza sociale e socio sanitaria, di beneficenza, di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per queste ultime, infatti, il fine di solidarietà sociale si considera intrinseco all'attività stessa.

Dal punto di vista amministrativo - gestionale si pone dunque un problema di certificazione dello svantaggio, a tal proposito è opportuno che chi svolge una delle attività di cui ai numeri 2 - 4 - 5 - 6 - 10- richieda al fruitore dei beni e servizi la certificazione appropriata. Ad esempio nel campo dell'assistenza sanitaria non è scontato lo svantaggio in quanto il soggetto potrebbe presentare una patologia provvisoria quale la frattura ad un arto che si ritiene possa guarire, in tal caso il soggetto non è da considerarsi svantaggiato; cosa diversa è che la medesima prestazione sanitaria venga

10 Vedesi circolare n. 168/E 1998 del Ministero delle Finanze.

11 Il comma 312 della Finanziaria 2007 amplia la casistica dei soggetti svantaggiati alle "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo", ovvero "persone detenute...donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo".

erogata a favore di un soggetto che presenti una menomazione invalidante permanente certificata dall'ASL competente, in tal caso si è di fronte ad un soggetto svantaggiato.

5.2 L'assenza del fine di lucro.

Elemento fondamentale per tali Enti è l'assenza del fine di lucro **anche indiretto**. Tale principio non solo deve essere espressamente previsto nell'atto costitutivo e nello statuto, ma caratterizza l'attività dell'Ente.

Che cosa significa assenza del fine di lucro ?

Il fine principale di un'attività profit è produrre un utile che viene ad essere suddiviso tra i soci, in parte può essere reinvestito nell'impresa per far fronte ad eventuali investimenti, ma l'obiettivo è comunque produrre un utile.

In un ente no profit, l'obiettivo principale è il fine di solidarietà sociale, ciò peraltro non significa che l'impresa no profit non può produrre utili. Anzi, un ente no profit con gestione attenta e prudente, deve produrre utili che per legge sono reinvestiti completamente nell'attività istituzionale per il migliore raggiungimento del fine di solidarietà sociale.

Il D.lgs 460/97 prevede, pertanto:

- il divieto di distribuire utili, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che tale distribuzione non sia imposta per legge;
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento, ad altre o.n.l.u.s.

Si osserva come nella gestione di un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale occorre tener ben presente tali vincoli, inseriti appunto per evitare un uso strumentale di tali enti a fini distorti ed elusivi d'imposta.

In tal senso vengono individuate, al comma 6 dell'art. 10 del Dlgs 460/97, alcune casi considerati in ogni caso distribuzione indiretta di utili, per come segue:


1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizio ai soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

2. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
3. la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n.645/94 e dal D.L. n.239/95, convertito dalla legge n.336/95, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
4. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
5. la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Ovviamente se ci si ritrova in una di tali presunzioni di legge occorre poter motivare documentandolo il proprio operato.

Ipotizziamo il caso di un Ente Onlus che ha erogato una prestazione di servizio a favore di un proprio socio, ora per evitare di trovarsi di fronte all'ipotesi di distribuzione indiretta di utili, occorre poter dimostrare la situazione di svantaggio in cui versa il proprio socio che ha legittimato l'erogazione del servizio.

Figura 1.1.



5.3 L'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus

Per poter accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge 460/97 **condizione necessaria** è l'iter di iscrizione dell'Ente all'Anagrafe delle Onlus, Anagrafe unica nazionale gestita per il tramite delle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate.

Dunque, possono presentare comunicazione alla competente Direzione regionale, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti formali e sostanziali:

- lo svolgimento di attività in uno degli undici settori tassativamente previsti dalla legge;
- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Tale obbligo viene assolto anche con la costituzione di riserve vincolate alle predette attività;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000). La perdita di qualifica di ONLUS è equiparata allo scioglimento;
- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. È esclusa la possibilità di esprimere il voto mediante delega, con la sola eccezione per le organizzazioni a carattere nazionale. Questo vincolo non si applica nei confronti delle fondazioni e degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Quest'obbligo non opera nei confronti degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

La comunicazione deve essere inoltrata utilizzando il modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze del 19/01/98 con le integrazioni previste dal D.M. 18/07/03 n. 266 del 4 ottobre 2003, ed allegando una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ONLUS, nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97 (secondo il modello approvato il 29 dicembre 2003).

In luogo della suddetta dichiarazione può essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo.

L'atto costitutivo o lo statuto devono essere redatti nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata.

Vedi MODELLO DI ISCRIZIONE a pag. 197.

Nella comunicazione si deve indicare alla sezione "dati relativi alla Onlus" il codice fiscale, la denominazione dell'Ente, la sede legale, il domicilio fiscale, il settore di attività e la data, la tipologia dell'ente se cooperativa, associazione, fondazione o altro.

Alla sezione "dati relativi al rappresentante legale" il codice fiscale, nome e cognome, la residenza anagrafica ed il domicilio fiscale se diverso dalla residenza anagrafica.

La sezione "perdita della qualifica di Onlus" va compilata solo nell'ipotesi di una variazione che comporta la perdita della qualifica.

Si osserva che se la comunicazione viene inoltrata entro 30 giorni dalla costituzione dell'Ente, lo stesso beneficerà delle agevolazioni fiscali dalla data di costituzione, altrimenti il beneficio fiscale scatta alla data di presentazione della comunicazione.

Vedi DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA a pag. 198.

Nella dichiarazione sostitutiva si deve indicare la natura giuridica dell'Ente; i dati dell'atto costitutivo; che nell'atto costitutivo e nello statuto sono presenti tutti i requisiti previsti dalla legge; le attività che svolge l'Ente sempre scelte tra le 11 previste dall'art.10; le eventuali attività connesse; che le attività sono svolte a favore di soggetti svantaggiati indicando la tipologia di svantaggio.

La presentazione della domanda di iscrizione può essere effettuata tramite spedizione in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, oppure consegna in duplice esemplare (di cui uno viene restituito timbrato e datato per ricevuta).

Riservato all'Ufficio

MINISTERO DELLE FINANZE
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE
DI UTILITÀ SOCIALE
 (Art. 11 D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460)

ALLA

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE

BARRARE LA CASELLA IN CASO DI UTILIZZO
 DEL MODELLO PER VARIAZIONI SUCCESSIVE

DATI RELATIVI ALLA ONLUS	CODICE FISCALE	1	TELEFONO FAX prefisso 2	telefono 3	fax 4		
	DENOMINAZIONE					5	
	SEDE LEGALE	COMUNE				6 PROV. (sigla) 7	
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO				8 C.A.P. 9	
	DOMICILIO FISCALE <small>(se diverso dalla sede legale)</small>	COMUNE				10 PROV. (sigla) 11	
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO					12 C.A.P. 13		
SETTORE DI ATTIVITÀ	14	DATA DELLO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO (1)	15	SOCIETÀ COOPERATIVA	16	ALTRO	17
DATI RELATIVI al rappresentante legale	CODICE FISCALE	18	TELEFONO FAX prefisso 19	telefono 20	fax 21		
	COGNOME <small>(per le donne indicare il cognome da nubile)</small>			22	NOME <small>(senza abbreviazioni)</small>	23	
	RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE				24 PROV. (sigla) 25	
		FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO				26 C.A.P. 27	
	DOMICILIO FISCALE <small>(se diverso dalla residenza anagrafica)</small>	COMUNE				28 PROV. (sigla) 29	
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO					30 C.A.P. 31		
PERDITA QUALIFICA ONLUS <small>(specificare la ragione che comporta la perdita della qualifica)</small>	32						
FIRMA DELLA COMUNICAZIONE	DATA		FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE				

(1) La data non deve essere indicata dai soggetti già costituiti alla data del 1° gennaio 1998 il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento (vedi istruzioni).

Modello di iscrizione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445)

All'Agenzia delle Entrate
Direzione regionale del
.....

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva. Art. 2, comma 1 del "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460", adottato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 luglio 2003. n. 266.

__ Il __ sottoscritt__ _____ nato/a a _____ (Prov. __),
il _____ e residente a _____ (Prov. __),
in via/piazza _____ C. F. _____ nella
qualità di rappresentante legale del _____ con sede in
_____ (Prov. __).
in via/piazza _____ (C.A.P.n _____), telef. e fax _____
C.F. _____, p. I.V.A. _____,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.
76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- 1) che l'organizzazione ha la natura giuridica di
(barrare la casella appropriata)

associazione	<input type="checkbox"/>
comitato	<input type="checkbox"/>
fondazione	<input type="checkbox"/>
soc. cooperativa	<input type="checkbox"/>
altro ente di carattere privato	<input type="checkbox"/>

Nel caso in cui l'organizzazione abbia ottenuto il riconoscimento o abbia richiesto il riconoscimento della personalità giuridica barrare la relativa casella:

riconosciuta richiesto riconoscimento

- 2) che l'Atto Costitutivo e lo Statuto, redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dal decreto legislativo n.460/97, è stato elaborato nella forma di (barrare la casella appropriata) :

Atto pubblico registrato presso l'Ufficio di _____ il _____ al N. _____ della Serie _____
 Scrittura privata autenticata registrata presso l'Ufficio di _____ il _____ al N. _____ della Serie _____
 Scrittura privata registrata presso l'Ufficio di _____ il _____ al N. _____ della Serie _____

e che sono state apportate modifiche (eventuali) allo statuto mediante i seguenti atti:

3) che nello statuto o atto costitutivo sono previsti espressamente tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (confermare barrando le caselle) :

- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

4) di svolgere le seguenti attività

Settore Attività'
(Indicare il numero corrispondente all'attività svolta tra quelle previste dall'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997)

- | | | |
|---------|---|---|
| • _____ | [|] |
| • _____ | [|] |
| • _____ | [|] |
| • _____ | [|] |
| • _____ | [|] |
| • _____ | [|] |
| • _____ | [|] |
| • _____ | [|] |
| • _____ | [|] |
| • _____ | [|] |
| • _____ | [|] |
| • _____ | [|] |
| • _____ | [|] |

5) Descrizione delle eventuali attività connesse

6) che le attività svolte in via prevalente sono dirette ad arrecare benefici a:
(barrare la casella appropriata)persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari *Indicare sinteticamente la tipologia di soggetti svantaggiati cui è diretta l'attività (es. disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, alcolisti ecc.)*

componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari altri 7) (solo per l'attività di promozione della cultura e dell'arte) Sett. Att. n. 9

di aver ricevuto apporti economici ad opera dell'Amministrazione centrale dello Stato in ciascuno dei due periodi d'imposta antecedenti a quello in cui avviene l'acquisto della qualifica

 SI NO

In caso affermativo citare di seguito gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto gli apporti economici:

8) (Solo per l'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale) Sett. Att. n. 11

di svolgere l'attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 10, comma 1, lett. a, n. 11 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 in uno o più ambiti definiti con DPR 20 marzo 2003, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 136 del 14 giugno 2003 (confermare barrando le caselle):

- a) prevenzione, diagnosi e cura di tutte le patologie dell'essere umano;
- b) prevenzione e limitazione dei danni derivanti da abuso di droghe;
- c) studio delle malattie ad eziologia di carattere ambientale;
- d) produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario;

- e) metodi e sistemi per aumentare la sicurezza nella categoria agroalimentare e nell'ambiente a tutela della salute pubblica;
- f) riduzione dei consumi energetici;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;
- i) prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale;
- l) miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

.....
(luogo e data)

Il dichiarante
.....

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dal rappresentante legale in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritta e spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente.

Informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Modalità di presentazione

La presente dichiarazione deve essere allegata al modello di comunicazione approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, del quale costituisce parte integrante.

I soggetti che hanno già presentato il suddetto modello di comunicazione devono presentare la presente dichiarazione a mezzo posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnarla in duplice esemplare alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente.

Gli indirizzi delle Direzioni Regionali sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it accedendo dal link "Indirizzi" presente nella barra di menù della Home Page, selezionando la funzione "Uffici dell'Agenzia", e di seguito la funzione "Le Direzioni Regionali"..

La Direzione Regionale competente, effettuati i controlli formali, iscrive o nega l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, dandone comunicazione ai richiedenti.

E' importante segnalare che una volta ottenuta l'iscrizione occorre comunicare, entro 30 giorni alla Direzione Regionale competente, ogni variazione dei dati forniti rispetto a quelli iniziali, comprese quelli che potrebbero comportare la perdita della qualifica di ONLUS, anche in tali casi la comunicazione va inoltrata con le modalità e utilizzando il medesimo modello della comunicazione iniziale.

5.4 Le attività direttamente connesse

In base al dettato legislativo si considerano istituzionali le attività previste dall'art. 10 svolte per fini di solidarietà sociale e nei casi dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili rivolte ai soggetti che si trovino nelle condizioni di svantaggio già indicate. Ora accanto a tali attività il decreto legislativo introduce il concetto di attività direttamente connesse, ossia quelle attività che se pur non istituzionali, per loro natura o per il carattere di strumentalità alle attività istituzionali, possono comunque essere svolte dall'ente.

Le attività connesse per natura si possono individuare facilmente nelle attività di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dei diritti civili, svolte però a favore di soggetti non svantaggiati.

Le attività strumentali alle attività istituzionali possono riguardare ad esempio la cessione di beni di modico valore durante una campagna di sensibilizzazione legata ovviamente all'attività dell'ente, si pensi ad esempio alle raccolte di fondi nelle piazze con l'offerta da parte dell'ente di frutti quali arance o mele.

E' bene comunque precisare che le attività direttamente connesse non possono essere prevalenti rispetto alle attività istituzionali ed i relativi proventi non possono superare il 66% dei costi complessivi dell'ente.

Inoltre viene previsto un regime di contabilità separata per le attività direttamente connesse.

5.5 La differenza tra le Onlus e le OdV

Le OdV, come già analizzato, sono regolate dalla legge 266/91, ed hanno come scopo il fine di solidarietà da raggiungere tramite l'attività volontaria "prestata in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro anche indiretto". E' forse questo l'elemento distintivo delle OdV rispetto alle Onlus ed agli altri enti no profit, ossia il cercare di realizzare il fine di solidarietà sociale mediante la gratuità. Ciò si evince anche nella precisazione sulle cariche associative, che devono essere, appunto, gratuite ed elettive.

Altra caratteristica è la democraticità della struttura dell'OdV, che occorre garantire nella vita dell'ente, tutelando i diritti degli aderenti stabiliti dalla legge e dallo statuto, in particolare i diritti fondamentali quale la libertà di espressione. In tal senso viene espressamente previsto l'obbligo di inserire negli statuti di OdV i criteri di ammissione e di esclusione dei soci nonché gli obblighi e i diritti degli aderenti.

Rispetto alle Onlus le differenze sono sugli aspetti suddetti, non che in un ente Onlus non venga prevista una struttura democratica, ma non è richiesta con tale forza come dalla legge 266/91.

Inoltre il D.lgs. 460/97 prevede un limite al compenso dei componenti gli organi statutari dell'ente, ma comunque ammette la possibilità di un compenso, cosa che la legge 266/91 vieta categoricamente.

Un punto invece di assonanza tra le due normative è il richiamo all'obbligo della redazione del bilancio, stabilito all'art. 3 della legge 266/91 e dall'art. 20 bis del D.lgs 460/97.

Infine si tiene a ribadire che le OdV se iscritte nei rispettivi registri regionali sono Onlus di diritto, per cui potranno usufruire delle agevolazioni fiscali previste non solo dalla legge 266/91, ma anche dal decreto legislativo 460/97, secondo *il principio della maggiore convenienza*.

6. Le ODV: costituzione

6.1 La scelta tra tipo di atto: pubblico o scrittura privata

Per creare un'organizzazione di volontariato occorre un accordo tra i diversi associati. Tale accordo si concretizza nella stipula di un contratto di associazione costituito normalmente da due documenti, atto costitutivo e statuto; l'atto costitutivo contiene la volontà dei soci di dare vita al rapporto associativo mentre lo statuto, che fa parte integrante dell'atto costitutivo, contiene la struttura e le modalità di esecuzione del rapporto. Per tale accordo la legge non prevede una forma particolare, esso quindi può essere stipulato in forma scritta, verbalmente o in forza di fatti concludenti che manifestano un consenso tacito tra gli aderenti. E' per ovi motivi di certezza che si consiglia di stipularlo mediante contratto scritto.

Fatta questa prima scelta è possibile poi optare per la costituzione mediante atto pubblico¹² o mediante scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 2700 c.c. << *L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha for-*

¹² L'art. 2699 c.c. statuisce "L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato".

mato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti >>.

Ai sensi dell'art. 2702 c.c. << *La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta >>.*

A parte il diverso tipo di efficacia ciò che deve indurre verso la scelta dell'atto pubblico piuttosto che della scrittura privata è la reale intenzione degli associati.

Se gli associati intendono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, la forma giuridica richiesta per provare la certezza dell'esistenza dell'associazione e delle pattuizioni intercorse tra gli associati è quella dell'oneroso atto pubblico (art. 14 del codice civile e DPR n. 361/00); ciò vorrà dire che ogni futura ed eventuale modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per avere la stessa efficacia dovrà essere fatta ugualmente per atto pubblico, innanzi la presenza di un notaio. Se gli associati non intendono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica basterà una scrittura privata. In tal caso però la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata (art.2703 c.c.). In ogni caso la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate (esente da imposte) è ovviamente il presupposto indispensabile per ottenere l'iscrizione negli appositi registri previsti dalla legge. Appare ovvio, pertanto, che la scelta tra atto pubblico o privato sarà in primo luogo determinato dal tipo di attività che gli associati si propongono di realizzare; se gli stessi intendono incontrarsi per guardare insieme la TV potranno benissimo costituirsi mediante una semplice scrittura privata; se gli stessi intendono invece operare con minori o malati psichiatrici oppure entrare in rapporto con enti pubblici o presentare progetti conviene attrezzarsi da subito per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica e, dunque, costituirsi mediante atto pubblico.

6.2 Requisiti da prevedere nell'atto costitutivo e nello statuto per l'iscrizione nel registro provinciale del volontariato

Per ottenere l'iscrizione nel registro provinciale il gruppo di persone volontarie deve, innanzitutto, nella fase costitutiva, scegliere il settore di attività nell'ambito del quale l'organizzazione andrà a svolgere il proprio compito e poi specificare l'attività. La regione Calabria riconosce e valorizza¹³ le attività delle organizzazioni di volontariato che realizzano, senza scopo di lucro e a fini esclusivi di solidarietà, finalità di carattere sociale, civile e culturale per:

¹³ Legge regionale 18/95, art. 1.

- contrastare l'emarginazione;
- prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno;
- accogliere la vita e migliorarne la qualità;
- concorrere al perseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario regionale;
- concorrere alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti a favore dei singoli o di gruppi di persone;
- assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, anche con particolari attività di formazione ed orientamento per minori e giovani, nonché di attività di promozione culturale ed educazione permanente per adulti;
- promuovere attività di protezione e salvaguardia dell'ambiente e per interventi in situazioni di pubbliche calamità.

Nei propri atti costitutivi e nei propri statuti le Organizzazioni di Volontariato **devono dichiarare** quanto statuito dalla L. 266/91 (art. 3, comma 3):

l'assenza di fini di lucro: tale previsione mira ad escludere che i membri dell'organizzazione possano perseguire uno scopo egoistico. Non bisogna infatti dimenticare che, in base all'art. 2, comma 1 della legge n. 266 del 1991 l'attività di volontariato è incompatibile con il perseguimento di uno scopo di lucro anche indiretto tanto è vero che anche in caso di recesso o esclusione, i volontari non possano ripetere i contributi versati, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'ente (art. 24, ultimo comma C.C.).

La "democraticità della struttura": scopo di tale requisito è quello di garantire la piena parità di trattamento e di posizione tra i componenti dell'organizzazione. In poche parole l'ultimo arrivato deve avere gli stessi diritti e gli stessi doveri di un socio fondatore. Tale requisito inoltre consente di creare un'organizzazione interna che escluda, attraverso l'adozione del metodo collegiale e del principio maggioritario, la creazione di situazioni di potere e/o oligarchiche.

L'elettività e la gratuità delle cariche associative: tutte le cariche previste nell'atto costitutivo e nello statuto (presidente, sindaci, segretario ecc.) devono essere elettive e gratuite. Non vi possono pertanto essere clausole che riservino soltanto a taluni membri le cariche sociali o che prevedano rinnovi automatici o che stabiliscano una durata troppo elevata delle cariche.

La gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti: tale aspetto è coerente con la definizione di attività di volontariato. Ne consegue che solo i membri dell'associazione possono fornire attività di volontariato, escludendosi i lavoratori dipendenti o autonomi che le organizzazioni di volontariato possono assumere nei limiti indicati al c. 4 dell'art. 3 della legge n.266 del 1991.

Nei propri atti costitutivi e nei propri statuti le Organizzazioni di Volontariato **devono altresì dichiarare** quanto statuito dal c.c.:

la **Denominazione** dell'ente che servirà a distinguere l'organizzazione sia dai singoli soci che da altre organizzazioni. Essa non deve contenere in-

dicazioni che possano trarre in inganno i terzi. La denominazione dell'associazione ha la stessa funzione del nome della persona fisica *ex art. 7 c.c.* e riceve la stessa tutela del diritto al nome.

La **Sede** dell'associazione dovrà essere quella effettiva, ossia il centro degli interessi dell'associazione ed in cui opera l'organo amministrativo dell'ente. La sede assume rilievo anche ai fini processuali, in quanto in base ad essa viene stabilita la competenza del giudice¹⁴. In caso di una controversia è cioè competente a decidere il giudice del luogo in cui l'associazione ha sede. La sede andrà (probabilmente) indicata nel documento programmatico sulla sicurezza come luogo in cui verranno conservati e protetti i dati personali nonché come luogo in cui i volontari svolgeranno il loro lavoro.

L'indicazione dello **Scopo**: lo scopo ricordiamo che deve essere lecito e non può essere di tipo economico o lucrativo. Si ricorda quanto sopra detto circa il fine di solidarietà sociale, l'assenza del fine di lucro e la realizzazione delle attività tramite l'apporto personale, volontario e gratuito degli aderenti.

L'indicazione della composizione del **Patrimonio**, cioè i diversi elementi che lo costituiscono o lo costituiranno. Normalmente l'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi di organismi internazionali;
- donazione e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite derivanti da beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Le norme sull'**Ordinamento interno e sull'amministrazione**; ai sensi dell'art. 16 del c.c. l'ordinamento e l'amministrazione dell'ente devono essere regolati dalle norme contenute nello statuto; in esso devono indicarsi le norme di funzionamento degli organi dell'ente. Gli organi dell'assemblea e degli amministratori sono regolati dagli artt.16,18,19,20 e 21 del c.c.. Gli aderenti possono tuttavia apportare alcune modifiche: in particolare possono:

- prevedere altri organi, oltre all'assemblea e agli amministratori (es. organo di controllo, comitato di garanzia...)
- variare i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee;
- limitare i poteri di rappresentanza degli amministratori;

¹⁴ Codice di procedura civile art. 19, comma 1.

- regolare la rappresentanza in assemblea.

Per quanto riguarda gli organi, pertanto, il codice civile e la Legge quadro 266/1991 consentono di ritenere fondamentali per la gestione dell'OdV stessa l'assemblea e gli amministratori.

L'**Assemblea** assicura la democraticità della struttura perché è composta da tutti i soci. Delinea le direttive di massima circa l'attività associativa ed elegge l'organo direttivo. Sempre dal punto di vista della democraticità, è consigliabile (ma non obbligatorio) che la stessa nomini anche il Presidente, organo importante e alla cui scelta dovrebbero partecipare tutti i soci. L'Assemblea è senza alcun dubbio l'organo più importante dell'organizzazione di volontariato. Essa ha la funzione di deliberare su tutto ciò che riguarda la vita e la gestione dell'organizzazione ed è composta dalla totalità dei suoi aderenti.

La **Convocazione**. Ai sensi dell'art.8 disp. att. del codice civile la convocazione deve essere fatta secondo le modalità stabilite nello statuto. La convocazione è il primo passo della fase deliberativa. In molti statuti non sono indicate le modalità di convocazione e questo è un grande errore, perché potrebbe inficiare tutto l'operato dell'organizzazione. Ad ogni modo se non viene espressamente prevista nello statuto non è richiesta una forma specifica per la convocazione dell'assemblea. È importante che venga inviata a tutti gli associati e che contenga l'ordine del giorno. In mancanza sarà regolarmente costituita solo se totalitaria. **Chi convoca**. Ai sensi dell'art. 20 del c.c. l'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, anche su richiesta motivata di almeno 1/10 degli associati. Nello statuto si può anche prevedere che essa sia convocata dal presidente o dal segretario o qualche altro organo.

Il Diritto di voto. Tutti gli aderenti hanno diritto di intervenire e di votare in assemblea. Sono legittime le clausole che escludono l'esercizio di tali diritti da parte degli associati morosi nel versamento dei contributi.

La validità delle deliberazioni. Art. 21 In prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Il quorum costitutivo è diverso qualora si debba deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Nel primo caso è necessario la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel secondo caso (scioglimento e devoluzione) è necessario il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

I compiti dell'assemblea. I suoi compiti sono, oltre quelli previsti nel contratto: scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio (art.21 c.c.); nomina e revoca degli amministratori; azione di responsabilità contro gli amministratori 8 (art.22 c.c.); esclusione degli associati (art. 24, 3

comma c.c.). Sono di competenza dell'assemblea anche le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (art. 21, 2 comma c.c.). L'associato può ovviamente delegare altre persone alla partecipazione dell'assemblea.

Le condizioni di ammissione degli associati. In particolare devono essere fissati i requisiti personali sulla cui base valutare la richiesta di ammissione degli aspiranti associati. Non sono ammissibili, però, clausole che vietino nuove adesioni all'associazione o che, all'opposto, permettano a chiunque l'ingresso o che, infine, rimettano l'ammissione di nuovi associati all'arbitrio degli amministratori. Ci devono essere clausole moderate del tipo << Sono associati i soggetti che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato direttivo >>.

È importante indicare le procedure attraverso le quali gli associati possono esercitare i loro diritti (ad es. fruire di determinate prestazioni) o esprimere i propri doveri (ad es. determinazione e periodicità della quota associativa; obbligo di conferimento, in un'unica soluzione o con versamenti periodici; obblighi di prestazioni d'opera; obbligo di trasferire in godimento determinati beni; obbligo di versare somme supplementari in situazioni particolari). Ne deriva che gli associati non possono vantare diritti, né ad essi possono essere imposti obblighi, diversi da quelli esplicitamente considerati nel contratto. Fanno eccezione i cosiddetti diritti inviolabili: diritto d'intervento in assemblea, diritto di voto; diritto di impugnare le delibere assembleari e diritto di recesso, i quali devono ritenersi connaturati al contratto di associazione a prescindere dalla loro indicazione.

Il Comitato direttivo è formato da un gruppo di soci circoscritto. Porta avanti l'attività e gestisce l'OdV, realizzando in concreto le direttive generali e strategiche dettate dall'assemblea.

L'Amministratore e/o Presidente: fa parte del Consiglio Direttivo e ne organizza l'attività, e generalmente (se non diversamente indicato dallo statuto) è legale rappresentante dell'OdV, circostanza che permette all'associazione di stare in giudizio (in persona del Presidente) e di assumere obbligazioni nei confronti di terzi. **Egli** prende le decisioni operative ed ha la rappresentanza dell'ente. I primi amministratori sono indicati e dunque nominati nell'atto costitutivo. La competenza esclusiva della nomina spetta all'assemblea degli associati.

Qualunque clausola statutaria che attribuisce ad altri il potere di nomina è nulla. Per assumere la carica è necessario prima accettarla (art. 27, 3° comma, disp. Att. Cod. civ.). Gli amministratori devono essere persone fisiche, devono essere scelte tra gli associati. La loro nomina è temporanea e non possono essere nominati a vita.

Anche la composizione dell'organo è determinata nello statuto. Può essere collegiale o anche composto da una sola persona. Se collegiale si potrebbe avere in tal caso il comitato direttivo. Alcuni obblighi degli ammini-

stratori sono espressamente previsti dalla legge: convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio. Altri invece vengono indicati nell'atto costitutivo per il raggiungimento dello scopo. Anche l'esecuzione delle delibere o il compimento di atti di straordinaria amministrazione rientrano tra i compiti degli amministratori se non viene stabilito diversamente nello statuto.

Il Segretario. Normalmente il Presidente viene coadiuvato da un segretario che può avere i seguenti compiti:

- tenuta ed aggiornamento dei registri;
- disbrigo della corrispondenza;
- responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea, del comitato, del collegio dei revisori e del collegio arbitrale;
- predisporre lo schema del preventivo di spesa e del bilancio consuntivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni prese dal comitato.

L'organo di controllo. Frequentemente gli statuti prevedono anche l'istituzione di un organo di controllo (per es. Il collegio dei revisori dei conti). Lo statuto determina la composizione dell'organo, le modalità di nomina dei suoi componenti, nonché di revoca e di durata della carica e l'ambito dei poteri attribuitigli. Poiché la funzione di controllo dell'attività di gestione dell'organizzazione è istituzionalmente attribuita all'assemblea, il potere di nomina dei componenti di un tale organo di controllo non potrà che essere attribuito alla stessa assemblea. Non è consigliabile per ovvi motivi istituire organi di controllo laddove non si pensa di essere ordinati con i registri; ciò anche per evitare agli stessi controllori di non essere in regola con la loro carica, è ovvio, infatti, che se ci sono dei sindaci questi devono chiedere di visionare i registri con la conseguenza che se omettono di dire di non avere visto incorrono in responsabilità pure essi. Il controllo contabile può essere affidato al Collegio dei revisori dei conti, di cui sopra, o anche ad un **revisore unico**: nel secondo caso il professionista incaricato è generalmente indipendente ed esterno all'OdV, ed ha il compito di controllare i documenti di bilancio consuntivo (ed eventualmente preventivo) e di verificare la regolarità della gestione. Se nominato, il suo parere ed eventuali rilievi critici devono essere inseriti in una relazione che viene allegata ai bilanci e sottoposta all'assemblea convocata per l'approvazione degli stessi. Il controllo è limitato

alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Si ricorda che la nomina di un revisore è obbligatoria per le ONLUS (e quindi, si deve ritenere, anche per le OdV ONLUS di diritto) nel caso in cui i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di € 1.032.913,80. **Altro organo non obbligatorio è il Collegio dei probiviri:** può essere composto anche da soci e viene generalmente chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'OdV, sulle violazioni dello statuto (e del regolamento), sull'inosservanza delle delibere e sull'esclusione dei soci.

L'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio. L'art. 5, comma 4, legge 266 del 1991 stabilisce che le Organizzazioni di Volontariato sono tenute in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione a devolvere i beni che residuano, dopo l'esaurimento della liquidazione, ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore << secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile >>.

Modello atto costitutivo e statuto di associazione di volontariato

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE " _____ "

L'anno duemila_____ (200_) il giorno_____ del mese di_____ alle ore_____ presso _____, si sono riuniti i seguenti signori:

1. Nome e Cognome, nato a _____ () il _____. Residente in _____ () alla _____. Professione. C.F.: _____;
- 2.

Inserire tutti i soci partecipanti all'assemblea costitutiva

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1

E' costituita fra i suddetti componenti, una libera associazione avente la seguente denominazione "Associazione di volontariato _____".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Catanzaro (CZ), Via _____ n. ____

Articolo 3

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed educative nel campo

La sua attività consiste nel:

Per il conseguimento dei propri scopi, l'associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi.

Articolo 4

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Articolo 5

L'associazione è retta dallo Statuto sociale che firmato da tutti i componenti fa parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo.

I principi informatori, analizzati più in dettaglio, nell'allegato statuto, sono i seguenti:

- assenza fini di lucro;
- democraticità della struttura;
- nel caso di scioglimento dell'Associazione, devoluzione dell'intero patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore.

Articolo 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Comitato Direttivo sia composto da cinque membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche, così come previste nell'allegato Statuto:

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. _____; | Presidente; |
| 2. _____; | Vice – Presidente; |

3. _____; Consigliere;
4. _____; Consigliere;
5. _____; Consigliere.

I suddetti nominati con la firma in calce al presente atto accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c..

Articolo 7

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Collegio dei revisori sia composto da tre membri effettivi e due supplenti e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche, così come previste nell'allegato Statuto:

1. _____; Presidente;
2. _____; Sindaco effettivo;
3. _____; Sindaco effettivo.

I suddetti nominati con la firma in calce al presente atto accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382- 2399 c.c..

Articolo 8

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 200_.

Articolo 9

Eventuali spese del presente atto si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VONTARIATO

“ _____ ”

PREMESSA

Art 1 - Costituzione e sede legale

E' costituita l'associazione di volontariato denominata “Associazione di volontariato _____” con sede in _____, alla Via _____, n._____.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie, filiali, agenzie e delegazioni con delibera del Comitato Direttivo.

Art 2 - Finalità

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed educative _____ nel _____ campo

La sua attività consiste nel:

Per il conseguimento dei propri scopi, l'associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi.

Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche indiretto.

Art 3 - Associati

Sono soci dell'associazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che, presentati da un socio effettivo, ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Direttivo.

Le domande di ammissione devono recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservare statuto e regolamento - devono essere presentate in forma scritta al Comitato Direttivo che decide in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo, previo pagamento della quota d'iscrizione.

La qualità di associato si perde per le seguenti cause:

- recesso, comunicato per iscritto al Comitato Direttivo, esso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatto almeno tre mesi prima;
- morte;
- esclusione deliberata dal Comitato Direttivo nei casi di comportamenti o contrari alle disposizioni del presente statuto e del regolamento o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi; ed in genere in caso di inadempienza delle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo statuto; o denigratori nei confronti dell'associazione, dei suoi organismi e degli associati, ovvero a causa dell'inadempimento del dovere di collaborazione per il raggiungimento delle finalità con gli altri associati od organi. Avverso l'esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati la quale decide in via definitiva.

Per raggiungere le finalità di cui all'art. 2 l'organizzazione si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati. L'organizzazione in ogni caso, rimborserà soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e curerà la copertura assicurativa ai sensi di legge.

Art 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere le prestazioni gratuite concordate e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, a versare i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.

Art 5 - Organi

Sono organi dell'organizzazione:

- l'assemblea;
- il comitato direttivo;
- il presidente;
- il segretario.
- il collegio dei revisori.

Art 6 - Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Essa è presieduta dal presidente del Comitato Direttivo ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria almeno due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso, mediante lettera o a mezzo fax o per posta elettronica; in ogni caso è necessario il riscontro del ricevimento da parte del destinatario. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora

dell'adunanza, oltre a fissare il giorno della seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati, o di almeno due consiglieri, in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- approvare i regolamenti interni elaborati dal comitato direttivo e le relative modifiche;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
- stabilire l'ammontare della quota d'iscrizione e dei contributi a carico degli associati;
- ratificare, ove richiesto, le delibere del comitato direttivo.

L'assemblea in sede straordinaria, a norma di legge, si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione, sulla nomina e poteri dei liquidatori secondo quanto stabilito dal successivo articolo 15.

Art 7 - Comitato Direttivo

Il comitato direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da cinque membri.

Il comitato direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 8 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima della riunione.

Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere al suo interno il presidente e il vice – presidente;
- nominare il segretario al suo interno;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art 8 – Presidente

Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 2°.

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal componente più anziano di età del comitato direttivo.

Art 9 – Segretario

Il segretario eletto, dal comitato direttivo nel suo seno a maggioranza di voti, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato direttivo;
- predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato direttivo.

Art 10 - Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.

Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta e firmata sul controllo esercitato sulla gestione e sul bilancio di esercizio.

Art 11 - Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art 12 - Risorse economiche

L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota d'iscrizione e contributi degli associati;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati.

Art 13 - Contributi sociali

L'assemblea in casi particolari può stabilire un contributo a carico degli associati per finanziare l'attività dell'Associazione, tale contributo non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento del contributo sociale non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art 14 - Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato direttivo il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti rispettivamente entro il 30 novembre ed entro il 30 aprile.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art 15 – Modifiche allo statuto e Scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea, in seduta straordinaria, con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

Art 16 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia del codice civile ed alle leggi in vigore.

Firme

Note:

Inserire a fine pagina la seguente dicitura: "Associazione costituita ex legge 266/91"

6.3 L'assicurazione dei volontari

In base all'art. 4 della l. 266/91 tutte le associazioni di volontariato, iscritte e non al registro del volontariato, hanno l'obbligo di assicurare i propri aderenti contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi. Tale copertura assicurativa deve avvenire non a mezzo dell'INAIL ma a mezzo di assicurazioni private.

Il fine dell'obbligo di assicurazione dei volontari è quello di estendere ai volontari le stesse forme di tutela previste per i lavoratori dipendenti. Inoltre, l'estensione della copertura anche alla responsabilità civile verso i terzi è finalizzata a tutelare l'interesse del terzo danneggiato ad ottenere il risarcimento per i danni subiti in conseguenza dell'opera del volontario, esonerando quindi il volontario dal risarcimento diretto conseguente alla propria responsabilità civile.

Per l'assicurazione dei volontari sono previsti alcuni meccanismi semplificati ad esempio la possibilità di stipulare polizze collettive o numeriche. Tali polizze come previsto dall'art. 2 c. 2 del D.M. 14 febbraio 1992 *"in forza di un unico vincolo contrattuale determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinabili con riferimento al registro degli aderenti"*. La garanzia assicurativa decorre dalle 24 del giorno di iscrizione del volontario nel registro dei volontari attivi aderenti e perdono efficacia dalle ore 24 del giorno in cui il volontario è cancellato dal registro. Le ODV devono comunicare all'assicuratore presso il quale è stipulata la polizza i nominativi dei volontari e le successive variazioni, contestualmente all'iscrizione nel registro dei volontari attivi.

Si segnala che ai fini di una maggiore snellezza e facilità gestionale, in luogo della assicurazione nominativa, che implica pertanto il dover comunicare i nominativi e le eventuali variazioni dei volontari assicurati, è possibile stipulare un'assicurazione numerica. L'assicurazione numerica permette di assicurare un numero definito di volontari, che sono poi quelli presenti nel registro dei volontari attivi ed è da integrare soltanto nel caso in cui il numero dei volontari aderenti cresca nel corso dell'anno. Con tale assicurazione, se ad esempio l'ODV ha assicurato 10 volontari attivi nel caso in cui un volontario cessi la sua attività e sia poi sostituito anche non immediatamente ma sempre nel corso dell'anno da un altro volontario, non è necessaria alcuna integrazione nell'assicurazione. In tale evenienza l'unica cosa che si consiglia è sempre quella di fornire all'assicuratore una copia aggiornata del registro.

Occorre ribadire l'importanza dell'assicurazione dei volontari per le ODV, anche se non è prevista alcuna sanzione per il mancato adempimento di tale obbligo. In primis, pur non essendo previste delle sanzioni, non avere l'assicurazione espone l'ODV alla responsabilità nei confronti del volontario che abbia subito il danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. In secondo luogo la modica cifra necessaria per ogni volontario, circa 10 euro annui, rappresentano un ulteriore incentivo a non correre alcun rischio.

Ultima ipotesi con riferimento all'assicurazione dei volontari è quella relativa al caso in cui l'ODV stipuli convenzioni con Stato, Regioni, Province autonome, enti locali e enti pubblici. In tale ipotesi gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria sono a carico dell'ente pubblico con il quale la convenzione è stata stipulata.

6.4.Registrazione dell'atto ed iscrizione al registro regionale delle OdV

Una volta costituita l'associazione si consiglia di procedere con la registrazione della scrittura privata presso l'Agenzia delle Entrate competente. In questa sede preliminarmente si procede anche alla richiesta del codice fiscale.

Il Codice Fiscale

DPR 29/09/1973 Num. 605 Art. 2. Iscrizioni all'anagrafe tributaria e cancellazioni.

Sono iscritte all'anagrafe tributaria, secondo un sistema di codificazione stabilito con decreto del ministro per le finanze, le persone fisiche, le persone giuridiche e le società, associazioni ed altre organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, alle quali si riferiscono i dati e le notizie raccolti ai sensi dell'art. 1, o che abbiano richiesto l'attribuzione del numero di codice fiscale a norma dell'art. 3 e del terzo e quarto comma dell'art. 11. Le modalità per la cancellazione dall'anagrafe tributaria dei soggetti estinti sono stabilite con decreto del ministro per le finanze.

Il codice fiscale identifica, quindi, un'attività, una persona fisica, una persona giuridica, una società, un'associazione o altre organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica, nell'anagrafe tributaria.

Se l'associazione è stata costituita in forma scritta (registrata o meno) e necessario dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto. Questi rilascerà un codice fiscale e solo da questo momento l'associazione esiste per lo Stato. E' possibile ottenere il CF anche senza essere registrati all'Agenzia delle Entrate.

Avere il CF non significa essere una Persona Giuridica e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi!

Il CF è indispensabile per: - acquistare beni con fattura; - intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale); - stipulare contratti di locazione; - richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni; - erogare compensi; - versare ritenute d'acconto; - compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti (modd. 101, 102); - percepire dividendi; - esercitare attività commerciali abituali; - sfruttare la clausola del TUIR secondo cui puoi chiedere un corrispettivo per un servizio che non diventa attività commerciale se il corrispettivo non supera i costi vivi: non compisci attività commerciali, non fai l'UNICO, ma devi documentare i costi con le fatture, e per avere le fatture bisogna avere il C.F.

In un'associazione non riconosciuta, dotata di Codice Fiscale, l'elezione di un nuovo Presidente deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate, che provvede a modificare i dati del rappresentante (senza alcuna spesa). Se cambia qualcosa (sede, presidente ecc.) è opportuno chiedere sempre alla locale sede dell'Agenzia delle Entrate se vanno apportati aggiornamenti al CF e agli atti registrati in modo da essere sempre in regola con le normative.

Il Modello per la richiesta del Codice Fiscale - Mod.AA5/5

Il modello prestampato è disponibile presso tutte le sedi dell'Agenzia delle Entrate. Il modello va compilato nelle parti previste e consegnato allo sportello competente dell'Agenzia delle entrate che rilascia il relativo certificato di attribuzione. In caso di smarrimento o variazioni dei dati, utilizzando lo stesso

modello e la stessa procedura, è possibile richiedere un duplicato o far modificare i dati significativi.

Facsimile del Modello Mod.AA5/5

MOD. AA5/5



MINISTERO DELLE FINANZE
ANAGRAFE TRIBUTARIA

marca da bollo solo per richiesta duplicato

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE (SOGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

PARTE RISERVATA AL CONTRIBUENTE

QUADRO A TIPO RICHIESTA

1	ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE
2	DUPLICATO DEL CERTIFICATO
3	VARIAZIONE DATI
4	RICHIESTA CODICE FISCALE L. 27/02/85 N. 52 TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE RR.II

CODICE FISCALE _____

QUADRO B DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA
DATI IDENTIFICATIVI

DENOMINAZIONE _____

SIGLA _____ DESCRIZIONE ATTIVITA' _____

COD. ATTIVITA' _____ NATURA GIURIDICA _____ TERMINE APPROV. BILANCIO _____ DICHIARAZIONE IVA si no

SEDE LEGALE O EFFETTIVA

C.A.P. _____ COMUNE (senza abbreviazioni) _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____ NUMERO CIVICO _____

DOMICILIO FISCALE

C.A.P. _____ COMUNE (senza abbreviazioni) _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____ NUMERO CIVICO _____

QUADRO C DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE
DATI IDENTIFICATIVI

CODICE FISCALE RAPPRESENTANTE _____

COGNOME _____ NOME _____ CARICA _____ INIZIO PROCEDIMENTO _____

COMUNE (o Stato Estero) di NASCITA _____ PROV. _____ DATA DI NASCITA _____

RESIDENZA ANAGRAFICA

C.A.P. _____ COMUNE (senza abbreviazioni) _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____ NUMERO CIVICO _____

DATA _____ FIRMA DEL RAPPRESENTANTE _____

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

ATTRIBUZIONE
 ATTRIBUZIONE DIFFERITA
 DUPLICATO DEL CERTIFICATO
 VARIAZIONE DATI
 RICHIESTA CODICE FISCALE L.27/02/85 N.52
 TRASCRIZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLE CONSERVATORIE RR. II

CODICE FISCALE ASSEGNATO _____

Il soggetto _____
 ha presentato domanda di _____
 presso l'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI _____

IL FUNZIONARIO _____ DATA _____

TIMBRO
UFFICIO

Come compilare i vari quadri della parte riservata al contribuente.

Quadro A Tipo richiesta: **Contrassegnare la casella nr. 1**

Quadro B Dati relativi al soggetto d'imposta:

denominazione: Nome dell'associazione (esempio: **Catanzaro Sociale**)

sigla: non necessaria, ma se la si vuole identificare con un acronimo (es. CaSo)

Descrizione attività: Inserire la descrizione (es. Volontariato e solidarietà sociale)

Codice attività: A partire **dal 1° Gennaio 2008 è entrata in vigore** la nuova classificazione delle attività economiche **ATECO 2007**, pubblicata dall'Istat. Grazie alla stretta collaborazione avuta con l'Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio si è pervenuti ad un'unica classificazione.

Codici attività economiche

- 94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
- 94.9 ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
- 94.99 Attività di altre organizzazioni associative nca**
(n.d.r. : nca sta per non classificate altrimenti)
- 94.99.1 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
- 94.99.2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
- 94.99.3 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
- 94.99.4 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
- 94.99.5 Attività di organizzazioni per la filantropia
- 94.99.6 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
- 94.99.9 Attività di altre organizzazioni associative nca

Il Codice attività da riportare sul modello AA5/5, è:

9	4	9	9
---	---	---	---

Natura giuridica: **Associazione di volontariato**

Termine approvazione bilancio: **3 0 0 4**

Dichiarazione ivg: barrare la casella **NO**

Sede legale o effettiva: compilare con i dati della sede.

Domicilio fiscale: generalmente è lo stesso della sede.

Quadro C Dati relativi al rappresentante: compilare con i dati del Presidente, inserire la data e firmare il modello che è pronto per la presentazione.

Facsimile del Mod. RR (elenco atti presentati per la registrazione)

MODULARIO ENTRATE-019	 AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di _____	MOD. RR
€		

RICHIESTA REGISTRAZIONE

Elenco degli atti presentati per la registrazione
 dal Sig. _____
 domiciliato a _____
 via _____
 Codice Fiscale _____

Parte riservata all'ufficio			
Atti registrati:			
dal N.	al N.	Serie	
*	*	*	
*	*	*	
*	*	*	
*	*	*	
*	*	*	
*	*	*	
*	*	*	
*	*	*	
Il Direttore			

Da compilarsi a cura del richiedente la registrazione						
Numero ordine	MENSILE	ANNO	Num. repertorio / Controparte	Importo liquidato e versato		
				Registro	Ipoteca	Catastale
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
Totale:						

_____ (data) _____ (firma del richiedente)	Versamento effettuato in data presso codice concessionario: quietanza: serie numero codice banca: azienda cab per € di cui si allega copia
---	---



...segue mod. RR

MODULARIO ENTRATE-010	 AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di	MOD. RR
€		

RICHIESTA REGISTRAZIONE

Elenco degli atti presentati per la registrazione

dal Sig.

domiciliato a

via

Codice Fiscale

Da compilarsi a cura del richiedente la registrazione				
N. di atti	Data di deposito			Descrizione
	GIORNO	MESE	ANNO	
1				N. n. riportato / Controparte
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Ricevuta di deposito di n. atti per i quali è stata richiesta
 la registrazione in data
 operazione annotata al n. Mod.
 data

L'IMPIEGATO


.....

.....
(firma)

.....
(firma del sostituto)

N. B. La presente ricevuta va consegnata al momento del ritiro degli atti registrati.

Facsimile del Mod. 69

 AGENZIA DELLE ENTRATE		RICHIESTA DI REGISTRAZIONE			MOD. 69			
MODULARIO ENTRATE-007								
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO								
SEDE	PARTITO	NOME	TITOLO	PROFESSE	RIFERENZE AI CODICI DI TRIBUTO E AI RELATIVI IMPORTI: SERIE NUMERO DATA DA A IMPORTO			
			REGISTRO ALTRO ERARIO IRIPI ALTRE AZIENDE					
			TOTALE					
IMPORTO VERSATO								
CODICE UFFICIO	Si convalida, sulla base del contenuto dell'atto, l'equivalenza del Quadro A, B e C	L'IMPEDIMENTO ALL'ESERCIZIO ALLA TASSAZIONE	L'IMPEDIMENTO ALL'ESERCIZIO ALLA REGISTRAZIONE	DA INVIARE ALLA ANAGRAFE TRIBUTARIA (Barrare la casella che non interessa)				
				<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				
QUADRO A AULEFFICIO di CATANZARO			Foglio N. 1	La richiesta di compenso di N. 1 fogli				
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE PINCO PALLINO			DATA DI SPULSA 1 2 1 0 2 0 0 3	N. DI RIFERIMENTO				
NATURA DELL'ATTO Costituzione Associazione di Volontariato "Catanzaro Domani"								
QUADRO B - SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI DELL'ATTO								
CODICE FISCALE CODIGIONE O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE								
NOME 1 P N C P L L 8 1 S 1 6 C 3 5 2 W		PINCO						
COGNOME O STATO ESTERO DI NASCITA PALLINO		CATANZARO		PROVINCIA C Z	DATA DI NASCITA 1 6 1 1 1 9 8 1			
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE 88100 CATANZARO		VIA O PIAZZA SABATINI		N. CIVICO 34				
CODICE FISCALE CODIGIONE O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE								
NOME 2 P R M G N N 7 9 P 5 1 C 3 5 2 A		PRIMA						
COGNOME O STATO ESTERO DI NASCITA GIOVANNA		CATANZARO		PROVINCIA C Z	DATA DI NASCITA 1 1 0 9 1 9 7 9			
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE 88060 S. MARIA DI CZ		VIA O PIAZZA GELSOMINO		N. CIVICO 10				
CODICE FISCALE CODIGIONE O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE								
NOME 3 S C N M R A 8 0 R 0 2 C 3 5 2 B		SECONDO						
COGNOME O STATO ESTERO DI NASCITA MARIO		CATANZARO		PROVINCIA C Z	DATA DI NASCITA 0 2 2 1 0 1 9 8 0			
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE 88100 CATANZARO		VIA O PIAZZA OBERDAN		N. CIVICO 55				
CODICE FISCALE CODIGIONE O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE								
NOME 4 T R Z N N A 5 7 M 5 1 C 3 5 2 T		TERZA						
COGNOME O STATO ESTERO DI NASCITA ANNA		CATANZARO		PROVINCIA C Z	DATA DI NASCITA 1 1 0 8 1 9 5 7			
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE 88063 CATANZARO LIDO		VIA O PIAZZA PORTO		N. CIVICO 72				
CODICE FISCALE CODIGIONE O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE								
NOME 5 Q R T M R N 7 5 T 4 8 C 3 5 2 S		QUARTA						
COGNOME O STATO ESTERO DI NASCITA MARINA		CATANZARO		PROVINCIA C Z	DATA DI NASCITA 0 8 1 2 1 9 7 5			
DOMICILIO FISCALE, C.A.P. E COMUNE 88100 CATANZARO		VIA O PIAZZA MAZZINI		N. CIVICO 97				
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO								
CODICE REGIONE (1) (2) (3)		VALORI	DANNO CAUSA	AVENTI CAUSA				
<table border="1" style="width:100%; height: 40px;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>								
TOTALE		(1) Denaro in oggetto a voi (2) Denaro a favore di agevolazione (3) Denaro se con altri coesepi o non devoluto						
Esplo notabile o timbro dell'ufficio cui è addebito l'ufficio rogante								
								

Copia per l'ufficio

Le OdV per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge devono essere iscritte nei Registri istituiti dalle regioni e province autonome come stabilisce all'art. 6 la legge 266/91, recepita ed attuata nella Regione Calabria dalla legge regionale 18/95 che all'art. 4 istituisce il registro del volontariato¹⁵ presso la Giunta Regionale.

La legge regionale 18/95 istituisce un registro regionale, ed inoltre lo stesso registro periodicamente è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria con i conseguenti effetti di legge.

Nel corso dell'anno 2006, in attuazione del passaggio di deleghe con il decreto n. 20460/2005 dalla regione alle province, la materia del volontariato viene trasferita agli uffici provinciali.

Compito degli uffici provinciali è l'istruttoria della pratica riguardante l'iscrizione, il rinnovo dell'iscrizione, la cancellazione dell'OdV, dal registro che è sempre regionale, con sezioni provinciali.

Ci scusiamo per la breve premessa ma occorre per chiarire che attualmente nella Regione Calabria, la fase istruttoria viene realizzata dalle singole province.

In particolare ci si limita a riportare l'esperienza della Provincia di Catanzaro, che con la delibera di Giunta n. 17 del 19/01/2007 ha istituito presso l'Assessorato politiche sociali, scolastiche, universitarie e ricerca il Registro Provinciale del volontariato. Il passo successivo è stato la formulazione di un regolamento per l'iscrizione al registro che ad oggi (luglio 2007) non risulta ancora approvato dal Consiglio Provinciale. In mancanza del regolamento si farà riferimento alla prassi finora seguita.

6.5 L'iscrizione al registro del volontariato

Una volta esaurito l'iter per la costituzione l'OdV, dopo almeno sei mesi di attività può realmente ipotizzare di presentare l'iscrizione al registro. Si osserva che in ogni caso già nella fase costitutiva occorre inserire nello statuto sociale tutti quegli elementi e requisiti di legge utili per l'iscrizione al registro¹⁶, altrimenti occorrerà modificare lo statuto.

La mancanza di uno di tali requisiti non permette l'iscrizione al registro del volontariato.

6.6 Documentazione da produrre per l'iscrizione al registro

1. Atto Costitutivo e Statuto;

¹⁵ In realtà la legge regionale 18/95 aveva istituito l'albo del volontariato termine modificato in registro nel maggio 96 con la legge 10.

¹⁶ Vedasi Par. 7.2..

2. Elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione, corredato del verbale di nomina;
3. Ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è conferita la presidenza o la direzione;
4. Relazione delle iniziative di solidarietà realizzate e programma di quelle future, specificando le metodologie d'intervento, la qualificazione dei volontari impiegati e le prestazioni fornite agli utenti;
5. Elenco **dei volontari** impegnati nelle iniziative di solidarietà;
6. Indicazione di eventuali corsi di formazione seguiti dai volontari;
7. Indicazione delle strutture, dei mezzi e degli strumenti propri di cui l'organizzazione dispone;
8. Documentazione attestante la stipula dei contratti assicurativi, **per gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato**, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge - quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991, e dei Decreti del Ministero dell'Industria e Commercio del 14 Febbraio 1992 e del 16 Novembre 1992.
9. Allegata dichiarazione.
10. Autocertificazione attestante l'assenza di carichi pendenti presso la Pretura e la Procura del legale rappresentante.
11. Copia del bilancio dell'ultimo anno o, in mancanza, rendiconto dell'ultimo periodo di attività.
12. Dichiarazione attestante di non essere iscritta all'anagrafe delle Onlus.
13. Copia della ricevuta attestante il rilascio del codice fiscale.

In particolare si segnala la necessità prima di presentare la domanda di predisporre apposita polizza assicurativa dei propri volontari attivi di cui al punto 8.

Inoltre importante è la dichiarazione attestante la non iscrizione all'anagrafe delle Onlus, in quanto se si è iscritti all'anagrafe delle Onlus per poter iscriversi al registro del volontariato occorre procedere alla cancellazione dall'anagrafe delle Onlus.

In ogni caso per l'ente che deve procedere all'iscrizione si ricorda che è buona prassi rivolgersi e prendere contatto con l'Assessorato provinciale competente, ed inoltre che sono a disposizione presso i CSV i servizi di consulenza e di orientamento.

Si riporta di seguito la modulistica da utilizzare per presentare domanda di iscrizione al registro del volontariato con l'elenco dettagliato della documentazione da produrre.

Facsimile Domanda d'iscrizione al Registro Provinciale

All'Amministrazione Provinciale
di Catanzaro
Assessorato alle Politiche Sociali
Piazza Rossi
88100 Catanzaro

Il sottoscritto _____ rappresentante legale
dell'_____, chiede l'iscrizione del _____ al
Registro delle Organizzazioni di Volontariato di codesta Amm./ne Prov/le.

Allega la seguente documentazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante

- 1)** Atto Costitutivo e Statuto (registrati se l'Organizzazione è costituita con scrittura privata);
- 2)** Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative, corredato del verbale di nomina;
- 3)** Relazione dettagliata sull'attività svolta dall'Organizzazione che evidenzi tra l'altro:
 - 3.a) l'ambito solidaristico in cui opera l'Organizzazione;
 - 3.b) l'effettiva operatività di almeno sei mesi secondo i fini istituzionali e la presenza ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari;
 - 3.c) il fatto che l'Organizzazione opera esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto all'Organizzazione stessa;
- 4)** Elenco dei volontari impegnati nelle iniziative di solidarietà;
- 5)** Indicazione di eventuali corsi di formazione;
- 6)** Copia del bilancio o del rendiconto di esercizio, relativo all'anno precedente la presentazione della domanda di iscrizione, corredato del verbale di approvazione dello stesso;
- 7)** Copia del bilancio di previsione, corredato del verbale di approvazione (se organizzazione di recente costituzione e, comunque, non inferiore a mesi 6);
- 8)** *Indicazione delle strutture, dei mezzi e degli strumenti propri di cui l'organizzazione dispone*
- 9)** *Documentazione attestante la stipula dei contratti assicurativi per gli aderenti alla organizzazione, che svolgono attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge-quadro sul*

volontariato n. 266 dell' 11/08/1991 e dei Decreti del Ministero dell'Industria e Commercio del 14/02/1992 e del 16/11/1992;

10) Certificato generale del Casellario Giudiziario, certificato carichi pendenti presso la Pretura e la Procura (o autocertificazione nei termini di legge) del Legale Rappresentante dell'Associazione in corso di validità;

11) Codice fiscale dell'Organizzazione;

12) Attestazione di iscrizione o meno all'anagrafe delle ONLUS;

13) Elenco delle Organizzazioni aderenti se trattasi di Organizzazioni di Collegamento e coordinamento.

14) Copia documento d'identità del legale rappresentante.

F.to

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

Fac simile elenco volontari e componenti CdA

Elenco componenti cda ed Elenco volontari

Nominativo	Codice fiscale	data e luogo di nascita	Residenza	professione
.....
.....
.....
.....

Fac simile per indicazione strutture

Indicazione delle strutture, dei mezzi e degli strumenti propri di cui l'organizzazione dispone

L'Associazione di volontariato “ _____ ”, attualmente utilizza in regime di (locazione, comodato, proprietà, convenzione) un immobile sito in _____, alla Via _____ n.____, quale sede.

E', altresì, in corso di costruzione in _____ una struttura che sarà anche un centro di accoglienza per giovani e anziani.

F.to

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Modello Allegata dichiarazione

DICHIARAZIONE

La sottoscritta _____, nata a _____ (Pr.) il __/__/19__
e residente a _____ in via _____ n. ____,
C. F.: _____, Presidente dell'Associazione _____, con
sede in _____ (Cz) alla Via _____ n. ____

D I C H I A R A :

L'associazione medesima e' in possesso dei requisiti di cui alla legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11.08.1991.

L'organizzazione, senza fini di lucro, opera attraverso l'erogazione di prestazioni gratuite nei confronti di terzi.

Nessun tipo di remunerazione – salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute – è corrisposto ai volontari dell'organizzazione medesima, in quanto gli stessi prestano la propria attività in modo spontaneo e gratuito, per fini di solidarietà.

Gli utenti beneficiari delle iniziative non corrispondono alcun compenso, né all'associazione né ai singoli volontari, per le prestazioni godute.

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Gli aderenti che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11.08.1991.

DATA __/__/200_

FIRMA

*Modello dichiarazione per carichi pendenti***DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE***(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/00 e successive modificazioni ed integrazioni)*

La sottoscritta _____, nata a _____ (Pr.) il __/__/19__ e residente a _____ in via _____ n. __, C. F.: _____, nella qualità di Presidente del Comitato Direttivo e rappresentante legale dell'Associazione di Volontariato "_____", a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

La presente dichiarazione viene resa per essere allegata all'istanza che l'Associazione dovrà presentare per l'iscrizione al Registro del Volontariato ai sensi della L. 266/91 e della L. R. 18/95.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma per esteso e leggibile

Allegasi fotocopia di un documento di identità come previsto dall'art. 38 comma 3 DPR 445/2000.

6.7 Rinnovo dell'iscrizione al registro

Questa stessa documentazione va prodotta all'atto del rinnovo dell'iscrizione al registro del volontariato.

La legge regionale all'art. 4 stabilisce che l'iscrizione ha validità tre anni, per cui viene sancito l'obbligo per i soggetti interessati di richiedere la conferma dell'iscrizione rinnovando la documentazione. In tal senso assume rilievo la relazione sulle attività svolte nel triennio precedente, ovviamente se sono intercorse modifiche nello statuto e nell'ordinamento interno occorre presentare il nuovo statuto e il nuovo ordinamento.

La richiesta di rinnovo è importante in quanto se non viene effettuata dai soggetti interessati, è prevista l'automatica cancellazione dal registro, con tutte le conseguenze relative alla perdita delle agevolazioni previste per le OdV.

DURATA - VERIFICA - CANCELLAZIONE

(nota in calce al Regolamento Provinciale)

ART.8 - L'iscrizione al Registro Provinciale è valida tre anni.

Trascorsi i tre anni dalla data di esecutività del provvedimento di iscrizione, i soggetti pena la cancellazione dal Registro debbono richiedere entro 45 gg., per iscritto la riconferma dell'iscrizione, allegando idonea documentazione che attesti gli interventi attuati, distinti per ciascun anno, il programma di quelli futuri, specificando per entrambi, le metodologie di intervento e la qualifica dei volontari impiegati.

ART.9 - Per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione le organizzazioni di volontariato sono tenute a trasmettere, entro il 31/agosto di ogni anno, copia del verbale di approvazione del Bilancio dell'anno precedente e di quello di previsione, corredato di relazione dettagliata dell'attività svolta.

ART.10 - La cancellazione dal Registro di Volontariato è disposta con provvedimento motivato dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona per i seguenti motivi:

- a) richiesta della stessa Organizzazione.
- b) mancato invio della documentazione di cui all'art.9 per la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
- c) mancata richiesta di riconferma dell'iscrizione nei termini previsti dall'art.8 del presente Regolamento.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione.

Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000 e devono essere corredate da copia di documento d'identità.

7. La vita sociale tra adempimenti amministrativi e contabili

7.1 Libri sociali

Le organizzazioni di volontariato non hanno l'obbligo di tenere particolari libri sociali. E' tuttavia consigliabile curare la tenuta dei seguenti libri:

- 1) libri dei soci (nel quale inserire le generalità dei soci e la data della loro iscrizione) diverso dal registro dei volontari attivi di cui in seguito (essere socio di un'organizzazione di volontariato non significa esserne volontario attivo);
- 2) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio direttivo;
- 3) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- 4) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo il quale, per adempiere al proprio dovere, deve curare il proprio libro e visionare per il controllo della loro tenuta tutti gli altri libri sociali.

7.2 Il registro dei volontari attivi (D.M. 14.2.92 e D.M. 16.11.92)

Le organizzazioni di volontariato hanno l'obbligo invece di istituire il registro dei volontari attivi (art. 3 del Decreto 14 febbraio 1992 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato) dalla cui corretta tenuta dipendono le garanzie assicurative degli stessi; infatti, solo i volontari individuati in tale registro potranno essere risarciti in caso di sinistro.

Data la chiarezza del testo normativo, si rimanda per comodità espositiva al suo contenuto riportandolo qui di seguito integralmente. Prevede il legislatore all'art. 3 del Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992: *“Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti.*

L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.

I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in questo ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.

Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.

Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apparvi la data e la propria firma. ”.

Note: E' evidente che la corretta interpretazione dell'iscrizione in detto registro non può fare riferimento a tutti i volontari che aderiscono all'associazione ma può essere limitata solo ai soli soggetti che sono impegnati in attività (vedi dizione "volontari attivi") e solo per il tempo necessario all'espletamento di incarichi e missioni. E' bene, a tal proposito, concordare in maniera chiara modalità e tempistiche di iscrizione, cancellazione e quant'altro con la Società Assicuratrice. Una attenta compilazione e tenuta del Registro può far risparmiare somme consistenti fermo restano l'adempimento degli obblighi di legge.

Registro e Modalità di registrazione dei volontari attivi:

Facsimile del Registro dei volontari attivi

OGGI 04/3/03 SI ISCRIVONO I SEGUENTI VOLONTARI:

1. MARCELLO MASSIMO, NATO A ROMA IL 25/3/68 RESIDENTE VIA RUBICONE, 42 00198 RM C.F. MRCMSM68B03H501Y
2. BIANCHI ROMEO, NATO A ROMA IL 06/06/68 RESIDENTE VIA DELL'USIGNOLO, 30 00169 RM C.F. BNCRMO68B06H501G
3. DI LORENZO EZIO NATO A TERNI IL 29/04/77 RESIDENTE VIA SALARIA 299 00199 RM C.F.....

DATA E FIRMA DEL RESPONSABILE

OGGI 05/05/03 CESSANO L'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO:

1. DI VITO ALBERTO
2. ROSSI GINO

DATA E FIRMA DEL RESPONSABILE

ECC. ECC.

Associazione _____ – **Catanzaro**
Via _____ ; **C.F.:** _____

<u>N°</u>	<i>Dati del Volontario</i>	<i>Data di iscrizione</i>	<i>Data di cessazione</i>
<u>01</u>	Cognome _____ Nome _____ Luogo e data di nascita _____ Residenza _____ C.F. _____		
<u>02</u>	Cognome _____ Nome _____ Luogo e data di nascita _____ Residenza _____ C.F. _____		
<u>03</u>	Cognome _____ Nome _____ Luogo e data di nascita _____ Residenza _____ C.F. _____		
<u>04</u>	Cognome _____ Nome _____ Luogo e data di nascita _____ Residenza _____ C.F. _____		

REGISTRO VOLONTARI ATTIVI (altra ipotesi)

7.3 La tenuta della contabilità ed il bilancio

Nella vita di un'organizzazione di volontariato¹⁷ (ODV) riveste un ruolo molto importante, anche se spesso sottovalutato, l'impegno e la correttezza nella tenuta delle scritture contabili. La corretta tenuta delle scritture contabili è volta a descrivere in modo cronologico e sistematico con completezza ed analiticità le operazioni effettuate in ogni periodo di gestione.

Le ODV ed in genere gli enti non commerciali pongono in essere diverse operazioni sia nei confronti dei propri associati sia verso i terzi. Tali operazioni possono essere acquisti, vendite, prestazioni di servizi, contratti di lavoro, pagamento di imposte. Pertanto questi aspetti della vita della ODV devono essere tenuti in considerazione e sistematicamente rilevati in modo da informare gli amministratori e gli organi dell'ente sull'andamento della gestione; informare gli associati, i promotori, i sostenitori sull'attività svolta dalla OdV; determinare il risultato della gestione (avanzo o disavanzo) attraverso la periodica redazione di bilanci preventivi e consuntivi, informare i terzi che hanno rapporti con la ODV sull'andamento della gestione (es. Enti pubblici o finanziatori).

La corretta tenuta della contabilità ed anche dei libri contabili e sociali obbligatori svolge infatti un ruolo molto importante che culmina con la redazione del bilancio o del rendiconto, con il quale la OdV si presenta ai terzi, e grazie al quale può sia dimostrare il suo impegno nel sociale che la sua efficienza e così promuovere il proprio *fund raising*.

Il bilancio di esercizio è appunto uno dei documenti su cui si basa la rendicontazione sociale, ovvero la rendicontazione di una OdV non si può fermare al bilancio di esercizio. Per meglio esprimere questo assunto occorre procedere con una breve riflessione: si consideri un'azienda profit dove lo scopo principale è il fine di lucro, se il bilancio di tale azienda presenta un utile i soci valuteranno positivamente la gestione, se presenta una perdita avranno una valutazione negativa. È evidente che il bilancio in una impresa profit da conto dell'efficacia con cui ha operato l'azienda, in quanto misura la capacità di raggiungere il fine sociale ovvero la produzione di un utile.

Lo stesso bilancio o rendiconto in una OdV ove lo scopo principale è il fine di solidarietà sociale non ha la stessa potenza informativa che in un'azienda profit. Sapere che l'organizzazione di volontariato presenta a fine anno un avanzo o un disavanzo di gestione, fornisce un dato parziale che non permette di valutare l'efficacia operativa dell'organizzazione nel raggiungimento del fine di solidarietà sociale e nella produzione di utilità sociale. Anzi a ben vedere la presenza di un certo avanzo potrebbe essere indice di attenta ed economica gestione, ma anche di celata inattività. Per poter illustrare la capa-

¹⁷ D'ora in poi si utilizzerà l'acronimo ODV.

ciò di seguire la missione occorre produrre un documento definito come **bilancio di missione**, in cui fornire informazioni su:

- Contenuto della missione;
- Attività realizzate per il suo perseguimento;
- Risultati relativi.

Dunque, in ambito istituzionale, le organizzazioni di volontariato e gli enti no profit in genere rispondono al dovere di rendere conto con la redazione del rendiconto e del bilancio di missione.

L'ambito informativo superiore è quello di rendicontare sulla responsabilità sociale a cui si risponde con un documento definito **bilancio sociale** che va oltre il perseguimento della missione per rendere conto rispetto agli aspetti rilevanti per tutti gli stakeholder dell'organizzazione, anche se non strettamente legati alla missione dell'organizzazione.

Il primo punto è definire ed iniziare a redigere il bilancio di esercizio, a tale proposito si segnala il lavoro *in corso* da parte dell'Agenzia delle Onlus che a maggio 2008 ha presentato un primo documento "Linee guida e schemi per la redazione del bilancio d'esercizio degli Enti non profit" che sicuramente una volta concluso, darà indicazioni importanti ed uniformi per tutti gli enti non profit ed anche per le Organizzazioni di volontariato. In ogni caso nella parte seguente cerchiamo di affrontare le problematiche generali legate agli aspetti fiscali, contabili e di bilancio di una OdV.

7.3.1 Quale contabilità tenere in una OdV?

A questo punto occorre ben comprendere quale contabilità debba tenere una ODV.

La risposta non è univoca, poiché occorre tenere in considerazione diversi elementi che di seguito si cercherà di sintetizzare.

In particolare l'ago della bilancia con riferimento agli obblighi contabili per le OdV è rappresentato dalla presenza o meno di attività commerciale, dalla definizione di attività istituzionale e di attività commerciale "marginale".

La legge quadro sul volontariato disciplina le attività tipiche delle organizzazioni di volontariato ed introduce alcuni elementi significativi. In particolare occorre tenere presente il concetto di attività istituzionale propria della ODV ossia quella attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tipicamente i settori in cui le ODV operano sono riconducibili a tre grandi categorie:

1. area socio-assistenziale sanitaria;
2. area di carattere civile (ad esempio tutela e valorizzazione dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura);
3. area di carattere culturale (tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico nonché educazione permanente).

All'interno di tali ambiti non esaustivi ma significativamente diffusi, la ODV svolge la propria attività istituzionale ossia quella attività che realizza le finalità tipiche per la quale è stata costituita. Le finalità istituzionali, devono essere chiare ed indicate in dettaglio nell'atto costitutivo sia affinché possano essere note a tutti gli aderenti, sia perché vi sono implicazioni di carattere fiscale connesse con l'attività effettivamente esercitata.

Ai fini fiscali ed anche ai fini della corretta tenuta della contabilità occorre distinguere l'attività istituzionale, così come sopra descritta, dall'eventuale attività commerciale svolta dalla ODV poiché le due diverse attività godono di trattamento tributario completamente diverso. Le ODV che svolgono meramente l'attività istituzionale possono tenere solo una prima nota, mentre chi svolge in parte attività commerciale deve necessariamente tenere la contabilità in maniera analoga alle imprese.

Ma la stessa legge quadro sul volontariato prevede una "via di mezzo", proprio perché si comprende che in qualche modo le ODV debbano finanziarsi e pertanto a volte è necessario svolgere alcune attività che potrebbero avere natura tendenzialmente commerciale. Ciò si concretizza con la possibilità data alle ODV di svolgere attività commerciali purché "marginali" così come definite dalla Dir. Il. D.D. n. 3/11/152 del 25 febbraio 1992 ossia *"..le attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti in essere dalle organizzazioni di volontariato per il tramite:*

- a) *degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale;*
- b) *dei volontari, intendendo per volontari quelli che svolgono l'attività secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'art. 2 della legge n. 266/91."*

Inoltre le ODV che svolgano attività "marginali" non devono essere organizzate in modo imprenditoriale ed in maniera professionale e devono poi impiegare affettivamente gli utili conseguiti da tale attività per i fini istituzionali previsti nello statuto.


In ogni caso la definizione di attività marginale prevede che i proventi da essa derivanti siano totalmente destinati ai fini istituzionali della ODV.

Come si può dare dimostrazione di tale impiego?

Sicuramente la risposta è nel bilancio della ODV, corredato da una relazione che illustri l'impiego dei proventi dell'attività commerciale "marginale" svolta. Ovviamente tale dimostrazione non può che essere basata e supportata da una corretta e sistematica tenuta della contabilità.

Altro elemento che caratterizza il regime fiscale e quindi le prescrizioni contabili necessarie alla vita della ODV è l'iscrizione o meno al registro del volontariato. Infatti solo le ODV iscritte nel registro possono usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla l. 266/91 e dal d.lgs. 460/97. Pertanto alle ODV non iscritte si applica la disciplina generale degli enti non commerciali.

Quindi per le ODV non iscritte al registro del volontariato si può sintetizzare la normativa fiscale per come segue:



Le ODV non iscritte al registro del volontariato rientrano nella categoria degli enti non commerciali e pertanto il loro regime fiscale può essere così sintetizzato:

TIPO DI ATTIVITA'	REGIME FISCALE
Prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c. a favore di soci e di terzi	L'attività non è commerciale se svolta: <ol style="list-style-type: none"> 1. in conformità alle finalità istituzionali dell'ente; 2. senza specifica organizzazione; 3. dietro pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.
Raccolte pubbliche di fondi	L'attività non è commerciale se: <ol style="list-style-type: none"> 1. si tratta di iniziative occasionali; 2. la raccolta dei fondi è effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione; 3. beni eventualmente ceduti di modico valore
Attività in regime di convenzione o di accreditamento	L'attività non è commerciale se: <ol style="list-style-type: none"> 1. ha finalità sociali; 2. è svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
Attività nei confronti dei soci dietro pagamento di quote associative generiche	L'attività non è commerciale se conforme alle finalità istituzionali.
Attività nei confronti dei soci dietro pagamento di corrispettivi specifici	L'attività non è commerciale alle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. l'attività deve essere svolta in diretta

	<p>attuazione degli scopi istituzionali;</p> <p>2. lo statuto dell'associazione deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata o autenticata; - conforme alle clausole indicate nel comma 8 dell'art. 148.
Cessione di proprie pubblicazioni	<p>L'attività non è commerciale se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le pubblicazioni sono cedute prevalentemente ai soci; 2. lo statuto dell'associazione è: <ul style="list-style-type: none"> - redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata o autenticata; - conforme alle clausole indicate nel comma 8 dell'art. 148
Attività sempre commerciali	<ul style="list-style-type: none"> - cessione di beni nuovi prodotti per la vendita; - somministrazione di pasti; - erogazione di acqua, energia elettrica, gas e vapore; - prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; - prestazioni di servizi portuali ed aeroportuali; - gestione di spacci aziendali e di mense; - organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; - gestione di ferie ed esposizioni a carattere commerciale; - pubblicità commerciale; - telecomunicazione e radiodiffusioni circolari

Per quanto riguarda gli obblighi contabili delle ODV iscritte nei registri di volontariato sono previste alcune agevolazioni indicate dall'art. 20-bis del D.P.R. 600/73. In luogo della contabilità generale possono tenere il rendiconto delle entrate e delle spese complessive.

In particolare le ODV iscritte nei registri di volontariato possono usufruire della disciplina dell'art. 8 della l. 266/91 che dispone che *"le operazioni poste*

in essere dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati". Tale disposizione consente alle ODV iscritte nel registro del volontariato di poter considerare le loro operazioni fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

A questo punto appare opportuno chiarire alcuni elementi di tale disposizione poiché capita a noi consulenti di dover rispondere alla domanda di alcune ODV iscritte al registro del volontariato ma titolari anche di partita Iva circa la legittimità di tale situazione. A parere di chi scrive l'esclusione dall'applicazione dell'Iva non riguarda tutte le operazioni commerciali che possono essere poste da tali ODV ma si limita alle sole attività marginali oltre ovviamente a quelle istituzionali. Ne consegue quindi che se l'ODV svolge attività commerciali non occasionali che non rientrano in quelle marginali essa diventi a tutti gli effetti soggetto passivo Iva e pertanto appare corretto che sia titolare di partita Iva. Se tale interpretazione risolve i problemi fiscali occorre però sottolineare che da un punto di vista civilistico la soluzione si complica. Infatti la posizione dell'Amministrazione fiscale su tal punto pare essere particolarmente rigida e pertanto potrebbe verificarsi che la ODV iscritta nel registro che però eserciti attività commerciali non marginali possa perdere i requisiti necessari per l'iscrizione e per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.

Abbiamo analizzato come in generale per le ODV iscritte in relazione anche alle agevolazioni fiscali non vi siano particolari obblighi relativi alla tenuta della contabilità generale ed in particolare come possa bastare semplicemente avere una rendicontazione non essendo necessari neanche i registri Iva.

Occorre però subito ribadire che benché non vi sia un obbligo di tenuta della contabilità generale ma solo un obbligo di rendicontazione per le ODV iscritte al registro del volontariato, se queste effettuano raccolta pubblica di fondi, al pari di ogni altra ODV, devono anche redigere un apposito e separato rendiconto.

Per quanto riguarda tutte le scritture sopra evidenziate non è necessario apporre alcuna bollatura o vidimazione su di esse ma vanno conservate per un periodo di tempo che varia tra i 5 e i dieci anni in relazione al periodo necessario per la definizione degli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta.

7.3.2 I libri contabili

Allo stato attuale la normativa italiana non prevede norme ad hoc per le scritture contabili degli enti non profit. Pertanto occorre fare riferimento anche per le ODV alle regole valide per le imprese e per le società.

Ovviamente la realtà non profit ha delle profonde diversità rispetto al mondo imprenditoriale e pertanto i libri contabili delle ODV tenderanno a verificare il perseguimento degli obiettivi per i quali è stato costituito l'ente non profit e non la formazione della ricchezza come nelle imprese.

Ad ogni modo la tipologia di tenuta dei libri contabili e la loro numerosità varia in relazione ai diversi obblighi di tenuta della contabilità. Tuttavia occorre subito precisare che vi sono due libri contabili fondamentali e sono:

1. libro giornale;
2. libro degli inventari.

Oltre a questi due libri in ogni caso è opportuno conservare ordinatamente gli originali delle lettere, della fatture ricevute nonché le copie della lettere e delle fatture spedite.

Per quanto attiene il libro giornale occorre tenere presente che dalla lettura di tale libro si devono poter ricostruire tutte le operazioni dell'ente. Il libro giornale deve contenere ed indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio e le scritture contabili riguardanti tali operazioni devono essere tenute secondo le corrette norme contabili.

In particolare non si possono fare abrasioni e cancellazioni sul libro devono comunque lasciare leggibili le parole cancellate. Ad esempio in caso di errore non si deve utilizzare il correttore ma occorre solo cancellare tratteggiando una linea sopra la riga errata lasciando quindi intravedere il contenuto al di sotto della correzione.

L'art. 2219 del c.c. aggiunge che le scritture contenute nel libro giornale devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine.

La forma del libro giornale è legata al metodo contabili della ODV. Gli enti che effettuano poche operazioni possono adottare il metodo della partita semplice.

Per gli enti maggiormente strutturati è consigliabile utilizzare il metodo della partita doppia.


Il libro degli inventari è un libro prescritto dall'art. 2214 del c.c. ed è da numerare prima dell'uso. Occorre redigere tale libro la prima volta all'inizio del primo esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno nella medesima data del bilancio di esercizio.

Le regole relative al libro degli inventari pur se previste per le imprese sono applicabili anche agli enti non commerciali in particolare se essi svolgono anche solo occasionalmente attività commerciali.

Le operazioni di stesura dell'inventario sono preliminari alla compilazione del bilancio e riguardano la ricognizione, l'indicazione dei beni presenti con una sommaria descrizione, nonché la valutazione della attività e delle passività. Come sopra accennato l'inventario si chiude con il bilancio comprensivo di stato patrimoniale e conto economico.

7.3.3. Le diverse tipologie di contabilità


A questo punto dopo aver trattato la normativa generale entriamo più da vicino nei diversi casi relativi alle ODV. In particolare i libri contabili fin qui elencati riguardano quegli enti non profit che svolgano attività commerciale mentre non sono obbligatori per gli enti che non svolgono affatto alcuna attività commerciale.



Per quanto riguarda le ODV non iscritte al registro del volontariato queste hanno l'obbligo di tenuta delle scritture contabili solo per attività commerciali eventualmente esercitata ex art. 55 TUIR. Nel caso in cui tali ODV svolgano attività commerciale è necessario che queste tengano la contabilità separata per l'attività commerciale¹⁸.

Le ODV iscritte nel registro del volontariato possono inoltre tenere in luogo delle contabilità generale (e anche del bilancio) il rendiconto delle entrate e delle spese complessive. Tali scritture non necessitano di particolari formalità di vidimazione o di bollatura ma vanno conservate con la relativa documentazione fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta nei termini e nei modi previsti dall'art. 20 del D.P.R. 600/73.

Pertanto per le ODV iscritte nel registro del volontariato le possibilità di scelta relativamente alle scritture contabili sono sintetizzabili per come segue:



¹⁸ Di cui si tratterà in seguito.

Sempre nel caso della ODV iscritta nel registro che come si ricorda è ONLUS di diritto sono previsti obblighi contabili per fini strettamente fiscali. Nello specifico, tali ODV qualora ritengano maggiormente convenienti le disposizioni relative alle ONLUS devono tenere in relazione alle attività connesse all'attività istituzionale aventi natura commerciale scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere per ciascun periodo di gestione.

7.3.4 La contabilità separata per l'attività commerciale

In relazione all'obbligo di tenuta della contabilità separata si ricorda che essa è obbligatoria quando l'ODV svolge, oltre all'attività istituzionale, anche attività commerciali e di fatto non è più possibile tenere la contabilità unica come in passato.

Tenere la contabilità separata vuol dire rilevare distintamente i fatti relativi all'attività commerciale rispetto a quelli che riguardano l'attività istituzionale dell'ente. Occorre quindi utilizzare per le attività relative all'attività commerciale la forma di contabilità "d'impresa" che più si addice alla ODV tra quelle trattate nel precedente paragrafo, mentre per l'attività istituzionali valgono le semplificazioni contabili proprie delle ODV.

7.3.5. Il libro prima nota di cassa

La Prima Nota è una scrittura elementare cronologica, sulla quale si elencano, in ordine di data, senza particolari formalità le operazioni aziendali man mano che vengono compiute e che risultano comprovate da documenti originali.

Le annotazioni effettuate sulla prima nota servono a scopo di memoria dei fatti di gestione e sono propedeutiche alle registrazioni effettuate nelle scritture sistematiche complesse che costituiscono il sistema informativo contabile dell'azienda.

Possono aversi diversi tipi di prima nota:

- 1) **La Prima Nota Semplice** in cui vengono annotate in modo descrittivo e senza particolari elaborazioni tecniche, tutte le operazioni compiute; questo tipo di prima nota, assume le caratteristiche di un diario, in cui vengono annotati anche gli importi in euro, o le quantità fisiche relativi alle singole operazioni.
- 2) **La Prima Nota di Cassa** in cui vengono annotate solo le operazioni che interessano i movimenti di denaro contante; questo tipo di prima nota serve anche come libro cassa per rilevare i movimenti di denaro in entrata ed in uscita. Naturalmente per ogni operazione

deve essere riportata un'ideale descrizione del fatto amministrativo annotato.

- 3) **La Prima Nota di Cassa e Banca** in cui vengono annotate oltre alle operazioni che riguardano i movimenti di denaro anche le operazioni effettuate tramite banca. Questo tipo di prima nota consente di tenere sotto controllo sia i movimenti di cassa che i rapporti bancari.
- 4) **La Prima Nota di Corrispondenza** in cui vengono annotate tutte le operazioni diverse dai movimenti finanziari quali fatture ricevute, fatture emesse, rilascio titoli eccetera.
- 5) **La Prima Nota Generale** in cui vengono annotate tutte le operazioni di gestione. Questo tipo di prima nota comprende sia le annotazioni della prima nota di cassa e banca sia le annotazioni della prima nota di corrispondenza.

Qualsiasi tipo di Prima Nota deve essere composto da un tracciato che prevede data della operazione, numero della operazione, descrizione analitica della operazione, importi.

La Prima Nota, quale scrittura elementare, viene redatta sulla base dei documenti originari che accompagnano ogni singola operazione. I documenti originari sono la fonte primaria di ogni annotazione contabile. Esempi di documenti originari sono fatture emesse a clienti o ricevute da fornitori, assegni, cambiali, quietanze di pagamento, mandati di pagamento, reversali d'incasso. La Prima Nota deve fare riferimento a tali documenti originari con i quali costituisce un unico sistema che rappresenta la base per la contabilità dell'ente.

La tenuta della Prima Nota presuppone che le scritture contabili vengano eseguite in un momento successivo a quello in cui vengono effettuate le annotazioni di prima nota.

Quando si redige la Prima Nota bisogna pensare che dobbiamo fornire ad altre persone le informazioni necessarie per elaborare le scritture contabili. Occorre essere molto accorti, quindi, nella comunicazione e annotare tutti gli elementi essenziali dell'operazione effettuata.

In relazione ad un acquisto di materiali, per esempio, occorre indicare, la data dell'operazione, i dati anagrafici del fornitore, il numero e la data della fattura, la qualità e la quantità della merce acquistata, le modalità di regolamento finanziario, l'importo totale dell'operazione distinguendo altresì la parte imponibile e l'I.V.A.

In relazione al pagamento di una fattura occorre indicare la data dell'operazione, i dati anagrafici del fornitore, il numero e la data della fattura a cui il pagamento si riferisce ed, inoltre, se trattasi di saldo o di pagamento in acconto ed infine la modalità di pagamento; se il pagamento è effettuato

con assegno bancario deve essere indicato il numero e la data dell'assegno e la banca sulla quale lo stesso è tratto.

Compilare la Prima Nota in modo corretto necessita di molta attenzione e risulta alquanto laborioso.

La diffusione di computer a basso costo ha facilitato questo compito perché, come accennato in precedenza, le registrazioni di prima nota possono essere sostituite con le annotazioni simultanee sul computer utilizzando programmi che agevolano la raccolta di tutti i dati necessari per una corretta gestione delle informazioni contabili ed evitando duplicazione di lavoro.

7.3.6. Il rendiconto finanziario di un'ODV

Come già ribadito l'attuale normativa civilistica non prevede particolari obblighi contabili e di redazione del bilancio. In particolare per le ODV iscritte la l. 266/91 detta disposizioni piuttosto generiche circa le modalità di redazione e sviluppo del bilancio. La legge, infatti prevede all'art. 3 comma 3 l'obbligo di redazione del bilancio senza dare però alcuna indicazione riguardo ai contenuti ed alla struttura che questo deve avere. L'unica disposizione è quella che sancisce che dal bilancio *"devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti"*.

L'obiettivo che ci si prefigge con il rendiconto finanziario è la descrizione dei flussi di mezzi finanziari entrati ed utilizzati per l'attività istituzionale e l'individuazione di un avanzo o disavanzo di gestione.

Occorre inoltre considerare l'aspetto molto importante che ha per le ODV la relazione sulle attività sviluppate in correlazione con le spese sostenute c.d. "relazione morale". Con tale relazione oltre a commentare ed illustrare ai soci il dato monetario si illustra anche la spesa in relazione ai servizi resi senza corrispettivo, ai costi di gestione dell'ente sia con riguardo all'attività istituzionale e non, in relazione ai proventi del patrimonio, ai corrispettivi ricevuti da amministrazioni pubbliche o da specifiche raccolte di fondi.

In particolare sia il rendiconto finanziario che il vero e proprio bilancio hanno per le ODV un importante ruolo verso l'esterno e pertanto il contenuto informativo che si decide di dare a questo documento può essere in grado di:

- Dare informazioni alla comunità circa le finalità e l'efficienza dell'ente in modo da poter attrarre l'interesse di coloro che intendono investire tempo o denaro nelle stesse finalità perseguite dall'ente;
- Fornire con le informazioni date l'intervento di finanziatori e di altri soggetti che valutino l'operato degli amministratori e le attività concretamente svolte quale metro di valutazione per poter finanziare l'attività dell'ente;
- Informare la collettività circa i servizi erogati dall'ente e quindi accrescere "la fama" dell'ODV;
- Fornire informazioni utili agli enti pubblici e di governo in maniera da poter attrarre finanziamenti o sinergie con riferimento alle attività svolte.

Oltre a questi elementi la gestione della ODV deve emergere da tali documenti con trasparenza. La trasparenza è fondamentale perchè tali organizzazioni si basano sul lavoro dei volontari, dei fornitori dei servizi sociali e dei donatori e pertanto devono in primo luogo informare tali soggetti ed in secondo luogo è importante essere trasparenti anche nei confronti dei fruitori

dei servizi sia per incentivarli ad usufruire dei servizi resi sia per incentivare i potenziali nuovi fruitori dei servizi.

Nel caso di piccole realtà ad esempio coloro i quali per due esercizi presentano proventi inferiori ai 50.000 euro è suggerita l'elaborazione dei seguenti documenti contabili¹⁹:

1. libro inventari;
2. rendiconto finanziario;
3. "Relazione morale" o relazione sulla gestione.

Visto che per le ODV, qualunque sia la forma e struttura scelta per il bilancio o il rendiconto, è obbligatorio l'evidenza sui beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, risulta rilevante redigere il libro inventari da cui devono risultare le immobilizzazioni dell'ODV. Per quanto riguarda il secondo punto l'art. 5 della l. 266/1991 individua le classi di entrate correnti principalmente utilizzate ed in particolare:

- Contributi degli aderenti;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato o di enti o istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni o lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Per quanto riguarda le uscite esse riguarderanno principalmente l'attività istituzionale e le attività commerciali e produttive marginali.

Per ciò che concerne la "relazione morale" in essa vanno illustrate le attività sviluppate in relazione alle spese sostenute. Appaiono utili a tale scopo individuare alcuni indicatori di carattere qualitativo che possano esprimere la qualità dei servizi resi dalla ODV ed in particolare:

- Descrizione dell'attività istituzionale e delle finalità dell'ente;
- Rapporti con la comunità e benefici per la collettività in termini di sensibilizzazione su gravi problemi sociali ed i servizi ad essa resi;
- Attività svolta dagli organi amministrativi e politiche gestionali distinti per tipo di attività ed effetti di tali aspetti sulla gestione;
- Descrizione delle fonti di finanziamento e della loro natura ed utilizzo;
- Descrizione delle donazioni, contributi e liberalità ricevute.

¹⁹ Come suggerito dal documento sul bilancio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.

Associazione di Volontariato " _____ "
 Via _____, n. ___ - 88100 Catanzaro
 Iscritta al n. ___ del Registro Regionale del Volontariato
 C.F.: _____

<i>RENDICONTO FINANZIARIO</i>	<i>200_</i>	<i>200_</i>
A DISPONIBILITA' LIQUIDE al 01/01	0,00	0,00
B Entrate		
<i>Entrate da attività istituzionali</i>		
Contributi degli aderenti		
Erogazioni liberali da benefattori		
Contributi di Enti pubblici		
Rimborsi da convenzioni con enti pubblici		
Contributi di organismi internazionali		
Altri contributi		
<i>Entrate da attività istituzionali</i>	0,00	0,00
<i>Entrate da attività marginali</i>		
Attività commerciali marginali		
Attività produttive marginali		
<i>Entrate da attività marginali</i>	0,00	0,00
<i>Altre entrate</i>		
Donazioni e lasciti testamentari		
Interessi attivi da depositi bancari e postali		
Interessi da altre attività		
<i>Altre entrate</i>	0,00	0,00
<i>Entrate straordinarie</i>		
da attività finanziarie - immobiliari		
da altre attività		
sopravvenienze attive		
<i>Entrate straordinarie</i>	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	0,00	0,00

C Uscite

Uscite da spese correnti
 Spese di gestione

Materie prime, di consumo e merci		
Servizi		
Utenze		
Oneri diversi di gestione		
Spese personale ed oneri		
Compensi professionali e occasionali		
Assicurazione volontari		
Rimborsi spese volontari		
Totale spese correnti	0,00	0,00
<i>Uscite da spese correnti</i>	0,00	0,00
<i>Uscite per spese conto capitale</i>		
Impianti generici e specifici		
Macchine elettroniche		
Attrezzatura varia e minuta		
Mobili e arredi		
Acconti su immobilizzazioni materiali		
<i>Uscite per spese conto capitale</i>	0,00	0,00
<i>Altre Uscite</i>		
uscite per spese e commissioni bancari		
altre uscite		
<i>Altre uscite</i>	0,00	0,00
<i>Uscite straordinarie</i>		
da attività finanziarie - immobiliari		
da altre attività		
soprapvenienze passive		
<i>Uscite straordinarie</i>	0,00	0,00
<i>Uscite per oneri tributari</i>		
IRAP		
Altri tributi		
<i>Uscite per oneri tributari</i>	0,00	0,00
TOTALE USCITE (C)	0,00	0,00
D AVANZO DELLA GESTIONE (O DISAVANZO) (B - A - C)	0,00	0,00
E DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12 (A + D)	0,00	0,00

TOTALE A PAREGGIO (C+E)		0,00	0,00
RACCORDO DISPONIBILITA' LIQUIDE		200_	200_
	Cassa	0,00	0,00
	Posta	0,00	0,00
	Banca	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12	0,00	0,00

Per fornire un' esemplificazione pratica del primo anno finanziario di una ODV e della tenuta della prima nota fino alla redazione del rendiconto finanziario si può analizzare quanto segue:

ESEMPIO PRATICO GESTIONE SOCIALE E RENDICONTO

2/1/2007	Costituzione associazione con 5 soci fondatori
2/1/2007	Occorre stabilire le quote sociali che vengono definite in euro 50
15/1/2007	Domanda di iscrizione di 10 nuovi soci
17/1/2007	Acquisto materiale di cancelleria per euro 200
20/1/2007	Ammissione di 10 nuovi soci
21/1/2007	Incasso quote sociali
22/1/2007	Spese assicurazione volontari euro 200 n.b. assicurazione numerica per n° 20 volontari
1/2/2007	Concessa in comodato gratuito sede dal Comune
2/2/2007	Decisione di svolgere in primo luogo l'attività di volontariato X dell'ODV
15/2/2007	Ricevuta erogazione liberale da persona fisica per euro 1000
28/2/2007	Decisione di organizzare manifestazione di raccolta fondi per attività istituzionale con attività commerciale marginale
15/3/2007	Costo organizzazione manifestazione complessivo euro 1000 di cui euro 400 per materie prime, euro 200 per consulenti di cui euro 40 per ritenuta d'acconto; euro 40 spese telefoniche; euro 160 servizi vari; euro 200 rimborso spese a n° 3 volontari
15/4/2007	Giorno manifestazione si pagano tutte le spese di cui al precedente punto
20/4/2007	Acquistati mobili d'ufficio per €1.000, regolamento come segue: € 200 a ½ assegno bancario e €800 al 31/01/2008.
30/6/2007	Riunione per bilancio preventivo e strategie per il futuro
	PRIMA NOTA DI CASSA E RENDICONTO....

In tal caso la prima nota di cassa e banca sarà la seguente

PRIMA NOTA MOVIMENTI DI CASSA E CONTO CORRENTE BANCARIO E/O POSTALE

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	CASSA			C/C BANCARIO E/O POSTALE		
		EN-TRA-TE	USCI-TE	SAL-DO	EN-TRA-TE	USCI-TE	SAL-DO
02/01/2007	Incassate n.5 quote associative	€250	€	€250	€	€	€
15/01/2007	Acquisto materiale di cancelleria	€	€200	€50	€	€	€
21/01/2007	Incassate n. 10 quote associative	€500	€	€550	€	€	€
21/01/2007	Versamento su c/c bancario	€	€500	€50	€500	€	€500
22/01/2007	Assicurazione volontari	€	€	€	€	€200	€300
15/02/2007	Ricevuta erogazione liberale a mezzo bonifico bancario	€	€	€	€000	€	€300
15/04/2007	Pagati materiali per manifestazione "A" a mezzo assegno bancario n. 1	€	€	€	€	€400	€900
15/04/2007	Pagata consulenza per Manifestazione "A" al netto ritenute con a.b. n. 2	€	€	€	€	€160	€740
15/04/2007	Versata ritenuta d'acconto su consulenza	€	€	€	€	€40	€700
15/04//2007	Pagate Spese telefoniche per manifestazione "A"	€	€40	€10	€	€	€
15/04/2007	Pagati servizi vari a mezzo a.b. n. 3	€	€	€	€	€160	€540
15/04/2007	Rimborso spese volontari per manifestazione "A" a mezzo a.b. n. 4	€	€	€	€	€200	€340
20/04/2007	Acquistati mobili d'ufficio per €1.000 regolamento come segue: € 200 A ½ A.B. N. 5 ed €800 al 31/01/2008	€	€	€	€	€200	€140
	TOTALI	€750	€740	€10	€500	1360	€140

Mentre il rendiconto finanziario sarà il seguente:

Associazione di Volontariato " _____ "
 Via _____, n. ___ - 88100 Catanzaro
 Iscritta al n. ___ del Registro Regionale del Volontariato
 C.F.: _____

RENDICONTO FINANZIARIO	200_	200_
A DISPONIBILITA' LIQUIDE al 01/01	0,00	150,00
B Entrate		
<i>Entrate da attività istituzionali</i>		
Contributi degli aderenti	750,00	
Erogazioni liberali da benefattori	1000,00	
Contributi di Enti pubblici		
Rimborsi da convenzioni con enti pubblici		
Contributi di organismi internazionali		
Altri contributi		
<i>Entrate da attività istituzionali</i>	1.750,00	0,00
<i>Titolo II - Entrate da attività marginali</i>		
Attività commerciali marginali		
Attività produttive marginali		
<i>Entrate da attività marginali</i>	0,00	0,00
<i>Titolo III - Altre entrate</i>		
Donazioni e lasciti testamentari		
Interessi attivi da depositi bancari e postali		
Interessi da altre attività		
<i>Altre entrate</i>	0,00	0,00
<i>Entrate straordinarie</i>		
da attività finanziarie - immobiliari		
da altre attività		
sopravvenienze attive		
<i>Entrate straordinarie</i>	00.00,00	0,00
TOTALE ENTRATE	1.750,00	0,00
<i>Uscite da spese correnti</i>		
Totale spese correnti	400,00	0,00

Progetto " titolo progetto"		
Consulenze e compensi	400,00	
Acquisto beni e servizi	400,00	
Spese diverse	200,00	
Utilizzo di beni e servizi		
Totale uscite per progetto 1	1.000,00	0,00
Progetto " titolo progetto"		
Consulenze e compensi		
Acquisto beni e servizi		
Spese diverse		
Utilizzo di beni e servizi		
Totale uscite per progetto 2	0,00	0,00
<i>Uscite da spese correnti</i>	1.400,00	0,00
<i>Uscite per spese conto capitale</i>		
Impianti generici e specifici		
Macchine elettroniche		
Attrezzatura varia e minuta		
Mobili e arredi	200,00	
Acconti su immobilizzazioni materiali		
<i>Uscite per spese conto capitale</i>	200,00	0,00
<i>Altre Uscite</i>		
uscite per spese e commissioni bancari		
altre uscite		
<i>Altre uscite</i>	0,00	0,00
<i>Uscite straordinarie</i>		
da attività finanziarie - immobiliari	0,00	
da altre attività	0,00	
sopravvenienze passive	0,00	
<i>Uscite straordinarie</i>	0,00	0,00
<i>Uscite per oneri tributari</i>		
IRAP	0,00	
Altri tributi	0,00	
<i>Uscite per oneri tributari</i>	0,00	0,00
TOTALE USCITE (C)	1.600,00	0,00

D	AVANZO DELLA GESTIONE (O DISAVANZO) (B - A - C)	150,00	0,00
E	DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12 (A + D)	150,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO (C+E)		1.750,00	0,00

<i>RACCORDO DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>		<i>200_</i>	<i>200_</i>
	Cassa	10,00	0,00
	Posta	0,00	0,00
	Banca	<u>140,00</u>	<u>0,00</u>
E	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12	150,00	0,00


7.3.7 Il bilancio delle ODV

Il bilancio di esercizio è un documento complesso di informativa periodica, consuntiva, sintetica dell'azienda in funzionamento²⁰. In particolare nel settore non profit vi è un significativo problema riguardante le asimmetrie informative tra organizzazioni che vi operano, da un lato, e consumatori, finanziatori ed amministrazioni pubbliche dall'altro, " *i quali non sono in grado di valutare la coerenza tra finalità dichiarate e attività effettivamente poste in essere e l'efficacia di queste ultime quali strumenti per perseguire le prime*²¹". Infatti vi è nella realtà del non profit una difficoltà per gli *stakeholder* di valutare i risultati raggiunti dalla ODV, ma proprio con l'informativa di bilancio, soprattutto se operata con la maggiore trasparenza possibile e magari unendola alla redazione del bilancio sociale, si riesce a superare tale difficoltà e soddisfare i giusti obblighi di informativa esterna.

²⁰ Maticena A. *Il bilancio di esercizio. Strutture formali, logiche sostanziali e principi generali*, Bologna, 1993 pag. 25.

²¹ Fiorentini G. *Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: un'analisi economica*, in AAVV " *Studi e proposte per il riordino della disciplina tributaria degli enti non profit*" Fivol 1998, pag. 141.

Il bilancio risulta essere complesso poiché è composto da informazioni di varia natura sia contabile, che descrittiva ma anche matematico statistica qualora si elaborino dei confronti quali-quantitativi.



Il bilancio di esercizio raccoglie informazioni di sintesi circa la gestione globale in un periodo di tempo chiamato esercizio o periodo amministrativo sotto molteplici profili: economico, patrimoniale, finanziario, strutturale di performance etc.

L'informativa di bilancio pur essendo una sintesi di tipo consuntivo, essendo redatto alcuni mesi dopo la chiusura dell'esercizio, non è riferita un periodo chiuso ma è fortemente collegata al futuro sia in termini di previsioni sia per quanto riguarda le stime che influenzano le determinazioni di bilancio.

Il bilancio si compone di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa a cui si può affiancare la relazione sulla gestione qualora la forma dell'ente lo richieda.

In particolare gli ambiti informativi da sviluppare nel bilancio con riferimento alla realtà delle ODV oltre a quanto previsto dalle normative di legge sono i seguenti:

Ambiti informativi da sviluppare nel bilancio
di una ODV



- Ambito dell'informativa di bilancio di natura non contabile, che integri le informazioni di natura contabile dando un quadro completo della gestione della ODV
 - Esplicitazione del collegamento al futuro poiché la comprensione dell'attività svolta dall'ente non può prescindere:
 - o Dall'indicazione in termini generali dei principali orientamenti aziendali (relazione sulla gestione o "relazione morale")
 - o Dall'indicazione in termini specifici con riferimento ad aspetti analitici della realtà della ODV a sostegno delle scelte effettuate (nota integrativa)

Sviluppare gli ambiti informativi sopra indicati in aggiunta all'informativa contabile che segue i principi civilistici ed i corretti principi contabili²² consente la redazione di un bilancio di esercizio realmente utile e significativo. Un bilancio così redatto infatti è fondamentale strumento per promuovere e rafforzare il collegamento con i diversi interlocutori sociali, e può rappresentare il momento in cui la ODV può mostrare alla collettività il risultato del proprio impegno. Bisogna entrare nell'ottica che redigere con attenzione e trasparenza il bilancio è uno strumento molto potente di *fund raising* per la ODV e non solo un obbligo o una perdita di tempo.


Quello che si suggerisce è di redigere il bilancio, pur in assenza di obblighi legislativi, sia poiché è un essenziale strumento per verificare ai fini gestionali interni l'efficienza della ODV, sia per i fini di *fund raising* con esso raggiungibili.

La base del bilancio è la contabilità generale della ODV, in essa si registrano giornalmente le operazioni da poste in essere e nel bilancio si esprimono in maniera sintetica e per categorie omogenee le operazioni poste in essere nell'intero esercizio.

²² Per un approfondimento sul punto ex pluribus: Giusepponi K. *I principi di bilancio* in Fringuelli F., Giusepponi K., *Il falso in bilancio*, Rimini, 1997.

Per poter redigere il bilancio occorre procedere ad una riclassificazione per categorie omogenee delle operazioni effettuate dalla ODV e presenti nel libro giornale o nella prima nota dell'ente. E' quindi preliminare per poter adempiere alla redazione del bilancio che l'ODV non trascuri la tenuta della contabilità e gli obblighi ad essa relativi.

Per poter arrivare a trattare del bilancio è opportuno introdurre alcune terminologie contabili ed alcuni meccanismi contabili utili alla sua formazione. Innanzitutto è fondamentale conoscere il concetto di ciclo di produzione o di erogazione dei servizi che è sintetizzabile per come segue:



La partenza del "ciclo di erogazione dei servizi" di una ODV è il reperimento di risorse finanziarie con il quale procedere agli investimenti ed alle spese. Con gli investimenti e le spese effettuate sarà poi possibile l'erogazione del servizio, al termine del quale abbiamo il servizio o il prodotto finale pronto per essere somministrato al *target* finale della ODV. A tal punto il ciclo termina con la somministrazione del servizio e con le entrate ad essa connesse (sia in termini materiali che di benessere sociale) e tali entrate in termini di proventi e/o donazioni genereranno nuove risorse finanziarie che faranno ripartire il ciclo produttivo.

Per la particolarità del settore non profit non sempre a tale processo corrispondono delle entrate monetarie con cui rifinanziare l'ODV e per tale motivo si rende necessario svolgere una attività di raccolta fondi il c.d. *fund raising* di cui si tratterà in seguito.

In particolare tornando al ciclo di erogazione dei servizi:

- gli investimenti sono elementi dell'attivo patrimoniale;
- i finanziamenti esterni sono elementi del passivo patrimoniale;
- i finanziamenti interni sono il capitale proprio (netto) dello stato patrimoniale.


Pertanto in prima approssimazione possiamo sintetizzare un primo schema dello stato patrimoniale così composto:

<i>ATTIVO</i>		PASSIVO	
Investimenti	100	Debiti	30
Totale attivo	100	CAPITALE NETTO	
		Finanziamenti interni	70
		Totale a pareggio	100


Per meglio comprendere il funzionamento e la "logica" attivo, passivo, capitale netto la ragioneria ha elaborato alcune semplici equazioni dette equazioni di bilancio che prevedono per la parte patrimoniale quanto segue:

- Attivo = Passivo + Capitale Netto. Nell'esempio $100 = 30 + 70$;
- Attivo - Passivo = Capitale Netto. Nell'esempio $100 - 30 = 70$;
- Attivo es. 100 - Passivo es. 120 = Deficit Netto 20

Per quanto riguarda invece la classificazione dei costi occorre considerare con cautela se l'investimento sostenuto sia stato per acquistare fattori produttivi che esauriscono la loro utilità nel processo produttivo/erogazione del servizio o se cedono solo parzialmente la loro utilità nel processo produttivo. Pertanto i primi si considerano come costi d'esercizio mentre i secondi si considerano costi pluriennali.



La distinzione tra costi d'esercizio e costi pluriennali è fondamentale poiché i primi confluiscono nel conto economico mentre i secondi confluiscono nello stato patrimoniale per come segue:



Pertanto un classico esempio di costo pluriennale è l'acquisto di un bene che abbia una durata pluriennale e che quindi venga considerato un bene strumentale per la ODV in tal caso tale costo non sarà portato nel conto economico ma verrà inserito nell'attivo patrimoniale in ragione della sua natu-

ra di costo pluriennale. Se ad esempio acquisto una autoambulanza utile per l'attività della ODV tale investimento genera un esborso finanziario interamente nell'esercizio in corso, ma l'utilità di tale bene è riferibile a più esercizi e pertanto il bene sarà da iscrivere nell'attivo patrimoniale e più precisamente nelle immobilizzazioni materiali.

Con riferimento al rendiconto gestionale è possibile considerare l'equazione di bilancio per come segue:

Proventi/Ricavi di esercizio	1.000;
Oneri/Costi d'esercizio	900;
Avanzo di gestione	100.

Mentre se si presenta una situazione di tale tipo

Proventi/Ricavi di esercizio	1.000;
Oneri/Costi d'esercizio	1.200;
Disavanzo di gestione	200.

Lo stato patrimoniale ed il rendiconto gestionale devono essere redatti nel rispetto di principi e criteri di legge e di corretta ragioneria ed in particolare devono rispettare i seguenti principi nella rappresentazione degli eventi della gestione:

- Verità;
- Correttezza;
- Chiarezza.

I principi per la redazione del bilancio sono contenuti nell'art. 2423 del c.c. e prevedono che:

1. La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato;
2. si possono indicare esclusivamente gli utili (avanzi di gestione) realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3. si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso e di pagamento;
4. si deve tenere conto dei rischi e delle perdite (disavanzi di gestione) di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio;
5. gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6. i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro²³.

Analizzando singolarmente ciascun elemento che compone il bilancio che si ribadisce si compone di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e nota integrativa, potremmo sintetizzare quanto segue:

STATO PATRIMONIALE

Chiarisce la composizione quali-quantitativa del patrimonio e finanziaria ed ha contenuto statico. Il prospetto fornisce un'informativa patrimoniale di base distinguendo le voci in macro categorie rappresentate dalle lettere romane ed in microcategorie indicate dai numeri.

RENDICONTO GESTIONALE

Illustra la formazione del risultato del periodo evidenziando i componenti positivi e negativi da un punto di vista economico. Il prospetto fornisce un'informativa economica di base mettendo in evidenze il flusso dei costi e delle spese con quello dei proventi e dei contributi ricevuti.

Tale attività di rendicontazione ha, come scopo principale, quello di informare i terzi sull'attività posta in essere dall'azienda nell'adempimento della missione istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità attraverso le quali l'ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività.

NOTA INTEGRATIVA

- Da informazioni di sintesi sulla situazione finanziaria del periodo;
- Evidenzia la struttura organizzativa e sociale della ODV;
- Da informazioni descrittive sulla composizione di importanti aggregati di bilancio;
- Evidenzia le attività esercitate dalla ODV;
- Indica i criteri di valutazione adottati per i singoli elementi dell'attivo e del passivo patrimoniale;
- Indica la qualità delle *performances* e dei servizi erogati dalla ODV;
- Informa sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei suoi diversi rami di attività;
- Evidenzia le prospettive future della ODV.

²³ E' consentito in casi eccezionali di derogare a tale principio, ma in nota integrativa occorre motivare la deroga ed indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico.

In particolare si segnala l'assoluta importanza che tale parte descrittiva ha ai fini della corretta informativa e della trasparenza dell'ODV. In particolare gli ultimi due punti dell'elenco precedente propri della relazione sulla gestione possono essere opportunamente inseriti nella nota integrativa laddove non vi sia l'obbligo per l'ODV di redigere la relazione sulla gestione.

Un ulteriore passo in avanti che la ODV può percorrere è quello di redigere il bilancio di missione e successivamente il bilancio sociale. La principale funzione del bilancio sociale è quella di rappresentare la gestione dell'ODV con riferimento alla gestione delle risorse (umane, finanziarie e strutturali) al fine di raggiungere gli obiettivi dell'ente. Attraverso tale strumento gli stakeholders possono esprimere un giudizio consapevole e fondato sull'attività della ODV ed anche essa stessa può prendere conoscenza di sé stessa con l'ottica di migliorare in futuro.

Un modello di bilancio per le ODV può essere rappresentato come segue:

STATO PATRIMONIALE²⁴

ATTIVO

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

B) IMMOBILIZZAZIONI

- I. Immobilizzazioni immateriali
- II. Immobilizzazioni materiali
 1. immobili;
 2. impianti ed attrezzature;
 3. altri beni;
- III. Immobilizzazioni finanziarie

C) ATTIVO CIRCOLANTE

- I. Rimanenze
 1. materie prime, sussidiarie e di consumo;
 2. prodotti finiti e merci;
 3. materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di *fund raising*;
 4. altro.
- II. Crediti con separata indicazione di quelli esigibili entro l'esercizio successivo
 1. verso clienti;
 2. crediti per liberalità da ricevere;
 3. verso altri.
- III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
 1. titoli.
- IV. Disponibilità liquide
 1. depositi bancari e postali;
 2. assegni;
 3. denaro e valori in cassa.

PASSIVO

■ PATRIMONIO NETTO

- I. Patrimonio libero
 - risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo);
 - riserve statutarie;
 - contributi in conto capitale liberamente utilizzati.
- II. Fondo di donazioni dell'ente (se previsto)
- III. Patrimonio vincolato

■ FONDI PER RISCHI ED ONERI

■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

²⁴ Tratto da Propersi A, Rossi G., *Gli enti non profit*, Milano, 2007.

- **DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO**
 1. debiti per contributi ancora da erogare;
 2. debiti verso banche;
 3. debiti verso altri finanziatori;
 4. debiti verso fornitori;
 5. debiti tributari;
 6. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
 7. debiti per rimborsi spese nei confronti dei lavoratori volontari;
 8. altri debiti.

CONTO ECONOMICO

PROVENTI ISTITUZIONALI	
1)Donazioni,contributi monetari in conto esercizio	€
2)proventi per servizi o cessioni di beni tipici	€
3)quote associative	€
4)donazioni, contributi monetari in conto capitale	€
5) alti proventi istituzionali (da convenzioni, finanziamenti a fondo perduto)	€
ONERI ISTITUZIONALI	
1)acquisto materiali	€
2)per servizi	€
3)per il personale	€
4)per godimento di beni di terzi	€
5)pubblicazioni su riviste	€
6)contributi monetari erogati	€
7)altri oneri istituzionali	€
PROVENTI DA ATTIVITÀ CONNESSA	
1)proventi delle vendite e delle prestazioni	€
2)altri proventi	€
ONERI DA ATTIVITÀ CONNESSA	
1)per materie prime	€
2)per servizi	€
3)per godimento di beni di terzi	€
4)per il personale	€
ONERI GESTIONE PATRIMONIALE	
1) ammortamenti beni immateriali	
2) ammortamenti beni materiali	
<i>Totale ammortamenti</i>	
GESTIONE FINANZIARIA E RACCOLTA FONDI	
1)proventi da operazioni di <i>Fund Raising</i>	

2)dividendi e interessi attivi	
3)prestiti ricevuti	
4)vendita titoli a breve	
-oneri raccolta fondi	
-interessi passivi	
-rimborso prestiti	
-acquisto titoli a breve	
GESTIONE STRAORDINARIA E DIVERSA	
1)proventi diversi	
2)disinvestimenti straordinari	
-oneri diversi	
-oneri straordinarie	
Imposte dell'esercizio	
AVANZO (DISAVANZO) DI ESERCIZIO	

Guida alla compilazione:

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE	Vanno inserite le somme che dovranno corrispondere gli associati in relazione alle quote associative deliberate nell'esercizio ma non ancora incassate dalla ODV
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I)IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Fanno parte di tale voce tutti gli investimenti relativi a beni intangibili quali ad esempio brevetti, opere dell'ingegno, pubblicità, etc.. Occorrerà poi procedere ogni esercizio all'ammortamento di tali beni.
II)IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Occorre qui distinguere la tipologia di immobilizzazioni materiali acquistate tenendo presente che l'IVA è un costo per la ODV e quindi va inserito il costo complessivo come costo storico del bene. Occorrerà poi procedere ogni esercizio all'ammortamento di tali beni. Per quanto riguarda gli immobili l'aliquota di ammortamento è del 3% Per quanto riguarda gli impianti ed attrezzature l'aliquota

	<p>d'ammortamento è per gli impianti 10%, per le attrezzature 40%; Per quanto riguarda gli altri beni l'aliquota d'ammortamento varia dal 12 al 25% a seconda della tipologia di bene.²⁵</p>
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	<p>In tale voce confluiscono tutti gli investimenti relativi ad investimenti di sola natura finanziaria, quali ad esempio partecipazioni, che si considerano immobilizzazioni in ragione delle considerazioni sulla lunga durata della loro detenzione.</p>
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I) RIMANENZE	<p>Sono da inserire in tale voce tutte le rimanenze di magazzino che sono presenti alla fine dell'esercizio distinguendo in base alla loro natura per categorie omogenee tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) materie prime sussidiarie e di consumo, 2) prodotti finiti e merci; 3) materiale conferito da terzi in occasione di raccolte di fondi; 4) altre rimanenze diverse dalle precedenti
II) CREDITI CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	
1) VERSO CLIENTI	<p>In tale voce confluiscono tutte le somme per le quali la ODV debba ricevere una somma di denaro dai propri clienti ma tale somma non è stata ancora incassata nell'esercizio in considerazione. Occorre anche distinguere l'ammontare dei crediti che si considera si riuscirà ad incassare entro l'esercizio successivo e se eventualmente una parte sarà incassata dopo l'esercizio successivo.</p>

²⁵ E' possibile fare riferimento ai coefficienti di ammortamento fissati dal ministero delle finanze con D.M. del 31 dicembre 1988.

2) CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE	Sono da inserire le voci relative alle liberalità di qualunque tipo che la ODV sa già di ricevere sulla base di accordi o altro ma che non siano stati ancora incassati nell'esercizio in corso. Occorre sempre distinguere l'ammontare dei crediti entro e quello oltre l'esercizio successivo.
3) CREDITI VERSO ALTRI	Vanno inseriti tutti gli altri crediti non ricompresi nei punti precedenti sempre distinguendo tra l'ammontare dei crediti entro ed oltre l'esercizio successivo.
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	In tale voce confluiscono gli investimenti quali titoli che in ragione del loro acquisto per essere rivenduti in un lasso breve di tempo non siano considerate immobilizzazioni finanziarie.
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	Occorre inserire in tale voce l'importo complessivo al 31 dicembre di tutti i depositi bancari e postali che presentano un saldo positivo includendo anche le spese di chiusura generalmente confluenti nell'e/c di gennaio ma che presentano valuta 31 dicembre dell'anno dell'esercizio preso in considerazione.
2) ASSEGNI	In tale voce si inseriscono gli importi relativi ad assegni bancari o postali che sono stati ricevuti nel corso dell'esercizio ma non ancora incassati e quindi non presenti nelle disponibilità bancarie o postali
3) DENARO E VALORI IN CASSA	Si inserisce il saldo della cassa al 31 dicembre
PASSIVO	
A) PATRIMONIO NETTO	
I) PATRIMONIO LIBERO	Tale macro voce è costituita dal patrimonio non vincolato della ODV ed in particolare sono in essa presenti: il

	risultato dell'esercizio in corso determinato quale differenza tra attivo e passivo; l'importo di eventuali riserve previste nello statuto quale quota da accantonare degli avanzi dei precedenti esercizio (riserve statutarie), l'importo dei contributi in conto capitale liberamente utilizzati.
II) FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE (SE PREVISTO)	Se l'ODV ha previsto nello statuto ed al momento della sua costituzione che si crei con i contributi degli associati un fondo di dotazione dell'ente occorre qui inserire l'importo di tale fondo.
III) PATRIMONIO VINCOLATO	Occorre inserire il patrimonio dell'ODV che risulta essere vincolato in ragione di specifiche disposizioni di legge o statutarie.
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	In tale voce si comprendono gli accantonamenti in appositi fondi in ragione di rischi o oneri che si considera possano riguardare la ODV al fine di destinare una parte delle risorse disponibili alla loro copertura.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	In tale voce si inserisce per le sole ODV che hanno assunto lavoratori dipendenti il debito per TFR relativa a tali lavoratori.
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO	In questa voce confluiscono tutti i debiti delle ODV suddivisi per categorie omogenee in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ■ debiti per contributi ancora da erogare; ■ debiti verso banche, riguardano quelle posizioni bancarie che risultano essere in passivo; ■ debiti verso altri finanziatori; ■ debiti verso fornitori,; ■ debiti tributari, possono riguardare tutti gli obblighi tributari della ODV dalle ritenute d'acconto ancora da versare

	<p>all'IRAP o alle altre imposte per le quali non sia avvenuto il pagamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, in relazione agli obblighi contributivi e previdenziali connessi ai lavoratori dipendenti; ■ debiti per rimborsi spese nei confronti dei lavoratori volontari; ■ altri debiti non ricompresi nei precedenti.
--	---

Per quanto riguarda il Rendiconto Gestionale vista la maggiore comprensione di tale suddivisione si segnala semplicemente che una prima distinzione in relazione al modello suggerito è a livello di macrovoce. Occorre quindi distinguere se le voci di proventi/ricavi o oneri/costi siano riferite: all'attività istituzionale ovvero tipica, all'attività connessa, se siano connesse alla gestione patrimoniale (ammortamenti di beni), alla gestione finanziaria ed alla raccolta fondi (si specifica che nel documento dell'Agenzia delle Onlus del 22 maggio 2008 è prevista una gestione ad hoc per le operazioni di raccolta fondi) o alla gestione straordinaria e diversa.

Appare opportuno segnalare come le voci di proventi / ricavi siano inserite nel prospetto in base all'origine. (eliminare: non necessaria, ragione dell'essere facilmente intuibile la distinzione con riferimento alle entrate così come suddivisa nel modello di conto economico riportato).

Per quanto riguarda gli oneri/costi invece, l'imputazione avviene per destinazione, dunque, una volta operata la distinzione con riferimento alla tipologia di attività per cui siano stati sostenuti, si può considerare quanto segue:

- le spese per acquisto di materie prime si riferiscono ai beni acquistati per essere utilizzati o trasformati e successivamente venduti o forniti dalla ODV;
- nelle spese per servizi sono ricompresi tutte le collaborazioni fornite da lavoratori autonomi o più in generale relative ad i servizi che sono stati ricevuti dalla ODV, possono essere qui inserite inoltre le spese telefoniche, postali, per energia elettrica, gas e riscaldamento.
- Nei costi per il personale vanno inseriti i costi complessi del personale dipendente inclusi gli oneri sociali, l'INAIL, e la quota di TFR relativa all'esercizio preso in considerazione;

- I costi per il godimento dei beni di terzi sono i costi relativi alle locazioni sostenute dalla ODV o dai beni che ha in leasing;
- Gli ammortamenti sono la quota di costo relativo ai beni presenti nelle immobilizzazioni che si vuole imputare all'esercizio di cui si sta redigendo il bilancio. Tale quota rappresenta la perdita di valore del bene che si è avuta nell'esercizio in relazione all'uso che è stato fatto del bene;
- Per quanto riguarda la raccolta fondi si ricorda sempre l'obbligo di rendicontazione di cui si è già trattato in precedenza in aggiunta all'indicazione degli importi delle entrate e delle uscite ad esse relative così come indicati dettagliatamente nel modello.

Per dare una esemplificazione pratica di redazione del bilancio possiamo ipotizzare nel caso ad esempio del primo esercizio di una ODV una situazione come quella seguente:

2/1/2007	Costituzione associazione con 5 soci fondatori
2/1/2007	Occorre stabilire le quote sociali che vengono definite in euro 50
15/1/2007	Domanda di iscrizione di 10 nuovi soci
17/1/2007	Acquisto materiale di cancelleria per euro 200
20/1/2007	Ammissione di 10 nuovi soci
21/1/2007	Incasso quote sociali
22/1/2007	Spese assicurazione volontari euro 200 n.b. assicurazione numerica per n° 20 volontari
1/3/2007	Concessa in comodato gratuito sede dal Comune
2/3/2007	Decisione di svolgere in primo luogo l'attività di volontariato X dell'ODV
15/4/2007	Ricevuta erogazione liberale da persona fisica per euro 1000
28/6/2007	Decisione di organizzare manifestazione di raccolta fondi per attività istituzionale con attività commerciale marginale
15/7/2007	Costo organizzazione manifestazione complessivo euro 1000 di cui euro 400 per materie prime, euro 200 per consulenti di cui euro 40 per ritenuta d'acconto; euro 40 spese telefoniche; euro 160 servizi vari; euro 200 rimborso spese a n° 3 volontari
15/8/2007	Giorno manifestazione si pagano tutte le spese di cui al precedente punto
20/11/2007	Acquistati mobili d'ufficio per €1.000, regolamento come segue: €200 a ½ assegno bancario e €800 al 31/01/2008.
20/12/2007	Riunione per bilancio preventivo e strategie per il futuro

Parte prima STATO PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2007

ATTIVO

A) CREDITI V/SOCI PER VERSAM. DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) immobilizzazioni immateriali

07) altre

totale I

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

01) terreni e fabbricati

02) impianti e macchinari

03) attrezzature industriali e commerciali

04) altri beni

880

totale II

880

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

totale III

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

880

C) Attivo circolante

I) rimanenze

01) materie prime, sussidiarie e di consumo

-

2 Prodotti finiti e merci

-

Materiale generico contribuito da terzi e da utilizzare in attività *di fund raising*

-

4 altro

-

totale I

-

II)	Crediti	
	1 verso clienti	-
	2 per liberalità da ricevere	-
	3 verso altri	-
	totale II	-
III)	Attività finanz. che non costit. immobil.	
IV)	Disponibilità liquide	
	01) depositi bancari e postali	140
	03) denaro e valori in cassa	10
	totale IV	150
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	150
	TOTALE ATTIVO	1.030

PASSIVO

A)	patrimonio netto	
I	Patrimonio Libero	
	1 Risultato gestionale esercizio (positivo o negativo)	230
	2 riserve statutarie	
	3 contributi in conto capitale liberamente utilizzabili	
II	Fondo di dotazione dell'ente (se previsto)	-
III	Patrimonio vincolato	
	Totale A)	230
B)	fondi per rischi e oneri	-
C)	trattamento di fine rapporto di lavoro	-
D)	debiti	
	1 debiti per contributi da erogare	-

2 debiti verso banche	-
3 debiti verso altri finanziatori	-
4 debiti verso fornitori	800
5 debiti tributari	-
6 debiti v/istituti di previd. e assistenza debiti per rimborsi spese nei confronti	-
7 dei lavoratori volontari	-
8 altri debiti	-
Totale D)	800
TOTALE PASSIVO E NETTO	1.030

Parte II RENDICONTO GESTIONALE

PROVENTI ISTITUZIONALI	2007
1)Donazioni,contributi monetari in conto esercizio	€ 1.000
2)proventi per servizi o cessioni di beni tipici	
3)quote associative	€ 750
4)donazioni, contributi monetari in conto capitale	
5) altri proventi istituzionali	
TOTALE PROVENTI ISTITUZIONALI	€ 1.750
ONERI ISTITUZIONALI	
1)acquisto materiali	€ 600
2)per servizi	€ 400
3)per il personale	
4)per godimento di beni di terzi	
5)pubblicazioni su riviste	
6)contributi monetari erogati	
7)altri oneri istituzionali	€ 400
TOTALE ONERI ISTITUZIONALI	€ 1.400
PROVENTI DA ATTIVITÀ CONNESSA	
1)proventi delle vendite e delle prestazioni	
2)altri proventi	
ONERI DA ATTIVITÀ CONNESSA	
1)per materie prime	
2)per servizi	
3)per godimento di beni di terzi	
4)per il personale	
ONERI GESTIONE PATRIMONIALE	
1) ammortamenti beni immateriali	
2) ammortamenti beni materiali	€ 120

<i>Totale ammortamenti</i>	€	120
GESTIONE FINANZIARIA E RACCOLTA FONDI		
1)proventi da operazioni di <i>Fund Raising</i>		
2)dividendi e interessi attivi		
3)prestiti ricevuti		
4)vendita titoli a breve		
-oneri raccolta fondi		
-interessi passivi		
-rimborso prestiti		
-acquisto titoli a breve		
GESTIONE STRAORDINARIA E DIVERSA		
1)proventi diversi		
2)disinvestimenti straordinari		
-oneri diversi		
-oneri straordinarie		
Imposte dell'esercizio		
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE	€	230

La nota integrativa potrebbe essere la seguente:

Parte III Nota integrativa al bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2007

Il presente bilancio di esercizio si compone di tre parti: stato patrimoniale, conto economico e la presente nota integrativa.

Il presente bilancio è redatto secondo le norme dell'art. 2423 e segg. del codice civile ed è redatto in unità di euro.

Nello stato patrimoniale sono indicate le attività e le passività dell'esercizio.

Le attività si riferiscono alla presenza di crediti o di beni fungibili o infungibili.

Le passività si riferiscono alla presenza di debiti e del fondo di dotazione rappresentante il patrimonio preesistente dell'Associazione.

In particolare, all'attivo dello stato patrimoniale la voce immobilizzazioni materiali pari ad euro 1.000 risulta essere composta da mobili per ufficio ammortizzati all'aliquota del 12%. Alla voce disponibilità liquide pari ad euro 150 sono invece presenti depositi bancari per euro 140 e la restante parte è rappresentata da una piccola cassa spese pari ad euro 10.

Con riferimento alle passività sono altresì presenti nel passivo debiti per euro 800 interamente relativi all'acquisto dei mobili da ufficio.

Nel conto economico sono indicati i costi sostenuti ed i contributi ricevuti in relazione all'attività istituzionale svolta dall'associazione.

In particolare i costi complessivi ammontano ad euro 1.400 e sono suddivisi in quattro categorie: acquisto di materie prime, costi per servizi ed altre uscite istituzionali (oneri diversi di gestione), ammortamenti.

I costi per acquisto di materie prime pari ad euro 600 si riferiscono interamente all'acquisto di materiale di cancelleria per un importo di euro 200 ed a spese per materie prime relative alla manifestazione A per euro 400.

I costi per servizi sono distinti in relazione alla tipologia di servizio ed ammontano complessivamente ad euro 400.

I costi per spese telefoniche sono pari ad euro 200.

Nei costi per servizi sono altresì presenti i costi per le collaborazioni che sono distinte in relazione alla loro finalità. In particolare sono presenti Collaborazioni per Progetto A per euro, Collaborazioni per progetto B per euro, Collaborazioni per Progetto C per euro,

Complessivamente i costi sostenuti per singolo progetto sono di seguito riportati:

PROGETTO	RIMBORSO SPESE	COLLABORAZIONI	TOTALE
Progetto A			
Progetto B			
TOTALE			

Nella voce altre spese istituzionali pari ad euro 400 sono presenti l'assicurazione per i volontari pari ad euro 200 e i rimborsi spese per i volontari pari ad euro 200.

Nella voce ammortamenti è presente la quota di ammortamento dell'esercizio in analisi relativamente ai mobili da ufficio per un importo pari ad euro 120.

Per quanto riguarda i contributi ricevuti in relazione all'attività istituzionale svolta dall'associazione essi ammontano complessivamente ad euro 1400 e sono così suddivisi:

Contributi Soci	750
Erogazioni liberali ricevute	1.000
Contributi Progetto A	
Contributo Progetto B	

Il presente bilancio espone, alla luce di quanto descritto, un avanzo di esercizio pari ad euro 230 e dovrà essere sottoposto all'assemblea la decisione riguardo la sua destinazione.

F.to Il Comitato direttivo

8. L'apertura del conto corrente.

Uno dei primi passi una volta costituita l'ODV è quello dell'apertura di un conto corrente sul quale far transitare le somme ricevute, ad esempio a titolo di contributi degli aderenti o di erogazioni liberali o altro, e dal quale poter effettuare i pagamenti che si renderanno necessari durante la vita e la gestione della ODV. La scelta della tipologia di conto corrente può spaziare da quello bancario a quello postale ed in ogni caso è opportuno per poter aprire il conto allegare la seguente documentazione:

- Atto costitutivo e Statuto della ODV in copia conforme all'originale o in copia autentica;
- Certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione da cui evincere il numero del codice fiscale della ODV;
- Verbale o altro documento (es. Statuto) da cui si evinca il nominativo del Presidente o del Legale Rappresentante della ODV;
- Fotocopia documento d'identità e codice fiscale del Legale Rappresentante;
- Iscrizione al Registro del Volontariato o all'Anagrafe delle ONLUS;
- Richiesta di esenzione dal bollo sugli estratti conto (solo nel caso di ODV iscritta al Registro del Volontariato o all'Anagrafe ONLUS).

Presentati tali documenti, occorre semplicemente compilare i moduli di apertura di conto forniti dal personale dello sportello bancario o postale per completare l'iter di apertura del conto corrente.

Appare opportuno indicare come sia opportuno considerare accuratamente nella scelta tra i vari istituti di credito o le poste italiane le condizioni contrattuali che si applicheranno al conto corrente. In particolar modo a parere di chi scrive sono preferibili quei conti correnti che prevedono spese di gestione molto basse anche magari a fronte di un tasso di interesse inferiore rispetto a quello previsto da altri conti. Tale suggerimento nasce dalla considerazione che molto spesso le spese bancarie incidono non poco sulle spese della ODV e visti gli ormai irrisori tassi di interesse, risulta essere preferibile avere un tasso di interesse leggermente inferiore ma costi fissi o di gestione più bassi.

Un elemento che consente inoltre di ridurre le spese per i conti correnti è la possibilità, solo per le ODV iscritte nel Registro del Volontariato o nell'anagrafe ONLUS, di poter richiedere l'esenzione del bollo sugli estratti conto.

Tale esenzione è subordinata alla richiesta da presentare presso la filiale bancaria o postale presso cui si è aperto il conto come nell'esempio seguente:

Modello di richiesta di esenzione dal bollo sugli estratti conto

Egr. Sig.
Direttore dell'Istituto Bancario (Ufficio Postale)

Via _____
Cap _____ Città _____

Oggetto: richiesta esenzione dal bollo sugli estratti conto bancari della ODV (nome)

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante della ODV (nome) _____ iscritta nel Registro del Volontariato (o Anagrafe ONLUS) in data _____ di cui si allega iscrizione, titolare del conto corrente n. _____ presso codesto Spettabile Istituto Bancario (Ufficio Postale)

Premesso che

- la legge quadro sul volontariato l. 266/1991 stabilisce all'art. 8 comma 1 che le organizzazioni di volontariato sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro sui loro atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento delle loro attività;
- la norma sopraesposta è stata recepita dall'art. 17 del D.L. 460/1997 che disciplina le ONLUS;
- che il Ministero delle Finanze con risoluzione n. V/10/1401/95 ha affermato che gli estratti conto delle organizzazioni di volontariato di cui alla l. 266/1991 sono esclusi dall'imposta di bollo;
- con circolare n. 55 del 30 novembre 1998 l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha reso noto a tutti gli Istituti di Credito associati il contenuto di cui alla risoluzione del Ministero delle Finanze sopra citata;
- gli estratti conto bancari e postali, la fatturazione delle utenze di luce, acqua, telefono e gas, sono utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali di volontariato della ODV (nome) e pertanto sono da considerarsi atti per lo svolgimento dell'attività prevista dallo statuto di codesta ODV.

dichiara

- che la ODV (nome) è esente dall'imposta di bollo sugli estratti conto bancari e postali, nonché sulla fatturazione delle utenze relative alla fornitura dei servizi di luce, acqua, gas e telefono.

Chiede

L'applicazione dell'esenzione dell'imposta di bollo a decorrere dalla data odierna e l'eventuale recupero delle somme pregresse trattenute successivamente alla risoluzione del Ministero delle Finanze V/10/14001/95 del 21 ottobre 1995.

Data

Firma

9. le convenzioni e i contratti

Le Organizzazioni di volontariato che intrattengono rapporti con enti pubblici (ASL, Ospedali, Enti locali) o altri enti del Terzo settore (Cooperative sociali, Fondazioni, ex IPAB, ecc.), devono regolare tale legame con apposite convenzioni.

Si osserva come la convenzione può regolare i rapporti tra singola OdV e singola amministrazione, ma può anche regolare i rapporti tra più soggetti, più amministrazioni e più organizzazioni di volontariato.

Il passo successivo sarebbe non solo l'erogazione del servizio, ma anche la co-progettazione dello stesso, nello spirito della legge 328/2000.

Lo strumento della convenzione è richiamato sia nella legge 328/2000, che nella legge 266/91, quest'ultima dedica l'intero art. 7 alle convenzioni stabilendo che la pubblica amministrazione può stipulare convenzioni con le OdV che sono iscritte da almeno sei mesi nei registri regionali e che dimostrino adeguate capacità operative. In particolare essa deve contenere

a) la descrizione delle obbligazioni delle parti;
b) le disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione ed il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

c) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità delle attività. Nella convenzione dovranno essere ben individuate le attività che la ODV è chiamata a svolgere, con indicazione chiara degli obiettivi che l'ente pubblico si prefigge con l'erogazione del servizio, dei tempi e delle modalità di erogazione, ma anche dei criteri di verifica e di controllo della qualità delle prestazioni. Per garantire un sistema di reciprocità occorre prevedere la durata della convenzione, eventuali periodi di rinnovo.

Occorre, inoltre, stabilire le tipologie di spesa che sono rimborsate dall'ente pubblico, e le modalità di rimborso.

Infine si ricorda che l'art. 7 della legge 266/91 prevede quale elemento essenziale della convenzione la copertura assicurativa dei volontari attivi.

Modello Convenzione tra Organizzazione di volontariato ed Ente Pubblico²⁶

L'anno <...>, il giorno <...>, del mese di <...>, con sede in <...>, via <...>, n. <...>, cap <...>

FRA

²⁶ Cfr. Collana Approfondimenti n. 3 - Le Convenzioni, anno 2006 ediz. I, pag. 18 - a cura di Franco Gheza (CSV Lombardia)

- l'Amministrazione pubblica <...>, che in seguito sarà denominato/a Ente pubblico, partita IVA/C.F. <...>, rappresentato dal Signor <...> [indicare la carica ricoperta nell'Amministrazione pubblica] luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, C.F. <...>, come da delibera del/della (specificare l'organo competente a deliberare in materia) n. <...> del <...>

E

- l'Associazione di volontariato denominata <...> [che in seguito sarà chiamata Associazione], partita IVA/C.F. <...>, con sede legale in <...>, via <...> n. <...> iscritta nel Registro regionale del volontariato in data <...> con <...> [indicare l'atto regionale o provinciale di iscrizione] n. <...> rappresentata dal Signor <...>, luogo e data di nascita <...>, residenza <...>, C.F. <...> in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa

premesso

- che la Legge n.266/91 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Calabria con legge n. 18/95 egualmente riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale;
- che la Legge n.266/91 e la Legge Regionale n. 18/95, rispettivamente agli articoli 7 e 8, prevedono la possibilità, per le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali del volontariato, di stipulare convenzioni con gli enti pubblici nei limiti e in osservanza delle condizioni previste negli articoli citati;
- che l'Organizzazione di volontariato denominata <...> è iscritta dal almeno sei mesi nel Registro Regionale del Volontariato nella Regione Calabria;
- che l'ente pubblico <...> intende avvalersi della collaborazione dell'Organizzazione di volontariato <...> nell'attività di <...> (elencare in modo analitico e completo), realizzati nell'ambito del proprio territorio di competenza;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Articolo 1

L'Ente pubblico, volendo assicurare nella propria area territoriale le seguenti attività: <...>; <...>; <...>; integrative e non surrogatorie del lavoro di propria competenza [specificare le attività], avvia con l'associazione <...> il progetto di cui al testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Nello sviluppo delle attività nel territorio [indicare: comunale/provinciale] l'Associazione si impegna a ricorrere prevalentemente ai propri volontari, e

primariamente a quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

Nell'avvio delle attività, i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dall'Ente pubblico nella persona del Signor <...> e dell'Associazione nella persona del Signor <...> redigono lo schema operativo - o gli schemi operativi - per l'attuazione del progetto di cui all'articolo 1. Per il servizio delle attività stabilite l'Associazione mette a disposizione n. <...> volontari.

Articolo 3

L'Associazione assicura quanto segue:

- che le attività programmate siano rese con costanza per il periodo precauzionalmente stabilito;
- di comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Ente pubblico delle sospensioni che, per giustificato motivo, dovessero sopraggiungere nel corso delle attività, nonché a informare delle eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a informare celermente il responsabile nominato dall'Associazione di ogni evento che possa gravare sulla concretizzazione del progetto, nonché a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa influire sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto controllano l'esatto sviluppo delle attività, verificando che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano effettuate con delle modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle disposizioni normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso: <...> incontri periodici; <...> visite sul posto; <...> colloqui con i fruitori effettuate anche disgiuntamente.

Articolo 4

L'Associazione assicura che gli operatori inseriti nelle funzioni oggetto della presente convenzione hanno la padronanza delle essenziali conoscenze tecniche e pratiche (specificare anche le eventuali abilitazioni professionali richieste) necessarie per svolgere le attività di servizio o di prestazioni specifiche.

Articolo 5

L'Associazione assicura che i volontari svolgenti le attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Come da polizza assicurativa n. <...> stipulata in data <...> dalla compagnia di assicurazioni <...>.

Articolo 6

Le strutture, attrezzature e mezzi impiegati nello svolgimento delle attività sono le seguenti:

<...>; <...>; <...>.

Articolo 7

Le spese generali di funzionamento dell'Associazione che vengono imputate alla convenzione sono le seguenti: oneri organizzativi, conferenze; convenzioni; contributi; incarichi vari; segreteria di coordinamento; compenso responsabile comitato scientifici co; compenso per spettacoli; promozione e pubblicità; spese di viaggio e trasferte; altri servizi.

Tra gli oneri e spese ammessi a rimborso vi sono le coperture assicurative.

L'Ente pubblico assicura di rimborsare all'Associazione ogni spesa inserita nell'elenco del comma precedente, nei limiti indicati e su presentazione di apposita documentazione giustificativa.

Le eventuali spese non documentabili saranno rimborsate solo su apposita presentazione di dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'Associazione.

L'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata [eventualmente, prevedere un rapporto percentuale].

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dall'Associazione all'Ente pubblico con scadenza <...>.

L'Ente pubblico rimborserà le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse.

Articolo 8

Le prestazioni e le agevolazioni che l'Ente pubblico intende garantire all'Associazione in quanto convenzionata, ma che non costituiscono un corrispettivo a fronte delle prestazioni fornite dall'Associazione stessa in attuazione della convenzione sono le seguenti: <...>; <...>; <...>.

Articolo 9

Per la migliore valorizzazione del contributo operativo offerto dai volontari, l'Ente pubblico si impegna a promuovere la partecipazione del personale dell'organizzazione di cui alla presente convenzione alle eventuali iniziative di riqualificazione e aggiornamento che predispone e attua nelle materie connesse all'oggetto della presente convenzione per il proprio personale.

L'Ente pubblico esercita anche la vigilanza igienico-sanitaria sulla struttura fermo restando che ogni eventuale responsabilità, derivante dall'esercizio della gestione, resta a carico dell'organizzazione.

Articolo 10

Il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Associazioni iscritte nel Registro regionale del volontariato verrà reso operativo da parte dall'Ente pubblico attraverso la costituzione: <...> apposito comitato bilaterale; <...> comitato;

<...> consulta.

L'Ente pubblico fornirà supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 11

I responsabili della gestione del progetto espongono ogni anno e comunque al termine della validità della convenzione se inferiore all'anno, una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione agli enti di riferimento.

Articolo 12

La presente convenzione ha validità dal <...> al <...>.

In caso di rinnovo è necessario stipulare una nuova convenzione.

L'Ente pubblico può rescindere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

In caso di controversia, le parti, potranno affidare la decisione inerente le presunte inadempienze delle parti, ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante delle due parti stipulanti la convenzione ed un terzo nominato dalla Regione Calabria.

Articolo 13

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 266/91.

Esempio di convenzione tra enti no profit
ACCORDO DI COLLABORAZIONE A SCOPO BENEFICO
Tra l'Associazione Banco Alimentare della Calabria Onlus e Enti assistiti²⁷

Spett.le

Associazione _____

Oggetto: accordo di collaborazione a scopo benefico

Facendo seguito alle intese con Voi intercorse, resta stabilito quanto segue:

Premesso

- che l'Ass. Banco Alimentare della Calabria Onlus, con sede in c.da Coda di Volpe, Rende (CS), per il perseguimento delle proprie finalità provvede alla raccolta di derrate alimentari anche non più commercializzabili da Enti pubblici, dall'industria agroalimentare e dalla distribuzione commerciale e provvede alla redistribuzione ad Enti e Associazioni che si occupano di assistenza ai poveri ed agli emarginati;
- che l'Ass. Banco Alimentare della Calabria Onlus, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, si impegna a mettere gratuitamente a disposizione dell'Ente le derrate alimentari che esso avrà raccolto o ricevuto, nelle quantità che giudicherà, a sua insindacabile valutazione, eque in funzione sia delle sue disponibilità, sia dei bisogni dell'insieme degli Enti benefici che traggono approvvigionamento da esso;
- che l'Ass. Banco Alimentare della Calabria Onlus, dal momento della consegna delle derrate alimentari all'Ente, verrà scaricato da qualsiasi responsabilità in ordine alla conservazione, alla distribuzione e al consumo delle stesse senza altra formalità oltre alla firma per ricevuta;
- che l'Ente nell'ambito delle proprie finalità di assistenza ed aiuto ai poveri ed agli emarginati necessita di generi alimentari;

restando inteso che le presenti premesse formano parte integrante dell'accordo qui di seguito trascritto, l'Ente si impegna a sottoscrivere quanto segue:

ART.1. l'Ente si impegna:

²⁷ Modello in uso presso il Banco Alimentare della Calabria. (Per gentile concessione)

- a gestire l'accumulo e la distribuzione gratuita delle derrate ricevute, in conformità alla normativa sanitaria vigente, astenendosi dal distribuire alimenti che possano in qualche modo nuocere alla salute dei destinatari, a non accumulare in maniera anormale i viveri ricevuti e a non utilizzarli a fini commerciali;
- ad evitare ogni strumentalizzazione del rapporto con l'Ass. Banco Alimentare della Calabria Onlus e in generale ogni comportamento che possa nuocere all'attività e all'immagine dell'associazione regionale stessa.

ART.2. L'Ente potrà utilizzare le derrate esclusivamente per la somministrazione di pasti e/o la distribuzione gratuita delle stesse alle persone direttamente assistite.

L'Ente conserverà i prodotti presso il proprio magazzino e si impegna a non fare uscire dai confini nazionali i prodotti ricevuti.

ART.3. è fatto divieto all'Ente di ridistribuire le merci ricevute ad altri Enti. A tale disposizione si può derogare solo previa autorizzazione scritta dell'Ass. Banco Alimentare della Calabria Onlus.

ART.4. L'Ente si impegna a fornire per iscritto all'Ass. Banco Alimentare della Calabria Onlus tutte le informazioni relative alla distribuzione ed alla destinazione delle merci di cui all'ART.1. e ad accettare eventuali visite da parte di incaricati della suddetta associazione regionale, permettendo di visionare i locali utilizzati e ricevere le necessarie informazioni sull'attività.

ART.5. L'Ente si approvvigionerà presso i luoghi indicati dall'Ass. Banco Alimentare della Calabria Onlus con i propri mezzi, secondo tempi e metodi concordati con l'associazione regionale stessa. Le derrate verranno consegnate solamente a persone all'uopo incaricate dall'Ente mediante apposito documento. Il delegato è tenuto al controllo di quanto ricevuto e riportato sulla bolla di consegna, pertanto successive proteste sulla quantità o lo stato di conservazione dei prodotti non saranno prese in considerazione dall'Ass. Banco Alimentare della Calabria Onlus che, quindi, si riterrà scaricata da ogni responsabilità inerenti la conservazione, la distribuzione e il consumo delle stesse. Il ricevimento delle derrate sarà attestato dalla sottoscrizione apposta per ricevuta sulla bolla.

ART.6. L'Ente allega al presente accordo copia del proprio statuto e dell'atto costitutivo, i dati fiscali e le generalità dei propri rappresentanti, il consenso ai sensi della legge 675/96 e si impegna a comunicare all'Ass. Banco Alimentare della Calabria Onlus ogni modifica successiva entro 15 giorni dalla

variazione, nonché a fornire annualmente una relazione sulla propria attività comprensiva del numero medio e della tipologia delle persone assistite.

ART.7. il mancato adempimento degli obblighi e l'inosservanza delle condizioni previste dal presente accordo da parte dell'Ente, ovvero il verificarsi di gravi motivi, costituiscono causa di immediata risoluzione dello stesso. L'Ente si obbliga a risarcire all'Ass. Banco Alimentare della Calabria Onlus tutti i danni che dovessero derivare dalla violazione del presente accordo, oltre sollevare sin da ora da ogni conseguenza pregiudizievole diretta o indiretta che dovesse derivare dalla violazione dei patti medesimi.

ART.8. il presente accordo ha durata annuale a partire dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non disdetta a mezzo raccomandata A.R. 3 mesi prima della scadenza. L'Ass. Banco Alimentare della Calabria Onlus ha la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente accordo di collaborazione a scopo benefico, inviando al Beneficiario comunicazione scritta.

ART.9. il presente accordo annulla e sostituisce il precedente stipulato con l'Ass. Banco Alimentare della Calabria Onlus.
Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro con la restituzione della presente, debitamente firmata in calce in segno di accettazione e conferma.

Letto, confermato e sottoscritto

Timbro dell'Ente

Cognome, nome e firma del legale rappresentante.

Anche ai sensi e per gli effetti ex artt. 1341 - 1342 cod. civ., si approvano specificamente, ove occorra: la promessa, gli artt. 1,2,3,5,7 e 8 del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Timbro dell'Ente

Cognome, nome e firma del legale rappresentante.

....., li

9.1 I contratti di locazione e comodato

L'ODV nel corso della sua opera ha quasi sempre bisogno di locali sia dove porre la sede utile al fine dello svolgimento delle riunioni o delle assemblee ma anche di locali all'interno dei quali svolgere la propria attività. A volte soprattutto all'inizio per non subire ulteriori costi si propende per effettuare l'attività e le riunioni presso il domicilio del presidente o di un socio, ma al crescere dell'attività a volte è necessario avere uno spazio autonomo ed indipendente da utilizzare come sede sociale ed anche come luogo in cui poter svolgere l'attività istituzionale.

Per far fronte a tali esigenze si presentano all'ODV alcune possibilità come quella di prendere in locazione un locale o di ricevere in comodato gratuito un immobile o anche una autovettura al fine di realizzare i propri scopi.

Il contratto di locazione è un contratto con il quale una parte (locatore) si impegna a fa godere all'altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un determinato periodo di tempo e dietro corrispettivo.

Il contratto di locazione non prevede il trasferimento della proprietà ma solo l'utilizzo del bene.

Il locatore deve consegnare al conduttore la cosa in buono stato di manutenzione, deve mantenere in condizioni idonee all'uso per la quale è destinata, deve accollarsi le spese occorrenti alle riparazioni, eccetto quelle che si considerano essere piccole manutenzioni dovuto all'uso normale della cosa che sono a carico del conduttore. Il locatore deve inoltre garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa durante la locazione e di contro a tutto ciò ha diritto al corrispettivo pattuito.

Modello di contratto di locazione

Con la presente scrittura privata, redatta in triplice esemplare ed avente ogni valore di legge, tra le sottoscritte parti:

- società <...>, con sede in <...>, via <...>, c.f. <...>, nella persona di <...>, di seguito indicata anche come locatore, da una parte;
- l'Associazione _____, con sede in <...>, via <...>, c.f. <...>, nella persona di <...>, di seguito indicato anche come locatario o conduttore, dall'altra parte;

premessò

- che la società <...> ha la libera e piena disponibilità dell'immobile sito in <...>, via <...>, meglio descritto in seguito;
- che la società <...> intende locare tale immobile al sig. <...>, che intende riceverlo in locazione, alle condizioni sotto espòste;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il locatore concede in locazione al conduttore, che accetta per sé, suoi eredi e aventi causa, l'unità immobiliare costituita da <...>, sita in <...>, via <...>, n. <...>, p. <...>, censita al catasto <...>, per anni <...> e cioè dal <...> al <...>.

La locazione viene stipulata per lo svolgimento esclusivo della attività di commercio al minuto e all'ingrosso di <...> nei locali al piano terra, ed uffici e sale di rappresentanza al piano superiore.

2) Il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di <...> anni, e così di seguito, qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo di lettera raccomandata A.R. spedita almeno <...> mesi prima della scadenza della locazione, e salvo recesso da comunicarsi da parte del conduttore.

3) Il canone di locazione viene fissato in <...> annue, oltre al rimborso delle spese per prestazioni accessorie che si presumono in <...>, salvo conguaglio da calcolarsi <...>; complessivamente <...> da pagarsi presso il domicilio del locatore in <...> rate scadenti <...>. Il pagamento del canone non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese od eccezioni del conduttore, qualunque ne fosse il titolo.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 392/1978, le parti convengono che il canone di locazione verrà aggiornato annualmente, su richiesta del locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Ai fini degli oneri accessori alla porzione locata competono millesimi <...> per le spese di riscaldamento; millesimi <...> per le spese di ascen-

sore (se si tratta di unità servita da tali impianti); millesimi <...> per tutte le altre spese (ivi comprese quelle di pulizia e portiere).

Per detti oneri accessori, il conduttore versa un acconto al momento del pagamento della prima rata di canone pari alla quota risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

4) La locazione è ad uso esclusivo di <...>; è vietato al conduttore di mutare tale uso, di sublocare o cedere tutti o parte dei locali, anche gratuitamente, senza permesso scritto del locatore. Il silenzio o l'acquiescenza del locatore al mutamento dell'uso pattuito, alla cessione o alla sublocazione, che eventualmente avvenissero, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. La violazione di detti patti comporterà la risoluzione del contratto a semplice richiesta del locatore.

5) Il conduttore dichiara che l'immobile oggetto del presente contratto verrà utilizzato per lo svolgimento di attività che comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e consumatori.

6) Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di locazione entro <...> giorni dalla scadenza, o delle quote per oneri accessori entro <...> mesi dalla richiesta, come pure la mutata destinazione dell'uso dei locali, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore, ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione di un interesse che viene fissato in misura doppia dell'interesse legale.

7) Il conduttore non può, senza il consenso scritto del locatore, eseguire modifiche, anche migliorative, degli elementi strutturali dell'immobile oppure innovazioni, migliorie o addizioni o sostituzioni di impianti di qualunque genere; non può sovraccaricare i <...>; non può ingombrare in alcun modo le parti comuni dell'edificio; non può esporre cartelli o insegne in <...> Il conduttore è responsabile sia verso il locatore che verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile locato e dei suoi impianti, e, in particolare, per incendio, per ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi e colonne di immondizie, per spandimento di acqua, fughe di gas, ecc... Il conduttore è costituito custode della casa locata: a tal riguardo si obbliga ad assicurare l'immobile contro i rischi di incendio, scoppio ed allagamenti con polizza che viene prodotta all'atto della firma del presente contratto.

8) In deroga agli artt. 1576 e 1609 c.c. tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, anche se effettuate nelle parti comuni dell'edificio, sono a carico del conduttore, che, per quanto concerne le opere all'interno dell'unità locata, dovrà provvedervi tempestivamente, salvo il diritto del locatore di sostituirsi al conduttore in caso di inadem-

pienza di quest'ultimo, con diritto del locatore all'integrale rimborso delle spese sostenute entro venti giorni dalla richiesta.

Il locatore potrà effettuare riparazioni, anche non urgenti, all'interno dell'immobile locato, senza corrispondere alcuna indennità al conduttore, anche se la durata delle riparazioni sia superiore a venti giorni, con ciò derogandosi per volontà delle parti alla disposizione dell'art. 1584 codice civile.

9) Il conduttore si obbliga a lasciar visitare i locali a coloro che aspirassero a prenderli in locazione, ogni giorno dalle ore <...> alle ore <...>, a partire dal primo giorno dell'ultimo trimestre di locazione, sotto la pena del risarcimento dei danni, salva la facoltà del locatore, o di chi lo rappresenta, di visitarli in qualunque tempo allo scopo di constatarne il modo d'uso.

10) A garanzia dell'adempimento del presente contratto, il conduttore versa al locatore una cauzione in contanti pari a tre mensilità del canone. L'interesse legale sarà accreditato al conduttore alla scadenza di ogni anno di locazione. In ogni caso la cauzione non è computabile in conto pigione e sarà restituita alla riconsegna dell'immobile in buono stato locativo.

11) Il conduttore, a seguito della visita dell'immobile e delle indagini, anche amministrative, e degli accertamenti espletati, dichiara che la cosa locatagli trovasi in buono stato locativo, adatta all'uso convenuto, e di prenderne consegna per ogni effetto con il ritiro delle chiavi. Il locatore resta esonerato da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni o licenze amministrative, anche se dipendenti dalla cosa locata. A tal fine il conduttore dichiara di essere a conoscenza che catastalmente l'immobile ha la destinazione di negozio per i vani al piano terra e di ufficio per quelli al piano superiore. Avendo la parte conduttrice richiesto che il locatore provveda, a sue spese, all'accorpamento dei due negozi per formare un unico locale, il conduttore si impegna, ora per allora, a sostenere le spese di ripristino del precedente stato, qualora ciò sia richiesto dalla parte locatrice al termine della locazione. In particolare il conduttore dovrà provvedere a proprie spese al rifacimento delle pareti, alle planimetrie catastali, alle spese tecniche di progetto ed ai relativi oneri di urbanizzazione.

12) Il conduttore prende in consegna i seguenti impianti <...> e si impegna a mantenerli in buono stato manutentivo, ad utilizzarli ed eventualmente adeguarli secondo la normativa vigente o futura, esonerando espressamente il locatore da ogni responsabilità al riguardo.

All'atto della firma del presente contratto, il locatore consegna al conduttore copia della documentazione sulla sicurezza degli impianti e quella della certificazione in materia di risparmio energetico.

13) Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione, se non dopo avere eseguito il pagamento delle rate scadute.

14) In caso di ritardata riconsegna dell'immobile alla scadenza contrattualmente pattuita, il conduttore sarà tenuto al pagamento di una penale di €<...>, aggiornabile in base all'indice ISTAT del costo della vita, con base iniziale di riferimento il numero indice del terzo mese anteriore a quello di inizio della locazione, per ogni giorno di ritardo, oltre al canone di locazione e agli oneri accessori.

15) Il conduttore autorizza espressamente il locatore a fornire i propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 all'amministratore dello stabile o a terzi per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque a esso collegati.

16) La registrazione del presente contratto avverrà a cura del conduttore, con obbligo per il locatore di rimborsare la metà della spesa sostenuta, escluso però ogni multa e/o soprattassa per omesso o tardivo versamento.

17) Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e potrà essere provata solo mediante atto scritto.

18) Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alla legge, nonché agli usi e consuetudini provinciali in materia di locazione.

19) Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto, foro esclusivamente competente sarà quello del domicilio del locatore, che viene eletto, a tutti gli effetti, in <...>

Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute nei patti n. 2 (rinnovo tacito); n. 4 (divieto di mutare la destinazione e di sublocazione); n. 6 (clausola risolutiva espressa); n. 7 (divieto di migliorie e addizioni senza consenso); n. 8 (esclusione di responsabilità per limitazione di godimento della cosa locata e accollo spese straordinarie); n. 9 (visita dell'immobile); n. 13 (eccezioni e pretese); n. 14 (penale); n. 15 (dati personali); n. 19 (foro competente).

Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>

=====

Il contratto di comodato è un contratto, sempre a titolo gratuito, mediante il quale il proprietario del bene concede gratuitamente in uso un bene mobile o immobile, per un periodo di tempo definito e limitato, al termine del quale il bene rientrerà in suo possesso nelle medesime condizioni alle quali è stato concesso in uso, salvo il normale deperimento che si ha con l'uso.

Tale contratto è sicuramente vantaggioso per la ODV e vista la gratuità è quasi sempre un modo con il quale una persona che conosce l'opera della ODV meritevole di un aiuto e supporto cerca di aiutare l'attività della stessa. Si ricorda come l'art. 32 della legge 383/2000 ribadisce che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato, in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Si riportano in seguito due modelli tra i più frequenti di comodato: l'uno relativo ad un comodato per l'utilizzo di un'autovettura e l'altro per l'utilizzo di un immobile.

Modello di contratto di comodato per utilizzo di autovettura CONTRATTO DI COMODATO

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le seguenti parti:

La ASP/ La Società _____, residente in / con sede in _____

Via _____, n. _____, C.F./P.I. _____, legalmente rappresentata dal Sig. _____ nato a _____, il _____

D'ora in poi indicato come "Comodante"
e

l'Associazione _____, con sede in _____, via _____, C.F./P.I. _____, legalmente rappresentata dal Sig. _____, nato a _____, il _____

d'ora in poi indicato come "Comodatario"

PREMESSO

- che il Comodante è proprietario della autovettura _____, targata _____, i cui ulteriori dati identificativi sono contenuti nella copia della carta di circolazione allegata al presente contratto e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
- che con verbale di assemblea del _____ l'assemblea dei soci del Comodatario ha deliberato la stipula di un contratto di comodato per l'utilizzo di mezzo adibito al trasporto di persone (o cose);
- che il Comodante ha espresso parere favorevole alla stipula del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. **Premessa.** La premessa costituisce parte integrante del presente contratto;

2. **Oggetto e scopo.**

Il comodante dà in comodato al Comodatario, che accetta, l'autovettura per il trasporto di persone (o cose) _____ indicata come da Premessa.

Il bene è in ottimo stato di conservazione, esente da vizi, e del tutto idoneo alla sua funzione.

Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo (da personalizzare): trasporto dei soci dell'associazione e, occasionalmente, trasporto di materiale vario nell'esercizio dell'attività istituzionale e delle attività accessorie complementari all'attività istituzionale, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene dato in comodato con la dovuta diligenza, e non potrà, senza il consenso scritto del comodante, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso.

3. **Durata e restituzione del bene dato in comodato**

Il Comodatario, che riceve immediatamente il bene in oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo a semplice richiesta del Comodante (o decorso un certo lasso di tempo).

Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

4. **Stima**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 del c.c., il Comodante ed il Comodatario convengono quale valore di stima del bene dato in comodato la somma complessiva di euro _____ Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del bene comodato.

5. **Obblighi delle parti**

Il comodato è a titolo gratuito. Rimangono a carico del Comodatario le seguenti spese:

- Carburanti e lubrificanti;
- Spese assicurative;
- Spese di manutenzione.

6. **Disciplina del contratto**

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, dalle norme degli artt. 1803-1812 del c.c.

L'inosservanza delle condizioni del presente contratto, in particolare per quanto previsto ai punti 2,3,5 del presente contratto produrrà la

risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa Comandatario ai sensi degli artt. 1456 e 1804 c.c.

L'estinzione della ODV, nonché la sua fusione, incorporazione o trasformazione in altro ente determinano la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1353 c.c.

Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.

7. Spese

Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario.

Luogo e data _____

Firma delle parti

=====

Modello di contratto di comodato per utilizzo di un immobile**CONTRATTO DI COMODATO**

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra le seguenti parti:

Il Sig/ La Società _____, residente in / con sede in _____

Via _____, n. _____, C.F./P.I. _____, nato a/ legalmente rappresentata dal Sig. _____ nato a _____, il _____

D'ora in poi indicato come "Comodante" e

l'Associazione _____, con sede in _____, via _____, C.F./P.I. _____, legalmente rappresentata dal Sig. _____, nato a _____, il _____

d'ora in poi indicato come "Comodatario" **PREMESSO**

- che il Comodante è proprietario di un immobile, sito in _____, alla via _____, i cui ulteriori dati identificativi catastali sono contenuti nella documentazione allegata al presente contratto e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
- che con verbale di assemblea del _____ l'assemblea dei soci del Comodatario ha deliberato la stipula di un contratto di comodato per utilizzarlo per la propria attività;
- che il Comodante ha espresso parere favorevole alla stipula del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. **Premessa.** La premessa costituisce parte integrante del presente contratto;
2. **Oggetto e scopo.**

Il comodante dà in comodato al Comodatario, che accetta, il predetto immobile così identificato catastalmente _____ e costituito da _____ come da planimetria allegata sub. A alla presente indicata come da Premessa.

(nel caso in cui fossero concessi anche gli arredi ed in generale beni mobili occorre aggiungere: "Sono concessi in comodato anche le attrezzature ed i beni mobili indicati nell'inventario allegato sub. B alla presente, che forma parte integrante del presente contratto".)

Il bene è in ottimo stato di conservazione, esente da vizi, e del tutto idoneo alla sua funzione.

Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con dovuta diligenza, esclusivamente per la propria attività (o come sede della ODV), impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

Il Comodatario si impegna a stipulare a proprie spese opportuna assicurazione sull'immobile oggetto di comodato presso una Compagnia Assicuratrice di primaria importanza e per un congruo massimale, contro tutti i rischi che possono gravare sull'immobile e per responsabilità civile, e ad esibire la polizza e le ricevute dei premi pagati su richiesta del Comodante. La polizza dovrà prevedere l'obbligo a carico della Compagnia Assicuratrice di risarcimento del Comodante o delle persone danneggiate, ai sensi dell'art. 1917 del codice civile.

Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene dato in comodato (compresi gli eventuali beni mobili in esso contenuti) con la dovuta diligenza, e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso.

3. Durata e restituzione del bene dato in comodato

Il Comodatario, potrà usufruire della disponibilità dell'immobile sopra descritto per la durata di _____ a partire da _____ con scadenza il _____. Alla scadenza il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di _____ salvo disdetta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno _____ (_____).

Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

4. Stima

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1806 del c.c., il Comodante ed il Comodatario convengono quale valore di stima del bene dato in comodato la somma complessiva di euro _____. Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per perimento del bene comodato.

5. Obblighi delle parti

Il comodato è a titolo gratuito.

Il comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso in comodato. In particolare si impegna a chiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività ed a ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

Il mancato rilascio di una sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sarà causa di risoluzione del presente contratto.

Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto gli viene consegnato ed affidato nonché a pagare o rimborsare su richiesta del Comodante ogni gravame di tasse e imposte relative ed inerenti all'immobile; le parti espressamente escludono che il predetto pagamento o rimborso costituisca corrispettivo per il presente comodato.

Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato sono a carico del Comodatario le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l'utilizzo dell'immobile, comprese quelle relative al riscaldamento ed alle utenze.

Sono invece a carico del Comodante tutte le spese che eccedano l'ordinaria amministrazione e che quindi si presentino come spese di straordinaria amministrazione.

Il comodatario dovrà pagare una penale di euro _____(_____) al giorno in caso di mancata riconsegna dell'immobile alla scadenza sopra stabilita, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

6. Disciplina del contratto

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, dalle norme degli artt. 1803-1812 del c.c.

L'inosservanza delle condizioni del presente contratto, in particolare di quelle previste ai punti 2,3,5 del presente contratto produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa Comandatario ai sensi degli artt. 1456 e 1804 c.c.

L'estinzione della ODV, nonché la sua fusione, incorporazione o trasformazione in altro ente determinano la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1353 c.c.

Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.

7. Spese

Le spese del presente contratto e tutte quelle accessorie, sono a carico del Comodatario.

Luogo e data _____

Firma delle parti

9.2 Volontariato e lavoro: norme

Con la legge quadro n. 266 del 1991 il legislatore ha fissato un principio fondamentale ed inderogabile: le organizzazioni di volontariato devono operare prevalentemente tramite l'apporto **gratuito** dei propri volontari (c.d. principio di gratuità).

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 e comma 3 della legge citata “ *L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono soltanto essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte* ”.

Ciò non esclude tuttavia, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 266 del 1991, che “*Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo **esclusivamente** nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta*”.

Sebbene dunque la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro la legge consente che al loro fianco vi siano altri operatori retribuiti.

L'attività di volontariato tuttavia deve sempre e comunque essere prevalente rispetto a quella di lavoro retribuito (cd. principio di prevalenza) e non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario (c.d. principio di gratuità).

A ciò si aggiunga per completezza espositiva il contenuto dell'art. 17 della legge quadro sul volontariato: *i dipendenti di aziende pubbliche e private aderenti ad organizzazioni di volontariato iscritte nei registri generali regionali, previo rispetto di alcune condizioni, possono richiedere l'applicazione di orari di lavoro flessibili*.

Fatte queste premesse pare opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 276 del 2003, (c.d. riforma Biagi) ha ampliato le tipologie contrattuali utilizzabili, dunque, anche dalle Organizzazioni di volontariato nel rapporto con collaboratori e/o dipendenti.

9.3. Volontariato e lavoro: prassi

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo né diretto, né indiretto né tanto meno dal soggetto beneficiario dell'opera del volontario. Al volontario però possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Due sono le condizioni al verificarsi delle quali è possibile dare un rimborso spese al volontario:

1. le spese devono essere state effettivamente sostenute dal volontario per l'attività prestata;
2. le spese non devono superare i limiti eventualmente e preventivamente stabiliti dal Direttivo dell'ODV.

Il volontario quindi può solo ricevere un rimborso spese a piè di lista ossia deve documentare con documenti fiscalmente rilevanti quanto abbia speso per l'attività prestata e solo tale somma con i limiti di cui al punto 2 può essergli rimborsata. Il rischio che la ODV corre in caso di documentazione mancante o scarsa è che l'amministrazione finanziaria consideri tali somme erogate come compensi a titolo di lavoro autonomo e contesti alla ODV il mancato adempimento degli obblighi del sostituto d'imposta.

Per dare una indicazione di massima dei documenti necessari per i rimborsi spesa può essere utile fare riferimento alla seguente tabella dove per dichiarazione rimborso si intende una autorizzazione al rimborso del Direttivo della ODV:

TIPO DI SPESA	DOCUMENTAZIONE
VITTO E ALLOGGIO	RICEVUTA FISCALE
CONSUMAZIONI BAR	RICEVUTA FISCALE
VIAGGIO AEREO	SCONTRINO E DICHIARAZIONE DI RIMBORSO
VIAGGIO AUTO ODV	CARTA CARBURANTE
SCHEDE TELEFONICHE	DICHIARAZIONE DI RIMBORSO
TAXI	RICEVUTA
PEDAGGI AUTOSTRADALI	RICEVUTA PEDAGGIO E DICHIARAZIONE DI RIMBORSO

Le ODV, oltre ad avvalersi dell'opera dei volontari possono anche utilizzare il lavoro di altre persone sia in veste di lavoro dipendente che in veste di prestazioni di lavoro autonomo. L'intento della normativa è di consentire alle ODV l'uso del lavoro dipendente ed autonomo, senza snaturare lo status di volontariato.

Posto ciò come premessa la scelta di avere dei lavoratori dipendenti o collaboratori a progetto ed anche delle consulenze professionali esterne implica per la ODV alcuni adempimenti fiscali e previdenziali.

Iniziando dal caso del lavoro dipendente o assimilato le ODV che assumono dipendenti devono presentare, il giorno prima dell'assunzione, al Centro per

l'impiego competente il modello C/ASS, entro le 24 ore dall'assunzione la comunicazione all'INAIL ed entro 30 giorni all'INPS. Inoltre devono tenere il libro paga ed il libro matricola. Questi libri sono obbligatori e sono previsti dalle disposizioni che regolano le assicurazioni degli impiegati e degli operai. Tali libri prima di essere scritti devono essere numerati e vidimati dall'istituto assicuratore per gli infortuni sul lavoro.

Il libro matricola deve essere conservato dove si svolge il lavoro e deve essere esibito in visione ai funzionari dell'Ispettorato del lavoro durante le eventuali ispezioni di controllo.

Il libro paga deve essere redatto in maniera conforme al modello ministeriale e può essere mensile, quindicinale o settimanale.

E' sempre preferibile che il libro paga abbia una durata limitata che vari tra un semestre ed un anno, in maniera che finito tale periodo se ne possa istituire uno nuovo favorendo in tal modo una più snella e facile consultazione.

I libri matricola e libro paga dovranno essere conservati per dieci anni dal datore di lavoro (ODV) poiché tale è il termine per la prescrizione dei contributi. In tal modo si cerca di garantire maggiormente la tutela della posizione pensionistica dei lavoratori, essendo molto ampio il termine per ottenere la regolarizzazione delle posizioni assicurative rimaste scoperte da contribuzione.

Appare inoltre opportuno sottolineare che le ODV, in veste di datore di lavoro dovranno inviare mensilmente il modello E-mens all'INPS e versare mediante modello F24 il giorno 16 di ogni mese i contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti, sia quelli a carico dei dipendenti trattenuti dalle buste paga, sia quelli a proprio carico.

Per quanto riguarda invece i rapporti di lavoro autonomo, non sono previsti libri obbligatori così come per il lavoro dipendente. Pertanto le ODV devono soltanto quale adempimento fiscale versare la ritenuta d'acconto del lavoratore autonomo, una volta pagata la parcella, entro il 16 del mese successivo al pagamento mediante modello F24. Inoltre entro il 28 del mese di febbraio dell'anno successivo, l'ODV dovrà inviare ai lavoratori autonomi la certificazione della ritenute d'acconto effettuate.

Infine, si segnala che per tutte le tipologie di lavoro sia dipendente che autonomo è previsto per le ODV l'obbligo di redigere il modello 770. L'ODV è considerata sostituto d'imposta e pertanto ha l'obbligo di rendicontare all'Amministrazione finanziaria, sia per i dipendenti che per i lavoratori autonomi, le somme trattenute a titolo d'acconto e quelle effettivamente versate ed il rendiconto di tale gestione.



LOGO OdV

Associazione _____
 Via _____, Città _____; c.f.: _____
 e-mail: info@_____.it
 tel. 0961 _____

Nota delle spese sostenute per conto dell'ente per recarsi da :

data	ora		
data	ora		
data	ora		

Spese di viaggio e di trasferimento

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO PAGATO</i>	<i>IMPORTO MASSIMO DI SPESA*</i>
Biglietto ferroviario	€	
Biglietto aereo/nave	€	
Prenotazione, supplemento rapido, cuccetta, ecc	€	
Auto propria Km	€	Euro 0.30 per Km
Pedaggi autostradali	€	
Taxi	€	
Albergo	€	
Biglietto autolinee urbane, extraurbane		
Ristorante (ricevuta fiscale)	€	
Altro: (specificare) parcheggio	€	
Varie (scontrini - ricevute fiscali)	€	
TOTALE SPESE DI VIAGGIO E TRASFERIMENTO	€	

Data _____

Il Presidente

Il Richiedente

*** Nota Bene:**

L'importo massimo di spesa va inserito solo se vi è una precedente delibera del comitato direttivo dell'Associazione che li stabilisce. Nell'esempio l'ODV ha stabilito un importo di rimborso chilometrico non superiore a 0,30 € a chilometro.

Modello - Contratto di consulenza fiscale

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, fra le seguenti parti:

- Dottor <...>, con studio in <...>, via <...>, codice fiscale <...>, partita I.V.A. <...>, dottore commercialista, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di <...> al n. <...>, da una parte;
- Associazione <...>, con sede in <...>, via <...>, codice fiscale <...>, partita I.V.A. <...>, iscritta al Registro delle Imprese di <...>, al n. <...>, qui rappresentata dal Sig. <...>, nato a <...>, il <...>, residente a <...>, via <...>, codice fiscale <...>, nella sua qualità di <...>, dall'altra parte;

premessi che

- dopo i contatti intercorsi fra le parti la suddetta Associazione intende conferire al dottor <...> che accetta l'incarico di effettuare i servizi di consulenza fiscale che verranno di seguito meglio precisati al punto 1);
- la <...> dichiara che, fino alla data del presente contratto, ha provveduto personalmente, o a mezzo servizi di altri professionisti o centri di elaborazione dati, alla esecuzione della propria contabilità ed esonera il dott. <...> da qualsiasi responsabilità in merito;
- che il volume di documenti contabili della <...> riflette le seguenti dimensioni:
 - A) clienti numero <...>
 - B) fornitori numero <...>
 - C) conti bancari numero <...>
 - D) dipendenti numero <...>;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il dottor <...> si impegna ad effettuare, sulla base dei documenti ricevuti dalla <...> e per conto della stessa, elementari elaborazioni di dati inerenti alle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte dirette e indirette. In particolare il dottor <...> si impegna ad:

- Elaborare il libro giornale ed i registri I.V.A.
- Fornire alla <...> gli elaborati utili ai fini delle definizioni delle liquidazioni periodiche I.V.A., della denuncia annuale I.V.A., delle situazioni contabili per la dichiarazione dei redditi.
- Fornire la propria consulenza alla <...> per la predisposizione della dichiarazione dei redditi, dell'I.V.A., dei sostituti d'imposta e del bilancio di esercizio con relativo deposito.
- Prospetto delle paghe e relativa documentazione.

Resta fin d'ora inteso ed accettato dalle parti che qualunque altro incarico commissionato al dottor <...> risulta escluso dal presente contratto e sarà oggetto di autonoma quantificazione del compenso e relativa liquidazione.

2) Il dottor <...> garantisce l'assoluta segretezza dei dati forniti dalla ditta e dai relativi elaboratori.

3) È facoltà del dottor <...> recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno nei casi di inadempimento della ditta nei termini di consegna dei documenti o di morosità nel pagamento dei compensi a lui dovuti a qualsiasi titolo dalla ditta <...>.

Il recesso verrà esercitato con comunicazione a mezzo raccomandata A.R. ed avrà effetto dalla data di ricezione della stessa.

4) Il dottor <...> viene esplicitamente esonerato dalla ditta <...> da ogni responsabilità in caso di:

- a) mancato rispetto dei termini da parte della <...> nella consegna o restituzione dei documenti o degli elaborati fiscali;
- b) ritardi dovuti a scioperi del personale addetto al servizio e/o causa di forza maggiore;
- c) inesattezza o incompletezza o non veridicità dei dati e dei documenti consegnati al dottor <...> dalla <...>.

5) La <...> si impegna, entro la fine della settimana successiva al mese a cui si riferiscono, a consegnare al dottor <...> tutti i documenti necessari ed inerenti alle scritture contabili e comunque nei termini di registrazione imposti dalle leggi in vigore.

6) La <...> dichiara di essere al corrente del fatto che il mancato rispetto dei termini di consegna dei documenti contabili di cui al punto 1) comporta l'applicazione di una penale a carico della stessa <...> in riferimento al maggior lavoro aggiuntivo che il ritardo comporterà all'esecuzione del servizio stesso da parte del dottor <...>, pur rimanendo inoltre a carico della stessa ditta la piena responsabilità di tutte le conseguenze imputabili al ritardo da questa causato.

7) La <...> si fa carico dell'onere di compilare prima di ogni consegna un elenco completo di tutti i documenti passati allo studio del dottor <...>; questi si fa carico dell'onere di compilare un elenco dei documenti ricevuti e consegnarlo o spedirlo alla <...> al fine di comunicare alla stessa la documentazione volta per volta ricevuta; tale elenco si considera approvato se entro 15 giorni dal suo ricevimento la ditta non notificherà allo studio del dottor <...> mancanze o incompletezze riscontrate fra l'elenco in proprio possesso dei beni consegnati e l'elenco dei documenti ricevuti compilato dallo studio del dottor <...>.

8) L'adesione al servizio di contabilità fiscale, in qualunque momento avvenga, ha la durata minima di mesi dodici (12) ed è tacitamente rinnovata per il successivo anno solare, qualora non pervenga al dottor <...> di-

sdetta scritta a mezzo raccomandata A.R., entro il 31 ottobre di ciascun anno. Nell'ipotesi di recesso della ditta esercitato fuori dai termini anzidetti, permane l'obbligo del pagamento del contributo dovuto per il servizio, a titolo di penale espressa, per l'interruzione anticipata del rapporto.

9) Il compenso annuale è fissato in euro <...> (<...>) ed è strettamente derivante dai volumi della documentazione inerente ai fatti contabili da registrare e sintetizzare nei volumi indicati in premessa al contratto al punto C. L'importo del compenso annuale di cui al presente punto potrà essere aumentato o diminuito in relazione all'aumento o alla diminuzione dei documenti da registrare, alle seguenti condizioni:

- a) il canone rimane fisso per i primi sei mesi del contratto;
- b) ogni cambiamento è vincolante per entrambe le parti per almeno tre (3) mesi;
- c) il canone non potrà essere modificato se il volume di lavoro non è aumentato o diminuito almeno del dieci (10) per cento rispetto al trimestre precedente;
- d) è fatto onere al richiedente provare l'aumento o la diminuzione dei documenti da registrare.

10) La liquidazione del canone avverrà mensilmente in via anticipata con scadenza il primo giorno di ogni mese.

11) Rimane inteso che tale canone è al netto di I.V.A. e di ritenuta d'acconto. Rimane altresì inteso che sarà a onere della <...> provvedere al pagamento della suddetta ritenuta ed all'inoltro della ricevuta di pagamento al dott. <...>.

12) Il foro di competenza per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione delle clausole del presente contratto è esclusivamente quello di <...>.

Dalle parti letto e liberamente sottoscritto per accettazione a <...>, il <...>.

Ai sensi degli artt. 1341-1342 del codice civile, il sottoscritto conferma in maniera specifica le obbligazioni di cui ai punti:

- B) Esonero di responsabilità per i dati iniziali;
- 3) Risoluzione per inadempimento della <...>;
- 4) a) penalità per ritardi nella consegna dei dati;
- 4) b) negazione di responsabilità per cause di forza maggiore;
- 4) c) veridicità dei dati e relativa responsabilità della stessa;
- 8) Rinnovo automatico del contratto;
- 12) Foro competente.

Dalle parti letto e liberamente sottoscritto per accettazione a <...>, il <...>

Modello - contratto di consulenza artistica

Con il presente contratto, avente piena validità in termini di legge, tra i sottoscritti signori:

- <...>, nato a <...>, il <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...>, c.f. <...>,
- <...>, nato a <...>, il <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...>, c.f. <...>,
di seguito per brevità denominati “Consulenti”,
- il Sig. <...>, in qualità di legale rappresentante della Associazione <...>, con sede a <...>, in via <...>, P.IVA <...>,
di seguito per brevità denominata “Produttore”,

premessi che:

- a) i Consulenti svolgono una attività che consente loro di essere a diretto contatto con artisti, musicisti, case discografiche ed agenzie di produzione e distribuzione di spettacoli musicali e che quindi sono in grado di poter selezionare e trattare economicamente l'ingaggio di artisti, spettacoli, performances, eventi musicali e culturali;
- b) il Produttore intende realizzare degli eventi musicali e/o culturali, in proprio o in collaborazione o per conto di enti pubblici o privati, società e/o terzi;
- c) il Produttore desidera avvalersi dei servizi dei Consulenti per la realizzazione di tali attività;
- d) il Produttore non ha sottoscritto contratti analoghi al presente;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Esclusiva

Il Produttore affida in esclusiva ai Consulenti la gestione dei rapporti, ivi inclusi quelli relativi alle trattative economiche ed organizzative, con artisti, musicisti, case discografiche ed agenzie di produzione e distribuzione di spettacoli musicali, al fine di realizzare eventi musicali e/o culturali, per tutta la durata del presente accordo, comprese le eventuali proroghe, e si impegna a non contattare i suddetti in prima persona, al fine di non pregiudicare il lavoro svolto dai Consulenti.

Da tale esclusiva sono escluse tutte le attività relative agli artisti elencati all'allegato A del presente accordo.

3. Servizi dei Consulenti nei confronti del produttore

In funzione del mandato conferito dal produttore al punto “c” delle premesse, i Consulenti si impongono a:

- a) rappresentare il Produttore nelle trattative commerciali e non, con artisti, musicisti, case discografiche ed agenzie di produzione e distribuzione di spettacoli musicali.
- b) trattare i contratti in nome e per conto del Produttore, sia in Italia che all'estero, a ricercare all'interno dei contratti le migliori condizioni artistiche e commerciali, ad affiancare il Produttore nella scelta degli eventi musicali e culturali da realizzare, ed elaborare i progetti di promozione e pubblicità per meglio promuovere gli eventi stessi, ad assistere e tutelare gli interessi del Produttore in tutti i rapporti contrattuali con artisti, musicisti, case discografiche ed agenzie di produzione e distribuzione di spettacoli musicali, nonché a predisporre, in nome e per conto del Produttore, lettere, richieste e/o documenti integrativi ai rapporti del Produttore con i sopraccitati artisti, musicisti, case discografiche ed agenzie di produzione e distribuzione di spettacoli musicali.

4. Obblighi dei Consulenti

Per il raggiungimento dello scopo di cui al punto 3. i Consulenti si impegnano ad informare di volta in volta con comunicazioni scritte al Produttore le disponibilità di artisti, musicisti ed eventi musicali e/o culturali con i relativi costi e necessità tecniche.

I Consulenti si obbligano inoltre a sottoporre al Produttore per la firma il contratto dell'artista non dopo il 60° (sessantesimo) giorno antecedente la data stabilita per l'esecuzione dello stesso, a meno di accettazione da parte del Produttore.

5. Obblighi del Produttore

Per il raggiungimento dello scopo di cui al punto 3. il Produttore si impegna, all'atto della firma della presente scrittura, a confermare di volta in volta con comunicazioni scritte ai Consulenti l'eventuale ingaggio di artisti o spettacoli o eventi musicali e/o culturali, al fine di rendere esecutivo ed efficace il mandato ad agire in nome e per conto del Produttore per l'espletamento delle attività di cui sopra nei confronti di artisti, musicisti, case discografiche ed agenzie di produzione e distribuzione di spettacoli musicali.

6. Riconoscimento del danno

Le conferme scritte di cui al precedente punto 5) rappresentano un impegno formale irrevocabile, salvo diverso accordo scritto tra le parti, da parte del Produttore ad onorare gli impegni che i Consulenti assumeranno in nome e per conto del Produttore stesso con artisti, musicisti, case discografiche ed agenzie di produzione e distribuzione di spettacoli musicali.

Il Produttore riconosce, ora per allora, che la violazione di tale impegno rappresenta un grave danno per i Consulenti, in termini professionali, di immagine ed economici.

7. Corrispettivo

Per tutto quanto previsto dalla presente scrittura il Produttore riconoscerà ai Consulenti – intesi complessivamente – una percentuale del <...>% (<...> per cento) sul lordo di tutti i proventi derivanti dalla realizzazione di ogni evento musicale e/o culturale organizzato dal Produttore stesso, incluso l'eventuale rivendita a terzi, enti pubblici o privati, associazioni o quant'altro, con un minimo di euro <...> (<...>) per ogni evento, a titolo di minimo garantito a copertura delle spese effettuate dai consulenti per svolgere il mandato ad essi conferito con la presente scrittura dal Produttore.

I suddetti compensi saranno liquidati dal produttore ai Consulenti contestualmente allo svolgimento degli eventi a presentazione di regolare fattura o altro documento fiscalmente valido, conformemente al D.Lgs. n. 231/2002.

8. Durata del contratto

Il presente accordo ha la durata di anni <...> (<...>) con decorrenza dal <...> e si riterrà automaticamente rinnovato per un periodo di <...> (<...>) anni salvo disdetta di una delle parti inviata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tre mesi prima della scadenza.

9. Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione del presente accordo è esclusivamente competente il foro di <...>.

Il presente accordo, formato da n. <...> pagine più allegato, è redatto in <...> copie e viene firmato oggi <...> in <...> dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. il produttore ed i Consulenti dichiarano di accettare ed approvare specificamente le seguenti clausole del presente accordo:

2. Esclusiva
5. Obblighi del Produttore
6. Riconoscimento del danno
7. Corrispettivo
9. Foro competente.

Letto approvato e sottoscritto a <...>, il <...>

Modello contratto di consulenza commerciale

Con il presente contratto, avente piena validità in termini di legge, tra i sottoscritti signori:

- <...>, nato a <...>, il <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...>, c.f. <...>;
 - <...>, nato a <...>, il <...>, residente in <...>, via <...>, n. <...>, c.f. <...>;
- di seguito per brevità denominati "Consulenti",
- il Sig. <...>, in qualità di legale rappresentante della Associazione <...>, con sede a <...>, in via <...>, P.IVA <...>, di seguito per brevità denominata "Produttore",

premessi che:

- a) i Consulenti svolgono una attività che consente loro di essere a diretto contatto con artisti, musicisti, case discografiche ed agenzie di produzione e distribuzione di spettacoli musicali e che quindi sono in grado di poter selezionare e trattare economicamente l'ingaggio di artisti, spettacoli, performances, eventi musicali e culturali;
- b) il Produttore intende realizzare degli eventi musicali e/o culturali, in proprio o in collaborazione o per conto di enti pubblici o privati, società e/o terzi;
- c) il Produttore desidera avvalersi dei servizi dei Consulenti per la realizzazione di tali attività;
- d) il Produttore non ha sottoscritto contratti analoghi al presente;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Esclusiva

Il Produttore affida in esclusiva ai Consulenti la gestione dei rapporti, ivi inclusi quelli relativi alle trattative economiche ed organizzative, con artisti, musicisti, case discografiche ed agenzie di produzione e distribuzione di spettacoli musicali, al fine di realizzare eventi musicali e/o culturali, per tutta la durata del presente accordo, comprese le eventuali proroghe, e si impegna a non contattare i suddetti in prima persona, al fine di non pregiudicare il lavoro svolto dai Consulenti.

Da tale esclusiva sono escluse tutte le attività relative agli artisti elencati all'allegato A del presente accordo.

3. Servizi dei Consulenti nei confronti del produttore

In funzione del mandato conferito dal produttore al punto "c" delle premesse, i Consulenti si impegnano a:

- a) rappresentare il Produttore nelle trattative commerciali e non, con artisti, musicisti, case discografiche ed agenzie di produzione e distribuzione di spettacoli musicali.
- b) trattare i contratti in nome e per conto del Produttore, sia in Italia che all'estero, a ricercare all'interno dei contratti le migliori condizioni artistiche e commerciali, ad affiancare il Produttore nella scelta degli eventi musicali e culturali da realizzare, ed elaborare i progetti di promozione e pubblicità per meglio promuovere gli eventi stessi, ad assistere e tutelare gli interessi del Produttore in tutti i rapporti contrattuali con artisti, musicisti, case discografiche ed agenzie di produzione e distribuzione di spettacoli musicali, nonché a predisporre, in nome e per conto del Produttore, lettere, richieste e/o documenti integrativi ai rapporti del Produttore con i sopraccitati artisti, musicisti, case discografiche ed agenzie di produzione e distribuzione di spettacoli musicali.

4. Obblighi dei Consulenti

Per il raggiungimento dello scopo di cui al punto 3. i Consulenti si impegnano ad informare di volta in volta con comunicazioni scritte al Produttore le disponibilità di artisti, musicisti ed eventi musicali e/o culturali con i relativi costi e necessità tecniche.

I Consulenti si obbligano inoltre a sottoporre al Produttore per la firma il contratto dell'artista non dopo il 60° (sessantesimo) giorno antecedente la data stabilita per l'esecuzione dello stesso, a meno di accettazione da parte del Produttore.

5. Obblighi del Produttore

Per il raggiungimento dello scopo di cui al punto 3. il Produttore si impegna, all'atto della firma della presente scrittura, a confermare di volta in volta con comunicazioni scritte ai Consulenti l'eventuale ingaggio di artisti o spettacoli o eventi musicali e/o culturali, al fine di rendere esecutivo ed efficace il mandato ad agire in nome e per conto del Produttore per l'espletamento delle attività di cui sopra nei confronti di artisti, musicisti, case discografiche ed agenzie di produzione e distribuzione di spettacoli musicali.

6. Riconoscimento del danno

Le conferme scritte di cui al precedente punto 5) rappresentano un impegno formale irrevocabile, salvo diverso accordo scritto tra le parti, da parte del Produttore ad onorare gli impegni che i Consulenti assumeranno in nome e per conto del Produttore stesso con artisti, musicisti, case discografiche ed agenzie di produzione e distribuzione di spettacoli musicali.

Il Produttore riconosce, ora per allora, che la violazione di tale impegno rappresenta un grave danno per i Consulenti, in termini professionali, di immagine ed economici.

7. Corrispettivo

Per tutto quanto previsto dalla presente scrittura il Produttore riconoscerà ai Consulenti – intesi complessivamente – una percentuale del <...>% (<...> per cento) sul lordo di tutti i proventi derivanti dalla realizzazione di ogni evento musicale e/o culturale organizzato dal Produttore stesso, incluso l'eventuale rivendita a terzi, enti pubblici o privati, associazioni o quant'altro, con un minimo di euro <...> (<...>) per ogni evento, a titolo di minimo garantito a copertura delle spese effettuate dai consulenti per svolgere il mandato ad essi conferito con la presente scrittura dal Produttore.

I suddetti compensi saranno liquidati dal produttore ai Consulenti contestualmente allo svolgimento degli eventi a presentazione di regolare fattura o altro documento fiscalmente valido, conformemente al D.Lgs. n. 231/2002.

8. Durata del contratto

Il presente accordo ha la durata di anni <...> (<...>) con decorrenza dal <...> e si rinnoverà automaticamente rinnovato per un periodo di <...> (<...>) anni salvo disdetta di una delle parti inviata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tre mesi prima della scadenza.

9. Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione del presente accordo è esclusivamente competente il foro di <...>.

Il presente accordo, formato da n. <...> pagine più allegato, è redatto in <...> copie e viene firmato oggi <...> in <...> dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto a <...>, il <...>

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. il produttore ed i Consulenti dichiarano di accettare ed approvare specificamente le seguenti clausole del presente accordo:

2. Esclusiva
5. Obblighi del Produttore
6. Riconoscimento del danno
7. Corrispettivo
9. Foro competente.

Letto approvato e sottoscritto a <...>, il <...>

Modello di Collaborazione a progetto

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia da valersi a tutti gli effetti di legge quale pubblico strumento fra "l'ASSOCIAZIONE _____", con sede in _____, alla via _____, codice fiscale: _____, iscritta al n. ____ del registro regionale del volontariato con delibera n. ____ del _____, nella persona del suo Rappresentante legale pro - tempore Sig.ra _____, nata _____ il ___/___/19__ domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, e la Dott.ssa _____, nata a _____ il ___/___/19__ e domiciliata in _____, alla via _____ n° __, codice fiscale _____, si conviene quanto di seguito specificato:

PREMESSO

che la Regione Calabria/ la Provincia di Catanzaro/ il Comune di _____, con determina / delibera n°__ del ___/___/20__ ha assegnato all'"ASSOCIAZIONE _____" la gestione del servizio di _____;

che al fine di poter realizzare il progetto si rende necessaria l'individuazione di una figura in grado di svolgere il compito di _____;

che la Dott.ssa _____ dichiara di essere disponibile a fornire la propria collaborazione, senza vincoli di subordinazione, sulla base del progetto predisposto dall'Associazione _____.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

l'ASSOCIAZIONE _____ conferisce alla Dott.ssa _____, che accetta, l'incarico di svolgere il compito di _____, finalizzato alla realizzazione del progetto allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, secondo le modalità e le condizioni di esecuzione decise di comune intesa fra le parti e qui di seguito specificate:

- a) il rapporto di lavoro è attuato secondo il disposto della L.14/02/2003 n°30 e degli art.da 61 a 69 del D. lgs 276/2003;
- b) la collaborazione sarà prestata in piena autonomia, restando il collaboratore obbligato soltanto al conseguimento del risultato del progetto oggetto del presente rapporto, senza che debba osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica ad alcun membro dell'organizzazione aziendale; fatto salvo il necessario coordinamento con il committente, in particolare, oltre a non dover osservare un orario di lavoro, il collaboratore non dovrà giustificare assenze né assoggettarsi al codice

disciplinare aziendale;

- c) le parti convengono, nel rispetto dei principi contenuti nell'art.61 del D. Lgs n°276/2003, di incontrarsi periodicamente, con cadenza settimanale o quindicinale per verificare le fasi di attuazione del progetto e la rispondenza dello stesso agli obiettivi che ne sono a fondamento nonché per coordinare l'attività del collaboratore con quella del committente;
- d) nell'espletamento dell'attività il Collaboratore opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto facendo uso appropriato della sua professionalità e della sua creatività che non saranno, in alcun modo limitate dal Committente;
- e) il presente contratto decorre da giorno __/__/20__ e scade giorno __/__/20__;
- f) il compenso per la realizzazione del progetto individuato in premessa e di € _____,00 (riportare in lettere _____/00). Sui compensi erogati al collaboratore il committente effettuerà le ritenute fiscali, contributive assistenziali obbligatorie per legge. Tale compenso sarà corrisposto secondo i tempi e le modalità delle erogazioni della Regione Calabria/ della Provincia di Catanzaro/ del Comune di _____, e comunque dietro presentazione di apposita relazione mensile riguardante l'attività effettivamente svolta. Le parti convengono sul fatto che il compenso è stato determinato in relazione ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto e che è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro nel rispetto della previsione dell'art.63 del D. Lgs. n°276/2003;
- g) ogni e qualsiasi spesa sostenuta dal collaboratore nello svolgimento del rapporto resterà a suo integrale carico, essendosene tenuto conto nel determinare la misura del corrispettivo;
- h) il collaboratore, nel rispetto di quanto previsto dall'art.64 del D. Lgs. n°276/2003 dovrà prestare la sua attività con correttezza e buona fede; gli è fatto, in particolare, divieto di svolgere attività in concorrenza con quella del committente e di divulgare qualsiasi notizia relativa al committente, che abbia natura confidenziale o riservata, di cui sia comunque venuto a conoscenza. Il presente rapporto, senza necessità di disdetta alcuna od obbligo di preavviso e senza possibilità di proroga, si risolverà automaticamente al momento della realizzazione del progetto anche se la stessa è antecedente a quella indicata nel presente contratto. Ciascuna delle parti avrà la possibilità di risolvere il presente contratto per inadempimento grave ai sensi dell'art.1455 cod. civ., così come potrà rece-

dere da esso con preavviso di un mese;

- i) il committente avrà diritto di risolvere senza preavviso il presente rapporto, mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
- 1- l'assunzione di analogo rapporto da parte del collaboratore con concorrente del committente;
 - 2- l'assoggettamento del collaboratore a procedura concorsuale ovvero promozione di azione penale a suo carico.
- j) il Committente comunicherà al Collaboratore, nell'eventualità di svolgimento di fasi della collaborazione all'interno della struttura del committente, le eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza, nel rispetto delle norme di garanzia previste dall'art.66 comma 4 del D. Lgs. n°276/2003;
- k) nelle ipotesi di malattia, infortunio e gravidanza si applicano le disposizioni dell'art.66 del D. Lgs. n°276/2003. Si precisa, tuttavia che in caso di malattia e/o infortunio, il Committente potrà recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata del presente contratto;
- l) la collaborazione oggetto del presente contratto non è trasferibile. Il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita Iva e di non esercitare alcuna attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- m) il collaboratore autorizza il committente a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali ma soltanto in relazione agli adempimenti normativi connessi al presente contratto;
- n) per quanto non previsto si richiamano le vigenti disposizioni normative. Le parti leggono, approvano e sottoscrivono.

Catanzaro lì _____

firma per accettazione)

(timbro e firma del legale rappresentante)

SPECIFICHE PROGETTO

Individuazione del progetto e della fase

Riportare, a seconda dei casi, per intero le specifiche del progetto approvato o del servizio concesso in convenzione.

Obiettivi del progetto:

Riportare, gli obiettivi da raggiungere stabiliti nel progetto o nella convenzione relativamente alla figura professionale individuata.

Mezzi e strumenti

All'occorrenza, e al fine di un coordinamento ottimale delle attività, il collaboratore si potrà avvalere, in piena autonomia degli strumenti e delle attrezzature messe a disposizione presso la sede dell'**ASSOCIAZIONE** _____.

Organizzazione e coordinamento

Il luogo prevalente di svolgimento dell'incarico sarà la sede operativa sita in _____; nel rispetto della tipologia del servizio e dell'autonomia della prestazione, lo svolgimento dell'incarico, fermo quanto in precedenza indicato, potrà essere effettuato laddove ritenuto più idoneo dal collaboratore. Il collaboratore dovrà redigere su base mensile ed in modo analitico, relazione sull'attività svolta, che trasmetterà al Presidente/ al Segretario dell'**ASSOCIAZIONE** _____.

Catanzaro li _____

(firma per accettazione)

(timbro e firma del legale rappresentante)

Modello RICEVUTA prestazione occasionale

Il sottoscritto Dott. _____

Nato a _____ (Pr) il ___/___/19__

Residente a _____ (___) via _____, n. ___

C.F. _____

DICHIARA

di aver ricevuto dall'Associazione _____, la somma complessiva di Euro. ____,00 al lordo della ritenuta di acconto per la prestazione di lavoro autonomo occasionale, relativo allo svolgimento dell'attività di progettazione e elaborazione del Progetto _____ e;
come da seguente conteggio:

Compenso lordo	Euro	____,00
Ritenuta acconto 20%	Euro	____,00
Importo netto	Euro	____,00

Si precisa che tale prestazione è avvenuta nei giorni di _____ del mese di _____ e _____ del mese di _____, anno 200_.

Prestazione non soggetta ad IVA per mancanza del presupposto soggettivo art. 1 D.P.R. 633/72.

Marca da bollo Euro 1,81

Luogo e data

In fede

Nota Bene:

Occorre indicare i giorni perché nel corso dell'anno non possono essere superiori a 30.

10. Erogazioni liberali un mezzo di finanziamento.

Uno degli elementi che caratterizzano le piccole realtà associative è la difficoltà al reperire i mezzi per poter finanziare le proprie iniziative.

E' pur vero che le spese di gestione sono di solito di piccola entità e di converso anche le somme necessarie, ma non si può d'altro canto far ricorso esclusivamente all'*autotassazione* degli associati. Nella realtà della provincia di Catanzaro le organizzazioni di volontariato presentano progetti ai vari enti pubblici o generiche richieste di contributo per singole manifestazioni, partecipando così alla *spartizione* del fondo disponibile, ma molte volte vedendo *mortificati* gli stessi progetti. Del resto siamo nel campo del sociale e un po' per uno non fa a nessuno.

Si osserva che occorre una maggiore presa di coscienza da parte delle organizzazioni di volontariato della propria attività e del riflesso che quest'ultima a sulle realtà locali.

Si pensi ad esempio ad una piccola associazione che da anni opera in un dato quartiere a favore degli anziani o dei minori, portando tramite i propri volontari conforto e comprensione nei momenti di difficoltà, è forse riprovevole che questa stessa organizzazione richieda una donazione alla cittadinanza dello stesso quartiere. Se si dimostra serietà e trasparenza nell'operare è giusto confidare nella generosità dei vicini, di chi giornalmente vede l'operato dei volontari.

Questa premessa risulta necessaria per far intendere che le agevolazioni circa le erogazioni liberali non sono ad uso esclusivo delle organizzazioni a livello nazionale, ma che con le giuste proporzioni si ritiene siano un utile mezzo per affrancarsi dal legame unilaterale con il settore pubblico.

Ricordando ancora una volta che le organizzazioni di volontariato hanno a disposizione i CSV, per qualsiasi supporto o chiarimento in materia.

Erogazioni liberali in denaro.

Le erogazioni liberali in denaro sono regolate da due norme principali il decreto legislativo 460/97 e il decreto legge 35/05, entrambe le norme stabiliscono agevolazioni per il donante, distinte a seconda che il soggetto erogatore sia una persona fisica o una impresa.

Per le persone fisiche è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% della somma donata a favore delle Onlus, fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art. 13 bis, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86). Oppure è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle Onlus, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma del decreto legge 35/2005).

Per le imprese, comprese le ditte individuali, è possibile dedurre le donazioni a favore delle Onlus per una somma non superiore a 2.065,83 euro o al 2%

del reddito d'impresa dichiarato (art. 100 comma 2 del D.p.r. 917/86). Oppure è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle Onlus, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma del decreto legge 35/2005).

In ogni caso il riconoscimento della detrazione e/o della deduzione è consentito a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, carte di credito, assegni bancari e circolari, non basta dunque la sola ricevuta dell'ente che ha ricevuto l'erogazione liberale²⁸.

L'erogazione non è riconosciuta se effettuata in contanti.

Inoltre per le erogazioni ex D.L. 35/05 la Onlus deve dichiarare nella ricevuta rilasciata al donante di tenere regolari scritture contabili e di redigere annualmente il bilancio.

Erogazioni liberali in natura ex D.Lgs 460/97.

Per quanto concerne le erogazioni liberali in natura non vi è una ben precisa normativa di riferimento, le uniche misure poste, oltre agli adempimenti formali stabiliti, per evitare rischi di false erogazioni sono indicate dalla Circolare Ministeriale n. 168/E del 26/06/1998, in particolare le tipologie individuate sono le seguenti:

1. Sono riconosciute fiscalmente e quindi deducibili dal reddito d'impresa; le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS (si pensi al distacco del lavoratore), nel limite del 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.
2. Non vengono considerati ricavi e dunque non concorrono a formare il reddito imponibile per l'impresa, le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa all'usuale eliminazione del circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS.
3. Non vengono considerati ricavi e dunque non concorrono a formare il reddito imponibile i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa diversi da quelli di cui al punto 2, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 1.032,91 euro, sostenuto per la produzione o l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui all'art. 100, comma 2, lettera c-sexies, del Testo Unico (2.065,83 euro o 2% del reddito d'impresa dichiarato). Aumentato al 5% (dalla L. 244/07, art. 1 comma 130).

Dalla lettura di quanto sopra si osserva per quanto concerne le erogazioni in

²⁸ Come ribadito dalla Circolare Ministeriale n. 39/E del 2005.

natura queste possono riguardare principalmente:

DERRATE ALIMENTARI E PRODOTTI FARMACEUTICI che vengono esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause (es.: prodotti prossimi alla scadenza) che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono tuttavia l'utilizzo.

ALTRI BENI diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici che le imprese possono cedere gratuitamente alle ONLUS a condizione che siano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché all'ulteriore condizione che il costo specifico complessivo dei beni ceduti non sia superiore a 1.032,91 euro.

Ai fini IVA le cessioni gratuite di beni, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, godono dell'esenzione dell'I.V.A. per effetto della modifica apportata all'art. 10 n. 12 del D.P.R. 633 del 1972 dall'art. 14 della 460/97.

In ogni caso la possibilità di fruire delle agevolazioni, innanzi indicate, previste dai commi 2 e 3, dell'art. 13 del Dlgs 460 del 1997, è subordinata al rispetto dei seguenti adempimenti formali previsti dal comma 4 dello stesso art. 13, gravanti sia sul cedente che sulla ONLUS beneficiaria:

ADEMPIMENTI CEDENTE:

1. Preventiva comunicazione delle singole cessioni di beni, al competente Ufficio delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore sono esonerate dall'obbligo della comunicazione preventiva;
2. conservare la dichiarazione della ONLUS beneficiaria attestante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali;
3. emissione fattura;
4. annotazione nei registri previsti ai fini I.V.A., ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Tale annotazione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno successivo alla cessione dei beni.

ADEMPIMENTI ONLUS BENEFICIARIA:

1. Dichiarazione da rilasciare all'impresa cedente attestante l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali;
2. realizzare l'effettivo utilizzo diretto.

Si riportano di seguito alcuni accorgimenti che è opportuno attuare una volta effettuata e ricevuta una donazione in natura.

Il **cedente** dovrà emettere regolare fattura per la *merce* donata, sarà opportuno inserire fra l'altro:

1. *Quantità, qualità e importo dei beni (nel caso di prodotti farmaceutici e derrate alimentari scadenza);*
2. *la dizione: "CESSIONE GRATUITA DI BENI A FAVORE ONLUS" E-*

SENTE I.V.A. ai sensi dell'art. 10 n. 12 del D.P.R. 633 del 1972;

3. riportare sulla retro della stessa fattura a cura della Onlus ricevente la seguente: "SI ATTESTA CHE I BENI RICEVUTI E RIPORTATI NELLA PRESENTE FATTURA SARANNO UTILIZZATI DIRETTAMENTE DALLA _____ ONLUS IN CONFORMITA' ALLE FINALITA' ISTITUZIONALI"

L'ente Onlus che riceve la donazione dovrà emettere una ricevuta, attestando al donatore che i beni comunque saranno utilizzati direttamente e per le attività istituzionali, occorre in primo luogo emettere una ricevuta (vedere facsimili) e realizzare l'effettivo uso diretto.

Per dimostrare l'effettivo utilizzo diretto dei beni si consiglia quanto segue:

- **Prodotti farmaceutici:** schede ad hoc di carico e scarico riportanti la denominazione dell'impresa cedente e la data in cui è avvenuta la cessione.
- **Derrate alimentari:** schede ad hoc di carico e scarico in modo da individuare l'effettivo utilizzo. Ad esempio in caso di cessione gratuita di pasta da parte di un'impresa, è necessario predisporre una scheda, riportante la data, la denominazione dell'impresa, la quantità e qualità dei beni ricevuti; quindi bisogna annotare sulla stessa scheda la data dello scarico, la quantità, qualità e destinazione dei beni prelevati.
- **Altri beni:** Indicare sul retro delle fatture la destinazione dei beni (ad es. Sede ODV, Camera n. _____) o la scheda di carico e scarico ad hoc (vedasi derrate alimentari).

Erogazioni liberali in natura ex D.L. 35/05.

Con il D.L. 35/05 il limite per le donazioni in natura è stato portato allo stesso livello che per le donazioni in denaro, dunque attualmente l'impresa può donare beni alle Onlus entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro.

Anche in questo caso sono previsti adempimenti per cedente e adempimenti per la Onlus beneficiaria. In particolare mentre quelli del cedente non si discostano da quanto sopra, quelli della Onlus divengono più importanti nel senso che si dovrà rilasciare una **ricevuta** all'impresa cedente attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, ed inoltre indicante il numero dei beni, la tipologia, il costo unitario e complessivo definito in base a prezziari, listini, tariffari o perizie di stima. Si dovrà inoltre dichiarare di realizzare l'effettivo utilizzo diretto per fini istituzionali.

Si osserva come l'obiettivo è quello di una maggiore presa di responsabilità per chi riceve una donazione in natura.

Ovviamente se l'organizzazione di volontariato non è iscritta al registro del volontariato non è Onlus e non può beneficiare delle agevolazioni fiscali, ciò non vuol dire che non può ricevere donazioni.

FAC SIMILE RICEVUTA

OdV non iscritta al registro del volontariato

Per donazioni in denaro

Data 01/01/200_ N.01/200_

L'Associazione di volontariato "XYXY" nella persona del suo rappresentante pro - tempore _____, dichiara di aver ricevuto in data 01/01/200_ da Persona/Ditta/Società _____, con residenza/sede alla Via _____, 88100 Catanzaro (CZ), C.F. o P. Iva: _____, una erogazione liberale di Euro _____

L'Associazione di volontariato attesta che il contributo ricevuto sarà utilizzato direttamente dalla stessa in conformità alle finalità istituzionali.

L'Associazione di volontariato attesta di non essere iscritta al registro regionale del volontariato e rilascia la presente specificando che per tale liberalità non è consentita alcuna **detrazione o deduzione** d'imposta.

Timbro Organizzazione di volontariato

Firma rappresentante legale

FAC SIMILE RICEVUTA ex D. Lgs 460/97

Per donazioni in denaro

Data 01/01/200_ N.01/200_

L'Associazione di volontariato "XYXY" iscritta al n. ____ del registro del volontariato, nella persona del suo rappresentante pro - tempore _____, dichiara di aver ricevuto in data 01/01/200_ da Persona/Ditta/Società _____, con residenza/sede alla Via _____, 88100 Catanzaro (CZ), C.F. o P.Iva: _____, una erogazione liberale di Euro _____

L'Associazione di volontariato attesta che il contributo ricevuto sarà utilizzato direttamente dalla stessa in conformità alle finalità istituzionali.

Timbro Organizzazione di volontariato

Firma rappresentante legale

FAC SIMILE RICEVUTA ex D. Lgs 460/97Per donazioni in natura

Data 01/01/200_ N.01/200_

L'Associazione di volontariato "XYXY" iscritta al n. ____ del registro del volontariato, nella persona del suo rappresentante pro - tempore _____, dichiara di aver ricevuto in data 01/01/200_ dalla Ditta/Società _____, con sede alla Via _____, 88100 Catanzaro (CZ), C.F. e P. Iva: _____, i seguenti beni:

Numero	Tipologia	Valore complessivo
	TOTALE	

L'Associazione di volontariato "XYXY" attesta che i beni ricevuti e riportati nella presente fattura saranno utilizzati direttamente dalla stessa in conformità alle finalità istituzionali

Timbro Organizzazione di volontariato

Firma rappresentante legale

FAC SIMILE RICEVUTA ex D. L. 35/05

Per donazioni in denaro

Data 01/01/200_ N.01/200_

L'Associazione di volontariato "XYXY" nella persona del suo rappresentante pro - tempore _____, dichiara di aver ricevuto in data 01/01/200_ da Persona/Ditta/Società _____, con residenza/sede alla Via _____, 88100 Catanzaro (CZ), C.F. o P. Iva: _____, una erogazione liberale di Euro _____

L'Associazione di volontariato attesta che è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. _____ dal _____, tiene una regolari scritture contabili e redige annualmente il bilancio.

L'Associazione di volontariato attesta che il contributo ricevuto sarà utilizzato direttamente dalla stessa in conformità alle finalità istituzionali.

Timbro Organizzazione di volontariato

Firma rappresentante legale

Nota Bene:

La distinzione rispetto alla ricevuta ex D.lgs. 460/97 stà principalmente nell'assunzione di responsabilità, con la dichiarazione di redigere il bilancio e tenere regolari scritture contabili.

FAC SIMILE RICEVUTA ex D. L. 35/05
Per donazioni in natura

Data 01/01/200_ N.01/200_

L'Associazione di volontariato "XYXY" nella persona del suo rappresentante pro - tempore _____, dichiara di aver ricevuto in data 01/01/200_ da:

Ditta/Società _____, con sede in Via _____, 88100 Catanzaro (CZ), P. Iva: _____,

i seguenti beni:

Numero	Tipologia	Costo unitario	Costo complessivo
	TOTALE		

Opportuno a seconda dei casi

In merito ai beni _____, l'erogante con sua del (d a t a),

A) ci ha comunicato che il valore di perizia dei beni è quello qui sopra riportato;

B) ci ha comunicato che il valore dei beni qui riportato è stato determinato sulla base di listini, tariffari, prezzari;

C) ci ha comunicato che il valore dei beni qui riportato è stato determinato sulla base del valore normale del bene ex art. 9 comma 3 DPR 917/86.

L'Associazione di volontariato attesta che è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. ____ dal _____, tiene regolari scritture contabili e redige annualmente il bilancio.

L'Associazione di volontariato attesta che i beni ricevuti saranno utilizzati direttamente dalla stessa in conformità alle finalità istituzionali

Timbro Organizzazione di volontariato

Firma rappresentante legale

RIEPILOGO AGEVOLAZIONI ONLUS PREVISTE DAL D.P.R. 917/1986 -
DLgs 460/1997 D.L. 35/2005 convertito in L. 80/2005 PER COME SEGUE:

PERSONE FISICHE		
NORMA DI RIFERIMENTO	NATURA EROGAZIONI	AGEVOLAZIONI
Art.15 c.1 lett. i-bis D.P.R. 917/1986	Erogazione in denaro	Detrazione del 19% dell'imposta del soggetto erogante fino all'importo massimo di €2.065,83
Art.14 c.1 D.L. 35/2005 convertito in L. 80/2005	Erogazione in denaro o in natura	Deducibile nei seguenti limiti: 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di €70.000 an- nui
N.B.: Le citate agevolazioni sono alternative e non possono essere cumulate.		

IMPRESE E SOGGETTI IRES		
NORMA DI RIFERIMENTO	NATURA EROGAZIONI	AGEVOLAZIONI
Art.13 c.2 DLgs 460/97 Risoluzione Agenzia Entrate n.180 del 27/12/2005	Prodotti alimentari e farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ce- dente.	E' applicabile senza alcun li- mite quantitativo e può essere cumulato con le altre liberalità previste dall'art.14 D.L.35/2005

<p>Art.14 c.1 D.L. 35/2005 convertito in L. 80/2005</p>	<p>Erogazione in denaro o in natura</p>	<p>Deducibile nei seguenti limiti: 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di €70.000 annui</p>
<p>Art.100 c.2 lett.a D.P.R.917/1986</p>	<p>Erogazioni in denaro</p>	<p>Deducibile per ammontare complessivo non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato</p>
<p>N.B.: Le agevolazioni riferentesi alle erogazioni in denaro sono alternative e non possono essere cumulate.</p>		
<p>Per tutte le erogazioni in denaro al fine di ottenerne la deducibilità le stesse devono essere effettuate a mezzo assegni bancari o postali – assegni circolari – c/c postali – bonifici.</p>		

11. Le raccolte di fondi

Sempre più importante per la vita delle ODV è la raccolta fondi o *fund raising*. Infatti le ODV dopo la prima fase costitutiva, in cui grazie all'entusiasmo ed alle adesioni riescono ad iniziare la realizzazione dei propri scopi istituzionali, possono vivere un secondo periodo in cui le risorse a disposizione non risultano sufficienti alla realizzazione dei nuovi obiettivi. La necessità di nuovi fondi a volte è anche associata alla necessità di reperire nuove adesioni, in relazione magari ad un calo di responsabilità di quanti hanno già partecipato all'attività, o per poter coinvolgere nuove forze nei nuovi obiettivi istituzionali.

Trovare le giuste ed adeguate nuove risorse sia in termini di capitale umano che in termini di veri e propri fondi è spesso essenziale per non compromettere la durata della ODV, o la realizzazione concreta degli obiettivi che essa si pone.

Per poter raggiungere gli obiettivi prefissati è opportuno che preventivamente l'ODV predisponga e definisca gli obiettivi, cercando anche di determinare concretamente le risorse necessarie per il loro raggiungimento.

Vari possono essere gli elementi da tenere in considerazione in tale previsione e definizione degli obiettivi.

Un primo indirizzo lo può dare il confronto con il passato, confrontando infatti la situazione dell'esercizio precedente in relazione alle risorse disponibili si può prevedere l'incremento di risorse necessario per l'anno in corso.

Altro elemento significativo è quello di analizzare i destinatari dell'attività propria della ODV cercando di capirne i bisogni effettivi ed in relazione a questi definire i nuovi obiettivi che l'ODV si prefigge.

Ulteriore elemento è la valorizzazione dei volontari ed il "coccolare" i donatori con l'obiettivo di stimolare entrambi a dare il massimo per l'ODV.

La raccolta fondi si basa quindi su una serie di stime preventive, con le quali si cerca di comprendere i futuri cambiamenti sia nell'ambiente esterno, in termini di bisogni sia all'interno della propria organizzazione al fine di anticiparli e di realizzare progetti di raccolta fondi che siano idonei per la situazione in essere.

I finanziamenti per il non profit possono avere natura pubblica o privata.

Occorre da subito dare un dato che pone l'Italia in controtendenza rispetto agli altri Stati europei, in Italia prevalgono nel *fund raising* le entrate private a quelle di natura pubblica. Tale elemento deve fare riflettere, poiché è vero che lo Stato eroga finanziamenti al settore, ma forse è arrivato anche il mo-

mento di non attendere solo l'aiuto statale, ma di fare *fund raising* rivolgendosi ai privati, sia persone fisiche che imprese.

I finanziamenti statali sono, di solito, finalizzati e legati ad un singolo progetto della ODV, ed all'attività ad esso relativa, o derivano da un contratto o una convenzione che la ODV riesce ad avere con la pubblica amministrazione che portano sicuramente oltre agli indubbi vantaggi anche elementi di incertezza in relazione ai tempi lunghi con i quali avvengono i pagamenti ed una certa instabilità finanziaria per l'ODV. Inoltre, il dover aspettare il pagamento statale, espone la ODV a dover sempre attendere lo svilupparsi del rapporto pubblico sottraendole quindi dei notevoli spazi di autonomia.

Per ciò che concerne i finanziamenti privati questi derivano principalmente dall'attività svolta dai volontari e dalla quote di iscrizione, dall'erogazione di beni e servizi, dalle donazioni e liberalità e dai finanziamenti delle imprese. Questi ultimi possano rappresentare una voce molto importante di *fund raising* poiché con questi le imprese contribuiscono ad iniziative meritorie e condivisibili, sfruttando il ritorno d'immagine e le notevoli agevolazioni fiscali che sono previste dal Fisco.

Per quanto riguarda le modalità con cui contattare i possibili donatori e con cui effettuare il *fund raising* in primo luogo si procede a contattare le persone con la quale l'ODV ha avuto un rapporto diretto o che possono essere interessati alle finalità o ad uno specifico progetto che l'ente vuole porre in essere. Ovviamente in tale ipotesi occorre che l'ODV individui il *target* di riferimento in modo da presentare la propria realtà a persone che di fatto siano o possano essere interessati alle attività da essa svolte. Ulteriore elemento di tale tipologia di raccolta fondi è anche la fase dei ringraziamenti connessi al finanziamento e alla comunicazione dei risultati ottenuti con la donazione.

Qualora la ricerca di fondi non sia finalizzata ad un progetto ma sia genericamente a sostegno della ODV conta molto il rapporto diretto e la fiducia che si riesce ad instaurare con il potenziale donatore. Questa prima tipologia di *fund raising* si può anche porre in essere attraverso mezzi quali la posta o il telefono con la differenza che tali strumenti sono capaci di raggiungere maggiori destinatari ma prevedono dei costi per la loro realizzazione. A volte tali campagne sono anche rivolte ad ottenere il 5 per mille dalla dichiarazione dei redditi dei contribuenti, quale forma ulteriore, a natura mista, di *fund raising*.

In generale per queste tipologie di raccolta fondi, in ragione dell'investimento che l'ODV deve porre in essere è necessario fare una vera e propria indagine di mercato al fine di far fruttare tali risorse finanziarie nel migliore dei modi.

Agli strumenti sopra indicati, che sono strumenti personali, si affiancano anche strumenti impersonali di raccolta fondi tra i quali hanno una grande importanza: le campagne di raccolta fondi. Tali campagne realizzate in occasione di manifestazioni, eventi, o altre attività di propaganda permettono molto spesso di ottenere un sensibile aumento delle risorse raccolte dalla ODV. A sostegno di tali iniziative svolgono un ruolo importantissimo i mass media, ai fini della divulgazione dell'iniziativa e dell'immagine della ODV.

La scelta di effettuare una campagna di raccolta fondi deve essere ben ponderata poiché ci si sottopone quasi certamente a dei costi, mentre le entrate ad essa connesse sono incerte e dipendono dalle modalità con cui i potenziali donatori reagiscono a tale iniziativa.

In primo luogo, la raccolta di fondi deve essere il frutto di un progetto finalizzato a creare nel tempo un flusso di risorse costante per la ODV, in relazione agli scopi istituzionali che essa si prefigge.


Occorre definire, in maniera molto pratica e dettagliata, gli obiettivi e le risorse della raccolta fondi. Una volta definito l'obiettivo occorre considerare le risorse finanziarie che sono necessarie per il suo raggiungimento e definire il *target* del donatore su cui si vuole "far presa". Il *target* non deve essere soltanto rappresentato da persone, ma deve comprendere per quanto possibile anche imprese, banche, altre associazioni, istituzioni, professionisti. Ultimo elemento, utilissimo ai fini gestionali e per la pianificazione di altre campagne di raccolta fondi, è riuscire a misurare i risultati della campagna non solo in termini di risorse finanziarie raccolte, ma anche in termini di "fidelizzazione" nei confronti della ODV di quanti hanno deciso di contribuire.

In relazione alle raccolte pubbliche di fondi, l'art. 143 del TUIR sottrae all'imposizione diretta i fondi che sono pervenuti alla ODV in seguito a raccolte pubbliche occasionali anche con scambio/offerta di beni di modico valore o di servizi ai finanziatori.

Tale possibilità è comunque subordinata alla rispetto delle seguenti condizioni:

- Le iniziative devono essere occasionali;
- La raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- I beni eventualmente ceduti devono essere di modico valore.

In pratica si può sintetizzare con riferimento alle raccolte pubbliche di fondi quanto segue:



Oltre a quanto sopra descritto si ricorda che per quanto riguarda le ODV che effettuano la raccolte pubbliche di fondi, indipendentemente dalla redazione del rendiconto finanziario o del bilancio, è previsto l'obbligo di redazione di un apposito rendiconto delle attività di raccolta pubblica di fondi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 600/73. In tale rendiconto devono risultare anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna raccolta pubblica di fondi.

Uno schema di rendiconto per raccolte pubbliche di fondi può essere il seguente:

RENDICONTO RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI

ENTRATE	
- Donazioni in contanti	€
- Donazioni mediante versamento in c/c bancario	€
- Donazioni mediante versamento in c/c postale	€
- Incasso vendita beni acquisiti gratuitamente	€
- Incasso vendita beni acquistati a titolo oneroso	€
- Incasso per servizi prestati	€
TOTALE ENTRATE	€

USCITE	
- Acquisto beni distribuiti durante la manifestazione di raccolta	€
- Spese noleggio stand	€
- Rimborsi spese ai volontari	€
- Spese di promozione della raccolta (pubblicità, manifestazioni spettacolistiche)	€
- Stampe e spese postali	€
- Spese per utenze	€
- Spese per altri servizi	€
- Compensi per l'effettuazione di spettacoli	€
TOTALE USCITE	€
RISULTATO NETTO DELLA RACCOLTA	€
TOTALE A PAREGGIO	€

Modello per ammissione soci volontari

MODULO PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
PRESSO L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "....."

Al Comitato direttivo
dell'Associazione "..."
via (.....) n. (...)
Località (.....)

Io sottoscritto/a (.....), nato a (.....), il (.....) e
residente in (.....), telefono fisso (.....), telefono cellulare
(.....), professione (.....),

- avendo preso visione dello statuto sociale regolante l'Associazione e del regolamento sociale;

- condividendo le finalità di solidarietà sociali, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;

- consapevole che entro una settimana, [o altro arco temporale] dal ricevimento della comunicazione dell'ammissibilità, anche verbale, sono tenuto a versare oltre alla quota annuale o mensile, una tassa di iscrizione rinnovabile annualmente [eventuale, in quanto non prevista in tutte le associazioni di volontariato] e a depositare presso la sede n. (...) fotografie formato tessera nonché i seguenti documenti:

- documento d'identità valido;

- codice fiscale;

- (...);

- (...).

CHIEDO

Di poter essere ammesso quale socio presso questa Associazione.

Cordiali saluti

Luogo (...), Data (...)

Firma

Modello per ammissione soci volontari attivi

MODULO PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIO
PRESSO L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "....."

Al Comitato direttivo
dell'Associazione "..."
via (...) n. (...)
Località (...)

Io sottoscritto/a (...), nato a (...), il (...) e residente in (...), telefono fisso (...), telefono cellulare (...), professione (...),

- avendo preso visione dello statuto sociale regolante l'Associazione e del regolamento dei volontari;

- condividendo le finalità di solidarietà sociali, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;

- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione, debitamente autorizzate o dal Consiglio direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio direttivo);

- avendo superato l'apposito corso preparatorio gratuito gestito dall'Associazione (*eventuale*) o dal Centro Servizi al Volontariato della Provincia di _____ (*eventuale*);

- consapevole che entro una settimana, [o altro arco temporale] dal ricevimento della comunicazione dell'ammissibilità, anche verbale, sono tenuto a versare oltre alla quota annuale o mensile, una tassa di iscrizione rinnovabile annualmente [eventuale, in quanto non prevista in tutte le associazioni di volontariato] e a depositare presso la sede n. (...) fotografie formato tessera nonché i seguenti documenti:

- documento d'identità valido;

- codice fiscale;

- (...);

- (...).

CHIEDO

Di poter essere ammesso quale socio e di collaborare come volontario presso questa Associazione nel seguente settore di attività (...), con la seguente disponibilità di tempo e attitudini (...).

Cordiali saluti

Luogo (...), Data (...)

Firma

Modello convocazione assemblea ordinaria

(Da riportare su carta intestata dell'ODV)

Associazione di volontariato _____

Via _____, n. __;

(cap) _____

Codice fiscale: _____

Iscritta al n. __ del Registro (Regionale/Provinciale)

Raccomandata

Ai Signori
Associati
Consiglieri
Revisori
loro sedi

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria.

E' convocata l'assemblea ordinaria dell'Associazione di volontariato che si terrà in (...), via (...), n. (...), presso la sede dell'Associazione alle ore (...), il giorno (...), in prima convocazione; ed occorrendo, in seconda convocazione nello stesso luogo il giorno (...), alle ore (...), onde deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) (...);
- 2) (...);
- 3) (...);
- 4) (...).

Luogo (...), Data (...)

Il Presidente
o
Per il Comitato direttivo
il Presidente

(se prevista delega nello statuto)

Il sig. _____, socio dell'Associazione _____, delega il sig. _____ a rappresentarlo nell'Assemblea del giorno _____.

Luogo (...), Data (...)

Firma leggibile del socio delegante

Modello verbale assemblea ordinaria

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE <...> DEL <...> (1)

L'anno 200_, il giorno ____ del mese di _____, alle ore _____, presso la sede sociale in _____, via _____, n. _____, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione _____, come da avviso di convocazione inviato agli associati in data ____ con raccomandata n. _____, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) (...);
- 2) (...).

Sono presenti i signori _____, _____, per un totale di n. ____ soci su ____ iscritti.

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente il Signor (...) e segretario il Signor (...).

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che è regolarmente costituita, in quanto il numero delle persone presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell'Assemblea di prima (*eventuale seconda*) convocazione.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e apre la discussione illustrando gli argomenti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno chiede la parola il socio (...) per far presente che (...).

Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione quanto proposto ed illustrato in precedenza, l'Assemblea approva all'unanimità il primo punto all'ordine del giorno, dando mandato a _____ di provvedere all'attuazione del deliberato.

Sul secondo punto all'ordine del giorno non vengono avanzate proposte.

[...]

Esaurito così l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore (...) previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(...)

Presidente
(...)

NOTA BENE:

(1) I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- quelli espressamente stabiliti dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- l'approvazione del bilancio (art. 20 c.c.);
- la nomina e revoca degli amministratori;
- l'azione di responsabilità contro gli amministratori (art. 22 c.c.);
- l'esclusione degli associati (art. 24, comma 3, c.c.).

L'Assemblea deve essere convocata:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo (art. 20, comma 1, c.c.);
- quando se ne ravvisi la necessità (art. 20, comma 2, c.c.);
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o altra maggioranza prevista nello statuto. In questo caso se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (art. 20, comma 2, c.c.).

Modello convocazione comitato direttivo

(Da riportare su carta intestata dell'ODV)

Associazione di volontariato _____

Via _____, n. ____;

(cap) _____

Codice fiscale: _____

Iscritta al n. ____ del Registro [Regionale/Provinciale]

Raccomandata a/r

Ai Signori
Consiglieri
loro sedi

Oggetto: Convocazione comitato direttivo.

I Signori Amministratori sono convocati per la riunione del Comitato direttivo presso la sede sociale dell'Associazione _____ per il giorno _____, alle ore _____, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) _____;
- 2) _____.

Il Presidente del Comitato direttivo

Modello verbale comitato direttivo approvazione proposta di bilancio

VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO (...) DEL (...)

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____, alle ore _____, presso la sede dell'Associazione di volontariato "_____", in via _____, n. __, si è riunito il Comitato direttivo della Associazione _____ per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Redazione ed esame del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31/12/200_;
- Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Comitato direttivo Signori:

- _____, Presidente del Comitato direttivo;
- _____, Consigliere delegato;
- _____, Consigliere;
- _____, Consigliere;
- _____, Consigliere;
- _____, Consigliere;
- _____, Consigliere.

Sono, altresì presenti i componenti il collegio sindacale, nelle persone del sig_____, Consigliere.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Signor _____, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, il Signor _____ che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Illustra quindi le voci e i valori del rendiconto che compongono il bilancio chiuso al _____ e dal quale risulta un (*avanzo o un disavanzo*) di gestione di euro _____, per come segue:

Entrate €;
di cui:
Donazioni €
Contributi €
Lasciti €

Uscite €;
Avanzo/disavanzo €

Dopo ampia ed esauriente discussione il Comitato ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare il progetto di bilancio al _____;
- di convocare, presso la sede dell'Associazione, in via _____, n. ____, a _____, l'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno ____, alle ore ____, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno ____, alle ore ____, nello stesso luogo con il seguente ordine del giorno:

1) **Approvazione bilancio d'esercizio;**

2) _____;

3) _____.

dando incarico al Presidente del Comitato direttivo di provvedere alle formalità per la convocazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore _____.

Il Segretario

Il Presidente

Appendice

csvcatanzaro

Bibliografia Parte II

Matacena A., *Il bilancio di esercizio. Strutture formali, logiche sostanziali e principi generali*, Bologna, 1993 pag. 25.

Fiorentini G., *Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: un'analisi economica*, in AAVV "Studi e proposte per il riordino della disciplina tributaria degli enti non profit" Fivol 1998.

Giusepponi K., *I principi di bilancio* in Fringuelli F., Giusepponi K., *Il falso in bilancio*, Rimini, 1997.

Giusepponi K., *Il bilancio sociale degli Enti locali*, Milano, 2004,

Propersi A, Rossi G., *Gli enti non profit*, Milano, 2007.

Di Diego S., Fringuelli F. Tarantino M., *Le associazioni di volontariato*, Napoli, 2006.

Gheza F., *Le convenzioni strumenti per le Organizzazioni di Volontariato*, Milano, 2006.

De Stefanis C., *Formulario degli enti non profit*, prima edizione, Milano, 2002.

Sciumè P., Zazzeron D., *Onlus*, sesta edizione, Milano, 2005.

Glossario, acronimi e termini di uso frequente

a cura di Carlo Crucitti

Accessibilità (accessibility)

In termini generali indica la possibilità per l'utente di utilizzare un servizio. Nel campo della valutazione della qualità dell'assistenza, il termine va interpretato in funzione di almeno quattro parametri generali (tempo, luogo, quantità e costo), posta la condizione fondamentale del diritto di accedere ad una determinata prestazione e/o servizio. In questo senso l'accessibilità deve essere intesa come la possibilità del singolo utente (o di un gruppo omogeneo di utenti) di usufruire del servizio di cui ha bisogno nel tempo e nel luogo più opportuno, in quantità adeguata e nel limite delle risorse disponibili.

Accettabilità (acceptability)

Indica il livello di coerenza con i principi morali ed etici di riferimento, in particolare l'opinione degli utenti nei confronti dell'eventuale ricorso a un servizio o a una prestazione sanitaria. Nel campo della valutazione della qualità dell'assistenza, il termine rappresenta una delle componenti della qualità stessa che può essere considerata da almeno tre punti di vista: da quello degli utenti, dei professionisti, della società.

Accreditamento

È la modalità attraverso la quale i diversi soggetti, pubblici e privati, purché in possesso di requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di qualità previsti dall'apposita normativa nazionale e regionale, possono accedere ai finanziamenti del servizio sanitario regionale. In Italia l'accreditamento risponde dunque alla necessità di identificare e abilitare chi può lavorare "in nome e per conto" del Servizio sanitario nazionale. La riforma ha disegnato una procedura in tre fasi:

- Autorizzazione: sia le strutture nuove, sia quelle che intendono modificare il loro assetto devono dimostrare di possedere precisi requisiti strutturali e di qualità per essere autorizzate a esercitare qualsiasi attività sanitaria. L'apertura delle nuove strutture è subordinata anche alla verifica dell'effettivo fabbisogno rispetto alla programmazione territoriale.
- Accreditamento istituzionale: è il secondo esame da superare per rientrare nell'albo dei possibili erogatori di prestazioni per conto del Servizio sanitario pubblico. È subordinato al possesso di una serie di ulteriori requisiti rispetto ai precedenti che documentino la capacità di rendere servizi di livello qualitativamente superiore: i criteri di valutazione sono stabiliti a livello nazionale; la determinazione dei requisiti spetta, invece, alle singole Regioni.

Accordi contrattuali: sono il vero passaporto per il Servizio sanitario nazionale. Si tratta dei "contratti" sottoscritti tra Regioni e strutture erogatrici in cui si specifica la quantità di prestazioni da erogare e i relativi costi: chi non li rispetta perde l'autorizzazione a lavorare col Servizio sanitario nazionale. I contesti in cui si usa la

parola "accreditare" sono quattro: Contesto Decreto Legislativo 502/92 (art. 8 comma 7) e successive modifiche e integrazioni; 'instaurazione di nuovi rapporti fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione di sistemi di verifica e revisione della qualità delle attività e delle prestazioni....'Compete alle Regioni la introduzione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica della qualità dei servizi che, a partire dalla autorizzazione ad operare già posseduta (requisiti minimi). Contesto: accreditamento professionale. Attivato dalla Società Italiana di VRQ, da società scientifiche e da gruppi di professionisti, di natura volontaria, secondo il modello dei paesi anglofoni, realizzato mediante visite scambievoli fra pari. Tale modalità di verifica della qualità deve integrarsi con l'accreditamento istituzionale. Il contributo dei professionisti al miglioramento della qualità delle prestazioni è fondamentale in relazione alle specifiche attività del processo assistenziale. Contesto: enti di certificazione. Gli enti per potersi proporre come verificatori dei requisiti previsti dalle Norme UNI EN ISO (certificazione di parte 3°), debbono essere accreditati come idonei da un ente sovraordinato (per l'Italia il SINCERT). Contesto: accreditamento laboratori di prova. I laboratori che 'provano' materiali e tecnologie, secondo la normativa internazionale debbono essere accreditati a farlo. Si applicano ad essi le norme della serie EN ISO 45000.

Accreditamento in ingresso

L'accreditamento è una modalità di accertamento del credito d'ingresso. Si tratta di una valutazione delle acquisizioni del soggetto per il suo inserimento ad un certo livello di un percorso formativo e per l'individuazione di itinerari personalizzati di formazione.

Adeguatezza (adequacy)

È definita dal rapporto tra servizi disponibili e bisogni della popolazione ed è strettamente correlata all'accessibilità.

A.D.I. Assistenza Domiciliare Integrata

È l'integrazione del servizio di assistenza domiciliare con interventi di natura sanitaria forniti dall'ASL. È rivolto a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, che richiedono, oltre a prestazioni di natura socio-assistenziale, prestazioni infermieristiche, riabilitative, mediche o specialistiche. È un'assistenza a media e alta intensità che si ripropone di evitare ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita.

Advocacy

Advocacy, in poche parole "promozione e tutela dei diritti come pratica di cittadinanza solidale, impegno nella rimozione delle cause di emarginazione e disuguaglianza, denuncia dei diritti negati per inadeguatezza o mancata applicazione delle normative".

Il ruolo di advocacy, quale tutela dei diritti dei soggetti deboli, richiede uno spessore etico, culturale e tecnico e perciò ha bisogno di costante formazione. In questo contesto è importante il ruolo dei centri di servizio per il volontariato, che non devono essere semplici erogatori di risorse economiche alle associazioni per finanziare i loro progetti, ma erogatori di servizi che sono principalmente formazione, consulenza, ricerca e sostegno alle nuove sperimentazioni

I nuovi modelli di volontariato internazionale di advocacy, inoltre, vanno raccogliendo sempre maggiore consenso, stimolati dalle nuove frontiere ed esperienze della comunicazione on line tra volontari di paesi ricchi e poveri, favorendo la significativa riduzione delle distanze culturali con il terzo mondo.

Alzheimer

Malattia degenerativa delle cellule cerebrali che prende il nome dal medico tedesco che nel 1907 per primo ne descrisse i sintomi. La "Demenza di Alzheimer" si manifesta con un declino delle capacità mentali (memoria, orientamento, pensiero astratto, giudizio, ecc.) che compromette la possibilità per il paziente di continuare a condurre una vita "normale".

Assessment

Termine generale usato per indicare le azioni di valutazione (del personale, della tecnologia sanitaria, dei risultati ottenuti, della qualità, ecc.).

A.S.A. (O.S.A.) Ausiliario Socio Assistenziale (Operatore Socio Assistenziale)

Profilo professionale di personale non infermieristico, impiegato nei servizi socio-assistenziali domiciliari (SAD, ADI), semiresidenziali (CDI) e residenziali (RSA) in mansioni di assistenza diretta alle persone con autonomia limitata. Sarà probabilmente sostituito dall'OSS (Operatore Socio Sanitario), una nuova figura professionale con funzioni socio-sanitarie.

A.S.S.I. Attività Socio Sanitaria Integrata

È un Dipartimento dell'ASL, che ha competenza sulle attività socio-sanitarie integrate, in cui è necessario garantire contemporaneamente prestazioni di natura socio-assistenziale e sanitaria, nell'area dell'assistenza ad anziani, minori, portatori di handicap, tossicodipendenti (ADI, CDI, RSA, CRH, CSE, IDR...). Rappresenta il punto di raccordo tra le competenze sanitarie proprie dell'ASL e quelle assistenziali proprie dei Comuni.

A.S.L. Azienda Sanitaria Locale

È la struttura territoriale (di norma provinciale) deputata a tutelare la salute dei cittadini ed a garantire loro i livelli di assistenza definiti dalla programmazione nazionale e regionale, avvalendosi dei propri presidi e servizi, nonché dei servizi sanitari e socio-assistenziali accreditati o convenzionati. Le ASL sono gestite da un Direttore Generale e si articolano in distretti e dipartimenti (dipartimento di prevenzione, dipartimento dei servizi sanitari di base, dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate).

B.U.R. Bollettino Ufficiale Regionale

Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R.). Equivalente regionale della "Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana". Nel bollettino ufficiale sono pubblicati le leggi regionali, i regolamenti e gli atti e i provvedimenti amministrativi della regione, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni. La legge regionale è pubblicata nel BUR ed entra in vigore con le modalità stabilite dallo statuto regionale. Chi desidera sapere se gli Enti Locali Socio-Assistenziali, le ASL e le Aziende Ospedaliere a carattere Pubblico intendono assumere personale di tutte le qualifiche debbono consultare il BUR della propria Regione - Supplemento Speciale Bandi e Concorsi.

Caregiver

(letteralmente donatore di cura) Con questo termine si intende la figura di chi è dedito in genere alla cura di persone non autosufficienti, con le relative problematiche del "custode-prigioniero", cioè di chi prestando cure si trova a sua volta impossibilitato ad una vita normale.

Carta dei servizi

Documento informativo e contrattuale adottato dai soggetti erogatori di servizi attraverso il quale si esplicitano la mission, i criteri di relazione con i clienti e gli standard di qualità dei servizi erogati. Si pone come strumento operativo in grado di migliorare gli aspetti della qualità del servizio che sono direttamente percepibili dal cittadino.

C.D.R. - Casa Di Riposo

Termine utilizzato per indicare genericamente le strutture residenziali per gli anziani.

CONSIP Concessionaria Servizi Informativi Pubblici

Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP), è una società interamente e direttamente posseduta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, operante esclusivamente al servizio dello Stato e delle Amministrazioni Pubbliche. Dalla sua nascita il ruolo della CONSIP SpA si è ampliato andando ad occuparsi di Acquisti Centralizzati, di e-procurement e di e-governement anche per le strutture Socio-Sanitarie Pubbliche con obbligo cogente di adesione. Le singole ASL possono procedere ad acquisti, tramite bandi pubblici, solo se il presunto prezzo di aggiudicazione risulta inferiore a quello fissato od aggiudicato dalla CONSIP. Scopo: contenimento spesa sanitaria e sociale. Sito www.consip.it.

C.F. Consultorio Familiare

Unità di offerta ad alta integrazione sociosanitaria rivolta ai bisogni della persona e della famiglia, in grado di farsi carico sia di situazioni di difficoltà transitoria che di situazioni a grave rischio sociale, con finalità di prevenzione e promozione del benessere psicofisico del singolo e del nucleo familiare.

Cluster analysis

Secondo la definizione che ne hanno dato alcuni eminenti statistici, la cluster analysis è "uno strumento in grado di scomporre una realtà complessa in tipologie esplicite". Ciò significa, in altre parole, che attraverso di essa è possibile suddividere un insieme eterogeneo di unità statistiche in un certo numero di sottoinsiemi mutuamente esclusivi e tendenzialmente omogenei al loro interno. Ancora più semplicemente si può affermare che la cluster analysis è un modello statistico che permette di segmentare un insieme di elementi in un certo numero di sottoinsiemi eterogenei e formati da elementi il più possibile simili tra loro.

Punto di partenza della cluster analysis è costituito dalla disponibilità di un insieme di n unità statistiche, ognuna delle quali rappresentata da un certo numero di variabili. Per riuscire a ripartire l'insieme di questi elementi in un numero $M \leq n$ di gruppi, si sottopone il complesso delle informazioni scaturite (rappresentato dal valore che le variabili assumono per i diversi elementi dell'insieme) ad una serie di elaborazioni successive. Dall'indagine effettuata sui dati relativi alle diverse unità statistiche, il modello riesce poi a desumere la ripartizione che meglio ri-

sponde ai requisiti di massima omogeneità all'interno dei gruppi e di massima eterogeneità tra i gruppi.

In generale, se le variabili osservate per ogni elemento sono p , allora ognuno di essi può essere rappresentato da un punto in uno spazio p -dimensionale. Tendenzialmente, unità statistiche rappresentate da punti assai vicini tra loro formeranno un gruppo.

La cluster analysis si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- » selezione degli elementi sui quali indagare;
- » scelta delle variabili di osservazione (*base di segmentazione*);
- » selezione di un criterio per valutare la dissomiglianza tra unità statistiche diverse;
- » scelta dell'algoritmo di raggruppamento delle stesse;
- » scelta del numero di gruppi in cui segmentare l'insieme iniziale;
- » verifica e interpretazione dei risultati scaturiti.

Com'è abbastanza facile intuire, la scelta delle variabili di osservazione è una delle operazioni più delicate di tutto il procedimento. Questa, infatti, pur essendo una decisione del tutto soggettiva, è in grado di influenzare notevolmente i risultati finali di tutta l'applicazione.

Ad onor del vero, anche per quanto riguarda i criteri di misurazione della dissomiglianza tra elementi diversi vale lo stesso discorso. Lo testimonia il fatto che misure di dissomiglianza diverse applicate allo stesso insieme di unità statistiche forniscono generalmente risultati diversi. Tali criteri possono essere suddivisi in 4 categorie: nominali, ordinali, per intervalli e per rapporti (le prime due possono essere applicate anche a variabili di tipo qualitativo, la terza e la quarta esclusivamente a variabili di tipo quantitativo).

Uno dei problemi maggiori che si deve tenere in considerazione durante questa fase è che le variabili siano espresse nella medesima unità di misura. In caso contrario, onde garantire una certa comparabilità tra le stesse, è necessario operare una preventiva standardizzazione, ovvero trasformarle in variabili a media nulla e varianza unitaria.

Un altro problema che si incontra sovente è quello di un alto grado di correlazione tra le variabili considerate. Quando questo si manifesta non in seguito ad un consapevole piano della ricerca, ma come frutto inatteso (e sgradito) della stessa, è opportuno ricorrere a metriche in grado di depurarne gli effetti. Una di queste è la cosiddetta *distanza di Mahalanobis*, la quale, basandosi appunto sulla correlazione tra le variabili, è in grado di ridurre il peso delle informazioni ridondanti. Un altro sistema di correzione di questo difetto è quello di compiere in via preventiva un'analisi in componenti principali delle variabili originarie: questo procedimento permette di trasformarle in un numero $r < p$ di variabili tra loro ortogonali (e quindi incorrelate). Uno dei più famosi ed utilizzati criteri di misurazione della dissomiglianza tra unità statistiche è la *metrica di Minkowsky*, valida però esclusivamente per variabili espresse su scala binaria (0-1, sì-no, ecc.).

Gli algoritmi di raggruppamento delle unità statistiche si suddividono in due grandi "famiglie": quelli gerarchici e quelli non gerarchici.

Tra i primi figurano i metodi del legame singolo, del legame completo, del legame medio, il metodo di Ward e quello del centroide. Essi si differenziano tra loro unicamente per il diverso criterio adottato per la valutazione della distanza tra i gruppi. Particolarmente usato è quello del centroide, nel quale si assume che la distanza tra due gruppi distinti sia uguale alla distanza tra i relativi centroidi.

Gli algoritmi gerarchici partono da una situazione iniziale nella quale ogni unità statistica costituisce un gruppo a sé stante. Successivamente, aggregando ad ogni livello superiore i due gruppi meno dissimili tra loro, giungono alla configurazione finale, nella quale tutti gli elementi fanno parte del medesimo insieme. La mappa delle successive aggregazioni può essere rappresentata mediante un diagramma ad albero. Il limite principale di questo tipo di algoritmi è dato dal fatto che ogni decisione assunta ha carattere permanente: questo significa che due unità, una volta accorpate in un determinato gruppo ad un certo livello del processo, non possono più essere separate e venire a far parte di gruppi diversi.

Gli algoritmi non gerarchici invece, a differenza dei precedenti, classificano direttamente gli n elementi in M gruppi. Partendo da una configurazione iniziale scelta a caso, l'algoritmo prevede spostamenti successivi degli elementi tra i gruppi, fino a quando non si ottiene la partizione ottimale degli stessi, vale a dire quella che presenta la massima omogeneità all'interno dei gruppi e la massima eterogeneità tra gli stessi.

Controllo di gestione

Insieme di attività interne all'organizzazione con le quali la Direzione Aziendale si accerta, ai vari livelli, che la conduzione delle attività si sta svolgendo in modo efficace ed efficiente, secondo gli obiettivi, le strategie, i tempi, le politiche e i piani prestabiliti, anche al fine di adottare interventi correttivi in adeguamento ai mutamenti dell'ambiente.

Cooperativa sociale tipo A

L'art. 1 della L.381/91 individua la tipologia A. per tutte quelle cooperative sociali che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Cooperativa sociale tipo B

L'art. 1 della L.381/91 individua la tipologia B. per tutte quelle cooperative sociali che attraverso le più diverse tipologie di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi sono invece, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate.

Cooperativa sociale tipo C (Mista)

L'art. 1 della L.381/91 individua la tipologia C. quelle definite miste, possedendo entrambi i caratteri delle due precedenti.

Cooperative sociali

Sono considerate sociali quelle cooperative che si pongono come scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana. Per realizzare queste finalità possono gestire servizi socio-sanitari ed educativi oppu-

re svolgere attività diverse (agricole, artigianali, commerciali o di servizio) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Alle cooperative sociali si applicano le norme relative al settore in cui le stesse operano, in quanto compatibili con la legge 381/91. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti, stipulare convenzioni con cooperative sociali di tipo B per la fornitura di beni o servizi.

Day Hospital

(Letteralmente ospedale diurno) Unità operativa ospedaliera che opera in regime diurno, garantendo ai pazienti tutte le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, disponibili nel presidio ospedaliero.

DLg, DLsg

Decreto legge, Decreto Legislativo

D.S.M. - Dipartimenti di Salute Mentale

Articolazione dell'Azienda sanitaria che gestisce tutte le attività concernenti la tutela della salute mentale e integra al proprio interno i programmi (o settori) della psichiatria, delle dipendenze patologiche, della neuropsichiatria infantile e della psicologia clinica.

D.S. - Distretto Sanitario

È l'articolazione organizzativa decentrata dell'ASL finalizzata alla gestione di tutti i servizi socio-sanitari territoriali. Sede di coordinamento dell'insieme degli operatori impegnati sul territorio dispone di finanziamenti propri.

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina

I programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) comprendono l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da chiunque lo desideri (si tratti di una Società Scientifica o di una Società professionale, di una Azienda Ospedaliera, o di una Struttura specificamente dedicata alla Formazione in campo sanitario, ecc.), con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.

Empowerment

Processo di potenziamento individuale e collettivo, finalizzato al fatto che le persone diventino più potenti e/o abbiano più potere nel realizzare i loro compiti all'interno delle proprie organizzazioni di vita e di lavoro.

La parola inglese "empowerment" deriva dal verbo "to empower" che in italiano viene comunemente tradotto con "conferire poteri", "mettere in grado di". I diversi dizionari privilegiano ora l'uno o l'altro aspetto. Risulta comunque impossibile tradurre questo termine in italiano con una sola parola, per la ricchezza semantica di tale concetto.

Empowerment è una parola duplice, in quanto dà nome sia al processo operativo percorso per raggiungere un certo risultato, sia al risultato stesso, caratterizzante lo stato "empowered" del soggetto.

Pur avendo accezioni specifiche in diversi ambiti di applicazione, il termine empowerment può essere inteso come "accrescere la possibilità dei singoli e dei gruppi di controllare attivamente la propria vita".

Questo è un tema che, sin dai tempi delle prime aggregazioni sociali, è al centro del rapporto, spesso conflittuale, tra individuo / collettività e comunità.

Le azioni e gli interventi formativi centrati sull'empowerment mirano a rafforzare il potere di scegliere dei singoli, migliorandone le competenze e le conoscenze in un'ottica non solo di carattere terapeutico-riparativo, come sono stati intesi negli anni Settanta, ma anche politico-emancipatorio.

Inoltre, l'approccio dell'empowerment supera gli opposti estremismi di chi considera che i miglioramenti personali e sociali dipendano prevalentemente dai meriti dei singoli o, al contrario, dalle opportunità ambientali.

Il costrutto di empowerment può ritrovarsi, sin dagli anni Sessanta, nella letteratura socio-politica, all'interno della "moderna" teoria della democrazia e del movimento per i diritti civili, nello sviluppo del terzo mondo, nei movimenti femminili e delle minoranze, nelle associazioni del volontariato.

Dagli anni Ottanta la parola viene largamente adottata, soprattutto negli Stati Uniti, nel linguaggio della psicologia di comunità prima, e successivamente nel linguaggio delle organizzazioni e del management.

Possono quindi rilevarsi alcune caratteristiche trasversali dell'approccio empowerment:

esso consiste essenzialmente nella crescita costante, progressiva e consapevole delle potenzialità degli esseri umani, accompagnata da una corrispondente crescita di autonomia ed assunzione di responsabilità;

i programmi centrati sull'empowerment tendono ad aumentare il senso del potere personale del soggetto, ma anche la sua capacità di leggere la realtà che lo circonda, individuando condizionamenti e minacce, ma anche occasioni favorevoli ed opportunità.

L'approccio dell'empowerment chiama quindi in causa la crescita di comprensione dei fenomeni, di consapevolezza dei problemi, di percezione dei limiti a fronte di rischi individuali e globali, di uso del principio di precauzione nelle decisioni, di uso positivo dell'incertezza.

Peraltro, molteplici approcci e teorie (**globalizzazione**, localizzazione, diversità, **complessità**, **caos**, **sostenibilità**, etc.), nell'aprire nuove opzioni di pensiero e di conoscenza (anche dal punto di vista dei paradigmi scientifici), chiamano in causa l'empowerment come processo che include nuovi valori e modalità comportamentali della relazione individuo - comunità sociale.

Si tratta di tematiche che, pur presenti in varie epoche storiche, contraddistinguono in modo particolare quella attuale, definita da alcuni filosofi e studiosi di scienze sociali come postmoderna o postindustriale.

Secondo molti autori, emerge oggi la necessità di una nuova visione di vita civile e di civiltà, a dimensione planetaria che si riallacciano ai principi base della sostenibilità.

A fronte della sempre più evidente precarietà dell'equilibrio ecologico del pianeta Terra, primaria enfasi è posta sulle capacità che l'umanità possiede, o può avere, per riconciliarsi con la natura, a partire dal proprio interno, tramite la valorizzazione dei diritti dell'individuo e delle collettività, nel rispetto della diversità di ognuno.

La nuova alleanza tra società civile e natura serve a garantire opportunità di sviluppo anche alle prossime generazioni. Ma tale alleanza può essere sostenuta solo da cittadini liberi e responsabili, consci dei propri diritti individuali e disponibili ad assumersi doveri collettivi. Tali caratteristiche non si

acquisiscono per legge, ma soltanto attraverso processi di maturazione psicologica, valoriale ed etica, vissuti in ambienti sociali ed organizzativi che li favoriscano e li valorizzino.

In questa direzione, l'approccio empowerment assume oggi una contemporanea valenza di: fine, prospettiva e strumento. Si tratta di condizioni fondamentali per lo sviluppo della civiltà.

I diversi ambiti dell'empowerment

Proprio per la poliedricità del suo costrutto, l'approccio empowerment è stato adottato negli ultimi decenni in svariati ambiti. Fra queste aree si ricordano quella psicologico - psicoterapeutica, quella pedagogica, quella sociale, quella politico - istituzionale e quella organizzativa.

Qui di seguito si riportano, sinteticamente, alcuni dei riferimenti significativi delle diverse aree, secondo gli orientamenti fra loro concordanti.

Ambito psicologico - psicoterapeutico

Il concetto è stato qui utilizzato con più finalità: diminuire la dipendenza dalla figura medica e terapeutica nei soggetti, aumentandone progressivamente la percezione delle proprie capacità di autonomia; favorire processi riabilitativi con interventi brevi ed efficaci; liberare i soggetti dalla passività appresa, lavorando sulle loro elaborazioni cognitive di fronte a rischi e problemi. È importante sottolineare come nella letteratura della psicologia di comunità, l'empowerment sia addirittura considerato l'obiettivo della disciplina stessa. È bene inoltre sottolineare un particolare aspetto dell'approccio empowerment centrato sullo sviluppo dell'individuo ("self-empowerment", "auto-empowerment"), il quale ha progressivamente caratterizzato il filone della psicologia sociale di svariati istituti scientifici e centri di ricerca in Europa e negli Stati Uniti.

Ambito pedagogico

In questo ambito disciplinare il concetto di empowerment assume la finalità di promuovere lo sviluppo dell'apprendimento e della crescita individuale nel corso di tutta la vita. Si può notare la valenza dell'empowerment come fattore intrinseco alle nuove accezioni di formazione permanente e di arricchimento del **capitale umano**, sia nelle aziende e, più in generale, nella società.

Ambito sociale

I programmi di sviluppo di comunità attuati nei paesi del terzo mondo e nelle zone arretrate delle nazioni sviluppate hanno fra gli obiettivi l'empowerment dei soggetti coinvolti.

Questo orientamento ha acquisito una dimensione sempre più internazionale (mondiale) e riguarda la società nel suo complesso, gli squilibri tra aree sociali e le differenze di genere. Possono ricordarsi, ad esempio:

l'ultima conferenza mondiale sulla condizione della donna nel mondo, tenuta a Pechino nel settembre del 1995; l'attenzione si è concentrata su tempi e modalità per ottenere maggior empowerment per le donne sia nei paesi arretrati, sia in quelli a sviluppo economico più avanzato; è stato utilizzato, a tal fine, il termine di "mainstreaming" a significare la focalizzazione politica su un principale (main) flusso (stream) da seguire (ing) con coerenti corsi di azione;

i programmi e le politiche a favore di varie fasce sociali svantaggiate; si veda il caso delle persone disabili per le quali l'Unione Europea ha adottato orientamenti per favorirne la parità di opportunità (COM(96) 406), usando contemporaneamente entrambi i suddetti concetti (empowerment e mainstreaming).

Il concetto di empowerment, supportato da quello di mainstreaming, si manifesta quando si affermano opportunità e possibilità affinché i soggetti più deboli, svantaggiati, poveri ed emarginati, si emancipino rispetto ad una condizione di basse responsabilità ed altrettanto basse opportunità, dove la relazione con l'istituzione si caratterizza essenzialmente come assistenza pubblica. Letto, in un'ottica inversa, questo principio significa che, pur permettendo alle fasce deboli di attingere alle risorse sociali per la propria sopravvivenza, la natura stessa della assistenza sta alla base della loro subalternità e passività, che inibiscono l'attivazione delle loro potenzialità.

Ambito politico - istituzionale

Alcune scuole di pensiero hanno affermato che una democrazia è "empowered" quando consente ai cittadini della "polis" di ridefinire liberamente ogni dimensione della vita comune, l'organizzazione del governo, della proprietà, del lavoro e delle relazioni interpersonali, con uno spirito teso a dissipare il contrasto fra liberismo e socialismo.

Si tratta dell'empowerment politico oggi presente nei nuovi concetti relativi al decentramento decisionale, al federalismo, al potenziamento delle autonomie e delle responsabilità locali, alla **sussidiarietà**.

Ambito organizzativo

È proprio in questa area che l'applicazione del concetto di empowerment ha avuto maggiore rilievo e diffusione, almeno fino ad oggi.

Formalmente se ne fa risalire l'utilizzazione operativa alla fine degli anni Settanta, per opera della sociologa Rosabeth Moss Kanter, impegnata nella battaglia per far acquisire potere ai soggetti che lavorano nelle organizzazioni in condizioni svantaggiate, e in particolare modo alle donne.

Si possono comunque notare i contributi che, all'apertura di questo approccio, sono provenuti da alcune "scuole", quali la "Human Relations" (che ha posto attenzione all'organizzazione informale, alle necessità psicologiche e sociali degli individui, al loro personale adattamento all'organizzazione del lavoro, alla produzione di modalità comportamentali diverse nell'uso dell'organizzazione da parte dei diversi individui e delle diverse comunità sociali); la scuola dei "Systems" (che ha posto l'attenzione sull'organizzazione - formale ed informale - come sistema aperto, interagente con gli ambienti socio-culturali, economici e naturali interni ed esterni); nonché la scuola della "Contingency" (che ha posto l'attenzione sulla dipendenza dell'organizzazione dalla variabilità di situazioni interne ed esterne).

Dagli inizi degli anni Ottanta l'approccio empowerment si diffonde, soprattutto negli Stati Uniti, e spesso viene menzionato, nella letteratura relativa alla cultura organizzativa ed imprenditoriale, quale sistema e strumento a supporto dei processi di **Total Quality Management**.

L'interesse per questo tema in ambito manageriale è cresciuto notevolmente e si è sempre più diffuso.

Sinteticamente si propone una revisione dei diversi contributi teorici e delle esperienze a livello organizzativo, evidenziando due differenti principali prospettive: una psico-sociologica ed una socio-organizzativa.

Nel primo approccio, il principio guida è che, per produrre empowerment organizzativo, è necessario operare contestualmente sulle dimensioni individuali ed organizzative, dove le persone dipendenti e senza "potere" nell'organizzazione, possano sviluppare contemporaneamente un sentimento del proprio valore ed un maggior controllo sulla situazione lavorativa.

Il secondo approccio (socio-organizzativo), considera due livelli, micro-organizzativo e macro-organizzativo, rilevando la determinante funzione ed interazione tra **visione e missioni** aziendali, ossia valori ed etica che concorrono a formare e rendere visibile la cultura di un'organizzazione.

L'empowerment è visto come un processo progressivo di adattamento, concepito con un'ottica sistemica che, a differenza dell'altro approccio, non implica necessariamente una situazione iniziale di disagio o svantaggio.

Si scoprono, quindi, le dinamiche dei sistemi organizzativi basate sul continuo ed inestricabile intreccio tra micro e macro decisioni ai fini della soluzione dei problemi e dell'assunzione di rischio in relazione, non tanto e non solo, ai ruoli formalmente ricoperti nell'organizzazione, ma soprattutto a quelli percepiti dai soggetti ed attribuiti loro dalla comunità sociale di riferimento (unità di lavoro, squadra, reparto, dipartimento, etc.).

L'empowerment è allora interno all'interazione sociale che caratterizza un sistema organizzativo e lo qualifica. In altri termini, l'empowerment aumenta la qualità organizzativa nella misura in cui aumenta l'interazione sociale, intesa come il processo di apprendimento e di negoziazione di significati che intercorre tra gli attori sociali, tramite le loro reciproche azioni; un processo continuo di modalità comportamentali apprese e trasmesse, di pensiero e percezioni culturalmente determinate.

La conduzione dei suddetti processi modifica anche il ruolo del "capo", del manager, delle figure professionali che rivestono posizioni superiori o hanno una più ampia dimensione di azione nel sistema organizzativo, ed, ovviamente, del piccolo imprenditore che "lavora" all'interno della propria impresa. Tale ruolo si configura sempre più come formatore, allenatore, consulente ed educatore, piuttosto che controllore dei risultati, poiché deve promuovere e favorire la crescita di creatività, responsabilizzazione e autonomia dei collaboratori.

Enti non profit

Sono enti giuridici o sociali il cui status non permette loro di essere fonte di reddito, profitto o altro guadagno di tipo finanziario per coloro che le controllano e le finanziano. Il loro scopo è sostanzialmente quello di produrre beni o servizi.

Fattibilità

Studio delle possibilità, delle modalità e della convenienza di realizzare un progetto.

Fund raising

Il Fund Raising è il complesso di attività che l'organizzazione non profit mette in atto per la creazione di rapporti di reciproco Interesse fra chi chiede risorse economiche, materiali e umane in funzione dello scopo statutario e chi è potenzialmente disponibile a donarle.

Le definizioni di Fund Raising

Esistono molte concezioni e definizioni diverse del fund raising. È possibile, comunque, identificarne alcuni elementi-chiave da tutti riconosciuti: la sua natura al tempo stesso strategica, relazionale e tecnica; il suo rapporto con la cultura filantropica; la tensione a "gestire bene" le risorse che esso può suscitare in una organizzazione, una volta adottato.

Come si può definire il fund raising? È difficile dare una risposta attraverso una unica formulazione, perché non ne esiste una sola e non ve ne è una universalmente condivisa. Oltretutto, specie in questo campo, ogni definizione specifica (anche se corretta) rischia di essere riduttiva, rispetto alla realtà a cui si riferisce.

È allora meglio parlare di concezioni diverse del fund raising, che aiutano, nel loro insieme, a gettare luce su tale complessa attività.

Ecco qui di seguito - riportate in forma sintetica - alcune delle **principali concezioni** del fund raising. Tali concezioni sono state espresse da vari autori e sono presenti in manuali e saggi sulla materia.

H. A. ROSSO & ASS. (1991)

Achieving excellence in fund raising - A comprehensive guide to principles, strategies and methods

"Il fund raising non è la scienza della raccolta dei fondi ma è la scienza della sostenibilità finanziaria di una causa sociale. Esso è un mezzo e non un fine. Pertanto, è una conseguenza degli obiettivi e dei benefici sociali che una organizzazione intende raggiungere. Esso dipende anche della cultura filantropica e della donazione che accomuna una organizzazione con l'ambiente nel quale opera. Vi è, quindi, un primato del case statement rispetto alla raccolta.

Il fund raising comporta una funzione di governance da parte di una organizzazione. Ciò vuol dire controllo della compatibilità tra risorse, mezzi, ambiente operativo dell'organizzazione, da una parte, e la sua mission, dall'altra.

La pratica del fund raising è influenzata dallo spirito filantropico: la donazione non è una elemosina né una tassa, ma il frutto di uno scambio volontario tra soggetti che condividono un medesimo obiettivo. Pertanto, il dominio del fund raising è la persuasione e il convincimento, piuttosto che la coercizione e la pressione."

L. P. EDLES (1993)

Fund raising - Hands-on tactics for non profit groups

"Il fund raising è una tecnologia che permette il superamento di alcune pratiche di raccolta di fondi che sono solo il frutto del buon senso. L'uso del solo buon senso, infatti, comporta molti rischi e il fund raising serve a prevenirli.

L. P. EDLES (1993)

Fund raising - Hands-on tactics for non profit groups

“Il fund raising è una tecnologia che permette il superamento di alcune pratiche di raccolta di fondi che sono solo il frutto del buon senso. L'uso del solo buon senso, infatti, comporta molti rischi e il fund raising serve a prevenirli.

Il fund raising è: la costruzione di una organizzazione in grado di raccogliere fondi (avere obiettivi definiti, visibilità e percezione da parte dell'ambiente esterno, competenza professionale del personale, chiarezza dei propri bisogni economici, capacità di controllo e di management); un processo (rappresentare e comunicare all'esterno la propria buona causa, individuare i potenziali donatori, coinvolgere gli individui all'interno e all'esterno della organizzazione, misurare le azioni che si svolgono) e una tecnica (cioè un insieme di pratiche che permettono di governare efficacemente le azioni di raccolta). “

J.M. GREENFIELD (1994)

Fund raising fundamentals

“Il fund raising non coincide solo con il momento della raccolta di fondi, ma va inteso come processo di sviluppo dei fondi. Tale processo va dalla trasformazione di idee progettuali in progetti concreti (management strategico), al coinvolgimento dell'ambiente esterno sul progetto (comunicazione); questo coinvolgimento può portare, infine, al trasferimento di risorse finanziarie. Il fund raising è capacità di coinvolgere risorse su una causa sociale e non l'atto di elemosinare soldi da parte di una organizzazione in crisi economica.

Il fund raising è, al tempo stesso, un metodo (creare relazioni sociali in quanto opportunità per richiedere un sostegno; coinvolgere le persone all'interno della organizzazione; adeguare l'organizzazione al punto di vista dell'ambiente esterno e ai suoi bisogni) e una tecnica (analizzare l'ambiente esterno con un approccio di marketing, individuando i potenziali sostenitori; promuovere e diffondere una richiesta di finanziamenti; gestire efficacemente le risorse umane, tecniche e economiche necessarie; mantenere un rapporto positivo con i sostenitori, comunicando con essi).”

M. NORTON (1996)

The worldwide fundraiser's handbook

“Il fund raising poggia su alcuni elementi costitutivi che vengono prima della raccolta di fondi. Tra questi vi sono: la compassione verso soggetti che hanno bisogni da soddisfare; il passaggio dalla compassione a una azione che abbia impatto; le risorse necessarie per fare questo. In tale contesto, i soldi hanno un valore relativo rispetto ai bisogni degli uomini e alle risposte a tali bisogni (i benefici sociali).

Il fund raising è un processo che prevede attività quali: l'identificazione dei bisogni sociali; le risposte da dare a tali bisogni; il realismo e l'efficacia dell'azione; la responsabilità di chi usa risorse altrui e quindi il dovere di rispondere ad esigenze dei donatori.

Pertanto il fund raising riguarda tutta l'organizzazione e non solo una sua funzione o un suo organismo periferico. Il fund raising, infatti, è una disciplina che permette ad una organizzazione di passare dalla mera sopravvivenza alla sostenibilità e allo sviluppo. Ciò avviene riducendo la dipendenza finanziaria da un solo finanziatore e costruendo, nel contempo, un sistema di relazioni sociali che garantisca un maggiore impatto nella realtà sociale.”

K. BURNETT (1996)

Friends for life. Relationship fund raising in practice

“Nel fund raising, la componente di creazione e gestione di relazioni sociali tra una organizzazione e la sua constituency ha un primato, rispetto alla componente della raccolta di donazioni in senso stretto. Pertanto il fund raising è anche e soprattutto gestione efficace ed efficiente dei legami tra una organizzazione e soggetti (individuali e collettivi) presenti nell'ambiente in cui essa opera: esso è principalmente "relationship fund raising". La gestione efficace di questo sistema di legami può assicurare più risorse economiche, più durature e meno occasionali nel tempo.

A partire da tale concezione del fund raising, si può quindi affermare che una strategia di successo consiste nel conferire una centralità alla costruzione e al mantenimento di rapporti con i propri interlocutori (in quanto potenziali o effettivi supporter), orientandosi ad essi. Questo orientamento verso l'esterno richiede un diverso modo di pensare e di condurre la propria organizzazione e di gestire risorse umane, tecniche e economiche.”

F. AMBROGETTI, M. COEN CAGLI, R. MILANO (1998)

Manuale di fund raising. La raccolta di fondi per le organizzazioni non profit

“Il fund raising è l'insieme delle attività di un soggetto collettivo volte a reperire le risorse economiche necessarie a raggiungere gli scopi che esso si propone, ovvero a rendere sostenibili le cause sociali da esso promosse. Si tratta di una attività strategica: il reperimento di risorse finanziarie è volto a garantire la sostenibilità di una organizzazione nel tempo e a promuovere il suo sviluppo costante. Ciò avviene esprimendo ed affermando, nel contempo, verso una molteplicità di interlocutori, la "verità sociale" dell'organizzazione stessa.

Il fund raising è anche una tecnologia, cioè un insieme di regole, teorie, concetti (e il nesso logico tra questi), necessari per individuare, prevenire e gestire i rischi di natura finanziaria e di altro genere connessi con la creazione e la gestione di una impresa sociale. Tale tecnologia ha una sua particolarità: quella di puntare a unire, in modo coerente, la cultura, la decisione di agire (agency), il programma d'azione di un dato soggetto collettivo, con il suo sistema di risorse.

Il fund raising, quindi, non è esclusivamente o principalmente una semplice pratica di raccolta fondi, ma piuttosto un approccio strategico alla progettazione della vita e dello sviluppo di una organizzazione.”

W. E. LINDHAL (1992)

Strategic planning for fund raising - How to bring in more money using strategic resource allocation "Il fund raising è l'attività di progettazione strategica necessaria a dare un senso alle singole attività di raccolta fondi, nel quadro degli obiettivi di una organizzazione. Tale progettazione è un processo che vede coinvolta l'organizzazione nella messa a punto, nella implementazione e nella valutazione della mission, degli obiettivi economici, delle strategie migliori per raggiungere tali obiettivi e del management delle risorse umane, tecniche e economiche."

Per approfondimenti si consiglia:

- **Massimo Coen Cagli**
Manuale di Fund Raising - La raccolta fondi per le organizzazioni non profit
Carocci Editore
- **Melandri - Masacci**
Fund Raising per le organizzazioni non profit - Etica e pratica della raccolta fondi per il Terzo settore
Il sole 24 ore
- **AA.VV.**
a cura di Marco Crescenzi
Manager e Management Non Profit - La sfida etica
ASVI Editore

Handicap

È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia della persona, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, la situazione assume connotazione di gravità (tale condizione è necessaria per le agevolazioni previste per i lavoratori). Le disposizioni della legge 5.2.92, n.104 si applicano anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o con stabile dimora in Italia.

ISE (vedi anche ISEE)

L'ISE (indicatore della situazione economica) è il sistema attraverso il quale si calcola secondo criteri unificati di valutazione la situazione economica di coloro che richiedono la prestazione (decreti legislativi nn. 109/98 e 130/2000). Per calcolare l'ISE si sommano l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale. Il risultato viene diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo familiare. Con questo metodo si valuta la situazione economica dell'intero nucleo familiare, considerando il numero dei componenti del nucleo e alcune caratteristiche del nucleo stesso, secondo la scala di equivalenza. Viene così superato il principale difetto dei criteri basati sul solo reddito, che non considerano tanti altri aspetti della situazione economica di una famiglia. Le voci che concorrono alla valutazione della capacità economica di un nucleo familiare sono tre e partecipano al calcolo dell'ISE.

ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

meglio conosciuto come "Riccometro" è lo strumento per valutare secondo criteri unificati la situazione economica di un nucleo familiare. È un valore espresso in lire o in euro ed è ottenuto in base a un calcolo che tiene conto, in base a criteri individuati dalla normativa, di elementi economici e socio-sanitari del nucleo familiare.

L'ISEE serve per accedere a prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità.

Le prestazioni sociali agevolate vengono infatti concesse dagli Enti Erogatori in base al valore ISEE del nucleo familiare del cittadino che ne fa richiesta. Tra le prime prestazioni sociali regolamentate dalla normativa ISEE vi sono l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e l'assegno di maternità. Altre tipologie di prestazioni sociali concesse in base al valore ISEE del richiedente possono essere:

- Asili nido e altri servizi educativi per l'infanzia
- Mense scolastiche
- Prestazioni scolastiche (libri scolastici, borse di studio, ecc.)
- Agevolazioni per tasse universitarie
- Prestazioni del diritto allo studio universitario
- Servizi socio sanitari domiciliari
- Servizi socio sanitari diurni, residenziali, ecc.
- Agevolazioni per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
- Altre prestazioni economiche assistenziali
- Altri servizi di pubblica utilità (servizi culturali quali abbonamenti a spettacoli, servizi sportivi quali ginnastica per gli anziani, servizi per i portatori di handicap, trasporto presso centro di servizio ambulatoriale o assistenziale, centri ricreativi estivi, soggiorni climatici per anziani e minori, sostegni socio educativi ecc.)

La valutazione del valore ISEE del nucleo familiare è necessaria per richiedere prestazioni sociali agevolate o servizi agevolati di pubblica utilità. Il cittadino dovrà pertanto richiedere la certificazione del valore Isee del proprio nucleo familiare per poter presentare richieste di prestazioni sociali agevolate.

Come si richiede la certificazione del valore Isee del proprio nucleo familiare

Il cittadino interessato dovrà compilare la **dichiarazione sostitutiva** contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo.

La dichiarazione potrà quindi essere presentata dal cittadino direttamente agli Enti erogatori delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), alle Sedi ed Agenzie INPS presenti sul territorio (Enti riceventi). Gli Enti Riceventi dovranno prestare **assistenza** alla corretta compilazione della dichiarazione e rilasceranno al cittadino **un'attestazione** contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva presentata e gli elementi necessari per il calcolo dell'ISEE.

L'attestazione e la dichiarazione sostitutiva, nel periodo di validità, potranno essere utilizzate da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi di pubblica utilità.

Come si richiede la prestazione sociale agevolata

Il cittadino potrà richiedere la prestazione sociale agevolata presso gli Enti Erogatori della prestazione richiesta, presentando la dichiarazione sostitutiva unica o l'attestazione.

La stessa dichiarazione o attestazione, nel periodo di validità, potrà essere utilizzata da ciascun componente del nucleo familiare dichiarato per richiedere più prestazioni sociali.

La dichiarazione sostitutiva unica

Il modello di dichiarazione sostitutiva unica, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, è costituita da due parti: il **modulo**, contenente informazioni sul nucleo familiare dichiarato, e gli **allegati** (uno per ogni componente), contenenti informazioni di tipo socio-anagrafico, reddituale e patrimoniale del componente a cui si riferisce.

La **dichiarazione sostitutiva unica** ha validità annuale, ma il cittadino ha la possibilità di **presentare**, durante il periodo di validità della dichiarazione, **una nuova dichiarazione** sostitutiva per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche eventualmente verificatisi nel corso dell'anno di validità.

I.P.A.B. Istituti Pubblica Assistenza e Beneficenza

Istituiti con la legge Crispi del 1890 quali Istituti di Pubblica Beneficenza, riformati nel 1923 con l'inserimento dell'assistenza, sono oggi tra i principali enti gestori di Case di Riposo e Rsa. Caratterizzati da una forte impronta localista e autonomistica, dovuta anche ai condizionamenti dei lasciti che ne hanno costituito la base patrimoniale, riformati dalla nuova legge sull'assistenza L. 328/2001 in via di applicazione.

Lg.

Legge

L.T.C. Long Term Care

Sigla indicante le "Cure a lungo termine", o più precisamente la "Assistenza di lungo periodo", sia in strutture residenziali (RSA) che a domicilio. Usata anche dalle compagnie assicurative private per indicare uno specifico tipo di polizza (Polizza LTC) operante nel settore della sanità integrativa e della copertura dei costi della non autosufficienza.

Mainstreaming

Il termine mainstreaming della prospettiva di genere esprime un principio che ha determinato in modo importante la programmazione delle politiche europee dell'ultimo decennio sulle pari opportunità tra uomini e donne. Prende in considerazione le differenze tra le condizioni, le situazioni e le esigenze delle donne e degli uomini per far sì che la prospettiva di genere si applichi all'insieme delle politiche e delle azioni comunitarie.

Il mainstreaming di genere può essere definito una strategia volta a smascherare e diminuire le differenze di impatto che politiche, a prima vista neutrali in termini di parità tra i sessi, hanno per donne e uomini. In quanto strategia finalizzata al raggiungimento delle pari opportunità contribuisce a porre il punto di vista delle donne letteralmente al centro in tutte le politiche e azioni della UE, promuovendo la loro partecipazione in campi o ruoli precedentemente loro preclusi.

L'applicazione del mainstreaming di genere nelle politiche, nei programmi e nei progetti generali costituisce un processo complesso, che interessa ogni fase dell'elaborazione di una politica: dalla progettazione, all'attuazione, sino alla valutazione e alla revisione.

Il principio, sancito formalmente dalle Nazioni Unite nella Conferenza di Pechino del 1995, è l'asse portante del IV Programma 1996-2000 e uno degli elementi fondamentali del Trattato di Amsterdam (1997). Contribuisce a far sì che l'obiettivo delle pari opportunità tra le donne e gli uomini, insieme a imprenditorialità, adattabilità, innovatività, diventi il riferimento trasversale e imprescindibile per accedere a programmi, formulare progetti, pensare politiche nazionali. I cardini della strategia del mainstreaming di genere sono indicati nella Comunicazione della Commissione, del 21 febbraio 1996, "Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle politiche e azioni comunitarie", la prima a definire una programmazione relativa a:

- **occupazione e mercato del lavoro:** si intende portare avanti la definizione del quadro giuridico della parità, razionalizzare e integrare in maniera migliore i provvedimenti di sostegno a studi riguardanti l'imprenditoria femminile e la conciliazione tra vita familiare e vita professionale;
- **donne nella politica di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo:** l'inserimento delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo viene definita dalla comunicazione (1998) della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'integrazione delle questioni di genere nella cooperazione allo sviluppo;
- **donne capi d'impresa e coniugi collaboratrici nelle PMI:** si prevedono azioni a favore delle donne nelle PMI, attraverso un miglioramento della flessibilità del lavoro e della qualificazione professionale, dell'accesso agevolato al credito;
- **istruzione e formazione:** l'insieme delle azioni comunitarie in materia di istruzione, formazione o gioventù mira a inserire le pari opportunità come obiettivo specifico o come priorità addizionale;
- **diritto delle persone:** azioni per la lotta contro la violenza nei confronti delle donne, per la lotta contro il traffico di persone e per il reinserimento nella società delle vittime di tale traffico. Sono previste azioni volte a migliorare la sicurezza e l'integrità delle donne rifugiate;
- **ricerca e scienze:** rafforzata dalla comunicazione della Commissione del 1999 relativa a donne e le scienze;

- **politica del personale:** la politica di pari opportunità viene attuata dalla Commissione nei confronti del suo personale tramite programmi di azioni positive.

Marketing sociale

Processo sociale e manageriale mediante il quale individui e gruppi ottengono ciò di cui necessitano e desiderano, attraverso la creazione, l'offerta e lo scambio di prodotti, servizi e valori con altri, applicato a specifiche categorie di problemi sociali per favorire nei soggetti, cambiamenti comportamentali positivi, non per generare profitti di per sé, ma per creare benefici all'interno dei gruppi e per la società intera.

N.A. Nuclei Alzheimer

Sono nuclei speciali destinati, nelle RSA, all'accoglienza di pazienti dementi che presentano disturbi comportamentali tali da rendere problematica la loro convivenza con gli altri ospiti della RSA.

O.M.S. Organizzazione Mondiale Sanità

Istituto specializzato dell'ONU, fondato il 7.4.1948, ha il compito di promuovere la cooperazione internazionale per il miglioramento e la protezione della salute dei popoli. I suoi organi principali sono l'Assemblea mondiale della sanità, il Consiglio esecutivo e il Segretariato.

O.N.L.U.S. Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale

Le Onlus sono organismi che operano in settori tassativamente determinati di interesse collettivo per il perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Sono esclusi gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e di categoria.

O.D. Ospedalizzazione Domiciliare

Gestione domiciliare di patologie che normalmente comportano il ricorso al ricovero ospedaliero attraverso l'erogazione al domicilio del paziente delle necessarie prestazioni diagnostiche e terapeutiche specialistiche, da parte di un'équipe che garantisce interventi pluriquotidiani e una costante reperibilità.

O.S.A. (A.S.A.) Operatore Socio Assistenziale (Ausiliario Socio Assistenziale)

Profilo professionale di personale non infermieristico, impiegato nei servizi socio-assistenziali domiciliari (SAD, ADI), semiresidenziali (CDI) e residenziali (RSA) in mansioni di assistenza diretta alle persone con autonomia limitata. Sarà probabilmente sostituito dall'OSS (Operatore Socio Sanitario), una nuova figura professionale con funzioni socio-sanitarie.

P.D.Z. Piano di Zona

Ha come finalità la delimitazione dei sistemi locali dei servizi sociali, che devono garantire i livelli essenziali delle prestazioni sociali, così come sono state individuate dalla L. 328/00 e riprese nel Piano sociale nazionale. Il Piano di zona è lo strumento attraverso il quale si devono ridisegnare il sistema integrato dei servizi, con il concorso di tutti i soggetti attivi nella progettazione.

P.O. Piano Oncologico

Piano finalizzato alla prevenzione, diagnosi precoce e miglioramento terapeutico e assistenziale dei tumori.

P.S.N. Piano Sanitario Nazionale

Strumento fondamentale della programmazione nazionale in ordine alla tutela della salute ed all'organizzazione del sistema sanitario, indica in particolare le aree prioritarie di intervento, i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare a tutti i cittadini e la quota capitaria del relativo finanziamento.

P.S.R. Piano Sanitario Regionale

Di durata triennale il piano è chiamato a indicare gli obiettivi di salute, le scelte strategiche e le risorse che presiederanno alla gestione del sistema sanitario nella regione nel triennio. Indirizzato da PSN è a sua volta elemento programmatico e di indirizzo dei PAL (PST) delle ASL.

P.A.T. Programma delle attività territoriali

Strumento operativo di programmazione annuale generale. È tra i principali mezzi di programmazione attuativa locale, in quanto strettamente raccordati con il Bilancio delle Aziende, e concordati con la Regione.

P.O.R. Programma Operativo Regionale

(P.O.R.) Il Programma Operativo Regionale è lo strumento con il quale si dà attuazione, tenendo conto delle esigenze locali, agli obiettivi previsti nella strategia europea per l'occupazione (occupabilità, imprenditorialità, adattabilità, pari opportunità), con il contributo finanziario del Fondo Sociale Europeo. Il POR è classificato in macro categorie (Assi), le quali prevedono al loro interno delle misure attuative.

R.A. Residenza Assistenziale

Strutture residenziali destinate ad anziani autosufficienti, cui assicurano solo prestazioni di carattere alberghiero (le prestazioni di natura sanitaria restano in carico al medico di medicina generale ed ai servizi domiciliari distrettuali).

R.A.F. Residenza Assistenziale Flessibile

Residenza socio-assistenziale di "ospitalità permanente" che può realizzare un sufficiente livello di assistenza sanitaria (infermieristica e riabilitativa) integrata da un livello medio di assistenza tutelare ed alberghiera.

Tale residenza collettiva è destinata ad anziani non autosufficienti, per i quali non sia possibile attivare un programma di A.D.I. e che non necessitano delle cure e prestazioni sanitarie tipiche della R.S.A. Tali strutture singole o inserite i reparti all'interno di R.S.A e delle residenze assistenziali per soggetti parzialmente non autosufficienti, forniscono prestazioni sanitarie analoghe a quelle erogabili in A.D.I.

Residenza protetta

Alloggi aggregati in una stessa unità strutturale (edificio), dotata di una zona comune per servizi collettivi, destinata ad anziani in condizioni di autosufficienza o di parziale autosufficienza.

R.S.A. Residenze Sanitarie Assistenziali

Strutture residenziali destinate ad accogliere soggetti anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti, cui garantiscono interventi di natura socio-

assistenziale volti a migliorarne i livelli di autonomia e promuoverne il benessere. Garantiscono inoltre interventi di natura sanitaria necessari a prevenire e curare le malattie croniche e le loro riacutizzazioni.

S.A.D. Servizio Assistenza Domiciliare

È la struttura di servizio, in genere comunale, che gestisce l'Assistenza Domiciliare, alla quale rivolgersi per ottenere prestazione socio-assistenziali non sanitarie.

SCN Servizio Civile Nazionale

Il Servizio Civile Nazionale, istituito con la legge 6 marzo 2001 n° 64, - che dal 1° gennaio 2005 si svolge su base esclusivamente volontaria - è un modo di difendere la patria, il cui "dovere" è sancito dall'articolo 52 della Costituzione; una difesa che non deve essere riferita al territorio dello Stato e alla tutela dei suoi confini esterni, quanto alla condivisione di valori comuni e fondanti l'ordinamento democratico.

E' la possibilità messa a disposizione dei giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore della ricerca di pace. Il servizio civile volontario garantisce ai giovani una forte valenza educativa e formativa, è una importante e spesso unica occasione di crescita personale, una opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese.

Chi sceglie di impegnarsi per dodici mesi nel Servizio civile volontario, sceglie di aggiungere un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile nel corso della vita lavorativa, quando non diventa addirittura opportunità di lavoro, nel contempo assicura una sia pur minima autonomia economica.

Le aree di intervento nelle quali è possibile prestare il Servizio Civile Nazionale sono riconducibili ai settori:

assistenza, protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale, servizio civile all'estero.

Seminario

Cos'è e come funziona un seminario

1. I seminari sono incontri divisi in due momenti: una relazione, in cui un operatore o un'organizzazione presentano un prodotto, una tecnologia o un'esperienza personale; a seguire, una sessione di domande e risposte, in cui il relatore è a disposizione dei partecipanti.
2. È un momento di approfondimento di un programma o di uno specifica tematica o argomento in cui i partecipanti svolgono un ruolo attivo di ricerca e di studio.
3. Durante il seminario si discute la tematica scelta, partendo dall'analisi di un documento di base elaborato da un gruppo di esperti che serve da orientamento per la preparazione e la conduzione del seminario e dei gruppi di lavoro e che ha due scopi fondamentali:
 - Identificare e documentare i problemi e le aree prioritarie che riguardano il tema, formulare la diagnosi della situazione e proporre delle linee di attuazione e i criteri di intervento;

- Identificare e documentare le esperienze più rilevanti che possano servire da punti di riferimento per lo sviluppo di una cooperazione congiunta, e permettere la definizione dei sottotemi.

SIL. Servizio Integrazione Lavorativa delle Persone Disabili

Servizio che realizza interventi di orientamento, formazione e mediazione per favorire l'incontro tra la persona e il mondo del lavoro attraverso progetti personalizzati e diversificati in funzione dei bisogni dei soggetti.

S.I.R., S.I.S., S.I.S.S. Sistema Informativo Sanitario, Sistema Informativo Socio Sanitario, Sistema Informativo Regionale

Sistema informativo, prevalentemente informatico, di raccordo tra le varie strutture, che si articola in diversi sottosistemi relativi ai vari assessorati.

S.S.N. Sistema Sanitario Nazionale

È il complesso delle funzioni e delle attività assistenziali svolte dai presidi e servizi, pubblici e privati accreditati, deputati alla promozione della salute ed al trattamento delle malattie di tutta la popolazione italiana. Sotto la titolarità del Ministero della Sanità, è decentrato a livello regionale e territoriale.

S.S.R. Sistema Sanitario Regionale

È l'articolazione del SSN, deputato alla tutela della salute dei cittadini e all'erogazione dei livelli uniformi di assistenza previsti dalla legislazione nazionale e di eventuali livelli più elevati previsti e finanziati nell'ambito della programmazione regionale.

Stakeholders

Tutti i soggetti sociali e istituzionali che, pur avendo ruoli diversi, sono portatori di interessi di natura diversa nei confronti di un'organizzazione e che, conseguentemente, ne possono influenzare gli orientamenti (nel caso di una struttura socio-sanitaria gli stakeholders sono gli utenti, i dipendenti, il management, le organizzazioni sindacali, i politici della comunità, i professionisti convenzionati, le organizzazioni scientifiche, ecc.).

Sussidiarietà (principio di)

La Legge 328/2000 ed il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003 hanno introdotto sia il principio della "sussidiarietà verticale" tra le istituzioni pubbliche che il principio di "sussidiarietà orizzontale" tra istituzioni pubbliche e società civile diretta a garantire servizi ai cittadini. Quando il problema è quello della allocazione delle funzioni fra i diversi livelli istituzionali, la sussidiarietà (intesa come sussidiarietà verticale) consente di individuare il livello più adeguato allo svolgimento di una determinata funzione non tanto in base al criterio della "vicinanza" ai cittadini dei vari livelli istituzionali, quanto della capacità di ciascuno di tali livelli di soddisfare l'interesse generale inteso nel senso sopra indicato. La sussidiarietà verticale consente in tal modo l'allocazione delle funzioni pubbliche non sulla base di un'astratta geometria istituzionale, quanto piuttosto di un obiettivo concreto di crescita della persona e di difesa della sua dignità.

Una volta individuati i livelli istituzionali più adatti al perseguimento dell'interesse generale attraverso lo svolgimento delle varie funzioni pubbliche, la sussidiarietà (intesa come sussidiarietà orizzontale) consente alle istituzioni titolari di tali fun-

zioni di perseguire l'interesse generale non più da sole, ma insieme con i cittadini, singoli e associati; è come se la sussidiarietà orizzontale aprisse ai soggetti pubblici spazi finora inesplorati per la realizzazione della loro missione costituzionale, consentendo di affiancare alle istituzioni pubbliche i privati non più soltanto come strumenti della loro azione attraverso istituti quali l'appalto o la concessione, bensì quali alleati autonomi, consapevoli e responsabili nella lotta contro un avversario comune, la complessità dei problemi posti dal mondo moderno e per un obiettivo comune, la piena realizzazione di ciascuno.

Ticket

(letteralmente biglietto) Rappresenta la quota di compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria (è attualmente previsto per la spesa farmaceutica e diagnostica).

U.R.P. Ufficio Relazioni Pubbliche

È un ufficio istituito e gestito direttamente dall'ASL e dai soggetti accreditati, con il compito di fornire e ricevere tutte le informazioni necessarie a garantire ai cittadini utenti l'accesso ai servizi e la soddisfazione per le prestazioni ricevute, nonché a promuovere la trasparenza delle scelte e del costante miglioramento della qualità del servizio.

U.S.L. Unità Sanitaria Locale

Istituite con la legge di riforma della sanità (legge n° 833 del 1978) rappresentano l'articolazione organizzativa periferica del SSN. Più volte riformate sono state definitivamente sostituite dalle attuali Aziende Sanitarie Locali.

Voucher

Buono socio-sanitario. Si tratta di un valore economico utilizzabile solo per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare socio-sanitaria integrata, erogate operatori professionali.

Welfare - Welfare State

Welfare state letteralmente significa stato del benessere ed in italiano viene usata l'espressione Welfare State per indicare lo stato assistenziale o stato sociale. Questa espressione fu usata per la prima volta in Gran Bretagna nel dopoguerra per indicare tutte quelle situazioni in cui lo stato interviene per garantire assistenza e benessere ai cittadini, attraverso una regolamentazione della distribuzione dei redditi, in modo tale da assicurare a tutte le categorie sociali (per mezzo di servizi pubblici, agevolazioni fiscali, prestiti ecc.) un benessere minimo, la sicurezza di sopravvivenza in caso di emergenza e per categorie particolarmente disagiate, l'accesso ai servizi fondamentali. Il welfare state, quindi, si fonda sui principi dell'uguaglianza e delle pari opportunità.

Wondering

Il wondering, letteralmente "vagabondaggio", è uno dei principali sintomi della persona affetta dal morbo d'Alzheimer. La persona che ha Wondering non ha fermezza, va da un capo all'altro di una stanza, quasi senza mai, sembra, volersi fermare ed in modo del tutto sconclusionato ed afinalistico.

Workshop

Breve intervento di formazione, di una o due giornate, con didattica centrata sul gruppo e sulla partecipazione attiva.

I Servizi del CSV di Catanzaro

www.csvcatanzaro.it

STRUMENTI

Sono a disposizione delle OdV, su prenotazione:
 Saletta riunioni capienza 10/15 posti, utilizzabile dal lunedì al venerdì.
 Postazione informatica (computer, stampante, scanner)
 Telefono/fax - Fotocopiatrice

Attrezzature

lavagna luminosa - pc portatile - videoproiettore - schermo portatile - lavagna a fogli mobili
 registratore digitale - videocamera - macchina fotografica digitale - impianto di amplificazione

COMUNICAZIONE

Il CSV Catanzaro promuove la comunicazione delle OdV attraverso:
 Spazio sul proprio sito internet - Newsletter settimanale
 Redazione di articoli, organizzazione di conferenze stampa
 Sostegno alla produzione di materiali promozionali (grafica, stampa)

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

Il CSV promuove la cittadinanza attiva attraverso:
 Spazio volontariato - Scuola e Volontariato - Volontariato e territorio
 Reclutamento volontari - Servizio Civile Nazionale

CONSULENZE

Il CSV offre, previo appuntamento da fissare chiamando la segreteria almeno 2 giorni prima:
 Consulenza giuridico-legale martedì/giovedì ore 15,00 - 17,00
 Consulenza amministrativo-gestionale martedì ore 9,00 - 10,30
 Consulenza progettazione sociale mercoledì/giovedì ore 10,00 - 12,30
 Consulenza amministrativa-fiscale venerdì ore 15,30 - 18,30

DOCUMENTAZIONE

Banca dati - Biblioteca emeroteca - Manuali e pubblicazioni

FORMAZIONE

Percorsi formativi organizzati direttamente dal CSV
 Laboratori formativi organizzati direttamente dal CSV
 Corsi di formazione organizzati dalle associazioni di volontariato - Seminari/Workshop tematici

Sedi e Sportelli:


Catanzaro, via Fontana Vecchia s.n.c. - 88100
 Tel. 0961.794607-794522 - Fax 0961.480168
 www.csvcatanzaro.it - e-mail: info@csvcatanzaro.it
 dal lunedì al venerdì - Mattina: 9.00 - 12.30 - Pomeriggio: 16.00 - 18.00
 Cropani c/o GAL Valle del Crocchio, c.da Pedecandela - 88051
 Tel. 0961.965615 - e-mail: altojonio@csvcatanzaro.it

Mattina dal lunedì al venerdì 9.00 - 13.00 - martedì e giovedì pomeriggio 15.00 - 18.00
 Lamezia Terme, Piazza Salvo D'Acquisto - 88046 - tel. fax 0968.25079 - lamezia@csvcatanzaro.it
 dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00


Staff operativo:

Direttore	Stefano Morena	direttore@csvcatanzaro.it
Servizi Sportello	Giulia Menniti	segreteria@csvcatanzaro.it
Servizi Amministrativi	Pasquale Pignataro	amministrazione@csvcatanzaro.it
Area Comunicazione	Carlo Crucitti	comunicazione@csvcatanzaro.it
Area Consulenza	Giuseppe Merante	consulenza@csvcatanzaro.it
Area Formazione	Maria Cittadino	formazione@csvcatanzaro.it
Area Promozione	Carla Cosco	promozione@csvcatanzaro.it


Le Aree territoriali del CSV della provincia di Catanzaro




Area territoriale di Catanzaro




Area territoriale Alto Ionio



Area territoriale di Lamezia Terme



Area territoriale di Soverato



I soci del CSV Catanzaro

1. ADA - Associazione Diritti Anziani - Regionale Calabria
2. ADA - Associazione Diritti Anziani - Zagarise
3. AFASP - Associazione Familiari e Amici Sofferenti Psicici
4. AGDD - Associazione Genitori Difesa Disabili
5. ALTAVILLA - Associazione di volontariato
6. ALTROAIUTO - Ass. di volontariato per l'Aut. e lo S. U.
7. Angolo Giro - Associazione di volontariato
8. ANMIL - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro
9. ANTEA - Associazione Nazionale Terza Età Attiva - Catanzaro
10. ANTEAS - Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà - Calabria
11. ARA - Associazione Recupero Alcolisti
12. ARCAT - Ass. Reg. Club degli Alcolisti in Trattamento
13. ARCI Nuova Associazione - Com. Territoriale Catanzaro
14. ARCI Nuova Associazione - Regionale Calabria
15. ASIM - Associazione Immigrati
16. Associazione Famiglie "Arcobaleno"
17. Associazione Madre Teresa
18. Associazione Multicolore
19. Associazione S. Stefano
20. AUSER - Autogestione Servizi Solidarietà - Catanzaro
21. AUSER - Autogestione Servizi Solidarietà - Maida
22. AUSER - Autogestione Servizi Solidarietà "Leandro Gambino" - Lamezia Terme
23. AVE - Associazione Volontari Emmanuel
24. AVIS Comunale di Catanzaro
25. AVIS Comunale di Girifalco
26. AVIS Comunale di Maida
27. AVIS Comunale di Soveria Mannelli
28. AVIS Provinciale CZ
29. AVOS - Associazione Volontariato Sociale
30. AVULS - Associazione Volontari Unità Locali Socio Sanitari di Catanzaro
31. Banco Alimentare della Calabria - Onlus
32. BIOS onlus - Sezione di Catanzaro
33. Calabria Mondo - Ass. Culturale Calabresi nel Mondo
34. CARITAS Parrocchiale Basilica Maria SS. Immacolata

35. Catanzaro per Catanzaro - Associazione di volontariato
36. Centro Calabrese di Solidarietà
37. CODACONS - Coord. Associazioni per Difesa Ambiente e diritti Utenti e Consumatori - Calabria
38. Confraternita di Misericordia di Lamezia Terme
39. Confraternita di Misericordia di Soverato
40. Cooperativa Sociale Araba Fenice ONLUS
41. Coordinamento Regionale Alogon
42. Crescere Insieme - Associazione di volontariato
43. CSCM - Centro Solidarietà Catanzaro Marina
44. DONAS - Associazione Donatori e Operatori No-profit del Sangue
45. FACITE - Fondazione Animazione Comunità Istituti Territorio Emarginazione
46. FAI - Federazione Associazioni Immigrati - Porte Aperte onlus
47. Fondazione "Simona e Daniela" ONLUS
48. Fondazione Città Solidale ONLUS
49. Gaia Onlus - Centro di Attività di Mediazione
50. Gio.Ca.S.A.
51. Graziella Ciancio - Associazione di volontariato
52. Gruppo di Volontariato Vincenziano - Lamezia Terme
53. Gruppo Volontari EMMAUS
54. IASSFI - Istituto di Attività Sociale Socio Sanitaria di Formazione e Istruzione
55. Il Gabbiano - Associazione di volontariato
56. Il Girasole - Associazione di volontariato
57. Il Mantello - Associazione di volontariato
58. INFAP - Istituto Nazionale Femminile Arti e Professioni
59. Insieme sulla Zattera - Associazione di volontariato
60. La Strada - Onlus
61. La Zattera - Associazione di volontariato
62. L'Alveare - Associazione di volontariato
63. L'ARCA - Libera Associazione Culturale
64. L'Aurora - Associazione di volontariato
65. LILA - Lega Nazionale Lotta all'AIDS - Calabria
66. MAG-CPS - Mutua Autogestione Comunità Progetto Sud
67. Mago Merlino - Associazione di volontariato
68. New Help - Associazione di volontariato
69. Nuova Intesa Consumatori Europei
70. OARI - Opera Assistenza Religiosa Infermi
71. Persona e Salute - Associazione di volontariato

72. Radio Club Lamezia C.B.
73. Sincronia - Associazione di volontariato
74. Solidarietà Promozione e Sviluppo
75. Spazio Aperto - Associazione di volontariato
76. TDDM - Tribunale per la Difesa dei Diritti del Minore
77. Terra di Confine - ONLUS
78. Terra di Mezzo - Associazione di volontariato
79. UIC - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Sez. Provinciale di Catanzaro
80. UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
81. UNITALSI - Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes e Santuari Internazionali
82. USABILE - Volontariato e Solidarietà Internazionale - Associazione di volontariato
83. Vita Preziosa - Dono di donare - Associazione di volontariato

Finito di stampare
nel mese di novembre 2008
presso lo stabilimento tipografico:

“Abramo Printing & Logistics S.p.A.”
Catanzaro



centro servizi al volontariato della provincia di catanzaro

Via Fontana Vecchia - 88100 Catanzaro
Tel. 0961.794607 - 794522 - Fax 0961.480168
info@csvcatanzaro.it - www.csvcatanzaro.it